



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 313

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 23 giugno 2010

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 3
5 ^a - Bilancio (*)	» 38
6 ^a - Finanze e tesoro	» 947
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 956
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 957
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 959
12 ^a - Igiene e sanità	» 974
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 979
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 1006

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 1010
Per la sicurezza della Repubblica	» 1020
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 1021
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 1023
Per la semplificazione	» 1025

Sottocommissioni permanenti

6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	<i>Pag.</i> 1029
--	------------------

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 1030
-------------------------------	------------------

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (Notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 313^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 23 giugno 2010.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut; UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 23 giugno 2010

203^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

indi della Vice Presidente

INCOSTANTE

Intervengono il ministro per i rapporti con le Regioni Fitto, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e Bel-sito e i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Parere alla 5^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Continua la discussione generale.

Il senatore DE SENA (*PD*) formula in primo luogo rilievi critici sul defianziamento delle autorizzazioni di spesa, non impegnate nel triennio 2007-2009, relativamente all'amministrazione dell'interno, in particolare per quanto attiene al riordino delle carriere delle forze di polizia, all'istituzione della banca dati del DNA, nonché all'integrazione e sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento. Ritiene conseguentemente necessario introdurre misure immediate per il recupero degli stanziamenti.

Critica quindi la riduzione lineare prevista per le spese relative a beni e servizi che incidono sulla funzionalità delle strutture del Ministero dell'interno. Rileva che il taglio complessivo, di notevole entità, incide, oltre che sui fondi a disposizione del Ministro, anche sull'opera nazionale assistenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali criticità sono accen-

tuate, a suo avviso, dalle misure contenute all'articolo 8 relative alla riduzione delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, nonché degli stanziamenti di spesa in caso di mancato rilascio da parte dell'amministrazione. Anche tali misure colpiscono soprattutto questure, commissariati, stazioni dei carabinieri, sedi dei vigili del fuoco e prefetture, determinando effetti negativi sull'operatività delle strutture a livello territoriale e sugli *standard* di sicurezza e di soccorso pubblico.

Valuta negativamente anche le disposizioni contenute al comma 1 dell'articolo 6, che esclude la diaria per le missioni all'estero, salvo che per le missioni internazionali di pace, con la conseguenza che al personale interessato (forze di polizia e vigili del fuoco) non è più corrisposta la relativa indennità, determinandosi così un'evidente disparità di trattamento rispetto al personale delle forze armate.

Ritiene inoltre opportuno escludere il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla generale riduzione di spesa per la formazione, prevista dal comma 13 dell'articolo 6, anche considerando la necessità di assicurare un adeguato addestramento ai vigili del fuoco vincitori dell'ultimo concorso.

Si sofferma quindi sull'articolo 9, censurando le misure volte a prevedere limiti di spesa per il trattamento economico dei dipendenti, comprensivo di quello accessorio. In particolare tale misura rischia di produrre notevoli difficoltà di gestione dei servizi operativi in cui sono coinvolti le forze di polizia e i vigili del fuoco, per i quali il trattamento economico è in ampia misura costituito proprio dagli emolumenti accessori.

Quanto alla misura contenuta al comma 4 dell'articolo 9, che fissa nella misura del 3,2 per cento il limite dei miglioramenti economici del personale della pubblica amministrazione, osserva che in particolare la carriera prefettizia risulta penalizzata in maniera irragionevole rispetto ad altre carriere dirigenziali, in particolare rispetto alla carriera diplomatica.

Critica quindi la previsione, contenuta al comma 21 dell'articolo 9, del blocco, senza possibilità di recupero, dei meccanismi di adeguamento retributivo per le forze di polizia e i vigili del fuoco, che risultano così penalizzate rispetto ad altre categorie di pubblici dipendenti.

Esprime alcune preoccupazioni circa i limiti previsti per l'assunzione di personale a tempo determinato negli sportelli unici per l'immigrazione e negli uffici immigrazione delle questure, con conseguenze di rilievo sulla funzionalità dei servizi connessi al settore dell'immigrazione.

Dopo aver espresso le sue riserve sulle norme in materia previdenziale, contenute nell'articolo 12, si sofferma sull'articolo 43, il quale prevede l'istituzione, in alcune aree territoriali, di zone «a burocrazia zero», consentendo l'avvio di nuove iniziative produttive, anche attraverso il ricorso generalizzato all'istituto del silenzio assenso, salvo che per i procedimenti tributari. Ritiene necessario escludere da tale intervento semplificatorio i procedimenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica, nonché tutti quelli per i quali è prevista la documentazione antimafia, dal mo-

mento che, in proposito, sono necessarie verifiche tecniche che richiedono un congruo periodo di tempo.

In conclusione, formula alcuni rilievi sull'articolo 55, comma 3, circa il concorso delle forze armate nel controllo del territorio. La norma attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la competenza circa la ripartizione degli stanziamenti previsti. Al riguardo ritiene opportuno ripristinare l'originaria competenza, in capo al Ministro dell'interno, in tema di proroga e definizione delle modalità d'impiego del contingente, in ragione delle sue specifiche funzioni.

La senatrice INCOSTANTE (PD) nel richiamare alcuni rilievi già formulati in sede di espressione del parere sui presupposti di necessità ed urgenza, osserva in primo luogo che l'intervento straordinario contenuto nella manovra economica appare necessario, soprattutto in considerazione della grave crisi in cui versano tutti i paesi dell'Europa. Ritiene però che le misure adottate per arginare gli effetti negativi della congiuntura economica siano iniqui e pertanto non condivisibili. Rileva che la manovra, infatti, non è accompagnata da alcuna misura significativa a sostegno della domanda e dell'offerta e, non stimolando gli investimenti e non favorendo il recupero delle capacità competitive del Paese, è inadeguata a perseguire gli obiettivi strategici della ripresa.

Critica in primo luogo i tagli lineari previsti per le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero, soluzione che già in passato aveva dimostrato la sua inefficacia per l'effettivo conseguimento dei risparmi di bilancio. Nel condividere le preoccupazioni del senatore De Sena osserva che la riduzione delle risorse destinate al Ministero dell'interno testimonia il carattere simbolico delle politiche governative che, pur favorendo l'approvazione di misure di contrasto al crimine, non dispongono le risorse necessarie per la loro applicazione.

Esprime forti riserve sulle misure che tendono a ridurre drasticamente i trasferimenti alle regioni e agli enti territoriali, con una conseguente revisione del patto di stabilità per gli anni 2011 e 2013. In proposito, per garantire il conseguimento dei tagli, sono state introdotte apposite sanzioni, nonché la previsione di un sostanziale blocco delle assunzioni per gli enti con spese di personale elevate. Tali misure, a suo avviso, produrranno effetti negativi sul livello dei servizi offerti ai cittadini, come pure sulla pressione fiscale, determinando oltretutto un ostacolo allo sviluppo dei territori.

Censura, inoltre, le norme contenute ai commi dal 19 al 24 dell'articolo 14, in particolare l'annullamento degli atti adottati dalle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità, con la conseguente revoca di diritto delle diverse tipologie di contratti stipulati dalla regione, senza la previsione di alcuna forma di indennizzo per il lavoratore. Ciò a suo avviso oltre a costituire una violazione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni, rischia di ingenerare un contenzioso che potrebbe produrre un aumento della spesa. Si sofferma quindi sulle norme che prevedono tagli generalizzati alle retribuzioni nel pub-

blico impiego, censurando la scelta di caricare soprattutto sui lavoratori dipendenti il costo della manovra economica. Dopo aver manifestato le sue riserve sull'attribuzione alla Presidenza del Consiglio delle funzioni relative al Fondo per le aree sottoutilizzate, si sofferma sulle misure in materia di reti di impresa, di zone «a burocrazia zero», di fondazioni bancarie e di contratti di produttività. Segnala in proposito che le disposizioni riferite a tali ambiti non produrrebbero alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

Il senatore PASTORE (*PdL*), nel considerare quanto mai necessaria la manovra economica, al fine di porre l'Italia al riparo dai possibili effetti negativi della crisi economica internazionale, formula alcune osservazioni critiche sull'articolo 5, in particolare sulla norma che prevede la previsione, per gli amministratori locali, di un'indennità in sostituzione del gettone di presenza. A suo avviso, tale misura rischia di produrre effetti opposti a quelli desiderati, dal momento che in molte realtà locali la partecipazione ai lavori dei consigli e delle giunte è assai ridotta e pertanto il gettone di presenza assicura un notevole risparmio rispetto all'indennità fissa.

Si sofferma quindi sull'articolo 6, rilevando che la disciplina in materia di enti pubblici, volta a regolare i compensi dei componenti e i titolari degli organi, nonché a ridurre il numero di componenti degli organi collegiali di tutti gli enti pubblici, anche economici, degli organismi pubblici, anche con personalità di diritto privato, richiede un coordinamento con la disciplina disposta dal decreto-legge n. 112 del 2008, all'articolo 26 che delinea il cosiddetto procedimento «taglia-enti».

Quanto alle misure, contenute all'articolo 43, circa l'istituzione di zone «a burocrazia zero», ritiene che sarebbe stato più opportuno non circoscrivere tali interventi alle sole zone meridionali, ma prevedere una semplificazione dei procedimenti amministrativi su tutto il territorio nazionale. Critica inoltre la previsione contenuta al comma 2, lettera *b*) del medesimo articolo 43, che indirettamente elimina le agevolazioni economiche già previste a favore delle zone franche urbane.

Ritiene infine opportuno intervenire quanto prima sulla legge n. 241 del 1990, al fine di semplificare ulteriormente i procedimenti amministrativi, in particolare in tema di silenzio-assenso e di denuncia di inizio attività. Inoltre, occorre modificare l'articolo 29 della medesima legge, in particolare prevedendo che le regioni e gli enti locali possano adottare procedure ulteriormente semplificate.

La senatrice ADAMO (*PD*), riconoscendo la necessità della manovra economica al fine di fronteggiare la grave crisi in atto, ammette che, pur tardivamente, il Governo ha compreso l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale con misure adeguate e di intervenire in coerenza con le soluzioni adottate a livello europeo.

Ritiene però che i contenuti della manovra siano, in ogni caso, profondamente iniqui.

In primo luogo reputa eccessivamente gravoso il carico di sacrifici richiesti alle regioni e agli enti locali rispetto a quelli sopportati dallo Stato. Le misure previste appaiono in netto contrasto con l'attuazione del federalismo fiscale, come pure con i progetti di riforma volti ad assicurare un ulteriore, effettivo decentramento dei poteri pubblici. Gli interventi appaiono infatti ispirati da una logica centralista, finalizzata a incidere indiscriminatamente sulle finanze locali, con conseguente lesione dell'autonomia riconosciuta alle regioni, alle province e ai comuni. Osserva, in proposito, che le misure contenute nel provvedimento sono in contrasto con quanto auspicato in diverse sedi, non solo parlamentari, circa l'opportunità che, al fine di accelerare il federalismo fiscale, le manovre economiche siano adottate con particolare considerazione delle esigenze di decentramento e di responsabilizzazione dei centri di spesa locali.

Quanto alle misure volte a colpire in modo rilevante i lavoratori del pubblico impiego, la previsione di tagli generalizzati alle retribuzioni nella pubblica amministrazione, oltre ad apparire irragionevole e penalizzante rispetto ad altre categorie di lavoratori, rischia di produrre un effetto negativo sulla efficienza della amministrazione pubblica, demotivando il personale a danno dei servizi offerti ai cittadini. In proposito osserva che tali misure appaiono contraddittorie rispetto alle intenzioni manifestate dal governo, di potenziare i meccanismi premiali e incentivanti nella pubblica amministrazione, i quali vengono sostanzialmente soppressi.

Si sofferma infine sull'articolo 54 del provvedimento relativo all'Expo 2015. Dopo aver denunciato il ritardo sulle opere necessarie per la realizzazione dell'importante evento che avrà sede a Milano, lamenta ancora una volta la vocazione centralista del Governo: è previsto infatti che i contributi erogati a carico del bilancio dello Stato a favore della società Expo 2015 S.p.A. sono versati su un apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Inoltre, la società è tenuta ad inviare apposite relazioni al Governo sull'utilizzo delle risorse e sulle iniziative assunte. Ciò a suo avviso mortifica la società civile e le istituzioni milanesi e lombarde coinvolte nel progetto limitando fortemente l'autonomia e l'iniziativa delle stesse.

Il senatore PARDI (*IdV*), nel condividere le osservazioni della senatrice Adamo, osserva che, nonostante le affermazioni del rappresentante del Governo, la manovra economica risulta composta in gran parte da maggiori entrate e reca misure di carattere non strutturale, inidonee, a suo avviso, a fronteggiare, nel lungo periodo, la grave crisi economica in atto.

Esprime alcuni rilievi sui tagli rappresentati da riduzioni lineari nelle spese dei ministeri e dalla riduzione dei trasferimenti degli enti locali, senza misure strutturali di contenimento delle spese.

In particolare appaiono inique le norme sul pubblico impiego, in particolare in ambito sanitario, con il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato e la rideterminazione delle risorse per i rinnovi contrattuali. Criticabili sono anche a suo avviso

la riduzione di risorse previste per il comparto della scuola già seriamente colpito, come pure incongrue appaiono le misure nel settore della difesa e dell'ordine pubblico, con una contrazione di risorse che produrrà effetti negativi in materia di sicurezza e di controllo del territorio. Sono inoltre ulteriormente e inopportunamente ridotte le spese per la giustizia, già gravemente afflitta da enormi difficoltà.

Dalle misure di contenimento della spesa sono colpiti anche i pensionati, nonché i dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione, ma appaiono anche gravemente mortificate le aspettative dei giovani, dal momento che la manovra economica non contiene alcun intervento in materia di contrasto alla disoccupazione.

Appaiono a suo avviso particolarmente censurabili le norme che impongono cospicue riduzioni di spesa a danno delle regioni, con una contrazione notevole dei trasferimenti. Ciò a suo avviso rischia di produrre effetti particolarmente negativi sull'efficienza dei servizi locali e conseguentemente sulla qualità delle erogazioni prestate ai cittadini.

Pur apprezzando le misure antievasione contenute nel provvedimento, ne rileva la scarsa incidenza rispetto al fenomeno elusivo che produce gravi danni all'erario. Inoltre osserva che contraddittoriamente il Governo ha ridotto il finanziamento della missione n. 29 del Ministero dell'economia, che riguarda proprio il finanziamento delle attività di contrasto all'evasione.

Quanto ai tagli ai costi degli apparati politici, osserva come, contrariamente a quanto annunciato, l'effettiva portata delle misure introdotte appare oltremodo esigua.

Richiama quindi quanto affermato dal governatore della Banca d'Italia nella sua relazione annuale circa l'opportunità che la correzione dei conti pubblici sia accompagnata con il rilancio della crescita, non adeguatamente sostenuta dal Governo. Nel biennio 2008-2009 vi sarebbe infatti un forte calo del prodotto interno lordo, dei redditi, dei consumi e delle esportazioni. Nell'ambito lavorativo, vi sarebbe un incremento ulteriore della disoccupazione tra i giovani, un calo dei salari e un crollo delle nuove assunzioni. In una situazione di questo tipo i costi dell'evasione fiscale e della corruzione diventano, a suo avviso, ancor più insopportabili.

Tra gli effetti della crisi economica appaiono a suo avviso di particolare gravità quelli a danno del paesaggio, bene tra i più preziosi di cui dispone l'Italia, il quale, a seguito della manovra e da altri provvedimenti adottati dal Governo e dalla maggioranza, viene sostanzialmente deturpato e consegnato senza protezione agli abusi dei privati.

Il senatore SANNA (*PD*), nell'esprimere le sue riserve sui contenuti della manovra economica, esprime in primo luogo le sue riserve sulle misure, contenute all'articolo 43, in materia di zone a burocrazia zero. In proposito, soffermandosi sul comma 2, lettera *b*) del medesimo articolo, censura la scelta di abolire sostanzialmente le zone franche urbane. In proposito richiama l'impegno con il quale tutte le forze politiche, in sede di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009 (recante proroga di termini legi-

slativi), difesero il regime delle zone franche urbane, anche in considerazione delle aspettative sorte tra i privati che avevano deciso di investire nelle zone interessate. Ritiene auspicabile che anche in sede di conversione del decreto n. 78, possa maturare una convergenza analoga che scongiuri la sostanziale abolizione delle zone franche urbane, per le quali erano già in corso iniziative imprenditoriali fondate su una legittima aspettativa.

Quanto alle misure contenute all'articolo 5 relative alle economie negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici, censura la sostanziale elusione della legge del 1965 che vietava il cumulo delle indennità per i parlamentari con incarichi nelle amministrazioni locali. La disapplicazione di tale norma, che sarebbe sostenuta anche da un parere favorevole del Ministero dell'economia e del Ministero dell'interno, produce non pochi costi a carico dei bilanci degli enti locali. Ritiene in proposito auspicabile un intervento, quanto più possibile condiviso da tutte le forze politiche, finalizzato a fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1 della legge n. 1261 del 1965, volto a chiarire che l'indennità parlamentare non è cumulabile con le indennità percepite da sindaci, presidenti di provincia, consiglieri ed assessori di comuni e province, nonché con le indennità percepite per l'esercizio di ogni altro incarico politico-amministrativo, compresi quelli esercitati in enti o società conferito a seguito di elezione o di nomina. Segnala, in proposito, un emendamento già presentato in tal senso, che a suo avviso appare particolarmente virtuoso da una parte assicurando un effetto diretto sotto il profilo finanziario, dall'altra favorendo una riduzione delle cariche plurime.

Il relatore BOSCIETTO (*PdL*), nel ringraziare i senatori intervenuti, si riserva di elaborare una proposta di parere che tenga conto delle numerose osservazioni emerse nel dibattito.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) ringrazia il relatore e i senatori intervenuti nel dibattito e formula alcune puntuali osservazioni, in primo luogo sull'articolo 3, comma 3, ritenendo opportuno valutare la congruità della disposizione rispetto al generale regime di riduzione delle spese dell'apparato pubblico previste nel decreto. Appare infatti singolare, per la Banca d'Italia, una eccezione di tale natura e portata, considerando che le altre autorità indipendenti subiscono direttamente tagli alla spesa e, soprattutto, per gli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Camere del Parlamento, Corte costituzionale) l'articolo 5 dispone direttamente sulla destinazione dei rispettivi risparmi di spesa, autonomamente deliberati.

Si sofferma quindi sull'articolo 9, comma 2, ritenendo opportuno valutare la compatibilità costituzionale della disposizione, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione. Il taglio degli emolumenti, infatti, si potrebbe configurare come una misura sostanzialmente tributaria, che pertanto dovrebbe essere applicata, in ragione della capacità contributiva di ciascuno, a tutti i percettori di reddito da lavoro dipendente, indipendentemente dalla qualificazione (pubblica o privata) del datore di lavoro.

Quanto all'articolo 41, occorre, a suo avviso, valutare la compatibilità costituzionale della norma che consente di scegliere la normativa fiscale più favorevole tra quelle nazionali, nell'ambito dell'Unione europea. Da una parte si determinerebbe una possibile violazione dei principi della concorrenza, in quanto le imprese italiane sarebbero esposte alla concorrenza di altre aziende che potrebbero godere di un regime fiscale sostanzialmente più vantaggioso, sia per quanto riguarda la tassazione degli utili sia per quanto concerne il costo del lavoro. Inoltre, si potrebbe configurare una disparità di trattamento tra i lavoratori, dal momento che mentre quelli che lavorano per un'impresa italiana resterebbero sottoposti alle imposizioni tributarie della legge nazionale, quelli che lavorano per un'impresa esterna che ha scelto un regime di tassazione diverso potrebbero essere soggetti ad un regime più favorevole, con conseguente violazione dei principi costituzionali risultanti dal combinato disposto degli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Invita infine il relatore, in sede di espressione del parere sugli emendamenti, a valutare l'opportunità di inserire un'osservazione sull'emendamento 5.51 che reca norme in materia di incompatibilità, introducendo una misura di carattere ordinamentale incongrua rispetto al contesto normativo.

Interviene il sottosegretario GIORGETTI che manifesta il suo apprezzamento per l'ampio e articolato dibattito svolto in Commissione. Si sofferma quindi sulle critiche, espresse in particolare dai senatori dell'opposizione, circa il carico di sacrifici che sarebbe imposto alle Regioni e agli enti locali. In proposito osserva che la riduzione dei trasferimenti, prevista nel decreto, è connessa alla revisione del patto di stabilità interno, oggetto di negoziato tra il Governo e le Regioni. Pur tenendo conto che i trasferimenti di funzioni già disposti necessitano di un adeguato finanziamento, reputa sostanzialmente eque le misure previste, soprattutto considerando che non vi è alcun incremento della pressione fiscale a carico dei cittadini. A suo avviso, pertanto, l'incidenza dei tagli a carico delle Regioni è idonea a produrre, nel medio periodo, effetti virtuosi, in particolare accrescendo la responsabilità degli enti locali sull'uso delle risorse. L'attuazione del federalismo fiscale, attraverso l'emanazione dei prossimi decreti legislativi assicurerà la definizione di un sistema istituzionale coordinato, soprattutto al momento del passaggio da un sistema di finanza derivata a un sistema fiscale basato sull'autonomia impositiva dell'ente locale.

Riconosce che le misure sulle retribuzioni del pubblico impiego sono di rilevante entità ma ne rivendica la sostanziale equità. Ritiene infatti che il pubblico impiego negli ultimi anni abbia beneficiato di una progressione economica più accentuata rispetto ai lavoratori del settore privato, i quali, peraltro, oltre a disporre di salari più bassi, sono soggetti a maggiori rischi occupazionali. Il settore privato, inoltre, ad eccezione di alcune agevolazioni creditizie, non ha ricevuto alcun significativo sostegno né risorse aggiunte da parte delle finanze statali. Per tali ragioni il Governo ha ritenuto, proprio per ragioni perequative, di introdurre misure più incisive sul settore pubblico.

Si sofferma quindi sulla questione, sollevata dal relatore Boschetto, in riferimento alla norma che nello stabilire un termine più breve di sospensione delle Commissioni tributarie, determinerebbe una violazione dell'articolo 24 della Costituzione, in quanto si renderebbe più difficile l'opposizione da parte degli interessati e la presentazione di eventuali ricorsi. Osserva in proposito che le modifiche, previste al comma 9 dell'articolo 38, attengono esclusivamente ai tempi per l'efficacia della sospensione, per la discussione del ricorso e per la decisione dello stesso, mentre non verrebbe modificato nulla per quanto attiene ai termini previsti dalle disposizioni di legge a tutela del contribuente, per la presentazione delle istanze di sospensione, per la presentazione dei ricorsi e per l'eventuale presentazione del ricorso di appello, garantendo quindi il rispetto dei principi costituzionali in materia.

In riferimento alla norma contenuta al comma 3 dell'articolo 3, relativa alla Banca d'Italia, ritiene che la disposizione rappresenta un adeguato punto di equilibrio fra l'esigenza di assicurare autonomia a un'istituzione finanziaria di così alto prestigio e lo sforzo di contenimento della spesa cui tutti gli organismi pubblici sono chiamati. Ribadisce in conclusione il suo apprezzamento per il lavoro svolto, assicurando che presso la Commissione bilancio il parere formulato dalla Commissione affari costituzionali sarà tenuto in debita considerazione.

Il seguito dell'esame è temporaneamente sospeso.

IN SEDE REFERENTE

(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore PASTORE (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, richiamando in primo luogo i numerosi interventi di semplificazione che si sono succeduti nella legislazione, a partire dalla legge n. 59 del 1997, e osservando che il provvedimento all'esame presenta caratteristiche diverse rispetto alle leggi annuali di semplificazione. Esso, infatti, contiene disposizioni di ampia portata, finalizzate a compiere un'opera incisiva e diffusa, alleviando i privati da eccessivi vincoli burocratici, liberando le risorse, ponendo sempre più la pubblica amministrazione al servizio dei cittadini.

Dopo aver ricostruito l'*iter* di approvazione del disegno di legge presso la Camera dei deputati, ricordando che esso è stato frutto di uno stralcio da un più ampio provvedimento, riferisce sul contenuto degli articoli, auspicando che in sede di esame presso la Commissione sia possibile arricchire il testo di ulteriori interventi di semplificazione, soprattutto al fine di assicurarne la coerenza rispetto al quadro normativo di riferi-

mento. In proposito, pur riconoscendo che gli interventi di semplificazione normativa hanno finora consentito di porre per quanto possibile più ordine alla legislazione vigente, eliminando incongruenze e antinomie, reputa che siano ancora necessari ulteriori interventi per poter considerare definitivamente completato il processo di ammodernamento sempre più auspicato dai cittadini e dalle imprese.

Riferisce quindi sulle norme relative alla semplificazione dell'attività di impresa, in materia di certificazione e documentazione, di riordino del sistema delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali, nonché in materia di incentivi. Si sofferma in particolare sull'introduzione della comunicazione unica per la nascita delle imprese, attraverso la previsione di uno sportello unico per tutte le finalità fiscali, previdenziali e assistenziali. A tal fine è prevista una modalità di iscrizione sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti di legge, prefigurando esclusivamente un accertamento di un eventuale accertamento *ex post* da parte degli organi competenti.

Si sofferma quindi sul processo degli adempimenti amministrativi e della conservazione della relativa documentazione, caratterizzato da una progressiva informatizzazione, suscettibile di ridurre i tempi di attesa da parte dei cittadini soprattutto per quanto attiene la produzione di documenti e di certificati. Dopo aver richiamato i contenuti del provvedimento relativi alla semplificazione in materia ambientale e paesaggistica, di appalti, in materia infortunistica e previdenziale e in riferimento alla semplificazione degli obblighi informativi, soprattutto quando siano non necessari o sproporzionati rispetto alla tutela dell'interesse pubblico, segnala l'opportunità che si proceda, con adeguati interventi, a migliorare ulteriormente il testo approvato dalla Camera, correggendo alcune incongruenze e introducendo altre misure, che assicurino anche in settori non ancora coinvolti un adeguato processo di semplificazione, bilanciando gli interessi privati con l'interesse pubblico.

Ritiene opportuno, in proposito, intervenire sulla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. In particolare, reputa necessario modificare l'articolo 19 in materia di denuncia di inizio attività, prevedendo una semplificazione degli adempimenti richiesti in materia edilizia, snellendo le procedure, soprattutto riducendo quanto più possibile la documentazione cartacea, così accelerando i procedimenti. Ritiene inoltre necessario intervenire sull'articolo 20, al fine di ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto del silenzio-assenso che, oltre ad assicurare maggiore rapidità nei procedimenti, responsabilizza cittadini e imprese, favorendo un più trasparente rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Ritiene inoltre opportuno modificare l'articolo 29, consentendo alle Regioni e agli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di semplificare ulteriormente i procedimenti amministrativi.

In conclusione esprime il suo apprezzamento circa l'introduzione, all'articolo 41, di una «Carta dei doveri», che definisca i doveri generali delle pubbliche amministrazioni e dei suoi dipendenti nei confronti dei cit-

tadini. In proposito ritiene opportuno che anche tutti gli organismi investiti di funzioni pubbliche si dotino di un codice analogo di autodisciplina.

Nell'auspicare un lavoro proficuo e una feconda convergenza con l'opposizione, in considerazione della rilevanza delle questioni coinvolte, propone di acquisire la documentazione delle audizioni svolte presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ed eventualmente di integrare il materiale informativo trasmesso con ulteriori audizioni.

Il senatore BIANCO (*PD*) nel ringraziare il relatore per la sua disponibilità a coinvolgere l'opposizione nell'*iter* di approvazione del provvedimento, assicura la piena disponibilità del Partito Democratico a collaborare al fine di realizzare un intervento quanto più possibile efficace in un settore di particolare interesse per la collettività.

Formula i migliori auguri per il suo lavoro al sottosegretario Augello, anche in considerazione dell'aspettativa che i cittadini ripongono sulla rapida adozione di misure volte a semplificare i procedimenti amministrativi che coinvolgono i privati nelle loro molteplici attività.

Con l'occasione però invita il Presidente a rappresentare al Governo l'esigenza di chiarire, eventualmente attraverso un intervento del Ministro per i rapporti con il Parlamento, gli effettivi contenuti delle deleghe attribuite al ministro Brancher, appena nominato, anche in considerazione di recenti dichiarazioni del ministro Bossi il quale, nel rivendicare al proprio incarico la competenza circa l'attuazione del federalismo, rende particolarmente arduo comprendere le residuali competenze attribuite al ministro Brancher.

La senatrice ADAMO (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, riferisce di aver presentato un'interrogazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nella quale si chiede di sapere se la nomina del dottor Giacalone alla Presidenza della Agenzia DigitPA risponda ai requisiti previsti dall'articolo 4 dello statuto dell'Agenzia, anche considerando che la Commissione affari costituzionali, nella seduta del 13 gennaio scorso, aveva espresso parere contrario su questa stessa nomina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 226)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (*PdL*) riferisce sullo schema di regolamento in titolo, ricordando come esso trovi il suo fondamento nell'articolo 23-bis

del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale, al comma 10, autorizza il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare, la disposizione di legge ha inteso introdurre una disciplina omogenea al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati, garantendo a tutti i cittadini il diritto alla universalità e all'accessibilità dei servizi pubblici.

La norma di legge, attuativa della disciplina comunitaria, mira ad impedire l'acquisizione di ingiustificate posizioni di vantaggio nel settore dei servizi pubblici locali. A tal fine, il comma 2 dell'articolo 23-bis del decreto n. 112 del 2008 stabilisce che il conferimento della gestione avviene a favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure di evidenza pubblica, oppure a favore di società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione avvenga, anche in questo caso, mediante specifiche procedure ad evidenza pubblica, salvo situazioni eccezionali legate alle caratteristiche economiche, sociali ed ambientali, che non permettono un efficace ricorso al mercato.

Dopo aver richiamato i principi e i criteri direttivi del regolamento, individuati al comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto n. 112 del 2008, riferisce sul contenuto del regolamento, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, recante misure in tema di liberalizzazione, nonché sull'articolo 3 recante norme applicabili, in via generale, alle procedure di affidamento.

Riferisce quindi sull'articolo 8, che contiene alcune disposizioni volte a distinguere le funzioni di regolazione da quelle di gestione, al fine di assicurare una maggiore trasparenza.

Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere all'esito della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2180) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che, nella seduta del 17 giugno dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si sono svolte audizioni di docenti universitari e comunica che è disponibile, per la pubblica consultazione, la documentazione da essi depositata.

Il senatore SANNA (PD), intervenendo in discussione generale, osserva, in primo luogo che le modalità con cui si è deciso di intervenire in materia di garanzie per il Presidente della Repubblica e per i titolari di cariche di Governo, in riferimento ai reati extra funzionali, sono, a suo avviso, improprie. Sarebbe stato infatti più opportuno riconsiderare l'intero sistema di garanzie, configurato dalla Costituzione, agli articoli 68, 90 e 96.

Ritiene, infatti, che il tema debba essere affrontato all'interno di una riconsiderazione generale della forma di Governo, dal momento che ogni istituto di garanzia è sempre concepito in rapporto al tipo di relazioni che, all'interno dell'ordinamento, si instaurano fra i titolari dei poteri supremi.

La soluzione adottata con il disegno di legge costituzionale all'esame della Commissione sembra esclusivamente dettata solo dall'esigenza di adeguare i contenuti alle censure formulate dalla Corte costituzionale nella sentenza che ha dichiarato l'incostituzionalità della legge n. 124 del 2008, e costituire il baluardo ultimo, la difesa impropria del Presidente del Consiglio *pro tempore* nei procedimenti che lo vedono imputato, atteso che molto probabilmente la legge sul cosiddetto «legittimo impedimento» non sopporterà la prova di resistenza costituzionale a cui è già sottoposta.

Il regime delle immunità deve invece essere considerato all'interno del sistema di garanzie attualmente previsto dalla Costituzione, al fine di evitare impropri squilibri. Il sistema originariamente previsto dal Costituente era coerentemente ispirato ad una *ratio* fondata sull'equilibrio fra poteri, all'interno di un sistema parlamentare. Ogni modifica ad esso, soprattutto in considerazione della revisione costituzionale del 1993, che ha abolito l'autorizzazione a procedere, necessita di un esame approfondito che tenga conto di tutte le complesse questioni coinvolte.

La soluzione normativa prospettata appare priva degli equilibri necessari, in quanto attribuisce ai membri del Governo una tutela più intensa rispetto a quella riservata ai parlamentari. L'introduzione della possibilità di sospendere i processi per i reati extra funzionali appare peraltro ancor più inopportuna, ove si consideri che, anche per i reati funzionali, l'interpretazione estensiva del combinato disposto dell'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale n. 1 del 1989 ha determinato un ampliamento oltremodo significativo dell'ambito di tutela dei titolari di incarichi di Governo, anche in ipotesi per le quali tali garanzia dovrebbe essere esclusa. In proposito, nonostante l'orientamento contrario degli organi parlamentari, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo affermato e recentissimamente confermato nella sentenza n. 188 del 28 maggio 2010 – che, mentre la valutazione politico-istituzionale circa la sussistenza delle condizioni per accordare o meno l'autorizzazione ad eseguire provvedimenti cautelari nell'ambito delle indagini preliminari spetta al Parlamento, per quanto riguarda i profili attinenti al titolo di reato perseguito ed alla determinazione della specie e necessità delle misure cautelari richieste, la valutazione resta di competenza della Magistratura.

Ritiene inoltre che lo squilibrio che si registra tra la protezione accordata al Governo e quella riservata al Parlamento appare ancor più incisiva

ove si consideri che il bene tutelato dagli articoli 68, 90 e 96 della Costituzione è la funzione esercitata, non avendo pertanto alcun carattere di tutela rafforzata della persona che incarna l'organo di governo, o della sua condizione psicologica (la cosiddetta «serenità nello svolgimento delle funzioni pubbliche»). Per questo motivo, l'immunità del parlamentare non può considerarsi alla stregua di un diritto rinunciabile o disponibile. Con l'introduzione di un generale sistema di sospensione dei processi in corso anche per reati extra funzionali appare invece sempre più accentuato il carattere personalistico della tutela che, nonostante il richiamo al sereno esercizio delle funzioni, finirebbe col presentare un connotato psicologico soggettivo del tutto improprio rispetto alle finalità che gli istituti di garanzia sono chiamati a perseguire. Ciò è aggravato dal fatto che la sospensione riguarda non solo i processi che giudicano i reati commessi nel corso del mandato, che non hanno attinenza con la funzione istituzionale svolta (i cosiddetti reati «extrafunzionali»), ma anche i processi per reati commessi prima dell'assunzione delle funzioni di Governo, i cosiddetti reati «pre-funzionali».

Quanto al procedimento previsto, nel richiamare i rilievi critici formulati dal senatore Ceccanti e ribaditi nell'audizione dei costituzionalisti, ritiene quantomeno essenziale che sia introdotto un regime di giustiziabilità delle decisioni assunte dal Parlamento, eventualmente prevedendo il ricorso di una minoranza qualificata alla Corte costituzionale, al quale giudizio potrebbe essere così opportunamente affidato il compito di verificare la sussistenza dei requisiti che giustificano la sospensione.

Sia per il Parlamento, sia per la Corte costituzionale sarebbe necessario introdurre un criterio di valutazione della erogazione in concreto della particolare forma di immunità consistente nella sospensione del processo. A suo avviso, appare inutile cercare una *ratio* intelligibile nel disegno di legge in esame, ne è possibile rinvenire il criterio costituzionale che dovrà guidare il parlamentare nell'accordare o meno, di fronte al caso concreto, la sospensione del processo. Anche se reputa che la mancanza di una indicazione di questo genere sia voluta, chiede al relatore se non sia opportuno indicarla, eventualmente – ove concordi con le valutazioni espresse – presentando un emendamento in tal senso.

Superato l'ormai abusato *fumus persecutionis*, il criterio-guida della decisione parlamentare, da introdurre in un testo oggi lacunoso, potrebbe essere quello della interferenza sostanziale e concreta del processo con l'espletamento delle funzioni costituzionali delle cariche considerate dal disegno di legge. Ed il rimedio che la Camera di appartenenza sarebbe eventualmente chiamata a determinare, la sospensione del processo, ben potrebbe essere differente, quanto a durata e sempre nei limiti del mandato in corso, a seconda della complessità del giudizio in relazione agli impegni istituzionali del soggetto coinvolto.

Ribadisce, in conclusione, l'inopportunità di un intervento di tale portata, al di fuori di una generale riconsiderazione degli istituti di garanzia, e auspica pertanto che la maggioranza desista da tale intendimento, sospendendo l'*iter* del disegno di legge.

Il senatore CECCANTI (PD) esprime in primo luogo alcune considerazioni circa l'opportunità di escludere il Presidente della Repubblica dal novero dei soggetti cui applicare la sospensione. In via subordinata, ritiene auspicabile prevedere per lui esclusivamente l'istituto della improcedibilità.

Considera, quindi, necessario individuare criteri espliciti per la identificazione della decisione di sospendere il processo. Ritiene, inoltre, che la mancanza di *quorum* deliberativi qualificati rimette una decisione così delicata alla maggioranza semplice finendo col depotenziare la funzione di «filtro» del Parlamento.

Occorre, a suo avviso, verificare se la decisione non debba essere rimessa alla Corte costituzionale, eventualmente affidando ad essa il giudizio in secondo grado. Potrebbe anche configurarsi, a suo avviso, una forma di «sistema misto», prevedendo la possibilità di adire la Corte solo ove il *quorum* deliberativo qualificato non fosse raggiunto.

Dopo aver espresso rilievi critici sulla retroattività dell'istituto che può essere applicato anche ai processi in corso, ritiene opportuno riflettere sulla irrazionalità di una sospensione in sede penale non affiancata da una analoga sospensione in sede civile.

Appare opportuno, a suo avviso, introdurre anche l'istituto della rinunciabilità da parte dell'imputato, al fine di garantire il diritto fondamentale di difesa.

Ritiene, infine, congrua una limitazione temporale dell'istituto, che appare sostanzialmente indefinita, in quanto genericamente connessa alla durata della carica.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone di rinviare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 di domani, giovedì 24 giugno.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2232) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(2138) MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CECCANTI (PD), nel riferire sui disegni di legge in titolo, il primo d'iniziativa governativa, l'altro di iniziativa parlamentare, osserva che il procedimento previsto dall'articolo 8, terzo comma, della Costituzione limita il compito del Parlamento alla semplice verifica della congruità dei contenuti dell'intesa rispetto alle specificità della confessione religiosa. Non è quindi ammissibile, nel procedimento all'esame, alcun

tipo di intervento modificativo, in quanto i contenuti della legge risultano predeterminati in sede di negoziato tra il Governo e le rappresentanze della confessione religiosa. Si tratterebbe, in sostanza, di un procedimento per certi aspetti analogo, seppure ancor più vincolato, al procedimento di ratifica degli accordi internazionali. Dopo aver riferito sui contenuti dei disegni di legge, esprime il suo auspicio per una rapida approvazione.

Il relatore MALAN (*PdL*), nel richiamare le considerazioni svolte dal senatore Ceccanti, ricorda che il procedimento aggravato previsto dall'articolo 8 della Costituzione per la regolamentazione dei rapporti con queste confessioni religiose, ha avuto inizio diversi anni fa con l'interlocuzione fra il Governo italiano e la rappresentanza della confessione, prodromica alla sottoscrizione dell'intesa. Il Parlamento interviene ora, nella fase finale, esclusivamente per ratificare l'accordo, i cui contenuti sono stati ampiamente oggetto di discussione e di riflessione in diverse sedi. Ritiene, pertanto, opportuno procedere celermente alla approvazione definitiva dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2233) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(2169) MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CECCANTI (*PD*), nel riferire sui provvedimenti in titolo, rinvia a quanto affermato nella relazione sui disegni di legge nn. 2232 e 2138.

Il relatore MALAN (*PdL*) riferisce sui provvedimenti in titolo, rinviando alle considerazioni da lui svolte sui disegni di legge nn. 2232 e 2138.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2234) ;Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(2154) MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CECCANTI (*PD*), nel riferire sui provvedimenti in titolo, rinvia a quanto affermato nella relazione sui disegni di legge nn. 2232 e 2138.

Il relatore MALAN (*PdL*) riferisce sui provvedimenti in titolo, rinviando alle considerazioni da lui svolte sui disegni di legge nn. 2232 e 2138.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2235) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(2181) MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CECCANTI (*PD*), nel riferire sui provvedimenti in titolo, rinvia a quanto affermato nella relazione sui disegni di legge nn. 2232 e 2138.

Il relatore MALAN (*PdL*) riferisce sui provvedimenti in titolo, rinviando alle considerazioni da lui svolte sui disegni di legge nn. 2232 e 2138.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2236) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(2104) MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione buddhista italiana

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CECCANTI (*PD*), nel riferire sui provvedimenti in titolo, rinvia a quanto affermato nella relazione sui disegni di legge nn. 2232 e 2138.

Il relatore MALAN (*PdL*) riferisce sui provvedimenti in titolo, rinviando alle considerazioni da lui svolte sui disegni di legge nn. 2232 e 2138.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2237) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Esame e rinvio)

Il relatore CECCANTI (*PD*), nel riferire sul provvedimento in titolo, rinvia a quanto affermato nella relazione sui disegni di legge nn. 2232 e 2138.

Il relatore MALAN (*PdL*) riferisce sul provvedimento in titolo, rinviando alle considerazioni da lui svolte sui disegni di legge nn. 2232 e 2138.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 12,30, riprende alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Parere alla 5^a Commissione su testo ed emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo, in parte favorevole, in parte non ostativo con osservazioni e in parte contrario sugli emendamenti)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) illustra la sua proposta di parere favorevole con osservazioni sul testo del decreto-legge e articolato sugli emendamenti.

Il senatore BIANCO (*PD*) dà conto di una proposta alternativa di parere presentata dai senatori del Partito Democratico.

Intervenendo, quindi, in dichiarazione di voto, nel condividere i rilievi formulati dai senatori del suo Gruppo in sede di discussione generale, riconosce la necessità di un intervento finanziario efficace ed incisivo per far fronte alla grave crisi finanziaria che ha colpito tutti i Paesi europei. Ribadisce le critiche ai contenuti del provvedimento, in particolare evidenziando l'eccessivo carico di sacrifici che grava sulle Regioni e sugli enti locali, con effetti negativi sull'efficienza dei servizi e sulla qualità dell'erogazione delle prestazioni.

Dopo aver censurato le misure volte a ridurre ulteriormente le risorse finanziarie per il comparto sicurezza, critica gli interventi sulle retribuzioni del pubblico impiego che subisce, in misura irragionevolmente gravosa, gli effetti dei contenimenti della spesa pubblica previsti dal decreto-legge.

Nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, annuncia che, ove le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore fossero formulate in forma di condizioni, i senatori del Partito Democratico sarebbero disponibili a votare a favore della proposta. In caso contrario, chiede al Presidente di porre in votazione il parere per parti separate, votando prima il dispositivo favorevole sul decreto-legge, sul quale annuncia il voto contrario del suo gruppo, e successivamente le osservazioni sul decreto-legge e le proposte di parere sugli emendamenti, sulle quali preannuncia, invece, un voto favorevole.

Il senatore BODEGA (*LNP*), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, ringrazia il relatore per il lavoro svolto. Nel riconoscere che sulle Regioni e gli enti locali grava un carico considerevole di sacrifici, auspica che le misure contenute nel provvedimento favoriscano le Regioni più attente al rispetto dei vincoli di bilancio, inducendo le altre Regioni ad adottare comportamenti più virtuosi.

Richiama, infine, l'esigenza di predisporre adeguati interventi a tutela del lavoro e delle imprese.

Il senatore PARDI (*IdV*) dichiara il voto contrario del suo gruppo, ribadendo i rilievi critici formulati in discussione generale, in particolare circa il carattere profondamente iniquo delle misure fiscali contenute nel decreto, le quali colpiscono in modo incisivo proprio i redditi più bassi. Dopo aver espresso le sue preoccupazioni sui possibili effetti negativi a carico del territorio e del paesaggio, determinati da alcune misure contenute nel provvedimento, esprime le sue perplessità sulle politiche del Governo circa la lotta all'evasione fiscale, caratterizzate da aspetti profondamente contraddittori e da soluzioni inadeguate per contrastare un fenomeno di così vasta portata.

In conclusione, esprime le sue critiche sulle misure di contenimento della spesa a carico delle Regioni e degli enti locali, ribadendo le sue profonde perplessità sulla costituzionalità di tali interventi e sulla efficacia delle soluzioni previste.

Il senatore MALAN (*PdL*), dopo aver ringraziato il relatore per l'attenzione prestata al dibattito e per il lavoro svolto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Ad una richiesta di intervento sull'ordine dei lavori della senatrice ADAMO (*PD*), il PRESIDENTE replica che avrà possibilità di prendere la parola dopo le votazioni.

Il relatore BOSCATTO (*PdL*), dopo aver ringraziato tutti i senatori intervenuti nel dibattito, conferma la sua proposta di parere.

Il PRESIDENTE pone in votazione, secondo la richiesta del senatore Bianco, la proposta di parere avanzata dal relatore, limitatamente al suo dispositivo favorevole sul testo del decreto-legge: accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Sono quindi poste in votazione le osservazioni sul testo del decreto-legge e le proposte di parere del relatore sugli emendamenti: la Commissione approva.

Risulta conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere del senatore Bianco ed altri.

La senatrice ADAMO (*PD*), nell'esprimere il suo disappunto per non essere potuta intervenire prima della votazione del parere, richiama l'at-

tenzione della Commissione sul fatto che, contemporaneamente alla seduta, era in corso un incontro tra il Presidente del Senato e le rappresentanze dei Sindaci proprio sulla manovra economica, con particolare riferimento alle misure ivi previste a carico degli enti locali. Sarebbe stato auspicabile, a suo avviso, sospendere l'esame del provvedimento e attendere l'esito dell'incontro, durante il quale il presidente Schifani avrà probabilmente assunto impegni nei confronti dei rappresentanti degli enti locali. L'eventuale partecipazione del presidente Vizzini all'incontro avrebbe potuto consentire alla Commissione di recepire nel parere, ove ritenuto opportuno, le osservazioni critiche espressi dai Sindaci.

Il PRESIDENTE, nel precisare che il Presidente del Senato non assume impegni circa i contenuti dei provvedimenti all'esame del Parlamento, osserva che le eventuali proposte avanzate dai Sindaci potranno essere opportunamente considerate presso la Commissione di merito.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, convocata oggi alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2228 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando anzitutto che al contenimento della spesa pubblica devono concorrere tutte le istituzioni, secondo la rispettiva collocazione e funzione nell'ordinamento generale, a partire dagli organi più eminenti. Pertanto, è particolarmente apprezzabile la disposizione dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, che postula un concorso reale al perseguimento degli obiettivi del provvedimento da parte della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte costituzionale. Essa, infatti, definisce compiutamente e in modo appropriato il loro contributo alle economie di spesa e assicura nel contempo il rispetto dell'autonomia riconosciuta a tali organi dalla Costituzione perché rimette alle rispettive, autonome deliberazioni la determinazione dell'entità delle riduzioni di spesa, da individuare secondo le modalità proprie di ciascun ordinamento e dispone direttamente – secondo la scansione temporale indicata – soltanto circa la destinazione dei conseguenti risparmi, comprensivi anche di quelli inerenti alle spese di natura amministrativa e per il personale. Inoltre, e per le stesse ragioni, i riferimenti – contenuti nel decreto-legge – alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione secondo il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009, che nel conseguente elenco dell'ISTAT comprende gli «organi costituzionali e di rilievo costituzionale», vanno intesi, per la Presidenza della Repubblica, le Camere del Parlamento e la Corte costituzionale, alla stregua dell'articolo 52, comma 4, della stessa legge n. 196, che a sua volta richiama «la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi», in conformità a una condizione che fu posta nel parere della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati sul relativo progetto di legge.

Si rileva che in forma analoga a quanto previsto per la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, l'articolo 5 dispone, opportunamente, per le riduzioni di spesa concernenti – nelle Regioni – solo quelle inerenti ai trattamenti economici concernenti il Presidente, i componenti della Giunta e i membri del Consiglio regionale.

Inoltre, si sottolinea l'esigenza di assicurare che anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome contribuiscano all'opera complessiva di riduzione delle spese pubbliche agendo sulle proprie.

Quanto alle risorse destinate al comparto delle forze di polizia, si segnala la necessità di garantire le disponibilità necessarie ad assicurare la tutela di un bene primario come la sicurezza pubblica.

A proposito della riduzione delle risorse destinate agli enti locali, si ritiene opportuno considerare la previsione di un meccanismo flessibile che preservi dai tagli le amministrazioni virtuose alla stregua del Patto di stabilità interno.

Riguardo alla riduzione dei trasferimenti delle risorse alle Regioni, occorre considerare la compatibilità di tale misura con i trasferimenti di funzioni già disposti, anche alla stregua degli articoli 118 e 119 della Costituzione, e la compatibilità di tagli mirati a specifici settori di spesa con la sfera di autonomia delle stesse Regioni.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

– all'articolo 3, comma 3, si ritiene opportuno valutare la congruità della disposizione rispetto al generale regime di riduzione delle spese dell'apparato pubblico previste nel decreto. Appare infatti singolare, per la Banca d'Italia, una eccezione di tale natura e portata, considerando che le altre autorità indipendenti subiscono direttamente tagli alla spesa e, soprattutto, per gli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Camere del Parlamento, Corte costituzionale) l'articolo 5 dispone direttamente sulla destinazione dei rispettivi risparmi di spesa, autonomamente deliberati;

– all'articolo 6, si rileva che la disciplina in materia di enti pubblici volta a regolare i compensi dei componenti e i titolari degli organi di enti, di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché a ridurre il numero di componenti degli organi collegiali di tutti gli enti pubblici, anche economici e degli organismi pubblici, anche con personalità di diritto privato, di cui al comma 5, richiede un coordinamento con la disciplina disposta dal decreto legge n. 112 del 2008, all'articolo 26, delineando il cosiddetto procedimento «taglia enti»;

– all'articolo 6, commi 1 e 2, si osserva che il carattere onorifico della partecipazione ad organi collegiali, potrebbe determinare, in alcuni casi, l'effetto di una prestazione personale imposta;

– all'articolo 9, comma 2, occorre valutare la compatibilità costituzionale della disposizione, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione. Il taglio degli emolumenti, infatti, si potrebbe configurare come una misura sostanzialmente tributaria, che pertanto dovrebbe essere applicata, in ragione della capacità contributiva di ciascuno, a tutti i percettori di reddito da lavoro dipendente, indipendentemente dalla qualificazione (pubblica o privata) del datore di lavoro; inoltre essa è suscettibile di violare vincoli contrattuali e di contraddire l'articolo 36, primo comma, della Costituzione concernente il criterio di congruità della retribuzione alla quantità e alla qualità della prestazione lavorativa;

– all'articolo 9, comma 15, si segnala l'opportunità di considerare se il limite disposto per il contingente dei docenti di sostegno sia compa-

tibile con i principi costituzionali, con particolare riguardo a quelli enunciati nella sentenza n. 80 del 2010 della Corte costituzionale sia sotto il profilo della ragionevolezza sia sotto il profilo del principio di effettività dell'esercizio di un diritto fondamentale;

– all'articolo 10, si segnala che la disposizione del comma 1 potrebbe generare effetti irragionevoli e discriminatori, nell'impossibilità di garantire la necessaria tutela alle persone che sarebbero escluse in base al nuovo parametro, anche quando si tratti di condizioni meritevoli della tutela medesima;

– all'articolo 14, commi 20 e 21, la previsione appare suscettibile di violare l'autonomia delle Regioni, poiché obbliga gli organi regionali ad annullare gli atti già approvati, anziché lasciare alla Regione stessa il compito di individuare gli strumenti più idonei per il rientro nel patto di stabilità. Inoltre, la revoca di diritto di tutti i contratti stipulati in attuazione di quegli atti potrebbe contrastare con la normativa civilistica e con la normativa comunitaria, anche perché non è prevista alcuna forma di indennizzo per l'interessato. Tale annullamento, inoltre, potrebbe generare un contenzioso suscettibile di produrre un costo anche elevato, con effetti opposti a quelli auspicati;

– l'articolo 14, comma 32, inibisce ai Comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti di costituire società e limita a una sola società la partecipazione da parte di Comuni tra 30 mila e 50 mila abitanti; nondimeno, la disciplina più recente introdotta in tema di servizi pubblici locali, con il decreto-legge n. 135 del 2009, che ha modificato l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 obbliga, salvo eccezioni, al conferimento di tali servizi a società, incluse quelle a partecipazione mista;

– all'articolo 29, comma 7, si prevede l'esclusione della responsabilità erariale, nei casi di colpa grave relativa ad accertamento con adesione e simili per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di contabilità pubblica. L'introduzione di questa limitazione di responsabilità sembrerebbe prefigurare una disponibilità del rapporto di imposta da parte dell'amministrazione che non appare compatibile con i principi generali, anche di ordine costituzionale, in materia di obbligazione tributaria. Inoltre, la possibilità di prevedere un regime derogatorio in tema di responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici, circoscrivendo quest'ultima, pur limitatamente ad alcune fattispecie, alle sole ipotesi dolose, presenta non poche criticità con riferimento al principio di ragionevolezza;

– all'articolo 38, comma 9, si osserva che un termine così breve di efficacia della sospensione della esecutività del titolo in materia tributaria, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in tema di irreparabilità del danno in caso di pronuncia definitiva incompatibile con l'esecuzione di una prima decisione, potrebbe determinare effetti irragionevoli fino alla possibilità di ripristinare sostanzialmente il principio del *solve et repete*;

– all'articolo 41, occorre valutare la compatibilità costituzionale della norma che consente di scegliere la normativa fiscale più favorevole

tra quelle nazionali, nell'ambito dell'Unione europea. Da una parte si determinerebbe una possibile violazione dei principi della concorrenza, in quanto le imprese italiane verrebbero esposte alla concorrenza di altre aziende che potrebbero godere di un regime fiscale sostanzialmente più vantaggioso, sia per quanto riguarda la tassazione degli utili sia per quanto concerne il costo del lavoro. Inoltre si potrebbe configurare una disparità di trattamento tra i lavoratori, dal momento che mentre quelli che lavorano per un'impresa italiana resterebbero sottoposti alle imposizioni tributarie della legge nazionale, quelli che lavorano per un'impresa esterna che ha scelto un regime di tassazione diverso potrebbero essere soggetti ad un regime più favorevole, con conseguente violazione dei principi costituzionali risultanti dal combinato disposto degli articoli 3 e 53 della Costituzione;

– all'articolo 43, si osserva anzitutto che sarebbe opportuno considerare una riduzione generalizzata dell'impatto burocratico, piuttosto che una riduzione totale limitata ad alcuni territori; quanto al comma 2, lettera *b*), si tratta di una sostanziale abolizione delle zone franche urbane, per le quali erano già in corso iniziative imprenditoriali fondate su una legittima aspettativa.

Esaminati anche gli emendamenti relativi al disegno di legge, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, riferendo ad essi, in quanto compatibili, le osservazioni formulate sul testo. Inoltre, si esprimono i seguenti, specifici pareri:

– sugli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.4 (commi da 1-*ter* a 1-*septies*) e sul 5.5 parere contrario, in quanto violano l'autonomia riconosciuta agli organi costituzionali e di altri organi la cui sfera di autonomia è costituzionalmente protetta;

– sugli emendamenti 5.6, 5.7 e 5.8 parere contrario, in quanto lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e alle province autonome;

– sugli emendamenti 5.62, 5.63, 5.64 e 5.69 parere contrario, in quanto l'articolo 133, primo comma della Costituzione prescrive un procedimento speciale per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province;

– sugli emendamenti 5.65 e 5.66 parere contrario, perché ai sensi dell'articolo 133, secondo comma della Costituzione è prerogativa della legge regionale il mutamento delle circoscrizioni comunali;

– sugli emendamenti 5.51 e 5.70, si osserva che mentre il primo dispone incompatibilità introducendo una misura di carattere ordinamentale, incongrua nel contesto normativo, l'altro, sul quale si esprime un parere favorevole, assicura un effetto diretto sotto il profilo finanziario, favorendo anche una riduzione delle cariche plurime;

– sull'emendamento 6.0.1 parere non ostativo, segnalando l'improprietà di utilizzare lo strumento della legge di conversione di un decreto-legge per interventi di sistema in materia di giustizia civile;

- sugli emendamenti 14.22 e 14.23 parere contrario, perché modificano sostanzialmente una legge di delegazione legislativa, incidendo su un suo elemento essenziale, qual è il termine;
- sugli emendamenti 14.108, 14.109, 14.111, 14.112, 14.113 e 14.114 parere favorevole, in quanto attenuano gli effetti negativi, già segnalati, delle disposizioni contenute nei commi 20 e 21 dell'articolo 14;
- sugli emendamenti 29.30 e 29.31 parere favorevole, in quanto risolvono le criticità segnalate in riferimento alla disposizione contenuta nel comma 7 dell'articolo 29;
- sugli emendamenti 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 41.10, 41.11 e 41.12 parere favorevole, in quanto risolvono le criticità segnalate in riferimento alle misure previste dall'articolo 41.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI PARERE DEI
SENATORI BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI,
DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO,
SANNA, VITALI**

La 1^a Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2228, relativo alla conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica,

premesso che:

il provvedimento in esame conferma, dopo oltre due anni dall'inizio della legislatura, il profilo programmatico del governo, caratterizzato da incertezze, confusione ed interventi inadeguati alle esigenze del Paese;

la manovra correttiva, di ammontare pari a 24,9 miliardi di euro a regime, pur se necessaria per porre in sicurezza i conti pubblici, non è accompagnata da alcuna significativa misura per il sostegno della domanda e dell'offerta, non definisce alcun obiettivo strategico sul terreno della ripresa economica, né per l'anno in corso né per quelli successivi, e non prevede alcuna indicazione circa la strategia da seguire per favorire il recupero di capacità competitive del Paese sullo scenario internazionale;

pur non sussistendo dubbio alcuno sulla necessità della manovra, discutibili appaiono invece i contenuti, atteso che la manovra oltre a non stimolare gli investimenti, non affronta nessuna delle priorità del sistema Paese, quali la caduta della ricchezza nazionale, la crescita della disoccupazione, le difficoltà del tessuto imprenditoriale, nonché la perdita di potere d'acquisto dei redditi da lavoro e da pensione;

la manovra non consente al nostro sistema produttivo di affrontare le difficoltà indotte dalla crisi economica e finanziaria in corso che coinvolge non solo il nostro Paese, ma l'intera economia globale. Le difficoltà più gravi, quali la bassa crescita degli ordinativi e di liquidità finanziaria, hanno spinto numerose imprese del nostro Paese verso l'uscita dal mercato, oltre al ricorso massiccio alla cassa integrazione e al licenziamento, in primo luogo dei precari, nonché a un forte ridimensionamento degli investimenti;

nonostante nessun settore produttivo sia stato risparmiato dalle difficoltà descritte, molte delle iniziative previste dal provvedimento hanno effetti neutrali in termini di saldo di bilancio;

per le parti di competenza della Commissione,

premessi che:

una delle voci che dovrebbe garantire consistenti risparmi di spesa è quella relativa al taglio dei costi degli apparati politici. In tale ambito, tuttavia, le attese sono ampiamente deluse. Rispetto agli annunci fatti nel testo residuano poche norme di risparmio effettivo attribuibili a tali voci;

la prevista riduzione della spesa a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata limitata a soli 60 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro derivanti dalla riduzione degli organici dirigenziali, 3 milioni di euro dalla riduzione di *budget* per strutture di missione e 50 milioni di euro dalla riduzione delle risorse messe a disposizione di ministri senza portafoglio e sottosegretari;

il taglio al trattamento economico dei Ministri e dei Sottosegretari è limitato ai non membri del Parlamento (2 ministri e 7 sottosegretari) e da tale disposizione si ha un risparmio di soli 72.000 euro. Il taglio del 10 per cento al trattamento economico dei magistrati e del CNEL non è quantificato così come quelli previsti per i trattamenti riservati a consiglieri comunali e provinciali (indennità di funzione fissata ad 1/5 dell'indennità massima del Sindaco e soppressione gettoni presenza). Infine sono attesi circa 10 milioni di euro dalla riduzione dei rimborsi elettorali ai partiti, ovviamente con effetti a partire dalle prossime elezioni;

nel complesso, quindi, la «montagna» di risparmi annunciati a carico dei «costi della politica» si è ridotta nel breve volgere di qualche giorno a meno di 80 milioni di euro;

considerato che:

la manovra prevede tagli lineari del 10 per cento delle dotazioni finanziarie (spese rimodulabili) delle missioni di spesa di ciascun Ministero, riproposto per l'ennesima volta, ma che già in passato ha ampiamente dimostrato la sua inutilità ai fini dell'effettivo conseguimento dei risparmi programmati in bilancio;

a tale proposito appaiono del tutto inaccettabili i nuovi tagli operati alla missione 7-Ordine pubblico e sicurezza che subisce un taglio superiore a 230 milioni di euro nel triennio;

tali decurtazioni confermano un *trend* avviato sin dall'inizio della legislatura: basti pensare che i tagli alla missione 7-Ordine pubblico e sicurezza realizzati con il decreto-legge n. 112 del 2008, con la legge finanziaria 2009, con la legge finanziaria 2010 e, infine, con questo provvedimento ammontano a ben 1.735.830.534 nel triennio 2009-2013;

tali drastiche riduzioni rischiano di pregiudicare gravemente le attività di contrasto alla criminalità (in particolare organizzata) e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici impedendo il celere ed effettivo accertamento dei reati, nonché la prevenzione dei delitti, in palese contraddizione con quanto promesso dalla maggioranza in campagna elettorale, nonché con quanto asserito dagli esponenti del Governo e della stessa

maggioranza non solo in sede parlamentare o in contesti istituzionali, ma anche nell'ambito di dichiarazioni rese alla stampa;

i tagli operati alle risorse destinate al Ministero dell'interno dimostrano il carattere meramente simbolico – e come tale totalmente inefficace – della politica del Governo, che, a fronte della continua introduzione di nuove norme di contrasto al crimine, non prevede le risorse necessarie alla loro applicazione, sia in sede amministrativa che giudiziaria, con il rischio di aggravare ulteriormente la percezione di insicurezza da parte dei cittadini e la conflittualità sociale, minando altresì la stessa legittimazione e credibilità della funzione dell'amministrazione statale;

considerato altresì che:

la parte più significativa dei tagli riguarda ancora una volta Regioni e altri enti territoriali, chiamati a contribuire a regime per 8,5 miliardi di euro, oltre il 60 per cento della riduzione prevista nella spesa;

per le Regioni si tratta del sostanziale annullamento dei trasferimenti per il finanziamento delle funzioni devolute; per comuni e province, di un taglio ai trasferimenti dell'ordine del 20 per cento del totale. Come questi enti territoriali potranno gestire riduzioni così imponenti non è chiaro;

la parte più consistente delle risorse viene recuperata da tagli indiscriminati a Regioni ed enti locali, per i quali viene previsto un nuovo Patto di stabilità per gli anni 2011-2013. Le Regioni concorreranno alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per un ammontare, a regime, pari a 4,5 miliardi di euro; le Regioni a statuto speciale per 1 miliardo di euro; le Province autonome di Trento e Bolzano per 0,5 miliardi di euro; le Province per 500 milioni e i Comuni per 2,5 miliardi di euro;

i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario sono, pertanto, ridotti di 4 miliardi nel 2011 e di 4,5 miliardi di euro nel 2012. Analogamente, i trasferimenti per le Province sono ridotti di 300 milioni nel 2011 e di 500 milioni nel 2012 e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti di 1.500 milioni nel 2011 e di 2.500 milioni nel 2012;

per garantire il conseguimento dei tagli previsti dal nuovo Patto di stabilità sono state previste apposite sanzioni per le Regioni e per gli enti locali che prevedono la riduzione delle somme dovute dallo Stato a tali enti in misura pari allo sfioramento; in aggiunta ai tagli di risorse, il Governo ha previsto, poi, il sostanziale blocco delle assunzioni per gli enti con spese di personale pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti e una generale riduzione degli oneri per il personale. Ciò costringerà tutti gli enti territoriali, privati nel tempo delle loro risorse economiche, a ridurre progressivamente anche il patrimonio di risorse umane che è presupposto indispensabile per assicurare un livello adeguato di servizi ai cittadini;

appare del tutto evidente che lo sforzo richiesto alle Regioni e agli enti locali avrà un'incidenza sia sul livello dei servizi offerti alla cittadinanza, sia sulla pressione fiscale a carico dei cittadini. La parte che non

potrà essere finanziariamente coperta da maggiori imposte e tasse, sarà inevitabilmente recuperata con tagli a spese per il funzionamento degli enti e da drastici tagli ai servizi sociali finora garantiti da Regioni ed enti locali;

i pesanti vincoli del nuovo Patto di stabilità avranno effetti fortemente negativi anche sulla capacità di regioni ed enti locali di procedere al pagamento di quanto dovuto alle imprese e di effettuare nuova spesa in conto capitale, in vero già assai limitata, con ciò aggravandone la già difficile situazione delle imprese ed, in particolare, di quelle che operano nel settore dei servizi e delle infrastrutture;

le nuove disposizioni sul Patto di stabilità penalizzano le realtà amministrative che negli ultimi anni hanno gestito la propria spesa con oculatezza e rigore ed avranno effetti pesanti sul Mezzogiorno;

i Comuni in due anni dovranno «contribuire» alla manovra con circa 3,5 miliardi di euro: sono spese insostenibili che impediranno ai Comuni di garantire i normali servizi ai cittadini e che contrastano, tra l'altro, con le promesse di maggior autonomia finanziaria legata al federalismo fiscale. Ciò nel contesto di una pericolosa crisi economica che si sta già traducendo in una grave crisi sociale con l'aumento esponenziale delle richieste di aiuto da parte delle famiglie, degli anziani, dei disabili, dei disoccupati e di cassaintegrati;

non prevedendo alcuna forma di flessibilità, il nuovo Patto di stabilità interno si traduce nei fatti in un pesante ostacolo allo sviluppo, a causa della penuria e dell'incertezza delle risorse che esso lascia alle Regioni ed agli enti locali, vanificando ogni forma di programmazione economica sul territorio. I tagli previsti nel decreto rischiano, pertanto, di pregiudicare il finanziamento e l'esecuzione di opere pubbliche, la manutenzione di strade, aree verdi e scuole, precludendo agli enti territoriali di svolgere una funzione di promozione dello sviluppo economico territoriale e di programmare politiche di inclusione sociale e di sicurezza al cittadino, nonché di motore di cultura e di crescita, individuale e collettiva;

il totale delle spese regionali sostenute nel 2009 ammontano, complessivamente, a 171,6 miliardi di euro, mentre, come noto, la quota di spesa soggetta al Patto di stabilità interno ammonta a 62,58 miliardi di euro. Sull'aggregato di spesa soggetta al Patto di stabilità, si possono agevolmente calcolare gli importi su cui agirà il taglio previsto nel biennio 2011-2012, differenziando la situazione tra le realtà regionali a statuto speciale da quelle a statuto ordinario e arrivando anche a stimare l'impatto pro capite. A pagare il prezzo più alto del nuovo Patto di stabilità saranno le Regioni a statuto speciale del nord, visto che a ciascun residente questa manovra costerà complessivamente circa 290 euro nel biennio 2011-2012;

premesso altresì che:

l'articolo 5, al comma 6, lettera *a*), prevede che nessuna indennità sia dovuta ai consiglieri circoscrizionali;

il gettone di presenza cui avevano diritto i consiglieri degli enti locali per la partecipazione a consigli e commissioni è sostituito da un'indennità di funzione onnicomprensiva;

i consiglieri circoscrizionali e delle comunità montane – che avevano titolo a percepire il gettone di presenza – sono esclusi dal diritto alla nuova indennità;

in palese contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, la norma limita questo trattamento solo ai consiglieri circoscrizionali;

considerato inoltre che:

dal contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, di invalidità e della spesa sanitaria e pensionistica, sono attesi risparmi a regime per un ammontare di circa 5 miliardi di euro;

nel merito del pubblico impiego il livello di iniquità della manovra trova particolare conferma nelle disposizioni relative al pubblico impiego. Una parte consistente della manovra correttiva si fonda, infatti, sui risparmi di spesa posti a carico di 3,5 milioni di impiegati pubblici, i soli contribuenti, insieme ai lavoratori prossimi alla pensione, a dare il contributo per il ripianamento dei conti pubblici;

nessun contributo diretto, invece, è stato posto a carico delle altre categorie di lavoratori e delle imprese e in tal senso a nulla valgono le affermazioni del Governo che richiamano le norme sulla lotta all'evasione quale contributo al risanamento dei conti pubblici;

al contrario, in tutti i Paesi dell'Unione europea, le manovre realizzate dai singoli governi per mettere sotto controllo i conti pubblici hanno chiamato tutti i contribuenti e il sistema delle imprese a dare il loro contributo al risanamento;

ciò che desta le maggiori perplessità è che la maggior parte del carico della manovra sul pubblico impiego è posta a carico dei lavoratori con redditi medio bassi, sui precari direttamente colpiti dal taglio dei contratti a tempo determinato e dal blocco delle assunzioni e sulle fasce più giovani dei lavoratori del comparto pubblico colpiti dal blocco delle carriere e degli scatti di anzianità che impedisce loro un adeguato avanzamento dei salari, in vero molto bassi nella fase iniziale della carriera;

i giovani rappresentano la categoria maggiormente colpita dal taglio dei contratti a tempo determinato e dal blocco delle assunzioni e delle carriere nel pubblico impiego (che penalizza soprattutto chi è entrato con salari molti bassi contando sugli scatti di anzianità);

il comma 1 dell'articolo 9 stabilisce che per gli anni 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche non può superare il trattamento in godimento nell'anno 2010. In pratica ciò avviene con la sospensione delle procedure contrattuali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola indennità di vacanza contrattuale (il cui importo è peraltro congelato al livello del luglio 2010) e con il blocco degli automatismi stipendiali (legati all'anzianità) per il personale in regime di diritto pubblico e per il personale della scuola;

nell'ambito delle operazioni sul pubblico impiego appaiono inaccettabili le misure relative al blocco degli automatismi stipendiali del comparto della scuola, già sottoposto ad un drastico piano di riduzione della spesa e di tagli indiscriminati agli organici del personale docente e Ata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il blocco degli automatismi stipendiali comporterà risparmi – secondo quanto riportato dalla Relazione tecnica – superiori al miliardo di euro nel triennio 2011-2013;

fra l'altro, la disposizione prevista dal comma 14 dell'articolo 9, destina, in modo assolutamente generico, le economie di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al settore scolastico: si ricorda che il comma 9 del citato articolo 64 destinava specificatamente il 30 per cento dei risparmi derivanti dal pesante taglio al personale docente e al personale ATA, all'incremento delle risorse contrattuali stanziare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola, a decorrere dall'anno 2010;

con un subdolo cambio di destinazione, la norma in esame realizza di fatto un tradimento di quanto dichiarato fino a questo momento: i risparmi saranno utilizzati per ripianare i debiti pregressi e finanziarie le spese ordinarie delle scuole;

premessi che:

molto gravi, anche sotto il profilo etico, sono le disposizioni che ridefiniscono la procedura di individuazione degli alunni in situazione di *handicap* e per il riconoscimento del diritto di tali alunni al docente di sostegno. La norma in particolare prevede per l'anno scolastico 2010-2011 un contingente di docenti di sostegno pari a quello in servizio nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009-2010, a prescindere dal numero di alunni in situazione di *handicap* che ne avrebbero il diritto. L'apposizione di un limite all'organico di docenti di sostegno vanifica di fatto la sentenza della Corte costituzionale n. 80 che, nel febbraio scorso, aveva stabilito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (la legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno;

considerato altresì che:

i commi da 5 a 12 dell'articolo 9 introducono nuove limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 5 estende al 2012 e 2013 i limiti alle assunzioni di personale a tempo determinato già previste dalla legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011;

si ricorda che l'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ha ridotto il contingente di personale assumibile dal 60 per cento al 20 per cento del personale cessato nell'anno precedente e ha esteso la limitazione anche al 2011;

per le amministrazioni dello Stato (esclusi corpi di polizia, vigili del fuoco e università), Agenzie fiscali ed enti pubblici non economici viene fissato il limite del 20 per cento del *turn over* nel 2011-2013, del 50 per cento nel 2014, del 100 per cento nel 2015 (secondo le norme precedenti il limite del 20 per cento riguardava solo il 2011, poi 50 per cento nel 2012 e 100 per cento nel 2013);

gli effetti recessivi delle misure sul pubblico impiego si ripercuoteranno non solo sul livello del reddito, ma soprattutto sui consumi finali. Al contempo, la pubblica amministrazione viene sottoposta ad una serie di restrizioni che rischiano di minarne la funzionalità e l'organizzazione ottimale delle risorse. In tal senso, il blocco del *turn over* impedisce il necessario ricambio dei lavoratori, con l'immissione negli organici di giovani e nuove professionalità;

rilevato che:

il decreto-legge reintroduce il meccanismo dello *spoil system*: viene prevista, infatti, in deroga alle normative contrattuali che, anche in assenza di valutazione negativa, i dirigenti possano essere rimossi senza la garanzia dell'affidamento di un incarico dal contenuto economico equivalente;

considerato infine che:

a causa dell'eterogeneità delle norme contenute nel decreto-legge in esame, varie e significative disposizioni ivi previste non presentano i requisiti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la decretazione d'urgenza e dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale stabilisce che gli atti assunti in forza del citato articolo della Costituzione debbano contenere nel preambolo l'indicazione delle «circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione»;

il provvedimento in esame, nel preambolo, asserisce la sussistenza di una supposta straordinaria necessità ed urgenza che si riscontra, sicuramente e senza dubbio alcuno, in riferimento alla maggior parte delle norme contenute nel medesimo provvedimento, mentre per altre norme non si ravvisano precisazioni in ordine ai presupposti fattuali dai quali possano evincersi tali ragioni;

a tale proposito occorre citare, innanzitutto, le disposizioni di cui ai commi 19-24 dell'articolo 14 del decreto-legge, che non solo non presentano i requisiti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, ma risultano anche in palese contrasto con quanto disciplinato dall'articolo 117 della Costituzione, con riferimento al riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni;

il comma 20 prevede, infatti, relativamente alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, ovvero alla regione Campania, l'annullamento, «senza indugio», degli atti adottati dalla giunta regionale o dal consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgi-

mento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno;

le suddette disposizioni violano, in modo palese, l'autonomia della Regione poiché obbligano (indebitamente) gli organi della Regione (sia la giunta sia il consiglio) ad annullare gli atti approvati nei dieci mesi antecedenti lo scioglimento con cui si è deciso di violare il patto di stabilità, anziché lasciare alla regione stessa il compito di individuare gli strumenti più adatti per il rientro nel patto di stabilità;

ragion per cui se può essere senza dubbio affermata la necessità di rientrare nei limiti stabiliti dal Patto di stabilità applicando le sanzioni previste per legge, per nessun motivo si possono prevedere i modi concreti di tale rientro, a maggior ragione se direttamente lesivi dell'autonomia organizzativa regionale;

conseguentemente, il comma 21 prevede la revoca di diritto di diverse tipologie di contratti stipulati dalla Regione in attuazione degli atti di cui al comma 20, senza prevedere – in palese contrasto con quanto stabilito dal codice civile in materia di contratti e dalla stessa normativa comunitaria – alcuna forma di indennizzo per il lavoratore;

ciò detto, risulta evidente l'assenza dei requisiti di necessità e di urgenza relativamente ai commi 20 e 21 dell'articolo 14: l'annullamento, *sic e simpliciter*, degli atti adottati dalla giunta regionale o dal consiglio regionale della Campania e, conseguentemente, di tutti i contratti deliberati, stipulati o prorogati dalla Regione a seguito di detti atti, sarà sicuramente foriero di numerosi contenziosi che sortiranno l'effetto opposto a quello auspicato dalla relazione tecnica – ovvero «effetti favorevoli per la finanza pubblica» anche se «non quantificabili», producendo al contrario un notevole aumento di spesa;

se i presupposti di necessità e di urgenza si dovrebbero ravvisare, relativamente ai citati commi, negli «effetti favorevoli per la finanza pubblica a seguito del venir meno degli oneri correlati agli atti ed ai rapporti di lavoro revocati», non v'è chi non veda l'inconsistenza e la mancanza di fondamento delle suddette disposizioni;

a riprova di quanto sostenuto, si ricorda che il comma 24 dell'articolo 14 stabilisce che, nei limiti stabiliti dal piano di rientro, possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle Regioni, possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici;

secondo quanto stabilito dalla relazione tecnica sul comma 24, «gli effetti positivi» derivanti dall'annullamento degli atti e dalla revoca di diritto dei contratti «vengono in parte ridotti dai maggiori oneri derivanti dagli incarichi o dai rapporti di lavoro attribuiti ai sensi del comma 24»;

ci si chiede dunque quale possa essere la necessità e l'urgenza di una norma che non solo non produce entrate e non comporta risparmi di

spesa, ma riduce l'effetto finanziario delle suddette norme citate e fra le sue finalità ha la stipula di otto rapporti di lavoro a tempo determinato;

premesso inoltre che:

il comma 25 dell'articolo 14 prevede che il complesso delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 31 è diretto a disciplinare l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, così come transitoriamente individuate dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

in particolare, il comma 25 stabilisce che dette disposizioni «sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni»;

con la sentenza n. 156 del 2010, la Corte costituzionale ha ribadito, in particolare, che la materia «coordinamento della finanza pubblica» se consente allo Stato di intervenire per «porre obiettivi di riequilibrio della medesima» non permette di prevedere «strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenze n. 284 e n. 237 del 2009). Questi infatti possono solo limitarsi ad offrire (al massimo) alle Regioni un ventaglio di strumenti per realizzarli tra cui scegliere (sentenze n. 341 e n. 237 del 2009);

la Corte costituzionale, con le sentenze richiamate, ha più volte ribadito questo principio;

le norme in questione, relative alla disciplina dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, sono oggetto della proposta di legge, di iniziativa governativa, sulla Carta delle autonomie locali all'esame della I Commissione della Camera dei deputati;

non si capisce quindi la *ratio* del loro inserimento nel provvedimento in esame e, di conseguenza, non si ravvisano la necessità e l'urgenza delle suddette disposizioni;

considerato che:

sono altresì prive dei requisiti di necessità e di urgenza anche le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 26, 42, 43, 45, 52 e 53, in materia, rispettivamente, di attribuzione alla Presidenza delle funzioni relative al fondo aree sottoutilizzate; di reti di imprese; di zone a burocrazia zero; di abolizione dell'obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi; di fondazioni bancarie e di contratto di produttività. Si tratta, infatti, di disposizioni che, secondo quanto stabilito dalla stessa relazione tecnica al provvedimento, non comportano alcun effetto sui saldi di finanza pubblica;

inoltre, si rileva che l'articolo 43, comma 2, lettera *b*), reintroduce surrettiziamente una modifica della disciplina delle zone franche urbane esplicitamente respinta dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009, che trasforma l'innovativa sperimentazione di misure di fiscalità di vantaggio nelle aree più disagiate del Paese in un banale aiuto «*de minimis*»;

addirittura l'articolo 52 (*Fondazioni bancarie*) ha natura di interpretazione autentica, mentre l'articolo 53 (*Contratto di produttività*) è considerato dalla relazione tecnica «non quantificabile, in considerazione della indeterminatezza della norma medesima»;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 23 giugno 2010

350^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata avanzata formalmente al Governo sia la richiesta di chiarimenti circa l'interpretazione dell'articolo 14, comma 2, sia di presentare una tabella esplicativa sulla quantificazione dell'effetto recessivo della manovra compensato dalla maggiore crescita economica.

Il sottosegretario CASERO, dopo aver comunicato che renderà disponibili le ulteriori documentazioni richieste nella seduta pomeridiana, precisa, in relazione ai chiarimenti richiesti sull'articolo 14, comma 2, che il taglio è strutturale ed è pari a quanto previsto nel provvedimento per la totalità delle Regioni. Nell'attuazione della riforma del federalismo fiscale, fermo restando i tagli, sarà possibile una rimodulazione all'interno del comparto delle Regioni.

Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 (pubblicati in allegato al resoconto di ieri).

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) dà conto dell'emendamento 2.0.4, premettendo anzitutto che esso chiede la riduzione delle spese per i sistemi d'arma e per la programmazione di armamenti senza incidere sulle

missioni di pace. Invita dunque ad una riflessione ulteriore sull'argomento, segnalando che negli ultimi anni le spese per armamenti sono cresciute notevolmente, spesso con inefficienze a fronte di duplicazioni di missioni. Con particolare riferimento alla tutela dei lavoratori dell'industria militare, sottolinea come all'incremento della spesa per armamenti sia corrisposta una riduzione proporzionale del numero di occupati, che renderebbe pertanto ragionevole un taglio selettivo nel settore senza che ciò desti preoccupazioni per i profili occupazionali.

La senatrice GHEDINI (PD), illustrando l'emendamento 2.0.5, coglie l'occasione per rimarcare l'esigenza di sopprimere il comma 1 dell'articolo 10, giudicando inaccettabile l'elevazione dei limiti per il riconoscimento dell'invalidità ai fini del contenimento della spesa. In particolare, si interroga sulla *ratio* di tale proposta e sui suoi concreti effetti in termini di maggiori risparmi; tale innalzamento lascerebbe infatti presupporre che tutti coloro i quali si collocano in tale fascia di invalidità siano considerati *a priori* falsi invalidi, tenuto conto che il conclamato obiettivo del Governo è di combattere gli abusi. Giudica pertanto la norma assai iniqua in quanto incide su soggetti già fortemente penalizzati sul piano della capacità lavorativa.

Dopo che il senatore LEGNINI (PD) ha dato brevemente conto del 2.0.8, il senatore GIARETTA (PD) aggiunge la propria firma alla proposta 2.0.11, evidenziando preliminarmente l'importanza di sostenere la domanda. Con specifico riferimento all'irrigidimento del Patto di stabilità interno disposto dal decreto-legge, paventa il rischio di penalizzazioni eccessive per gli enti locali, i quali potevano in passato valutare lo sfioramento del Patto come strumento di flessibilità, gestito sul piano pluriennale. Le nuove sanzioni previste dal provvedimento risultano invece a suo giudizio insostenibili tanto più che intervengono sull'attuale programmazione delle amministrazioni locali.

Il senatore STRADIOTTO (PD) interviene sulla proposta 2.0.11 sollecitando ad intervenire a favore di quelle amministrazioni che non possono rispettare i saldi del Patto di stabilità interno pur non avendo bilanci deficitari.

La senatrice CARLONI (PD) aggiunge la propria firma e dà conto del 2.0.12, rilevando come i tagli al Fondo unico per lo spettacolo (FUS) costituiscano una precisa scelta politica dell'Esecutivo, non giustificabili né per l'entità né per le modalità con cui vengono effettuati. Fa notare infatti che il FUS è l'unico strumento per finanziare la cultura ed infatti non è stato mai ridotto dal Centro-sinistra anche in periodi di risanamento della finanza pubblica. Prefigura dunque uno scenario drammatico per la cultura, sottolineando come altri Paesi europei abbiano invece incrementato le risorse al settore proprio in un momento di crisi economica.

Il senatore MERCATALI (*PD*) dà conto del 2.0.13, ritenendo che i tagli inferti al comparto sanitario siano in contrasto con le logiche di risanamento. Reputa infatti preferibile la razionalizzazione delle strutture ospedaliere a fini di contenimento della spesa sanitaria, che costituirebbe del resto una scelta politica difficile ma indubbiamente più incisiva.

La senatrice GHEDINI (*PD*) illustra indi il 2.0.14, che anticipa le misure da intraprendere per adeguare l'Italia all'Unione europea sul piano dell'età pensionabile. Al riguardo, reputa imprescindibile ridurre la disparità a danno delle donne che si verifica durante l'intera vita lavorativa. Ciò, prosegue, pone l'Italia assai distante dagli obiettivi di Lisbona, al punto che si è registrato un preoccupante incremento del tasso di inoccupazione femminile senza che fossero introdotte disposizioni compensative.

La proposta emendativa è dunque finalizzata a prevedere compensazioni per i maggiori oneri di cura e di assistenza sopportati dalle donne, qualificandoli come misure di sviluppo. Si dà pertanto alla donna la possibilità di decidere il momento di accesso alla pensione sulla base dell'adeguamento della sua condizione lavorativa rispetto a quella dell'uomo, anzitutto attraverso l'accredito figurativo dei periodi di assenza dal lavoro motivati dall'educazione e dall'assistenza dei figli nonché di familiari non autosufficienti. In tal modo la donna può scegliere se optare per un anticipo della pensione di vecchiaia oppure per un moltiplicatore maggiorato in rapporto al numero dei figli. Evidenzia altresì che la consistenza attuale della pensione di vecchiaia per le donne è incoerente con il portato medio delle retribuzioni, tanto che le future generazioni di donne avranno tassi di sostituzione del proprio reddito inaccettabili proprio perché non hanno potuto avere un accesso adeguato al mercato del lavoro. Ribadisce infine la necessità non più procrastinabile di parificare la condizione lavorativa delle donne a quella degli uomini.

I restanti emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 2 si danno per illustrati.

Si passa poi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 3.

Il senatore ANDRIA (*PD*) interviene sull'emendamento 3.16, nonché su emendamenti simili (3.12, 3.14 e 3.15), sottolineando anzitutto che le stazioni sperimentali industriali sono enti pubblici economici che svolgono rilevanti funzioni per i rispettivi settori di competenza. Ne lamenta dunque la soppressione ad opera del comma 20 dell'articolo 7 nonostante detti enti abbiano bilanci finanziati attraverso i contributi delle imprese. Si sofferma in particolare sulla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA), la cui soppressione determinerebbe la dipendenza della sede periferica di Salerno dalla Camera di commercio di Parma. Dopo aver segnalato che dalla eliminazione degli enti di cui all'allegato n. 2 si otterrebbe un risparmio di soli 690.000 euro, ravvisa incon-

gruenze in ordine al trasferimento delle funzioni dell'Istituto nazionale conserve alimentari (INCA) presso l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), in quanto esso era già stato soppresso mentre ora si dedurrebbe una sua indiretta reviviscenza. Nel sottolineare il parere della 9ª Commissione in tal senso, illustra anche il 3.13 inerente l'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), le cui competenze risulterebbero parimenti trasferite all'INRAN senza alcuna attinenza. In particolare, fa presente che l'ENSE offre un sostegno per la garanzia della qualità dell'agricoltura italiana e non beneficia di risorse statali, non essendo peraltro incluso nel conto economico consolidato redatto annualmente dall'ISTAT. Segnala altresì che esso non rientra tra gli enti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in sede europea e ha un bilancio in attivo. Il suo scioglimento disperderebbe dunque un rilevante bagaglio di esperienze senza alcun ritorno sul piano economico e renderebbe incerto il perseguimento delle sue funzioni, tenuto che l'INRAN è invece deficitario. Giudica pertanto paradossale tale aggregazione auspicando che esso sia espunto dagli enti di cui all'allegato n. 2.

Il senatore GIARETTA (*PD*) dà conto del 3.9 che mira a realizzare un intervento più incisivo circa le risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri che rappresenta una realtà in espansione in termini tanto di personale che di bilancio.

Il senatore ZANDA (*PD*) illustra la proposta 3.11 che ha la finalità di limitare le gestioni in deroga alla legge, con particolare riferimento a quelle svolte dalla Protezione civile. Richiamandosi alle ripetute affermazioni del ministro Tremonti circa la stretta connessione tra mancanza di controlli e regole, da un lato, e crisi economica, dall'altro, rimarca la necessità che la gestione della Protezione civile avvenga in maniera trasparente, attraverso la rendicontazione annuale al Parlamento delle attività svolte. La proposta emendativa introduce altresì per il 2010 un obbligo di rendicontazione riferito agli anni 2001-2009 e non comporta spese, essendo peraltro in linea con le indicazioni del Governo. Al riguardo, rammenta che in occasione dell'esame del decreto-legge inerente interventi urgenti in Abruzzo fu presentato dal suo Gruppo un emendamento identico, poi trasformato in ordine del giorno su richiesta del Governo che si espresse favorevolmente. Ritiene pertanto che sia doverosa l'approvazione di tale emendamento anche in coerenza con la condivisione già registratasi sull'argomento.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 sono inammissibili.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 si danno per illustrati.

Si passa all'illustrazione delle proposte riferite agli articoli 4 e 5.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) si sofferma sulle proposte 5.4 e 5.5 che costituiscono misure organiche per ridurre i costi della politica. Ritiene infatti che, nonostante tale obiettivo sia stato più volte proclamato dall'Esecutivo soprattutto a fini mediatici, le misure previste nella manovra siano alquanto irrisorie, soprattutto se confrontate con i sacrifici imposti ai dipendenti pubblici, ai lavoratori senza tutela sociale e ai giovani. Dopo aver brevemente ricordato che il decreto-legge differisce al 31 dicembre 2010 le riduzioni da apportare alle indennità dei parlamentari e diminuisce del 10 per cento le indennità dei soli membri del Governo che non siano parlamentari, lamenta che da tali norme discendano risparmi alquanto esigui. Giudica peraltro paradossale che ai parlamentari le riduzioni non decorrano immediatamente, come invece accade per i consiglieri comunali e provinciali. Rivolgendo un appello ai membri del Gruppo Lega Nord Padania, invoca un intervento più incisivo, come proposto dall'emendamento 5.4, che riduce l'indennità parlamentare in misura diversa a seconda delle singole voci; in particolare, il suo ammontare è ridotto del 50 per cento nel caso in cui il membro del Parlamento percepisca un doppio reddito. La proposta emendativa elimina peraltro i vantaggi nella tassazione dell'indennità parlamentare proprio al fine di dare un segnale al Paese già pesantemente colpito dalla manovra, ad esempio come accade per quanto riguarda i dipendenti della scuola.

Cita poi l'abolizione dell'assegno vitalizio e la restituzione dei contributi previdenziali già versati, nonché le sanzioni a carico delle Regioni che non si adeguino alla linea di rigore chiesta al Paese. Dà conto inoltre della riduzione dei rimborsi elettorali nonché dell'ipotesi di soppressione delle province, peraltro invocata dal ministro Calderoli e condivisa dal Gruppo Italia dei Valori. In merito lamenta che negli ultimi 13 anni siano state istituite 12 nuove province con una spesa complessiva di oltre 16 miliardi di euro.

Gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, prosegue, riducono in maniera consistente la dotazione di autovetture di servizio ad eccezione di quelle per la sicurezza e l'emergenza, allineando così l'Italia agli altri Stati europei nella prospettiva di innescare una cultura di austerità e rigore. Auspica dunque l'approvazione delle proprie proposte emendative che riprendono i contenuti di alcune misure del Governo, poi inspiegabilmente abbandonate, al fine di ridurre in maniera significativa i costi della politica.

Il senatore GIARETTA (*PD*) dà conto dell'emendamento 5.300 richiamandosi alle considerazioni già espresse dal senatore Mascitelli. Stigmatizza infatti che la grande eco relativa alla riduzione dei costi della politica come strumento di risanamento si sia limitata nei fatti alla diminuzione delle indennità di soli due Ministri e sette Sottosegretari. La proposta emendativa tenta invece di stabilire una situazione di parità di trattamento, considerando l'incarico di Ministro come servizio civico.

Il senatore LUSI (*PD*) si sofferma sulla proposta 5.22 (testo 2) (pubblicato in allegato al resoconto della seduta), che posticipa il termine per la presentazione dei documenti relativi alle ultime elezioni regionali, sottolineando che la proposta non comporta oneri.

Il senatore MERCATALI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 5.26, rilevando che esso corrisponde ad una esigenza di modernizzazione e di adeguamento alle evoluzioni legislative riguardanti gli enti locali. La proposta fa sì che i consigli provinciali siano costituiti dai sindaci dei comuni che compongono l'ambito territoriale della provincia e trasferisce le funzioni delle prefetture provinciali a quella del capoluogo regionale, determinando nel lungo periodo risparmi significativi. Si tratta comunque di una disposizione per certi versi provocatoria al fine di sollecitare una discussione più approfondita tra gli schieramenti.

I senatori CARLONI (*PD*), STRADIOTTO (*PD*) e POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) aggiungono a loro volta la propria firma alla proposta 5.26.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra l'emendamento 5.30, soppressivo dei commi dell'articolo 5 in materia di politica locale e di indennità per i componenti dei Consigli comunali. Ricorda in proposito che il precedente Esecutivo era intervenuto sulla materia con una normativa organica che si muoveva in una differente direzione definendo spettanze e regole di cumulo ovvero incompatibilità degli emolumenti.

Chiede pertanto all'attuale Esecutivo un chiarimento sulle intenzioni di modifica normativa contenute nel testo che appare produrre effetti di incrementare le spettanze ai consiglieri comunali rispetto a quanto accade oggi e tenendo conto che un eventuale riassetto dell'attuale normativa dovrebbe muoversi in senso omnicomprensivo e non episodico e disorganico, senza peraltro produrre effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. Tale è il senso della proposta emendativa a propria firma. Fa inoltre presente che il testo del decreto-legge produce maggiori oneri e quindi la soppressione non necessita di copertura. L'emendamento 5.30 reca comunque una copertura finanziaria rinvenuta nella reintroduzione del tetto massimo agli stipendi dei dirigenti pubblici, misura soppressa dall'attuale Governo.

I senatori MILANA (*PD*) e MERCATALI (*PD*) aggiungono la propria firma all'emendamento 5.30 presentato dal senatore Legnini e testé illustrato.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) dà atto al senatore Legnini della sussistenza della necessità di un chiarimento normativo sulla materia delle indennità spettanti ai Consiglieri comunali, avanzando un suggerimento al relatore per chiarire la disciplina dei gettoni di presenza destinati a questi ultimi.

Il senatore LUSI (*PD*) fa presente che la proposta emendativa a propria firma, 5.45, potrebbe costituire una idonea soluzione di compromesso, individuando un tetto massimo per i consiglieri dei comuni di piccole dimensioni.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) ritira gli emendamenti 19.42 e 38.22. Illustra poi l'emendamento 5.34. Osserva che il tenore dell'articolo 5 comma 6 del provvedimento è di impronta chiarificatrice e intende eliminare le sperequazioni oggi esistenti tra i comuni di diverse dimensioni. Il proprio emendamento ha la finalità di risolvere eventuali disfunzioni legate alle assenze dei consiglieri ai consigli comunali.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento 5.50 che si muove in un'ottica di contenimento della spesa. Esso tiene conto delle innovazioni tecnologiche, che non rendono più necessario lo spostamento fisico dei consiglieri comunali presso il proprio ufficio per svolgere i compiti di approfondimento e di studio delle problematiche.

Il senatore MILANA (*PD*) illustra quindi l'emendamento 5.51, sottolineandone il rilievo al fine di disciplinare i doppi incarichi da parte dei consiglieri locali.

Il senatore LEGNINI (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 5.51 appena illustrato dal senatore Milana.

Il senatore MILANA (*PD*) illustra quindi l'emendamento 5.53. Fa presente che la proposta tende ad indirizzare su un diverso canale normativo la riforma dell'assetto della città di Roma e dei consigli municipali, richiamando quanto recentemente deliberato dal Consiglio dei Ministri in materia.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra l'emendamento 5.55. La proposta tende a coordinare la tematica del trattamento degli amministratori locali con le competenze regionali come definite dalla Carta costituzionale, garantendo altresì un'economia complessiva di spesa. Il riordino dovrebbe essere delegato al Governo.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento 5.60. La proposta tiene conto della soppressione della figura dei direttori generali all'interno degli enti locali, specificando che l'eliminazione di tale figura professionale comporta necessariamente il venir meno dell'afferente indennità aggiuntiva.

Il senatore VACCARI (*LNP*) interviene incidentalmente per specificare che l'emendamento 5.60 tiene conto anche dei recenti orientamenti giurisprudenziali che si vanno consolidando in tal senso.

La senatrice NEGRI (PD) illustra l'emendamento 5.68, che interviene sulla disciplina dei rimborsi elettorali spettanti agli apparati politici e ai partiti. La proposta tende a ricondurre la normativa alle proprie finalità originarie, come specificate a seguito della volontà referendaria del 1993, producendo altresì effettivi risparmi di spesa.

Si danno infine per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5 nonché quelli aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

351^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero e Giorgetti e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI (PdL), in qualità di relatore, richiede al Governo la presentazione della relazione tecnica sull'emendamento 39.1. Fa presente poi che il Governo, accedendo ad una richiesta della Commissione, ha fatto pervenire alla presidenza una tabella relativa all'impatto macro economico della manovra di consolidamento 2011-2013 rispetto alle stime rispetto alle stime della RUEF 2010. Pone quindi tale tabella a disposizione dei singoli senatori.

Il senatore LEGNINI (PD) concorda con la richiesta di relazione tecnica sull'emendamento 39.1, il quale interviene sulla delicata questione

della sospensione dei versamenti tributari contributivi nella regione Abruzzo. Tenuto conto che su tale tematica intervengono anche altre numerose proposte emendative chiede che il Governo predisponga una relazione più ampia sull'intera problematica, nella quale si dia conto degli effetti finanziari della sospensione e della rateizzazione. In subordine chiede comunque al Governo presentare la relazione tecnica anche sull'emendamento 11.86 (testo 2). Fa presente in conclusione che nel corso della mattinata di domani si riuniranno nell'area antistante Palazzo Madama gli esponenti delle amministrazioni locali interessate dagli eventi sismici dello scorso anno.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) concorda con la richiesta formulata testè dal senatore Legnini, sottolineando come una relazione tecnica ampia possa consentire un esame più completo degli emendamenti relativi alla questione della sospensione dei versamenti tributari nella regione Abruzzo.

Il relatore, presidente AZZOLLINI, nel sottolineare come non siano previste relazioni tecniche su questioni o problematiche generali, ritiene condivisibile invece la richiesta di relazione tecnica sugli emendamenti 39.1 e 11.86 (testo 2), i quali, rispettivamente, l'uno di senatori della maggioranza, e, l'altro di senatori dell'opposizione, in modo completo e qualificato affrontano la problematica più volte richiamata. Relativamente alla riunione informale di domani mattina, ritiene che l'attività del Parlamento non debba essere in alcun modo condizionata da tali circostanze.

Il senatore MORANDO (*PD*) formula talune richieste di chiarimento sulla tabella, chiedendo, in particolare, di sapere se i dati forniti debbano considerarsi variazioni rispetto ai dati previsti dalla RUEF.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), ricordando i rilievi già emersi nel corso delle sedute precedenti, chiede al Presidente di fornire precisazioni sui tempi di presentazione di nuove proposte emendative da parte del Governo e del relatore.

Chiede poi alla Presidenza di chiarire se nel caso del disegno di legge in esame, al quale la Presidenza ha riconosciuto la natura di «correlato», possa trovare applicazione il comma 2-*quinquies* dell'articolo 126-*bis* del Regolamento. Tale circostanza impedirebbe ai senatori di presentare in Assemblea proposte emendative ulteriori rispetto a quelle esaminate nel corso della trattazione in Commissione. Fa presente che laddove la Presidenza dovesse optare per l'applicabilità della norma regolamentare suddetta, il Gruppo dell'Italia dei Valori non potrebbe che esprimere la propria contrarietà.

Il presidente AZZOLLINI si sofferma dapprima sulla questione relativa al termine della presentazione di nuovi emendamenti da parte del relatore e del Governo. Al riguardo fa presente che il Governo è ancora impegnato in una serie di incontri informali con i rappresentanti delle regioni

e degli enti locali. Precisa peraltro che non saranno presentati emendamenti vertenti su materie estranee o ulteriori rispetto a quelle oggetto della manovra. In linea generale, per quanto riguarda la prosecuzione dell'esame delle proposte emendative, ritiene che si possa procedere ad un accantonamento degli emendamenti che affrontano le questioni maggiormente dibattute. In particolare, a suo parere, appare opportuno procedere all'accantonamento per ogni tematica di un emendamento esemplificativo delle posizioni della maggioranza e del Governo e di un emendamento esemplificativo delle posizioni dell'opposizione.

Con riguardo poi alla seconda delle questioni prospettate dal senatore Mascitelli fa presente che, non essendo il disegno di legge in esame formalmente un «collegato», non può trovare applicazione l'articolo 126-*bis* del Regolamento, tuttavia l'intendimento di limitare l'attività emendativa in Assemblea rispondeva alla logica di assicurare una maggiore organicità e sistematicità ai lavori. È chiaro che la contrarietà manifestata dal Gruppo dell'Italia dei Valori impedisce a priori l'applicazione dell'istituto di cui al comma 2-*quinquies* dell'articolo 126-*bis* del Regolamento.

Il senatore BALDASSARRI (*PdL*) chiede chiarimenti sulla tabella consegnata dal Governo. In particolare domanda al rappresentante del Governo di precisare se le proiezioni relative all'impatto della manovra siano state effettuate tenendo conto dello stesso rapporto di cambio euro/dollaro, considerato nella RUEF. Si sofferma poi sulla questione relativa all'impatto della manovra sul rapporto *deficit*/debito pubblico/PIL. Nel merito delle stime osserva come complessivamente la manovra sia destinata a determinare un aumento per circa 26 miliardi di euro rispetto al 2009 della spesa corrente e una riduzione di circa 3 miliardi di euro della spesa per investimenti. Analoghe incoerenze e perplessità destano i dati relativi ai consumi. Nel suo complesso la manovra rischia di porre un freno all'economia mettendo quindi a repentaglio la finalità di riduzione del rapporto *deficit*/PIL. A suo parere sarebbe opportuno prevedere ulteriori misure in grado di fornire maggior sostegno alla crescita.

Il senatore MORANDO (*PD*) esprime apprezzamento per la presentazione della tabella, richiesta dalla Commissione. Pur considerando in linea di principio condivisibili le finalità della manovra, ritiene che non si possano ignorare i seri effetti recessivi che essa comporta. In particolare esprime profonda preoccupazione per l'impatto che la manovra è destinato ad avere sull'occupazione. Dopo aver osservato come gran parte degli emendamenti dell'opposizione intervengano sulla spesa corrente primaria, compensando l'impiego delle maggiori risorse per la diminuzione della pressione fiscale sui contribuenti reali, si sofferma sulla questione relativa alla necessità di tenere conto anche della retroazione sul lato della finanza pubblica.

La senatrice CARLONI (*PD*) esprime profondo sconcerto per le affermazioni del senatore Baldassarri, autorevole esponente della maggio-

ranza. Si domanda in quale modo si possano giustificare agli occhi degli elettori e dei cittadini le misure della manovra, la quale non solo non sembra in grado di influire sulla spesa corrente ma determini addirittura un aumento del debito pubblico.

Dopo una breve precisazione del relatore, presidente AZZOLLINI, il senatore BALDASSARRI (*PdL*) rileva come le variazioni rispetto alla RUEF delineate nella tabella non appaiano coerenti con le stime fornite dalla Banca d'Italia.

Si passa quindi all'acquisizione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 5.

Il relatore, presidente AZZOLLINI, esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.17. Con riguardo all'emendamento X1.5 osserva come il parere contrario sia dovuto al fatto che l'attuale situazione economica impedisce ogni previsione sull'impatto finanziario di interventi sui titoli.

Relativamente all'emendamento 1.1 osserva come talune delle misure da esso introdotte appaiano in linea di principio condivisibili, quali ad esempio quelle recanti agevolazioni fiscali per l'accesso dei giovani alla locazione dell'abitazione principale. La contrarietà all'emendamento in questione è legata al fatto che tali misure appaiono ispirate ed inserite nell'ambito di una diversa «filosofia» macroeconomica (tra maggioranza ed opposizione) in materia di misure di sviluppo e di contenimento della spesa. Dopo aver svolto taluni rilievi sugli interventi in materia di professioni intellettuali, osserva come gli emendamenti dell'opposizione partano dall'assunto per il quale l'aumento delle risorse derivanti dalla manovra possa essere finalizzato alla realizzazione di misure per lo sviluppo. Egli dubita dell'attendibilità di tale assunto. Svolge poi talune considerazioni sulle coperture finanziarie fornite agli emendamenti da parte dei senatori dell'opposizione, delle quali rileva, da un lato, il fatto che esse non intervengono sulle spese rimodulabili e, dall'altro, la loro natura marcatamente politica. Motiva poi il parere contrario sull'emendamento 1.4, con il quale si prevede la detassazione dei redditi delle donne lavoratrici al fine di incrementare l'occupazione femminile. Rispondendo poi ad una richiesta di chiarimento del senatore Morando, si riserva un'ulteriore valutazione sull'emendamento 1.2.

Esprime poi parere contrario sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento 2.28. Con riguardo agli emendamenti 2.10 (testo 2) e 2.1, sottolinea come l'espressione del parere contrario non debba considerarsi comunque ostativo ad un'eventuale richiesta di accantonamento, in quanto tali questioni appaiono meritevoli di un ulteriore approfondimento. Analoghe considerazioni debbono svolgersi con riguardo agli emendamenti 2.100, 2.11 e 2.12. In particolare fa presente che sulle tematiche oggetto degli emendamenti 2.11 e 2.12 sarà con ogni probabilità presentato da parte del Governo una nuova pro-

posta emendativa. Nel riservarsi una più ampia valutazione, esprime parere tendenzialmente favorevole sull'emendamento 2.0.5. Ribadisce quindi il proprio orientamento contrario sugli emendamenti relativi all'edilizia sanitaria. Analogamente esprime la propria contrarietà sugli emendamenti che intervengono in materia di soppressione di enti.

Formula poi parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 3, in particolare, relativamente all'emendamento 3.9, osserva come non sia possibile effettuare un'adeguata valutazione degli eventuali effetti di tale previsione. Manifesta poi la propria disponibilità all'accantonamento dell'emendamento 3.11. Esprime poi parere contrario sul complesso degli emendamenti relativi all'articolo 4, ad eccezione dell'emendamento 4.2. Dopo aver svolto ampie considerazioni sulla problematica relativa alla riduzione dei costi della politica a livello locale, conclude formulando parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5, riservandosi un'ulteriore valutazione della questione oggetto dell'emendamento 5.22, laddove i presentatori ne dovessero chiedere l'accantonamento.

Il rappresentante del Governo esprime quindi parere conforme al relatore.

Il PRESIDENTE, prima di passare alle operazioni di voto, apprezza le circostanze, propone di sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 17, riprende alle ore 17,20.

Si passa quindi alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione respinge le proposte emendative da x1.1 a x1.5.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore MORANDO (*PD*), intervenendo a sostegno dell'emendamento 1.1, richiama le precedenti considerazioni espresse in sede di illustrazione di tale emendamento. Alla luce della tabella relativa agli effetti recessivi della manovra sull'economia, presentata dal Governo, la contrarietà manifestata in sede di espressione del parere da parte del relatore e dell'Esecutivo non sarebbe a suo avviso giustificabile, in quanto in tal modo si impedirebbe qualsiasi ulteriore intervento che, pur mantenendo invariati i saldi, contribuisca a conseguire maggiori risparmi da destinare allo sviluppo e alla crescita. Nel ribadire la necessità di una manovra ai fini di un miglioramento della complessiva situazione economica, osserva che la dimensione della manovra per entrambi gli obiettivi di risanamento

e crescita possono essere perseguiti solo se si provvede ad aumentare il valore della manovra lorda. In questo quadro invita la maggioranza a valutare l'atteggiamento dell'opposizione che, lungi dal porre un freno all'azione del Governo, propone una maggiore riduzione sul lato della spesa corrente primaria pari a 5 miliardi di euro; a suo avviso, tale intervento è suscettibile di introdurre un ulteriore effetto a lungo termine espansivo, e non recessivo, nella misura in cui si traduce in azioni di sostegno all'economia. Va infatti rilevato come è naturale che sussista un sfasamento temporale tra l'effetto recessivo che si produce nell'immediato e quello espansivo, di medio periodo, circostanza a suo giudizio tuttavia non sufficiente a giustificare la pregiudiziale contrarietà da parte del Governo sulla proposta contenuta nell'emendamento in esame, volto invece a declinare in modo più equilibrato i due elementi. Richiama a tal fine l'esempio dell'effetto espansivo connesso a misure di riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro femminile e a interventi di riduzione dell'IRAP, nella prospettiva di incentivare, rispettivamente, l'incremento dell'occupazione femminile, da un lato, e l'espansione, e quindi la crescita dell'occupazione complessiva, dall'altro.

Nel rilevare come qualsiasi misura di contenimento della spesa sia suscettibile di determinare nell'immediato un effetto recessivo, fa tuttavia presente che a determinare la limitata crescita del sistema economico contribuisce in larga parte la scarsa produttività della pubblica amministrazione, la quale occupa una parte rilevante della spesa pubblica. Si rende pertanto necessario a suo avviso ridurre in modo selettivo tale voce di spesa nella prospettiva che, ad un effetto nell'immediato recessivo, si venga ad associare nel medio periodo un recupero della capacità produttiva. Poste queste premesse sarebbe stato a suo avviso preferibile che la manovra potesse agire sulla componente non rimodulabile della spesa pubblica, nella prospettiva di consentire la realizzazione di un progetto serio di ristrutturazione e conseguire un risparmio significativo. A tale riguardo richiama l'esempio delle dotazioni di spesa in favore degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, nell'ambito del quale, le prospettive di risparmio sarebbero tuttavia frustate nella misura in cui si interviene esclusivamente nell'ambito della spesa rimodulabile. Allo scopo di una ricollocazione della spesa tra le varie emissioni, sarebbe stato a suo avviso più opportuno consentire un più incisivo intervento non tanto sulla componente rimodulabile della spesa quanto sulla spesa della missione nel suo complesso.

Posto ai voti, la Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Su richiesta del senatore MERCATALI (*PD*), con l'assenso del PRESIDENTE, la Commissione conviene sull'accantonamento delle proposte emendative 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, ai fini di una maggiore riflessione nell'ambito delle disposizioni vertenti in materia fiscale.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.7 e 1.8 risultano respinti.

Su richiesta, rispettivamente, dei senatori TANCREDI (*PdL*) e PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) con l'assenso del PRESIDENTE, la Commissione conviene sull'accantonamento delle proposte 1.9 e 1.10.

All'esito di distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 1.11 a 1.14.

Dietro specifica richiesta della senatrice BONFRISCO (*PdL*), con l'assenso del PRESIDENTE, la Commissione accorda l'accantonamento della proposta emendativa 1.15.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene incidentalmente per chiedere al Governo chiarimenti a proposito del rendiconto per l'anno 2009, posto a base per il calcolo degli effetti finanziari della manovra, con particolare riguardo all'articolo 1, comma 1.

Il PRESIDENTE replica brevemente al senatore Morando facendo presente che, in relazione a quanto appreso dal sottosegretario Casero, il rendiconto per l'anno 2009 è stato presentato alla Corte dei Conti per la registrazione. Assicura inoltre che si adopererà ai fini di una opportuna accelerazione della procedura di registrazione.

In relazione alle considerazioni espresse dal senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.16, che risulta respinto, con l'intendimento di riaffrontare il tema posto dall'emendamento in questione in altra sede.

Il senatore MORANDO (*PD*), pur dichiarandosi in linea di principio non in disaccordo riguardo alla proposta emendativa 1.17, osserva come tale emendamento non reca la copertura poichè si riferisce ad una norma i cui effetti finanziari non risultano quotati. Ciò nondimeno, posto che la disposizione cui si riferisce tale proposta emendativa permette di conseguire risparmi, invita il Presidente a considerare che a tale norma sono associati effetti finanziari di cui a suo giudizio occorre comunque tenere conto.

Il PRESIDENTE in relazione alle considerazioni espresse dal senatore Morando, propone di accantonare l'emendamento 1.17.

La Commissione conviene.

Con separate votazioni, risultano respinti gli emendamenti da 1.18 a 1.21.

Si passa quindi alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il senatore MORANDO (*PD*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.1, rileva come allo stato manchi l'esplicitazione puntuale della base relativa all'anno 2012 concernente le riduzioni prospettate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, poichè la terza annualità del bilancio di previsione di per sé non presenta carattere analitico. Né peraltro risulta evincibile la componente rimodulabile della spesa, rendendo di fatto difficoltosa l'individuazione della base di calcolo degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 2 per l'anno 2012.

All'esito di distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 2.1 a 2.4.

Su richiesta della senatrice CARLONI (*PD*), con l'assenso del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare la proposta emendativa 2.5.

Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge gli emendamenti da 2.6 a 2.9.

Il senatore BALDASSARRI (*PdL*) interviene per chiedere l'accantonamento della proposta emendativa 2.10 (testo 2), in vista di un confronto ampio e costruttivo sull'emendamento di cui è firmatario, tenuto conto che, ove approvata, sarebbe suscettibile di neutralizzare l'effetto stimato, pari allo 0,2 per cento, di rallentamento della crescita con conseguente incremento della disoccupazione.

Con l'assenso del PRESIDENTE, la Commissione conviene sull'accantonamento dell'emendamento 2.10 (testo 2).

Su richiesta del senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), con l'assenso del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 2.100, 2.11 e 2.12, ai fini di una più ampia riflessione nell'ambito delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Il senatore LUSI (*PD*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.13 (testo 2) in materia di dotazioni finanziarie dei Ministeri per le emissioni di spesa inerenti la sicurezza e la difesa.

Posto ai voti, l'emendamento 2.13 (testo 2) risulta respinto.

Su richiesta del senatore MORANDO (*PD*), il quale richiama l'interesse manifestato da parte della maggioranza riguardo all'impiego della ricetta elettronica in materia sanitaria, con l'assenso del PRESIDENTE, la

Commissione conviene sull'accantonamento della proposta emendativa 2.14.

Con separate e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 2.15 a 2.21.

In relazione alla richiesta avanzata dal senatore SAIA (*PdL*), con l'assenso del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 2.22.

All'esito di distinte votazioni, le proposte emendative 2.23 e 2.24 non risultano approvate.

Quanto all'emendamento 2.25, la Commissione dispone l'accantonamento su richiesta del senatore DE ANGELIS (*PdL*) e con l'assenso del PRESIDENTE.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 2.26 e 2.27.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 2.28.

Con separate e distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti da 2.29 a 2.0.4.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare la proposta emendativa 2.0.5.

All'esito di distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 2.0.7 a 2.0.10.

Su richiesta del senatore MERCATALI (*PD*), con l'assenso del PRESIDENTE, la Commissione conviene sull'accantonamento della proposta emendativa 2.0.11.

La senatrice CARLONI (*PD*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta emendativa 2.0.12, volta a sostenere il finanziamento per il Fondo unico per lo spettacolo.

Previa verifica del numero legale, disposta dal PRESIDENTE su richiesta del senatore MERCATALI (*PD*), l'emendamento 2.0.12, posto ai voti, risulta respinto.

La Commissione respinge quindi, posto in votazione, l'emendamento 2.0.13.

Su richiesta del senatore GIARETTA (*PD*), con l'assenso del PRESIDENTE, la Commissione accorda l'accantonamento della proposta emendativa 2.0.14.

Con separate e distinte votazioni, risultano quindi respinti gli emendamenti 2.0.15 e 2.0.16.

Si passa quindi alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Il senatore MORANDO (*PD*), intervenendo a sostegno della proposta emendativa 3.1, osserva come tale emendamento sia diretto a ridurre la spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, su cui peraltro la manovra già opera misure di contenimento. In particolare, si propone un intervento di ristrutturazione più radicale, in vista di conseguire risparmi maggiormente significativi, specialmente alla luce dell'aumento della spesa per il personale maturata complessivamente nel corso degli ultimi anni.

Previa verifica del numero legale, disposta dal PRESIDENTE su richiesta del senatore MORANDO (*PD*), la Commissione respinge la proposta emendativa 3.1.

Su richiesta del senatore MORANDO (*PD*), il quale raccomanda una maggiore riflessione in merito all'emendamento 3.16 riguardante, tra gli altri, l'Istituto nazionale delle conserve alimentari, con l'assenso del PRESIDENTE, la Commissione conviene sull'accantonamento di tale proposta emendativa.

Il senatore GIARETTA (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.12, riguardante la Stazione sperimentale del vetro, sottolineando l'utilità di un ente che, finanziato totalmente dalle aziende private, offre servizi di rilievo. Rileva infatti che, ove tale attività venisse trasferita alle strutture provinciali della Camera di commercio, l'effetto di risparmio verrebbe ad essere neutralizzato nel lungo periodo. Con l'occasione, formula analoghe considerazioni in merito all'emendamento 3.13 concernente l'Ente nazionali delle sementi elette (ENSE).

All'esito di distinte votazioni, la Commissione respinge quindi le proposte emendative il 3.12, il 3.13, il 3.14, 3.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

Il senatore LEGNINI (*PD*) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 3.10, di cui sottolinea la rilevanza soprattutto in relazione agli effetti finanziari; tenuto conto della crescita della spesa pubblica finora registratasi, sia pur per ragioni pienamente condivisibili, in relazione alle calamità naturali, catastrofi e ad eventi non prevedibili, occorre a suo avviso restringere la dinamica della spesa adottando una disciplina più rigorosa

per contribuire a migliorare lo sforzo di risanamento finanziario. Auspica pertanto una maggiore considerazione da parte della maggioranza sulla disciplina proposta, specialmente nel momento in cui si chiede un sacrificio a tutte le amministrazioni pubbliche, ritenendo pertanto ingiustificato che tale settore, che più di altri ha sforato i livelli di stanziamento, sia giudicato esente da qualsiasi misura di contenimento della spesa. Con l'occasione, richiama alcune notizie diffuse dagli organi di informazione secondo cui, al fine di far fronte all'emergenza del terremoto in Abruzzo, sono state impiegate maggiori risorse rispetto a quelle effettivamente stanziare.

Previa verifica del numero legale, disposta dal PRESIDENTE su richiesta del senatore MERCATALI (*PD*), la Commissione respinge l'emendamento 3.10.

L'emendamento 3.11 viene quindi accantonato.

Si passa quindi alle procedure di voto relative agli emendamenti presentati in riferimento all'articolo 4.

L'emendamento 4.1, posto ai voti, risulta respinto.

Con l'assenso del PRESIDENTE, la Commissione conviene sull'accantonamento dell'emendamento 4.2.

Con separate e distinte votazioni risultano respinte dalla Commissione le proposte emendative da 4.3 a 4.8.

Il senatore GIARETTA (*PD*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.0.1, volto a introdurre misure di semplificazione sui pagamenti da parte della pubblica amministrazione: coglie quindi l'occasione per ricordare come, nel corso della precedente legislatura, siano state adottate misure tese a distinguere con nettezza la gestione fiscale del professionista derivante dai rapporti con la pubblica amministrazione da quella individuale.

Previa verifica del numero legale, disposta dal PRESIDENTE su richiesta del senatore MORANDO (*PD*), la Commissione respinge l'emendamento 4.0.1.

La Commissione respinge altresì le proposte emendative da 4.0.2 a 4.0.5.

Il senatore PASTORE (*PdL*) sottolinea l'esigenza di accantonare l'emendamento 4.0.6, volto a introdurre modifiche in materia di inizio di attività, in vista di una maggiore riflessione in relazione agli obiettivi della cosiddetta «burocrazia zero». In tal senso fa presente che la denuncia

di inizio attività attiene all'esercizio di un diritto connesso alla verifica di taluni presupposti previsti dalla legge, senza che vi sia esercizio della discrezionalità amministrativa.

La Commissione conviene sull'accantonamento della proposta emendativa 4.0.6, con l'assenso del PRESIDENTE.

I senatori LUMIA (*PD*) e PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 4.0.7.

Su richiesta della senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), la quale sottolinea come all'emendamento 4.0.7 non siano associati costi, rappresentando unicamente una norma di maggiore vicinanza al cittadino, con l'assenso del PRESIDENTE, la Commissione dispone l'accantonamento di tale emendamento.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 5.1 a 5.3.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 5.4, relativa ai risparmi connessi all'attivazione degli organi costituzionali. Sottolinea la necessità di non rinviare il momento attuativo di tale disposizione, risultando necessario agire anche su tale fronte nell'ambito del complesso degli interventi relativi al settore pubblico. Rileva come l'emendamento 5.4 nonché gli altri emendamenti presentati dalla propria parte politica in ordine all'articolo 5 sono volti a limitare i costi della politica attraverso una misura chiara che determini l'immediato contributo degli organi interessati al conseguimento degli obiettivi di risparmio. Invita quindi a porre particolare attenzione su tale profilo, al fine di agire tempestivamente prevedendo le misure relative anche agli organi costituzionali.

Il senatore MORANDO (*PD*), in dichiarazione di voto sulla proposta 5.4 nonché sui successivi emendamenti presentati dal Gruppo dell'Italia dei valori, dichiara di condividere il problema sollevato dal senatore Mascitelli, atteso che il mancato tempestivo intervento in relazione agli organi costituzionali rischia di vanificare una necessaria sollecitazione al Parlamento a contribuire ai risparmi e ai tagli di spesa. Pur salvaguardando le prerogative costituzionali di tali organi, è necessario che gli interventi in tal senso siano garantiti nella fase attuale, per cui chiede l'accantonamento di una delle proposte presentate al riguardo, al fine di affrontare tale argomento. Risulterebbe necessario definire nella norma il contenuto del contributo che verrà autonomamente deciso dagli organi costituzionali in linea con quanto previsto dal testo. Richiama sotto tale profilo la questione della aliquota relativa alle indennità dei parlamentari, che

risulta inferiore rispetto all'aliquota ordinaria in misura non giustificabile e che necessita di un intervento nel senso di adeguamento. È necessario, inoltre, che sia salvaguardato il contributo dei dipendenti degli organi costituzionali in linea con il contributo fornito da tutti i dipendenti del comparto pubblico, nell'ambito della norma che assume carattere generale. Preannuncia quindi il proprio voto di astensione sugli emendamenti in questione, invitando ad una successiva discussione e definizione di tali delicati temi.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) interviene incidentalmente chiedendo chiarimenti in ordine alla diversa destinazione prevista per le risorse di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5, le prime destinate al fondo di ammortamento per la riduzione del debito e le seconde destinate ad essere acquisite al bilancio dello Stato. Chiede al Governo di chiarire le ragioni di tale diversa destinazione, posto che le risorse della Presidenza del Consiglio dei ministri risulterebbero di difficile individuazione nella loro specifica destinazione, in quanto generalmente acquisite al bilancio dello Stato.

Il PRESIDENTE rileva come la diversa destinazione risponda ad una diversa scelta da parte del Governo, posto che le prime risorse di cui al comma 1 vengono destinate all'abbattimento dello *stock* del debito pubblico, mentre le risorse del comma 3 vengono destinate al bilancio dello Stato, riducendo così l'indebitamento.

Verificata la presenza del numero legale, su richiesta del senatore MASCITELLI (*IdV*) la proposta 5.4 non è approvata.

Sono di seguito respinte, con distinte votazioni, le proposte 5.5 e 5.6, mentre l'emendamento 5.7 viene accantonato.

Sono di seguito respinte, con distinte votazioni, le proposte da 5.8 a 5.21.

Il senatore LUSI (*PD*) insiste per l'approvazione dell'emendamento 5.22, che concerne il solo spostamento del termine per i rimborsi elettorali, chiedendo al riguardo un esame della problematica da parte del Governo.

Il PRESIDENTE propone quindi l'accantonamento della proposta 5.22, che risulta accantonata.

Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 5.23 e 5.25.

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 5.26, che interviene nella materia delle province ove si registra

un impatto notevole sulla finanza pubblica. È necessario adottare interventi tempestivi in ordine all'organizzazione periferica dello Stato, anche alla luce del quadro normativo che vede nella fase attuale l'attuazione del federalismo.

Il senatore MORANDO (*PD*), in ordine alla proposta 5.26, rileva come il capoverso 5-ter comporterebbe una significativa riduzione di spesa nella finanza pubblica, per cui, anche espungendo il capoverso 5-bis della proposta, meritevole di ulteriori approfondimenti, il solo capoverso 5-ter appare fortemente innovativo e meritevole di approvazione.

Il senatore MERCATALI (*PD*) concordando sui rilievi emersi, riformula la proposta 5.26 in un testo 2, (pubblicata in allegato al resoconto), recante il solo capoverso 5-bis, di cui chiede l'accoglimento, in quanto proposta volta a modernizzare l'assetto del Paese.

Il senatore PASTORE (*PdL*) rileva di aver presentato in materia di province la proposta emendativa 6.0.4 recante l'obbligo di concentrazione degli uffici periferici statali ove le province abbiano meno di 200.000 abitanti con conseguenti risparmi sulla spesa pubblica.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta 5.26 (testo 2), posto che è necessario un ragionamento organico e sistematico, risultando la proposta emendativa altrimenti demagogica e non realizzabile.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta 5.26 (testo 2), rilevando come la propria parte politica abbia presentato, in relazione all'articolo 6, proposte emendative in materia di rivisitazione organica al problema delle articolazioni a livello provinciale; è criticabile infatti agire con risposte prive di sistematicità che rischiano di determinare, peraltro, problemi in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Il senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) chiede chiarimenti sugli effetti che la proposta emendativa avrebbe in materia di esercizio delle funzioni da parte delle province, atteso che la proposta rischia di determinare effetti irrazionali e di creare disservizi.

Il senatore Nicola ROSSI (*PD*) in relazione al tema delle province e all'articolo 11 del testo del decreto-legge rileva di aver presentato proposte emendative volte ad affrontare in modo articolato il tema della articolazione a livello provinciale. È necessario, infatti, prevedere soluzioni alla questione della ridefinizione e abolizione delle province, distinguendo tra piccoli e grandi comuni, con soluzioni che appaiono comunque individuabili; il problema reale che emerge dal dibattito è che opponendosi all'approvazione di proposte emendative formulate in tale senso, si intende in

realtà difendere una porzione consistente di classe politica a livello locale. Pur risultando possibile migliorare la formulazione tecnica dell'emendamento è necessario garantire un intervento che porterebbe ad ingenti risparmi, posto che l'insieme dei consiglieri provinciali determina ingenti costi per la finanza pubblica, e pertanto sarebbe miope difendere gli interessi di questi ultimi e della classe politica a livello locale piuttosto che le province stesse.

Il senatore LUMIA (*PD*) pur esprimendo apprezzamento per la proposta emendativa in esame, rileva che essa reca comunque il limite di riproporre una rappresentanza di secondo grado, mentre è necessario agire radicalmente con l'abolizione delle province e il trasferimento delle funzioni ai comuni. In tal senso, i comuni dovranno coordinarsi per l'esercizio in comune dei servizi, determinando miglioramenti nei meccanismi di spesa e salvaguardando i profili di esercizio delle funzioni senza pregiudicare i profili di ordine pubblico.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) interviene rilevando come la difesa delle province non sia volta a difendere la classe politica bensì a salvaguardare una serie di funzioni attualmente esercitate dalle province, risultando necessario un ragionamento complessivo, senza posizioni demagogiche e non in linea con la buona amministrazione.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) preannunciando il proprio voto di astensione sulla proposta 5.26 (testo 2), rileva la necessità di un'ampia riflessione sul tema nel senso della necessaria abolizione delle province.

Il PRESIDENTE, rilevando che occorre affrontare in modo sistematico il tema, ad esempio nel codice delle autonomie, pone ai voti la proposta 5.26, che risulta respinta.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) chiede l'accantonamento della proposta 5.27, che risulta quindi accantonata.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 5.28 e 5.33.

Il senatore PASTORE (*PdL*) chiede l'accantonamento della proposta 5.34, che viene accantonata.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 5.35 e 5.44.

Il senatore LUSI (*PD*) chiede che sia accantonata la proposta 5.45, che viene accantonata.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 5.46 a 5.52.

Il senatore MILANA (*PD*) in ordine all'emendamento 5.53 interviene in dichiarazione di voto favorevole, rilevando la necessità di chiarire l'ambito applicativo della norma, che non deve essere applicata alla città di Roma.

Posto ai voti, l'emendamento 5.53 non è approvato.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da 5.54 a 5.59.

Previa verifica del numero legale, su richiesta del senatore MORANDO, è quindi respinta la proposta 5.60.

Sono poi respinti gli emendamenti 5.61, 5.62, 5.63 e 5.64.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) chiede l'accantonamento delle proposte 5.65 e 5.67, che risultano accantonate.

Poste separatamente ai voti, sono respinte le proposte 5.66 nonché le proposte da 5.68 a 5.72.

Si passa agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.1 viene respinto.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 5.0.2, volto ad affrontare in maniera incisiva la questione degli sprechi di risorse, con particolare riferimento all'uso delle auto di servizio, che necessità di drastici tagli.

Il senatore VACCARI (*LNP*), in ordine alla proposta 5.0.2, rileva la necessità di affrontare il tema con un'analisi della rispondenza effettiva alle esigenze del servizio pubblico, verificando anche tutti i costi per rimborsi e le auto in uso presso i ministeri.

Poste separatamente ai voti, sono respinte le proposte da 5.0.2 a 5.0.6.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la votazione degli emendamenti riferiti sino all'articolo 5 e propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2228**Art. 2.****2.13 (testo 2)**

LUSI

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «sono esclusi» e prima di: «il fondo ordinario delle università» aggiungere le seguenti: «le missioni di spesa denominate ordine pubblico e sicurezza del Ministero dell'interno, dell'economia e finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e la missione di spesa denominata Difesa e sicurezza del territorio del Ministero della difesa».

Conseguentemente, all'allegato 1, apportare le seguenti variazioni:

Alla Tabella Ministero dell'Interno, missione 007. Ordine Pubblico e Sicurezza apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2011: - 64.549.000;
2012: - 64.585.000;
2013: - 64.591.000.

Alla Tabella Ministero della Difesa, missione 005. Difesa e Sicurezza del territorio apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2011: - 64.482.000;
2012: - 63.415.000;
2013: - 63.423.000.

Alla Tabella Ministero dell'economia e delle finanze, missione 007. Ordine Pubblico e Sicurezza apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2011: - 4.151.000;
2012: - 4.152.000;
2013: - 4.152.000.

Alla Tabella Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione 007. Ordine Pubblico e Sicurezza apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2011: - 8.528.000;
2012: - 7.164.000;
2013: - 7.522.000.

Alla Tabella Ministero delle politiche agricole e forestali, missione 007. Ordine Pubblico e Sicurezza apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2011: - 901.000;
2012: - 901.000;
2013: - 901.000.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 142,611 milioni di euro per l'anno 2011, a 140,127 per l'anno 2012 e a 140,589 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis. - (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2011, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2011, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2011, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica ammi-

nistrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2011, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 142,611 milioni di euro per l'anno 2011, a 140,127 per l'anno 2012 e a 140,589 milioni di euro per l'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Art. 5.

5.22 (testo 2)

LUSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28-29 marzo 2010 è differito al 30 settembre 2010».

5.26 (testo 2)

CABRAS, MERCATALI, CARLONI, STRADIOTTO, POLI BORTONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è così sostituito: "2. Il consiglio provinciale è costituito dai sindaci dei comuni che compongono l'ambito territoriale della provincia. Le disposizioni di legge e regolamentari che attengono al funzionamento dei consigli provinciali sono automaticamente adeguate con l'entrata in vigore della presente legge";

5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le funzioni svolte dagli uffici decentrati dell'amministrazione statale presso le prefetture delle province sono trasferite agli uffici statali della prefettura del capoluogo regionale. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione assume i provvedimenti conseguenti di riorganizzazione del personale e delle sedi».

Art. 6.

6.1

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «articolo 68, comma 1» con le seguenti: «articolo 68, commi 1 e 4»; e aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede a dettare norme di coordinamento del presente comma con le disposizioni vigenti in materia di organismi collegiali delle pubbliche amministrazioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:*

a) individuazione puntuale delle ipotesi in cui possono essere istituiti organismi collegiali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) semplificazione delle procedure di proroga della durata degli organismi collegiali;

c) divieto di istituire strutture di supporto agli organismi collegiali ed eliminazione delle strutture di supporto agli organismi collegiali esistenti;

d) semplificazione delle procedure di rilascio di parere da parte degli organismi collegiali con riduzione dei relativi termini;

e) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari incompatibili.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i termini di durata degli organismi collegiali previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono prorogati fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente periodo».

b) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «organismi equiparati,» inserire le seguenti: «ivi compresi la Scuola superiore della pubblica*

amministrazione e gli altri Enti ed Organismi preposti per legge alla formazione dei dipendenti pubblici,»;

c) *al comma 8 dopo le parole: «enti di ricerca» aggiungere le seguenti: «e dagli organismi equiparati»;*

d) *al comma 12, dopo le parole: «del personale di magistratura,» inserire le seguenti: «della formazione all'estero dei dirigenti di prima fascia vincitori del concorso di cui all'articolo 28 e 28-bis del decreto legislativo 30 marzo-2010, n. 165,»;*

e) *al comma 13, sostituire le parole: «ovvero tramite i propri organismi di formazione» con le seguenti: «ovvero tramite i propri Enti ed Organismi preposti per legge alla formazione dei dipendenti pubblici, qualora ne dispongano»;*

f) dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. La limitazione delle spese per indennità di missione, per consulenze, studi e ricerche, di cui ai commi 7, 8, 11, 12 e 13 del presente articolo non si applica alle spese comunque rimborsate alle amministrazioni nell'ambito di progetti, convenzioni o programmi interamente finanziati con il contributo dell'Unione europea e di altri organismi internazionali o comunque non gravanti sulla dotazione ordinaria dell'ente»;

g) *al comma 14, inserire, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui al presente comma comunicano, in via telematica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi all'utilizzo delle auto vetture in dotazione e la certificazione della relativa spesa, dando conto anche dei risparmi conseguiti nella gestione dell'anno precedente.»;*

h) *dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«i-bis) i dati relativi all'utilizzo delle autovetture e la spesa relativa.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.2

LATRONICO

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: «agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente.».

Conseguentemente, alla fine, del primo periodo aggiungere: «Il presente comma non si applica ai componenti dei suindicati organismi collegiali, la cui partecipazione viene remunerata quale trattamento economico di servizio.».

6.3

D'ALÌ, ORSI, FLUTTERO, TANCREDI

Al comma 1, le parole: «per legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.4

FLERES

Al comma 1, le parole: «per legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.5

FLUTTERO

Al comma 1, le parole: «per legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente».

6.6

LATRONICO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di contenere i costi degli apparati amministrativi, il compenso spettante ai Commissari straordinari del Governo nominati ai sensi dell'articolo II della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché agli altri commissari straordinari comunque denominati, ivi inclusi quelli nominati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, non può superare la misura massima stabilita all'articolo 241, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010 n. 53».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il penultimo periodo.

6.7

TANCREDI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.8

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, LENNA, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Sopprimere il comma 2.

6.9

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, LENNA, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali anche di amministrazione degli enti che ricevono contributi di funzionamento a carico della finanza pubblica è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti interessati sono nulli. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria, nonché agli enti pubblici economici».

6.10

ZANDA

Al comma 2 primo periodo, le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal primo rinnovo degli organi collegiali dopo l'entrata in vigore del presente decreto la partecipazione a tali organi».

Conseguentemente,

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".».

6.11

ZANDA

Al comma 2 primo periodo, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» inserire le seguenti parole: «e con l'esclusione degli amministratori muniti di deleghe».

Conseguentemente,

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".».

6.12

FIORONI

Al comma 2 primo periodo, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» inserire le seguenti: «e con l'esclusione dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000».

Conseguentemente,

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:*

«7-bis. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

6.13

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 2, dopo le parole: «degli enti» aggiungere la seguente: «pubblici», e sopprimere il seguente periodo: «Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.14

MERCATALI, FIORONI, BARBOLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica aggiungere, in fine, la parola: «pubblici»;*
- b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) al primo periodo, le parole: «che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «rientranti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

- 2) sopprimere il terzo periodo.*

6.15

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla rubrica aggiungere, in fine, la parola: «pubblici»;*
- b) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, le parole: «che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «rientranti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;*

- 2) *sopprimere il terzo periodo.*
-

6.16

D'ALIA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla rubrica aggiungere, in fine, la parola: «pubblici»;*
- b) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, le parole: «che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «rientranti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;*

- 2) *sopprimere il terzo periodo.*
-

6.17

TANCREDI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla rubrica aggiungere, in fine, la parola: «pubblici»;*
- b) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, le parole: «che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «rientranti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;*

- 2) *sopprimere il terzo periodo.*

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.18

ZANDA

Al comma 2 primo periodo, sostituire le parole: «delle finanze pubbliche» con le seguenti parole: «dello Stato».

6.19

CURSI

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche» sostituire la parola: «pubbliche» con la seguente: «statali».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni

a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.20

TANCREDI

Al comma 2, dopo la parola: «giornaliera.» è aggiunto il seguente periodo: «Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, sono determinate le categorie di enti e le tipologie di contributi pubblici che rilevano ai fini dell'applicazione del presente comma.»; dopo le parole: «non si applica» sono aggiunte le seguenti: «alle società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, nonché».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.21

MERCATALI, LEGNINI, FIORONI

Al quarto periodo del comma 2 le parole: «alle camere di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del sistema camerale».

Conseguentemente,

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.22 (testo 2)

BUBBICO, GIARETTA, MERCATALI, LEGNINI

Al quarto periodo del comma 2, le parole: «alle camere di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del sistema camerale».

Conseguentemente,

– al comma 8, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «mostre»;

– al comma 9, dopo le parole: «spese di sponsorizzazioni» aggiungere le seguenti: «per un importo superiore al 50 per cento sostenuto nel 2009».

Conseguentemente,

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

6.22

BUBBICO

Al quarto periodo del comma 2 le parole: «alle camere di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del sistema camerale».

Conseguentemente,

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento».

6.23

SAIA

Al quarto periodo del comma 2 le parole: «alle camere di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del sistema camerale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.24

PICCHETTO FRATIN, RIZZOTTI, GHIGO, PICCIONI, MALAN, SCARABOSIO, ZANOLETTI, ZANETTA, LEDDI

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «alle camere di commercio» con le seguenti: «agli enti del sistema camerale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripar-

ture» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.25

PICCIONI

Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 6 le parole: «alle camere di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del sistema camerale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.26

CORSI

Al comma 2, all'ultimo periodo, dopo le parole: «enti previdenziali ed assistenziali nazionali» aggiungere le seguenti: «ed agli enti pubblici economici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.27

ESPOSITO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché alle società»;

b) al comma 4, dopo la parola: « autorizzazione» inserire le seguenti: «del Consiglio dei ministri».

6.28

DI STEFANO

Al quarto periodo del comma 2, le perole: «alle camere di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del sistema camerale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.29

LANNUTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento».

6.30

ESPOSITO

Al comma 5, dopo le parole: «tutti gli enti pubblici, anche economici,» aggiungere le seguenti: «con esclusione di quelli a struttura associativa.».

6.31

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali.».

6.32

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, con l'esclusione dei servizi pubblici essenziali ed in ogni caso del servizio idrico. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 2 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni. Le regioni provvedono ad adeguare ai principi di cui al presente articolo le loro parteci-

pazioni in società, fatte salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale».

6.33

PASTORE, TANCREDI

Al comma 5, dopo il terzo periodo, inserire i seguenti: «Per gli enti pubblici non economici resta salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; i regolamenti di riordino di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si conformano ai limiti numerici indicati dal primo periodo per la composizione degli organi di amministrazione e quelli di controllo. Per gli enti di cui al medesimo articolo 26, comma 1, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano già stati adottati in via definitiva i regolamenti di riordino e per gli enti confermati ai sensi del primo periodo dell'articolo 26, comma 1, si provvede ad adeguare la relativa disciplina di organizzazione, mediante regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed eventualmente mediante modifica dei rispettivi statuti, ai limiti numerici indicati dal primo periodo per la composizione degli organi di amministrazione e quelli di controllo, al fine di assicurarne l'operatività a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; a tali enti si applica il terzo periodo del presente comma.».

6.34

PASTORE, TANCREDI

Al comma 5, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Agli enti pubblici non economici di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 26, comma 1.».

6.35

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Al comma 5 inserire, in fine, il seguente periodo: «da tali disposizioni restano escluse le Aree Protette di cui alla legge n. 94 del 1991».

6.36

LATRONICO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la non applicabilità del presente comma agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509».

6.37

PASTORE, TANCREDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli enti pubblici non economici di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 26, comma 1.».

6.38

PASTORE, TANCREDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1, quinto periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2011"».

6.39

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle società controllate da regioni ed enti locali».

6.40

PALMIZIO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purché presentino domanda entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, alla data del 31 dicembre 2008, abbiano ricoperto, per non meno di cinque anni, alcuno degli uffici indicati nel secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517.».

6.41

LATRONICO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purché presentino domanda entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, alla data del 31 dicembre 2008, abbiano ricoperto, per non meno di cinque anni, alcuno degli uffici indicati nel secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1937, n. 517».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.42

PALMIZIO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purchè presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, alla data del 31 dicembre 2008, abbiano ricoperto, per non meno di cinque anni, alcuno degli uffici indicati nel secondo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517».

6.43

MUSO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis – Gli enti privati che a qualunque titolo abbiano ricevuto o ricevano, anche indirettamente, contributi anche in conto capitale o utilità a

carico delle pubbliche finanze devono conformarsi alle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo».

6.44

MAZZATORTA, GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis.. All'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da quattro membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni. Il Presidente è eletto dal collegio tra i membri designati dalla Regione. In caso di parità nei voti, il voto del Presidente vale doppio"».

6.45

DI GIACOMO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, non superiore a euro 423.000,00, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del

programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e. delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.46

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, LEONI, TORRI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 23-7-1999 n. 242, recante Riordino dei Comitato olimpico nazionale italiano CONI, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

"2-ter. Ai membri delle Federazioni sportive nazionali che siano chiamati a partecipare a riunioni in funzione degli incarichi rappresentativi che rivestono presso le strutture provinciali, regionali o nazionali del Coni, spetta un gettone di presenza di entità non superiore ai 30,00 euro"».

6.47

LATRONICO

Al comma 7, sostituire la parola: «sostenuta» con la seguente: «programmata».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e. delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.48

TANCREDI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «organismi equiparati,» inserire le seguenti: «ivi compresi la Scuola superiore della-pubblica amministrazione e gli altri Enti ed Organismi preposti per legge alla formazione dei dipendenti pubblici,»;

b) al comma 8 dopo le parole: «enti di ricerca» aggiungere le seguenti: «e dagli organismi equiparati»;

c) al comma 14, inserire, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 marzo di ogni-anno, le amministrazioni di cui al presente comma comunicano, in via telematica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della: funzione pubblica i dati relativi all'utilizzo delle autovetture in dotazione e la certificazione della relativa spesa, dando conto anche dei risparmi conseguiti nella gestione dell'anno precedente.»;

d) dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

"i-bis) i dati relativi all'utilizzo delle autovetture e la spesa relativa"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e. delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.49

LATRONICO, MAZZARACCHIO, GIORDANO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica agli appalti di servizi e, in genere, agli affidamenti attraverso procedure concorrenziali.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e. delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.50

DI STEFANO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il presente comma non si applica agli appalti di servizi ed in genere agli affidamenti attraverso procedure concorrenziali».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.51

BRUNO, GUSTAVINO, RUSSO, RUTELLI

Alla fine del comma 7 inserire il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli appalti di servizi e, in genere, agli affidamenti definiti attraverso procedure concorrenziali».

6.52

TANCREDI

Al comma 7, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, il seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle

Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

6.53

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 7, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.54

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Al comma 7, alla fine, inserire le parole: «da tali disposizioni restano esclusi gli Enti di Gestione delle Aree Protette di cui alla legge n. 394 del 1991» e le ulteriori parole: «tali limitazioni non si applicano nel caso di

spese relative ad incarichi affidati per la realizzazione di progetti ed interventi realizzati tramite i finanziamenti della Unione Europea».

6.55

LEGNINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Gli incarichi per studi e consulenze di importo annuo superiore a cinquemila euro affidati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere assegnati con procedure concorrenziali e di evidenza pubblica».

6.56

SAIA, BALDASSARRI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In ogni caso, le amministrazioni, nel corso dello stesso anno solare, non possono concedere a propri dipendenti in rapporto di tempo pieno, più di due autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti consistenti in prestazioni professionali in qualunque forma stipulati. La presente disposizione si applica anche ai professori universitari a tempo pieno. Gli incarichi di docenza o ricerca non sotto stanno ai limiti di cui al presente comma".».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.57

FLERES

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i limiti di spesa in materia di incarichi di collaborazione occasionale, ivi compresi quelli relativi agli incarichi di consulenza, si applicano alle attività di consulenza, supporto e assistenza affidate a persone giuridiche ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli enti pubblici non economici, che preliminarmente accertano l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili alloro interno. I limiti di spesa di cui al comma 1 non si applicano agli affidamenti finanziati con fondi dell'Unione europea. I contratti per l'affidamento di attività di consulenza, supporto e assistenza a persone giuridiche sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione della denominazione della persona giuridica, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante. Al fine di consentire la verifica del rispetto dei limiti di cui al presente articolo, le attività di consulenza previste dai contratti di forniture di beni e servizi, ivi comprese le forniture informatiche e le iniziative di formazione, sono pubblicate, con i relativi costi, sui siti istituzionali delle amministrazioni di cui al comma 1 e sono comunicate ai sensi dell'articolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2010, n. 150 alla Presidenza del consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.58

CAROFILIO, DELLA MONICA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Sopprimere il comma 8

Conseguentemente,

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: »0,30 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »0,20 per cento«.

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.59

BONFRISCO, ESPOSITO

Al comma 8, dopo le parole: «per le medesime finalità.» inserire: «Sono escluse dal computo le spese per la partecipazione ad eventi e convegni di carattere ed interesse nazionale che saranno indicati dal Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

6.60

LATRONICO

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: «né a fruire di riposi compensativi»;*
- b) sopprimere il periodo: «Per le forze armate e le forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente»;*
- c) dopo le parole: «internazionali o comunitari», inserire le seguenti: «alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri».*

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.61

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 8, dopo le parole: «il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario né di fruire di riposi compensativi», inserire le seguenti: «, escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

6.62

SERRA, ZANDA, DELLA MONICA, DEL VECCHIO, LEGNINI, MUSI, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, BIONDELLI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARINO, SANNA, VITALI, ADAMO, ANTEZZA

Al comma 8, dopo le parole: «il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario né di fruire di riposi compensativi», inserire le seguenti: «, escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia».

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.63

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 8, dopo le parole: «per le magistrature e autorità, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice» sopprimere le seguenti: «per le forze armate e le forze di polizia l'autorizzazione è rilasciata dal presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro competente».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

6.64

SERRA, ZANDA, DELLA MONICA, DEL VECCHIO, LEGNINI, MUSI, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, BIONDELLI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA

Al comma 8, dopo le parole: «per le magistrature e autorità, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertici» sopprimere le seguenti: «per le forze armate e le forze di polizia l'autorizzazione è rilasciata dal presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro competente».

6.65

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il settimo periodo;

b) all'ultimo periodo dopo le parole: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati» aggiungere le seguenti: «dal Fondo edifici di culto istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222;

c) dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano altresì alle feste nazionali e a quelle celebrative istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, limitatamente ai riposi compensativi, ai rispettivo personale impiegato in servizio in occasione degli eventi di cui al secondo periodo».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.66

TANCREDI

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il settimo periodo;
 - b) all'ultimo periodo dopo le parole: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati» aggiungere le seguenti: «dal Fondo edifici di culto istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 22»;
 - c) dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano altresì alle feste nazionali e a quelle celebrative istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, limitatamente ai riposi compensativi, al rispettivo personale impiegato in servizio in occasione degli eventi di cui al secondo periodo».
-

6.67

DEL VECCHIO

Al comma 8, dopo le parole: «Per le forze armate e le forze di Polizia, l'autorizzazione» inserire le seguenti parole: «non è necessaria in assenza di oneri diretti per l'amministrazione della difesa ed».

6.68

BONFRISCO, ESPOSITO

Al comma 8 dopo le parole: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca,» inserire le seguenti: «ai convegni ed eventi di carattere ed interesse nazionale che saranno indicati dal Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,».

6.69

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Al comma 8 all'ultimo periodo, dopo le parole: «dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali» e le parole: «ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari» aggiungere le parole: «e agli Enti di Gestione delle Aree Protette di cui alla legge n. 394 del 1991. Tali limitazioni non si applicano nel caso di spese relative ad incarichi affidati per la realizzazione di progetti ed interventi realizzati tramite i finanziamenti della Unione Europea».

6.70

Nicola ROSSI, GIARETTA, MERCATALI, MORANDO

Al comma 9, dopo le parole: «sponsorizzazioni» inserire le seguenti: «nonché organizzare e/o contribuire, direttamente o indirettamente, alla organizzazione ed ai costi di eventi ludico ricreativi a carattere episodico o stagionale».

6.71

CICOLANI

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9», sono inserite le seguenti parole: «ad eccezione delle spese per i servizi istituzionali relativi alla tutela ed alla sicurezza dei cittadini».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.72

MUSO

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Gli enti privati che a qualunque titolo abbiano ricevuto o ricevano, anche indirettamente, contributi anche in conto capitale o utilità a carico delle pubbliche finanze devono conformarsi alle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 del presente articolo».

6.73

TANCREDI

Al comma 12, sesto periodo, dopo le parole: «la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace» inserire le seguenti: «né ai servizi all'estero di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.74

RUSCONI, NEROZZI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, MERCATALI, LEGNINI, SOLIANI

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «della pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «con esclusione della scuola statale, università, enti di ricerca, Alta formazione artistica e musicale,».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.75

MUSSO

Al comma 12, dopo le parole: «incluse le autorità indipendenti», aggiungere le parole: «, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.76

Mariapia GARAVAGLIA, NEROZZI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, MERCATALI, LEGNINI, SOLIANI

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione» inserire le seguenti: «delle spese per i commissari degli esami di stato per le scuole italiane all'estero e per tutte le attività connesse a garantire il diritto allo studio, alla formazione e alla ricerca».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.77

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 12, dopo le parole: «non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione» inserire la seguente: «sia» e dopo le parole: «delle missioni internazionali di pace» inserire la seguente: «sia».

6.78

VALDITARA

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei

vigili del fuoco, del personale di magistratura,» *inserire le seguenti*: «dei professori e ricercatori universitari, del personale degli enti di ricerca».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le aliquote dell'accisa sull'alcol etilico di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro l'anno.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.79 (testo 2)

BETTAMIO

Al comma 12, quarto periodo, dopo le parole: «alle missioni internazionali di pace» sono inserite le seguenti: «ed a quelle connesse con finalità di sicurezza, ispettive, con visite di Stato e ufficiali, nonché nei settori informatico e di cooperazione allo sviluppo».

6.79

BETTAMIO

Al comma 12, quarto periodo, dopo le parole: «alle missioni internazionali di pace» sono inserite le seguenti: «ed a quelle connesse con finalità di sicurezza, ispettive e nei settori informatico e di cooperazione allo sviluppo».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.80

TANCREDI

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «delle missioni internazionali di pace», inserire le seguenti: «e delle Forze armate»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «non si applica alle missioni internazionali di pace», inserire le seguenti: «e a quelle comunque effettuate dalle Forze polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

6.81

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «delle missioni internazionali di pace», *inserire le seguenti:* «e delle Forze armate»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «non si applica alle missioni internazionali di pace», *inserire le seguenti:* «e a quelle comunque effettuate dalle Forze polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.82

LATRONICO

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «missioni internazionali di pace», *inserire le seguenti:* «e delle Forze armate»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «missioni internazionali di pace», *inserire le seguenti:* «, nonché al personale delle Forze armate e

di polizia impiegato all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali ovvero per la frequenza di corsi di specializzazione».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.83

DEL VECCHIO

Al comma 12, dopo le parole: «missioni delle forze di polizia» inserire le parole: «, delle Forze armate e».

Conseguentemente,

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: *di importo non inferiore a euro tremila* con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento.

6.84

PERDUCA, PORETTI

Al comma 12, dopo le parole: «del personale di magistratura,» aggiungere: «del personale militare e civile della difesa comandato in missione per ragioni di sicurezza pubblica o per essere sottoposto a cure mediche in relazione alle infermità permanenti riconosciute dipendenti da causa di servizio e contratte in missioni internazionali di pace,».

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma: «7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

6.85

TANCREDI

Al comma 12, al primo periodo, dopo le parole: «del personale di magistratura» inserire: «e delle missioni effettuate dal personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nell'ambito di attività di ricerca all'estero».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e,

a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.86

LATRONICO

Al comma 12, sono apportate le seguenti modifiche:

nel quarto periodo, le parole: «Il presente comma non si applica», sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al primo, al secondo, al terzo ed al settimo comma non si applicano»;

nel quinto periodo, le parole: «non sono più dovute», sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotte del 20 per cento»;

il sesto periodo è soppresso.

6.87

SAIA, BALDASSARRI

Al comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole: «spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi» inserire le seguenti: «il presente comma non si applica, altresì, alla spesa che non risulti a carico dei bilanci di funzionamento degli enti pubblici di ricerca».

Sempre al comma 12, dopo l'espressione: «la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace» va inserita l'espressione: «né ai servizi all'estero di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.88

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole: «spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi» va inserito: «il presente comma non si applica, altresì, alla spesa che non risulti a carico dei bilanci di funzionamento degli enti pubblici di ricerca».

Sempre al comma 12 dopo l'espressione: «la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace» va inserita l'espressione: «né ai servizi all'estero di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49».

6.89

GRILLO

Al comma 12, dopo le parole: «il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi» inserire le seguenti: «e a quella effettuata a carico di fondi derivanti dall'auto finanziamento o finalizzati all'attuazione di progetti di ricerca, di innovazione tecnologica e di miglioramento dei servizi agli studenti derivanti da autofinanziamento».

6.90

NEROZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, GHEDINI, GIARETTA, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI, BIONDELLI

Al comma 12, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle funzioni di accertamento di cui al Titolo II del presente decreto».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate: all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma: «7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

6.91

TANCREDI

Al comma 12, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Il presente comma non si applica, altresì, alla spesa che non risulti a carico dei bilanci di funzionamento degli enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.92

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 12, quinto periodo, dopo le parole: «alle missioni internazionali di pace» aggiungere le seguenti: «e alle missioni del personale del comparto difesa e sicurezza».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea:

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.

6.93

SALTAMARTINI, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, TOMASSINI, GALLONE, CASTRO

Al comma 12, quinto periodo, dopo le parole: «missioni internazionali di pace» aggiungere le seguenti: «e ai servizi di tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza».

6.94

COSTA

Al comma 12, quinto periodo, dopo le parole: «missioni internazionali di pace» inserire le seguenti: «e alle missioni delle Forze di polizia».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripar-

tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.95

TANCREDI

Al comma 12, al quinto periodo, dopo le parole: «missioni internazionali di pace» inserire le seguenti: «e alle missioni effettuate dal personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nell'ambito di attività di ricerca all'estero».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.96

ADAMO, NEROZZI, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI, BIONDELLI

Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento."».

6.97

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 12 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010.

6.98

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 12, ultimo periodo, le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2011».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.99

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 12, ultimo periodo, le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 30 settembre 2010».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del

programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.100

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 12, ultimo periodo, le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.101

MUSI

Al comma 12, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 165 del 2001» inserire le seguenti parole: «con esclusione del personale addetto alle verifiche fiscali, previdenziali e del lavoro».

Conseguentemente:

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: « di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: « ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

6.102

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 12, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La disposizione di cui al precedente periodo non si applica al personale sanitario del Servizio sanitario nazionale impiegato nell'espletamento dei servizi di assistenza domiciliare integrata».

Conseguentemente, al medesimo articolo 38, dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

6.103

RUSCONI, NEROZZI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Franco VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, MERCATALI, LEGNANI, SOLIANI

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.104

MUSSO

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.105

TANCREDI

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «per attività» inserire la seguente: «esclusivamente»;

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «e dalle Forze di polizia tramite i propri organismi di formazione.» con le seguenti: «, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

6.106

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

All'articolo 6, comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «per attività» inserire la seguente: «esclusivamente»;

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «e dalle Forze di polizia tramite i propri organismi di formazione.» con le seguenti: «, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.107

TANCREDI

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009» inserire le seguenti: «con esclusione degli enti di ricerca, per le materie tecniche».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.108

SAIA, BALDASSARRI

Al comma 13 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 dopo le parole: «non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009» in-

serire le seguenti: «con esclusione degli enti di ricerca, per le materie tecniche».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.109

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 13 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 dopo le parole: «non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009» inserire le seguenti: «con esclusione degli enti di ricerca, per le materie tecniche».

6.110

PISTORIO, ASTORE, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «ad esclusione del personale sanitario medico e paramedico».

Conseguentemente ai maggiori oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio

come spese rimodulabili e come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, fino a concorrenza degli oneri.

6.111

ESPOSITO

Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

6.112

MUSSO

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione ovvero tramite le università pubbliche».

6.113

MARCENARO, LEGNINI, LIVI BACCI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 13, dopo le parole: «non si applica all'attività di formazione effettuata» aggiungere le seguenti: «dall'Istituto Diplomatico,».

Conseguentemente,

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro mille cinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

- b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".
-

6.114

SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, GIAI

Al comma 13, ultimo capoverso, dopo le parole: «dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia», aggiungere le seguenti: «e dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

6.115

BETTAMIO

Al comma 13, ultimo periodo, dopo le parole: «dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché a quelle curate dall'istituto diplomatico del Ministero degli affari esteri, connesse ad accordi internazionali o dirette ad assicurare la partecipazione ad enti o organismi internazionali e comunitari».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.116

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 13, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè alla formazione continua di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502».

Conseguentemente, al medesimo articolo 38, dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento»

b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

6.117

PERDUCA

Al comma 13, alla fine del comma inserire il seguente periodo: «da tali disposizioni restano esclusi gli enti di gestione delle Aree Protette di cui alla legge n. 394/91».

6.118

GERMONTANI

Dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti commi:

«13-bis. I limiti di spesa di cui ai commi 7, 8, 9, 11, 12 e 13 non trovano applicazione con riferimento alle spese effettuate a valere sui Fondi comunitari, nonché, limitatamente a quelli di cui al comma 7, per gli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

13-ter. Le disposizione di cui ai commi 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 non trovano applicazione per le Casse previdenziali, fermo restando che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per il funzionamento non può essere superiore al 90 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.».

All'ultimo periodo del comma 21 dell'articolo 6, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale.», sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle Casse previdenziali.».

6.519

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Innalzamento dell'età pensionabile personale femminile della P.A. ed interventi in favore della famiglia e della genitorialità)

1. A decorrere dall'anno 2011 l'età pensionabile del personale femminile delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è elevata a 65 anni. In favore del personale avente diritto al pensionamento negli anni 2010 e 2011, si applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le risorse rinvenienti dall'applicazione del comma 1, nonché dall'applicazione dell'articolo 6, commi 13-bis e 13-ter e 9; commi 2-bis e 2-ter, sono integralmente finalizzate ad interventi di sostegno della famiglia e della genitorialità di cui ai commi successivi. I limiti di detrazione di cui al n. 1) e alle lettere a) e c) del n. 2) del comma 3, possono essere modificati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle risorse individuate ai sensi del presente

comma. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

3. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente: "*e-bis*) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio, nonché le spese per le lezioni private o l'accesso a corsi supplementari, nella misura massima di 500 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi scolastici e universitari";

2) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente;

a) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido, ivi compresi i servizi di mensa, in misura non superiore a 700 euro per ciascun familiare a carico;

b) le spese per l'acquisto di latte in polvere e pannolini per la prima infanzia, limitatamente ai familiari a carico minori di 2 anni;

c) le spese di *baby sitting*, nel limite di euro 300 per ciascun familiare a carico minore di anni 6."

4. Alle lavoratrici madri, è riconosciuta una valutazione doppia dei periodi di astensione dal lavoro per maternità e per puerperio, per un periodo massimo di due anni, ai fini della maturazione del requisito di anzianità contributiva.

5. A valere sulle risorse individuate ai sensi del comma 2, a decorrere dall'anno 2011 le spese per la realizzazione, la ristrutturazione ed il funzionamento degli asili nido sostenute dagli enti territoriali soggetti al Patto di stabilità interno sono in ogni caso escluse dalle limitazioni alle spese correnti».

Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le autorità cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture sono:

a) Presidente della Repubblica, Presidente e Vice Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Sottosegretari di Stato;

b) Presidenti degli organi costituzionali;

c) Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

d) Primo presidente di Cassazione e Procuratori generali della Repubblica.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate particolari categorie, cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture, nel limite di spesa non superiore al 30 per cento delle spese sostenute nel 2010, come individuate ai sensi del comma 13-ter. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

13-ter. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non economici provvedono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a censire, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli autoveicoli in dotazione e ad indicare la spesa ad essi riferita. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non economici sono affidati, previa analisi tecnico-economica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a società private. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a soddisfare le esigenze è affidata, anche mediante mandato, a società specializzate. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, al parco auto in dotazione alle amministrazioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'interno e della difesa non strettamente necessario all'espletamento delle funzioni primarie delle amministrazioni medesime.».

Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011, il trattamento economico omnicomprendivo nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con gli enti pubblici anche economici o società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento (*rectius*: Senato). Il limite si applica anche agli amministratori di banche, fondi ed altre istituzioni creditizie di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 che beneficiano degli interventi pubblici di stabilizzazione del sistema creditizio cui al decreto legge 9 ottobre 2008, n.155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le singole amministrazioni pubbliche per le qualifiche dirigenziali, nonché le istituzioni creditizie di cui al secondo Pluri per i propri amministratori, possono introdurre forma di retribuzione premiale in base ai risultati preventivamente definiti e concretamente raggiunti.».

Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2011, i redditi derivanti da trattamenti pensionistici INPDAP superiori ad un importo di 4.000 euro mensili sono cumulati con eventuali altri redditi pensionistici e con i redditi di lavoro comunque definiti.».

6.119

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Innalzamento dell'età pensionabile personale femminile della P.A. ed interventi in favore della famiglia e della genitorialità)

1. All'articolo 22-ter del decreto-Iegge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ' A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni, a decorrere dal 1° gennaio 2012, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa-vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del re-

lativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento, per ciascun anno, i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno'".

2. Le risorse rinvenienti dall'applicazione del comma 1, nonché dall'applicazione dell'articolo 6, commi 13-*bis* e 13-*ter* e 9; commi 2-*bis* e 2-*ter*, sono integralmente finalizzate ad interventi di sostegno della famiglia e della genitorialità di cui ai commi successivi. I limiti di detrazione di cui al n. 1) e alle lettere a) e c) del n. 2) del comma 3, possono essere modificati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle risorse individuate ai sensi del presente comma. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

3. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-*bis*) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio, nonché le spese per le lezioni private o l'accesso a corsi supplementari, nella misura massima di 500 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi scolastici e universitari;"

2) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente;

a) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido, ivi compresi i servizi di mensa, in misura non superiore a 700 euro per ciascun familiare a carico;

b) le spese per l'acquisto di latte in polvere e pannolini per la prima infanzia, limitatamente ai familiari a carico minori di 2 anni;

c) le spese di baby sitting, nel limite di euro 300 per ciascun familiare a carico minore di anni 6."

4. Alle lavoratrici madri, è riconosciuta una valutazione doppia dei periodi di astensione dal lavoro per maternità e per puerperio, per un periodo massimo di due anni, ai fini della maturazione del requisito di anzianità contributiva.

5. A valere sulle risorse individuate ai sensi del comma 2, a decorrere dall'anno 2011 le spese per la realizzazione, la ristrutturazione ed il funzionamento degli asili nido sostenute dagli enti territoriali soggetti al Patto di stabilità interno sono in ogni caso escluse dalle limitazioni alle spese correnti».

Consequentemente all'articolo 6, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le autorità cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture sono:

- a) Presidente della Repubblica, Presidente e Vice Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Sottosegretari di Stato;
- b) Presidenti degli organi costituzionali;
- c) Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- d) Primo presidente di Cassazione e Procuratori generali della Repubblica.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate particolari categorie, cui è consentito l'uso esclusivo delle autovetture, nel limite di spesa non superiore al 30 per cento delle spese sostenute nel 2010, come individuate ai sensi del comma 13-ter. Tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

13-ter. Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non economici provvedono, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a censire, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli autoveicoli in dotazione e ad indicare la spesa ad essi riferita. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non economici sono affidati, previa analisi tecnico-economica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a società private. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a soddisfare le esigenze è affidata, anche mediante mandato, a società specializzate. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, al parco auto in dotazione alle amministrazioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'interno e della difesa non strettamente necessario all'espletamento delle funzioni primarie delle amministrazioni medesime.».

Consequentemente all'articolo 9, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011, il trattamento economico omnicomprensivo nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con gli enti pubblici anche economici o società non quo-

tate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento (*rectius*: Senato). Il limite si applica anche agli amministratori di banche, fondi ed altre istituzioni creditizie di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 che beneficiano degli interventi pubblici di stabilizzazione del sistema creditizio cui al decreto legge 9 ottobre 2008, n.155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le singole amministrazioni pubbliche per le qualifiche dirigenziali, nonché le istituzioni creditizie di cui al secondo Plri6 per i propri amministratori, possono introdurre forma di retribuzione premiale in base ai risultati preventivamente definiti e concretamente raggiunti.».

Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2011, i redditi derivanti da trattamenti pensionistici INPDAP superiori ad un importo di 4.000 euro mensili sono cumulati con eventuali altri redditi pensionistici e con i redditi di lavoro comunque definiti.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.120

PISTORIO, ASTORE, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sostituire le parole: «non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento» *con le seguenti:* «non possono effettuare spese di ammontare superiore al 40 per cento».

6.121

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 14, sostituire le parole: «superiore all'80 per cento» *con le seguenti:* «superiore al 50 per cento».

6.122

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 14, al primo periodo, sostituire le parole: «all'80 per cento» *con le seguenti:* «al 30 per cento».

6.123

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Al comma 14, alla fine del comma, dopo le parole: «La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.» *sono aggiunte le seguenti:* «e alle autovetture utilizzate dagli Enti di gestione delle Aree Protette di cui alla legge 394/91 per i servizi di vigilanza e le attività connesse alla tutela ambientale.».

6.124

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, LENNA, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINNI, ZANOLETTI

Al comma 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole: «sicurezza pubblica» *sono aggiunte le seguenti:* «nonché della repressione delle frodi agroalimentari».

6.125

Cicolani

Al comma 14 dell'articolo 6, ultimo periodo, dopo le parole: «per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «compresa la sicurezza della circolazione».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.126 (testo 2)

MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'I-STAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

14-ter. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente della Repubblica;
- b) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
- c) Ministri e Vice Ministri;
- d) Sottosegretari di Stato;
- e) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
- f) Presidenti di Autorità indipendenti.

14-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

14-quinquies. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 14, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-quater, ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010.

14-sexies. I risparmi conseguiti dalle amministrazioni dello Stato in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-quinquies, nonché gli ulteriori risparmi che faranno eventualmente seguito al censimento disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, con direttiva n. 6/2010, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, destinato alla riqualificazione e al potenziamento del parco autovetture in dotazione ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza».

6.126

MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'I-STAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non

si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

14-ter. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
- e) Presidenti di Autorità indipendenti.

14-quater. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

14-quinquies. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 14, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-quater, ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010.

14-sexies. I risparmi conseguiti dalle amministrazioni dello Stato in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-quinquies, nonché gli ulteriori risparmi che faranno eventualmente seguito al censimento disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, con direttiva n. 6/2010, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, destinato alla riqualificazione e al potenziamento del parco autovetture in dotazione ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza.».

6.127

SANNA

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. A decorrere dall'anno 2011, la spesa pubblica per voli di Stato non può superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. I risparmi conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato di cui ai D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.».

6.128

CASTRO, DI STEFANO, STANCANELLI, DE ECCHER, BEVILACQUA, BENEDETTI VALENTINI, DI STEFANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. A tutte le amministrazioni pubbliche è fatto obbligo di predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di miglioramento della produttività del fattore lavoro, tale da garantire, attraverso interventi di re-ingegnerizzazione dei processi, di razionalizzazione delle strutture e di saturazione dei cicli di attività e al netto dei benefici da investimento, un risultato consolidato nel 2011 superiore almeno del 15 per cento al risultato conseguito nel 2010, pena una riduzione delle risorse disponibili nel 2012 pari al 7,5 per cento da implementare con le modalità stabilite con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della funzione pubblica e dell'innovazione entro il 31 gennaio 2011.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.129

LATRONICO

Al comma 16, alla fine dell'ultimo periodo, dopo le parole: «Economia e Finanze» sono aggiunte le seguenti: «ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato.».

6.130

GIARETTA, MERCATALI, BUBBICO

Al comma 19, sostituire il periodo da: «Sono in ogni caso» *a*: «investimenti.» *con il seguente periodo*: «A fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programmi relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti sono consentiti trasferimenti alle società di cui al primo periodo, nonché alle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n.118, ed al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381. In sede di attuazione della legge 19 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, le stazioni appaltanti nella stesura dei capitolati di gara prevedono apposite clausole sociali che stabiliscano l'obbligo per i soggetti aggiudicatari di impiegare una quota di soggetti svantaggiati a norma dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.».

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.131

D'Alì

Al comma 19, al secondo ed al terzo periodo dopo le parole: «servizi di pubblico interesse» sono aggiunte le seguenti: «e di trasporto strategico nazionale e interregionale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.132 (testo 2)

D'Alì

Al comma 19, al secondo periodo, dopo le parole: «investimenti» sono aggiunte le seguenti: «e gli aumenti di capitale derivanti da obblighi contemplati dal decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, per le società di gestione aeroportuale».

6.132

D'Alì

Al comma 19, al secondo periodo dopo le parole: «investimenti» sono aggiunte le seguenti: «e gli aumenti di capitale derivanti da obblighi contemplati dal decreto ministeriale n. 521 del 1997 per il settore dei trasporti».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.133

D'Alì

Al comma 20, dopo le parole: « agli enti del servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e alle autonomie locali e loro associazioni rappresentative ».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.134

BIANCO

Al comma 20, dopo le parole: «agli enti del Servizio sanitario nazionale», aggiungere le seguenti: «e alle autonomie locali».

Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano inoltre all'ANCI, all'UPI e loro strutture controllate e partecipate».

Conseguentemente:

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.135

MOLINARI

Al comma 20 dopo le parole: «e agli enti del Servizio sanitario nazionale,» inserire le seguenti: «nonché agli altri enti ed organismi ad ordinamento regionale o provinciale,».

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.136

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 20 dopo le parole: «e agli enti del Servizio sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «nonché agli altri enti ed organismi ad ordinamento regionale o provinciale,».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010.

6.137

MOLINARI

Al comma 20 dopo le parole: «e agli enti del Servizio sanitario nazionale,» inserire le seguenti: «nonché agli altri enti ed organismi ad ordinamento regionale o provinciale.».

Conseguentemente:

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»

– all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

6.138

Marco FILIPPI

Al comma 20, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale», inserire le parole: «nonché alle Autorità Portuali istituite a mente dell'articolo 6, Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e s.m. e i.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

6.139

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Al comma 20 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per enti locali a decorrere dall'anno 2011 la spesa complessiva di cui alle voci richiamate ai precedenti commi 7, 8, 13 e 14 non può essere superiore all'ottanta per cento di quella media impegnata nel triennio 2007-2009».

Conseguentemente dopo l'**articolo 14**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.200 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente dopo l'**articolo 14**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Informatizzazione della pubblica amministrazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali di cui all'articolo 11, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del *software* utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato in caso di maggiori economie, le risorse sono destinate alla formazione professionale dei dipendenti di ciascuna amministrazione».

Conseguentemente, all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente:

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»

– all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

6.140

PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, GHIGO, PICCIONI, MALAN, SCARABOSIO, ZANOLETTI, ZANETTA, LEDDI

Al comma 20, sostituire le parole: «hanno attuato quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42» con le seguenti: «hanno previsto una riduzione del 5 per cento rispetto all'anno 2009 dei trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla

legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.141

GRILLO, CAMBER

Al comma 20, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano, altresì, agli enti previdenziali privatizzati».

6.142

PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, GHIGO, PICCIONI, MALAN, SCARABOSIO, ZANOLETTI, ZANETTA

Al comma 20, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di cui agli articolo 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.143

MERCATALI, LEGNINI, FIORONI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai fini della partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica, in alternativa all'applicazione delle disposizioni dei commi da 7 a 14 del presente articolo, il sistema camerale garantisce la riduzione dei costi secondo modalità anche compensative sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 come sostituita dal comma 19 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23».

Conseguentemente,

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.144

BUBBICO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai fini della partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica, in alternativa all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il sistema camerale garantisce la riduzione dei costi secondo modalità anche compensative sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 come sostituita dal comma 19 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23».

Conseguentemente,

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.145

PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, PICCIONI, MALAN, SCARABOSIO, ZANOLETTI, ZANETTA, GHIGO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai fini della partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica, in alternativa all'applicazione

delle disposizioni del presente articolo, il sistema camerale garantisce la riduzione dei costi secondo modalità anche compensative sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 come sostituita dal comma 19 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.146

DI STEFANO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai fini della partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica, in alternativa all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il sistema camerale garantisce la riduzione dei costi secondo modalità anche compensative sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 come sostituita dal comma 19 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.147

SAIA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai fini della partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica, in alternativa all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il sistema camerale garantisce la riduzione dei costi secondo modalità anche compensative sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come sostituita dal comma 19 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.148

PICCIONI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai fini della partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica, in alternativa all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il sistema camerale garantisce la riduzione dei costi secondo modalità anche compensative sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituita dal comma 19 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.149

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione per le regioni e le province autonome che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:

a) avere conseguito gli obiettivi del Patto di stabilità interno e del Patto della Salute in ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

b) presentare un rapporto, riferito all'ultimo anno disponibile, tra la spesa per il personale e la spesa corrente extrasanitaria complessiva che si attesti su valori non superiori a quelli medi nazionali del complesso delle regioni e delle province autonome».

6.150

VIZZINI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Le disposizioni volte alla riduzione della spesa pubblica, previste per le pubbliche amministrazioni come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano agli enti di previdenza privata cui non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

6.151

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Le disposizioni volte alla riduzione della spesa pubblica, previste per le pubbliche amministrazioni come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano agli enti di previdenza privata cui non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 21-bis, si provvede mediante riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno

2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

6.152

MARITATI, DOSAGGIO, LUSI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Le disposizioni volte alla riduzione della spesa pubblica; previste per le pubbliche amministrazioni come individuale dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, non si applicano agli enti di previdenza privata cui non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti ai sensi dell'articolo i, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.»

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.153

VALENTINO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«22. Le disposizioni volte alla riduzione della spesa pubblica, previste per le pubbliche amministrazioni come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano agli enti di previdenza privata cui non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.154

Izzo

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Le disposizioni volte alla riduzione della spesa pubblica; previste per le pubbliche amministrazioni come individuate dall'Istituto nazionale di statistico (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano agli enti di previdenza privata cui non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.155

TANCREDI, LATRONICO, PICCHETTO FRATIN

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«22. Le disposizioni volte alla riduzione della spesa pubblica, previste per le pubbliche amministrazioni come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano agli enti di previdenza privata cui non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.156

DI STEFANO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Le disposizioni volte alla riduzione della spesa pubblica, previste per le pubbliche amministrazioni come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, non si applicano agli enti di previdenza privata cui non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.157

BIANCO, MARITATI, DONAGGIO, LUSI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, altresì, agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente:

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.158

BARBOLINI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, altresì, agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103»

Conseguentemente, ai relativi oneri, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

6.159

Izzo

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, altresì, agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.160

PICCHETTO FRATIN, BOSCIETTO, PASTORE, SCARABOSIO, RIZZOTTI, PICCIONI, ZANETTA

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, altresì, agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.161

VALENTINO

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«22. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, altresì, agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 309 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.162

BELISARIO, LI GOTTI, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTII, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, altresì, agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "15 per cento"; indi, alla lettera c), sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento";

b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

6.163

TANCREDI, LATRONICO, PICCHETTO

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente comma:

«22. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, altresì agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 1° febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.164

TREU, ROILO, LEGNINI

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. Le disposizioni volte alla riduzione della spesa pubblica, previste per le pubbliche amministrazioni come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:

a) all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

6.165

D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, RIZZOTTI, TANCREDI, BIANCONI, MAZZARACCHIO, IZZO

All'articolo 6, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«22. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e agli ordini professionali e relative Federazioni».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.166

Marco FILIPPI

Al comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, alla fine del primo periodo, prima del punto, sono inserite le parole: « e riassegnate, nella misura di 200 milioni annui al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a copertura di mutui o altre operazioni finanziarie per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei porti amministrati dalle Autorità portuali e nelle connessioni tra gli stessi porti e le grandi direttrici stradali e ferroviarie. La realizzazione dei predetti interventi negli ambiti portuali è curata da ciascuna Autorità portuale competente in regime di convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

6.167

LATRONICO, AMORUSO, MAZZAROCCHIO, GIORDANO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Le disposizioni volte alla riduzione della spesa pubblica, previste per le pubbliche amministrazioni come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano agli enti di previdenza privata cui non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.168

Marco FILIPPI

All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

«22. Alle Autorità portuali istituite a mente dell'articolo 6, legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m. e i., non si applicano le misure di contenimento della spesa di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19 del presente articolo.

Le stesse Autorità Portuali non sono inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1, Legge 31.12.2009, n. 196».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma II, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

6.169

LATRONICO

All'articolo 6 dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. I commi da 1 a 4, dell'articolo 1 della legge n. 436 del 4 ottobre 1988 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:

a) con legge, indicando per ciascun anno la spesa autorizzata che si intende come limite di spesa, se richiedano finanziamenti aggiuntivi rispetto alle risorse iscritte per tali finalità nel bilancio pluriennale a legislazione vigente;

b) con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se finanziati nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale a legislazione vigente dello stato di previsione del Ministero della difesa, senza maggiori spese per il bilancio dello Stato. In tal caso, salvo quanto disposto al successivo comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.

2. Nel caso di accordi internazionali ai sensi dell'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i relativi programmi sono approvati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, senza maggiori spese per il bilancio dello Stato. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato il decreto di cui all'ultimo periodo del predetto comma 896.

3. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Detti atti e contratti sono nulli di diritto.

4. I piani di spesa di cui al precedente comma 1, lettera b), gravanti sugli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato».

6.0.1

GERMONTANI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi urgenti in materia di giustizia civile)

1. Al fine di conseguire un risparmio della spesa derivante dall'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 e di consentire un rilancio della competitività, anche attraverso la più rapida riallocazione nel sistema economico delle risorse immobilizzate a causa della eccessiva durata del contenzioso civile, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Il presidente di ciascun tribunale e di ciascuna corte d'appello entro il 31 gennaio di ogni anno provvede alla redazione di un programma per la riduzione del contenzioso civile pendente e per la prevenzione nel settore civile della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione.

3. Il capo dell'ufficio giudiziario con il programma di cui al comma 2 indica la durata media dei procedimenti civili contenziosi presso l'ufficio, fissa gli obiettivi di riduzione della durata concretamente raggiungibili nell'anno in corso, e determina le priorità di trattazione dei medesimi procedimenti, individuati per tipologie oggettive tenendo conto della durata, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, della natura e del valore della causa.

4. Con lo stesso programma di cui al comma 2 viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.

5. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sul rispetto delle priorità di cui al comma 3.

6. Il programma previsto dal comma 2 viene comunicato al locale consiglio dell'ordine degli avvocati e viene trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura per essere valutato ai fini della conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

7. Fino al 31 dicembre 2015 nei procedimenti civili contenziosi di competenza del tribunale e della corte d'appello la cui trattazione viene dichiarata prioritaria con il programma previsto dal comma 2 si applicano le disposizioni dei commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

8. Il giudice, nelle cause in cui fissa o è già stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, ovvero per la discussione orale, ad una data successiva ai sei mesi, può nominare, anche con decreto pronunciato fuori udienza e comunicato alle parti, un ausiliario per la sollecita defini-

zione della controversia. Con lo stesso provvedimento il giudice fissa l'udienza per la discussione della proposta di cui al comma 13.

9. Il capo dell'ufficio giudiziario forma un albo degli ausiliari presso lo stesso ufficio e vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti e sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. Quando deve procedere alla nomina dell'ausiliario il giudice chiede al capo dell'ufficio giudiziario l'indicazione di almeno tre nominativi di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 10, specificando la materia oggetto della controversia.

10. L'ausiliario deve essere nominato tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) magistrati onorari, anche se cessati dal servizio da non più di cinque anni;
- b) avvocati con anzianità di iscrizione all'albo di almeno tre anni;
- c) notai, anche collocati a riposo;
- d) magistrati ordinari, amministrativi e contabili collocati a riposo;
- e) avvocati dello Stato collocati a riposo;
- f) docenti o ricercatori universitari di materie giuridiche, anche collocati a riposo.

11. L'ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice procedura civile. Della ricusazione conosce il capo dell'ufficio giudiziario.

12. L'ausiliario accetta l'incarico prestando giuramento davanti al cancelliere di adempiere fedelmente il suo ufficio, con apposita dichiarazione sottoscritta e depositata nel fascicolo processuale entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina.

13. Entro il termine di novanta giorni dalla nomina, l'ausiliario deposita in cancelleria una relazione contenente la sintetica esposizione dei fatti oggetto di causa ed una proposta di decisione, con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che la causa deve essere decisa. La relazione è comunicata alle parti costituite con ogni mezzo idoneo ed è notificata al contumace.

14. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della relazione le parti, personalmente o a mezzo del loro difensore, possono dichiarare di accettare la proposta di decisione con apposita memoria o con dichiarazione resa in udienza. Quando le parti dichiarano di accettare la proposta dell'ausiliario se la causa ha ad oggetto diritti disponibili il giudice provvede ai sensi dell'articolo 185, terzo comma, del codice di procedura civile. Quando le parti dichiarano di accettare la proposta dell'ausiliario e la causa ha ad oggetto diritti non disponibili, se il giudice la ritiene condivisibile nel merito e conforme a legge, ne dispone con decreto l'omologa e provvede alla cancellazione della causa dal ruolo, pronunciando sulle spese. Il decreto costituisce titolo esecutivo nonché titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione ed è impugnabile

unicamente con ricorso per cassazione, con esclusione del motivo di cui all'articolo 360, primo comma, n. 5) del codice di procedura civile.

15. Fuori dei casi di cui al comma 14, il giudizio è definito con provvedimento che può essere motivato anche con riferimento ai soli punti oggetto di specifica contestazione e mediante rinvio alla relazione redatta dall'ausiliario.

16. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde al contenuto della proposta, il giudice provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile e condanna altresì la parte che non ha aderito alla proposta anche se vittoriosa, al pagamento dell'indennità dovuta all'ausiliario, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, da riassegnarsi ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziario. La misura dell'indennità spettante all'ausiliario viene determinata sulla base degli importi previsti dalla tabella di cui all'allegato A.

17. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde al contenuto della proposta, l'indennità dovuta all'ausiliario è posta a carico dello Stato ed è liquidata dal giudice sulla base degli importi previsti dalla tabella di cui all'allegato B. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati complessivamente in euro 9.380.000, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 26.

18. L'indennità dell'ausiliario è liquidata dal giudice con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, ovvero, in ogni altro caso, con separato decreto. In tale ultimo caso si applica l'articolo 170 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.

19. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunzie pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 20.

20. I ricorsi si intendono rinunciati se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte, ne chiede la loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 19.

21. Nei casi di cui al comma 20 il presidente dichiara l'estinzione con decreto.

22. I ricorsi di cui al comma 19 sono decisi dinanzi a collegi presieduti da un presidente di sezione della Corte di cassazione e formati anche da magistrati in servizio presso l'ufficio del ruolo e del massimario della stessa Corte nonché, previa applicazione temporanea da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, da magistrati in servizio presso le Corti d'appello. Per l'applicazione dei magistrati in servizio presso le Corti di appello è necessario il loro consenso e quello del capo dell'ufficio.

23. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 163, comma 3, numero 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-*decies*»;

b) dopo l'articolo 257-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 257-*ter.* - (*Assunzione della prova a mezzo del cancelliere*). – Il giudice, sentite le parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre che la prova testimoniale venga assunta da un cancelliere.

Con l'ordinanza di nomina del cancelliere, il giudice fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. L'ordinanza è comunicata al cancelliere nominato.

Il cancelliere, sentite le parti, comunica il giorno, l'ora e il luogo dell'assunzione della prova. La parte interessata provvede all'intimazione al testimone ai sensi dell'articolo 250.

L'assunzione della deposizione può essere registrata mediante l'utilizzo di dispositivi fonografici o audiovisivi se una delle parti lo richiede, a sua cura e spese. In tal caso il cancelliere procede alla redazione di un verbale sintetico, dando atto delle operazioni svolte, e vi allega la registrazione consegnata contestualmente dalla parte.

La parte che ha richiesto la registrazione deposita, entro la successiva udienza, la trascrizione integrale della deposizione assunta. Se più parti richiedono la registrazione della deposizione il cancelliere individua la parte che deve provvedere al deposito della trascrizione.

Il giudice, letto il verbale di assunzione della prova ed esaminate le eventuali registrazioni e trascrizioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 63.»;

c) dopo il capo III-*ter* del libro II del titolo I è inserito il seguente:

"CAPO III-*QUATER*

DELLA MOTIVAZIONE BREVE

Art. 281-*decies.* - (*Motivazione breve della decisione*). — Se non decide a norma degli articoli 275, 281-*quinquies* o 281-*sexies*, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'articolo 190, deposita in cancelleria la sentenza contenente il dispositivo corredato dalla sommaria elencazione dei fatti rilevanti, delle fonti di prova e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con riferimento a precedenti conformi.

L'avviso di cui all'articolo 133, secondo comma, contiene il dispositivo e gli altri elementi della decisione.

Le parti che vogliono proporre impugnazione devono chiedere, con atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della decisione, la motivazione estesa della sentenza, redatta ai sensi dell'articolo 132, primo comma, n. 4, che il giudice deposita nei successivi trenta giorni. Del deposito è data notizia alle parti costituite con biglietto di cancelleria.

Dal momento del deposito della motivazione estesa la sentenza può essere notificata ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 325 e decorre il termine di cui all'articolo 327, primo comma";

d) all'articolo 282, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Nel caso previsto dall'articolo 281-*decies*, la sentenza è provvisoriamente esecutiva decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della decisione senza che le parti abbiano chiesto la motivazione estesa".

e) all'articolo 283 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio";

f) dopo l'articolo 324 è inserito il seguente:

"Art. 324-*bis*. - (*Non impugnabilità della sentenza*). – La sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-*decies*, primo comma, non è soggetta ai mezzi di impugnazione indicati nell'articolo 324, quando le parti non hanno chiesto la motivazione estesa";

g) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: "la trattazione dell'appello è collegiale", sono aggiunte le seguenti: ", ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti";

h) all'articolo 351 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma, dopo le parole: "il giudice provvede con ordinanza", sono aggiunte le seguenti: "non impugnabile";

2) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-*sexies*. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire".

i) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* ovvero dell'articolo 281-*decies*";

j) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio".

24. Dopo l'articolo 103-*bis* del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile" è inserito il seguente:

"Art. 103-*ter* disp. att. - (*Assunzione della prova a mezzo del cancelliere*). – Nei casi previsti dall'articolo 257-*ter* del codice, la prova è assunta, fuori dall'orario di servizio, da un cancelliere iscritto nell'apposito registro tenuto presso la corte di appello.

Il presidente della corte vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nel registro e che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

La prova può essere assunta anche fuori dei locali dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.

Per l'assunzione della prova è dovuto al cancelliere un compenso, posto a carico delle parti e determinato in base alla tariffa approvata con decreto del Ministro della giustizia.

La prova non può essere assunta a mezzo del cancelliere quando una delle parti è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato".

25. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 103-*ter* del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come introdotto dalla presente legge di conversione, la misura dell'indennità spettante al cancelliere per l'assunzione della prova è determinata sulla base degli importi previsti dalla tariffa di cui all'allegato C. La tariffa viene aggiornata, con cadenza triennale, con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La tariffa di cui all'allegato C è abrogata con effetto dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del presente comma.

26. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il contributo è aumentato della metà nei giudizi di impugnazione ed è dovuto nella misura fissa di euro 500 nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione.";

b) all'articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis* Nell'ipotesi prevista dall'articolo 281-*decies*, secondo comma, del codice di procedura civile la parte che per prima deposita l'atto di richie-

sta della motivazione estesa della sentenza è tenuta al pagamento con testuale del contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio.".

27. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 26 è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, per assicurare il pagamento dell'indennità dell'ausiliario nel caso di cui al comma 17 e per la copertura degli oneri previsti dal comma 33.

28. I capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico delle finanze pubbliche, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e con i consigli degli ordini degli avvocati per consentire, su richiesta dell'interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari di una parte del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno.

29. I soggetti di cui al comma 28 assistono e coadiuvano i magistrati nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3

30. Al termine del periodo di formazione i magistrati designati dal capo dell'ufficio giudiziario redigono una relazione in merito all'attività svolta ed alla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 28.

31. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad istituire in via sperimentale e sino al 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse di organico e finanziarie disponibili, un gruppo amministrativo destinato ad operare a supporto di singoli uffici giudiziari sulla base di convenzioni appositamente stipulate con i capi dei medesimi uffici e finalizzate al conseguimento di obiettivi di risanamento specifici, con particolare riferimento alla riduzione del contenzioso pendente o al soddisfacimento di esigenze straordinarie e contingibili.

32. Il gruppo amministrativo previsto dal comma 31 è posto alle dirette dipendenze del capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, il quale provvede alla stipula delle convenzioni ed alla verifica del conseguimento degli obiettivi convenuti, ed è diretto da un dirigente di seconda fascia e composto da un massimo di 150 unità, selezionate tra il personale di seconda e terza area.

33. Le indennità spettanti al personale appartenente al gruppo previsto dal comma 35 sono determinate con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. Agli oneri derivanti dal presente comma e dai commi 30 e 31, dell'ammontare massimo di euro 4.285.556 annui, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 26.

34. Il programma di cui al comma 2 viene redatto per la prima volta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, e deve contenere l'indicazione degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili contenziosi concretamente raggiungibili entro il 31 gennaio 2011.

35. Le disposizioni di cui ai commi dal 7) al 25 e di cui al comma 26, lettera b), si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

36. Le disposizioni di cui al comma 26, lettera a), si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

37. Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali una o più parti sono state dichiarate contumaci, l'articolo 281-decies del codice di procedura civile, come introdotto dal comma 23, lettera c), della presente legge di conversione, si applica se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore decreto della presente legge di conversione, una delle parti costituite notifica al contumace l'avviso che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-decies del codice di procedura civile.

ALLEGATO A

TABELLA DEGLI ONORARI SPETTANTI
AGLI AUSILIARI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, COMMA 10

Valore della controversia	Importo dell'indennità
fino a euro 1.000	euro 50
da euro 1.001 a euro 5.000	euro 100
da euro 5.001 a euro 10.000	euro 200
da euro 10.001 a euro 25.000	euro 300
da euro 25.001 a euro 50.000	euro 500
da euro 50.001 a euro 250.000	euro 1.000
da euro 250.001 a euro 500.000	euro 2.000
da euro 500.001 a euro 2.500.000	euro 4.000
da euro 2.500.001 a euro 5.000.000	euro 6.000
valore superiore a euro 5.000.000	euro 10.000
valore indeterminabile basso	da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 500
valore indeterminabile alto	da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000

ALLEGATO B

TABELLA DEGLI ONORARI SPETTANTI AGLI AUSILIARI
PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, AI SENSI DEL COMMA 11
DEL MEDESIMO ARTICOLO

Qualunque sia il valore della causa	Da un minimo di euro 40 ad un massimo di euro 210
-------------------------------------	--

ALLEGATO C

TARIFFA DEI COMPENSI SPETTANTI AI CANCELLIERI
PER L'ASSUNZIONE DELEGATA DELLA PROV A TESTIMONIALE

Il compenso spettante al cancelliere per l'assunzione delegata della prova testimoniali e ai sensi dell'articolo 257-ter del codice di procedura civile è commisurato al tempo impiegato per l'assunzione della prova e viene determinato in base alle vacanze.

La vacanza è di un'ora.

L'onorario per la prima vacanza è di euro 75,00 e per ciascuna delle successive è di euro 50,00.

L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni. Può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacanza non è divisibile, e si arrotonda alla vacanza superiore.».

6.0.2

GARAVAGLIA, VACCARI, BODEGA, VALLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riordino dell'amministrazione periferica dello Stato)

1. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato,

per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, con regolamenti da emanare, entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988; n. 400, si provvede alla rideterminazione della rete territoriale delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la riorganizzazione in uffici provinciali o regionali il cui bacino territoriale di riferimento sia pari ad almeno 250.000 abitanti; Al riordino si provvede sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per le riforme per il federalismo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in particolare, ai seguenti enti, Agenzie e Forze di polizia: Motorizzazione, Corpo Forestale, Vigili del fuoco, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Agenzie delle Entrate, Agenzie del territorio, Guardia di Finanze.

3. Il riordino delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui al comma 1 è operato in conformità ai seguenti criteri direttivi:

a) la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

b) l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, con conseguente cessione delle locazioni di immobili non più strumentali al funzionamento degli uffici dismessi;

c) il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche coinvolte nel riordino di cui al comma 1;

d) il mantenimento di sportelli per il servizio al pubblico nelle sedi degli uffici e dei comandi soppressi o trasferiti;

e) la definizione dell'entità e delle modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

6.0.3

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del software a codice sorgente aperto)

1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche ed eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di *standard*.

2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo di *software* liberi, in considerazione delle loro positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di *software* libero.

3. Alla cessione di *software* libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente.

5. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, del *software* a codice sorgente aperto. Qualora sia privilegiato il software a codice sorgente aperto, il fornitore deve necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del codice sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche all'opportunità per la pubblica amministrazione di poter modificare i programmi per elaboratore elettronico in modo da adattarli alle proprie esigenze.

6. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un *software* non libero deve motivare analiticamente la ragione di tale scelta.

7. Dell'eventuale maggior spesa derivante dall'attuazione di una scelta non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione, di concerto con i Ministri competenti, adotta i relativi regolamenti di attuazione.

9. Nello stesso termine di cui al comma 8 del presente articolo, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione adotta un regola-

mento recante la definizione dei criteri per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione nonché dei programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali.

10. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

6.0.4

PASTORE, TANCREDI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Uffici periferici nelle province con popolazione inferiore a 200.000 abitanti)

1. Nelle province con popolazione inferiore a 200.000 abitanti, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'anno 2009, sono soppressi gli uffici periferici dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia, è disposta l'attribuzione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali degli uffici periferici soppressi ai sensi del primo periodo agli uffici periferici con sede in una o più province contigue nell'ambito della stessa regione, i quali sono conseguentemente mantenuti anche in deroga a quanto stabilito dal primo periodo, assicurando in ogni caso la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia, possono essere individuate le amministrazioni e gli enti cui non si applica il comma 1, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali o territoriali, il mantenimento delle relative strutture periferiche.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il presente articolo entra in vigore novanta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.0.5

MUSO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 21, non si applicano alle autorità portuali».

6.0.6

MUSO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, non si applicano alle autorità portuali».

Art. 7.

7.1

GHEDINI, ROLO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI, BUBBICO

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 7. - (Piano di riorganizzazione degli Enti vigilati dai Ministeri). – 1. Con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, il 400, si provvede definire di un piano di riorganizzazione degli Enti vigilati dai Ministeri, finalizzato all'efficienza organizzativa e al miglioramento degli standard qualitativi in rapporto al settore di attività, fatto salvo il mantenimento, nell'ambito degli indirizzi im-

partiti dal Ministero competente, dell'autonomia giuridica ed organizzativa e la conservazione dei livelli occupazionali».

7.2

VITA

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative, di verifica della sicurezza industriale degli insediamenti produttivi e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono incorporati nell'INAIL), con organizzazione autonoma, e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL medesimo, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

1-bis. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'INAIL esercitano il potere di ordinaria amministrazione e gli altri poteri loro attribuiti dal Regolamento dell'INAIL anche nei confronti degli organismi incorporati.

2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPOST è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. La vigilanza sull'INAIL e sull'INPS spetta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La vigilanza sulle attività di competenza dell'ISPESL spettano al Ministero della salute.

4. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi o incorporati, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-bis. Fino all'attuazione del Decreto di cui al comma precedente, l'IPSEMA e l'ISPESL conservano l'ordinamento dei servizi vigente, previa soppressione degli uffici di dirigente generale amministrativo, permanendo, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 Dicembre 2002, n. 303, le unità organiche dell'ISPESL di cui al decreto del Presidente della Repubblica 441 del 14 Aprile 1994 e il Centro costituito con la regione Calabria.

5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono incrementate di un numero pari alle unità di personale in servizio presso gli enti soppressi o incorporati. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'ISPELS continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.

6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei – sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria –Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello- generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresses per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4.

7.3

MUSI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: « di importo non inferiore a euro millecinquecento».

7.4

SPADONI URBANI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni di prevenzione, ricerca ed assicurative connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi. Per quanto concerne le funzioni dell'IPSEMA esse sono attribuite all'INAIL. l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'IPSEMA.

1-bis. È istituita l'Agenzia nazionale per la ricerca per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (GRASSE) alle dipendenze dell'INAIL e sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e del Ministero della salute. L'agenzia svolge le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 4 dicembre 2002 con le relative risorse strumentali e di personale del soppresso ISPESL.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.5

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al fine di incrementare la sicurezza sui luoghi di lavoro provvede alla ricognizione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi, nonché alla individuazione dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rileva-

zione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonché ai fini delle specifiche tecniche applicative, agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni:

1-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sotto, posto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Il personale con rapporto di lavoro a tempo non indeterminato in servizio a qualsiasi titolo, compreso il lavoro somministrato, presso gli enti oggetto di soppressione rimane in servizio presso le amministrazioni riceventi fino alla scadenza del rapporto in essere al momento di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0.27 per cento».

7.6

GHEDINI, ROILO, CASSON, TREU, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, FIORONI

Sostituire il comma con il seguente:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni di prevenzione, di ricerca ed assicurative connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed il coordinamento stabile previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi. Le funzioni dell'IPSEMA sono attribuite all'INAIL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Per lo svolgimento delle funzioni dell'ISPESL è istituita l'Agenzia nazionale per la ricerca e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (ANRSSL) posta alle dipendenze dell'INAIL e sotto la vigilanza del Ministero del lavoro delle politiche sociali e del Ministero della salute. L'ANRSSL svolge le funzioni di cui al D.P.R. 4 dicembre 2002, n. 303, con le risorse strumentali e di personale del soppresso ISPESL».

Conseguentemente,

a) *al comma 4, sopprimere le parole:* «, nonché, per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il Ministro della salute.»;

b) *dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle –politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti, sono determinati, in coerenza con gli obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione, di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione, l'attuazione dei programmi per il funzionamento e per l'utilizzo del personale proveniente dal soppresso ISPESL, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti di ricerca e della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché per l'erogazione delle risorse all'ANRSSL.

4-ter. La direzione dell'ANRSSL è nominata del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, su proposta del Presidente dell'INAIL, nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico scientifica nel settore della tutela della salute e della sicurezza del lavoro.»;

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le dotazioni organiche dell'INPS, dell'INAIL e dell'ANRSSL sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'ISPELS continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL e l'ARSSL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.»;

d) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 4-bis, sono garantire l'attuazione e/o la prosecuzione dei progetti di ricerca approvati e/o finanziati da enti terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto e di cui l'ANRSSL subentra nella titolarità.».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

7.7

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni di prevenzione, ricerca ed assicurative connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi. Per quanto concerne le funzioni dell'IPSEMA esse sono attribuite all'INAIL, l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'IPSEMA»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. È istituita l'Agenzia nazionale per la ricerca per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ANRSSL) alle dipendenze dell'INAIL e sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e del Ministero della salute. L'agenzia svolge le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 303 4 dicembre 2002 con le relative risorse strumentali e di personale del soppresso ISPESL»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commis-

sioni parlamentari competenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione, di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione, l'attuazione dei programmi per il funzionamento e per l'utilizzo del personale proveniente dal soppresso ISPESL nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti di ricerca e sperimentazione e della normativa vigente nonché per l'erogazione delle risorse all'ANRSSL. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e di controllo dell'ISPESL nonché conseguente alla razionalizzazione delle funzioni amministrative ed organizzative. La ANRSSL sostituisce ad ogni effetto la denominazione ISPESL, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. La direzione è affidata, su nomina del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della salute, su proposta del presidente dell'INAIL, nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico scientifica nel settore della tutela della salute e sicurezza del lavoro;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le dotazioni organiche dell'Inps, dell'Inail e dell'ANRSSL sono incrementate di un numero pari alle unità di pianta organica degli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire In applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica o per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS, l'INAIL e l'ANRSSL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti;

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Nelle more dell'emanazione dei suddetti decreti viene garantita la prosecuzione, con le relative risorse umane e strumentali già finanziate ed approvate dal piano triennale di attività 2009-2011 del soppresso ISPESL. Altresì viene garantita l'attuazione e/o prosecuzione dei progetti di ricerca approvati e/o finanziati da enti terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto e di cui l'ANRSSL subentra nella titolarità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata in-

feriore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3% a decorrere dall'anno 2010.

7.8

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. - All'ISPESL in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008 vengono emanate dall'INAIL specifiche direttive sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati, l'effettivo coordinamento in materia come previsto dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008.";

c) al comma 4, sopprimere da: "nonché per quanto concerne" a "Ministro della salute";

d) al comma 5, sopprimere da: "In attesa" a: "tecnologica"».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

7.9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, VALLI, MARAVENTANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative, di ricerca, di normazione, di standardizzazione tecnico-scientifica e verifica di conformità di impianti ed attrezzature di lavoro agli *standard* normativi connesse alla, materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, l'ottimizzazione delle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi».

7.10

ASCIUTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni di prevenzione, ricerca ed assicurative connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi. Per quanto concerne le funzioni dell'IPSEMA esse sono attribuite- all'INAIL. L'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'IPSEMA».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.11

ASCIUTTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative connesse alla materia detta tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.12

CURSI

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole: «duplicazioni di attività», sostituire il periodo: «l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL» con il seguente: «l'ISPESL è incorporato all'INAIL come ente strumentale, per l'esercizio delle attività di ricerca scientifica e tecnologica, mantenendo l'autonomia scientifica e funzionale, nonché la propria dotazione organica. L'IPSEMA è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL»;

al comma 4, sostituire le parole: «per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL» con le seguenti: «per quanto concerne l'ISPESL»;

al comma 4, sostituire le parole: «degli enti soppressi» con le seguenti: «degli enti di cui ai commi 1 e 2»;

al comma 5, sostituire la parola: «soppressi» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2. Per quanto riguarda l'ISPESL, la dotazione organica è inserita in apposita sezione speciale»;

al comma 5, sostituire l'acronimo: «ISPELS» con: «ISPESL».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.13

CURSI

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole: «duplicazioni di attività», sostituire il periodo: «l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL» con il seguente: «l'ISPESL è incorporato all'INAIL come struttura dipartimentale per le attività di ricerca scientifica e tecnologica, mantenendo l'autonomia scientifica e funzionale, nonché la propria dotazione organica. L'IPSEMA è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL»;

al comma 4, sostituire le parole: «per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL» con le parole: «per quanto concerne l'ISPESL»;

al comma 4, sostituire le parole: «degli enti soppressi» con le seguenti: «degli enti di cui ai commi 1 e 2»;

al comma 5, sostituire la parola: «soppressi» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2. Per quanto riguarda l'ISPESL, la dotazione organica è inserita in apposita sezione speciale»;

al comma 5, sostituire l'acronimo: «ISPELS» con: «ISPESL».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.14

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 1, le parole: «l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISPESL è soppresso»;

Conseguentemente dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Razionalizzazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi; fiumi e lagune)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, un decreto legislativo finalizzato alla razionalizzazione delle funzioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali inerente a tutti i soggetti che svolgono attività in mare. ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, nonché al conseguimento di risparmi di spesa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire ad un unico ente pubblico, di nuova costituzione, le funzioni attribuite all'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, agli Uffici del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (SASN) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, alla Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 533 e agli uffici di sanità marittima aerea e transfrontaliera (USMAF) limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) attribuire al nuovo ente la competenza in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in favore di soggetti che svolgano comunque attività in mare, ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, ivi compresa la piccola pesca marittima e delle acque interne, la itticoltura e l'acquacoltura, attività a bordo di tutte le tipologie di piattaforme marittime, nonché in favore del personale comunque navigante per il quale non esista attualmente la predetta assicurazione

obbligatoria. È inoltre attribuita la competenza a svolgere l'attività assicurativa anche a favore di soggetti per i quali non vige l'obbligatorietà della predetta assicurazione in regime di libera concorrenza. Il nuovo ente provvederà altresì, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali, nonché delle misure a sostegno dell'occupazione, previste attualmente per il settore marittimo;

c) sottoporre il nuovo soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

d) provvedere allo scioglimento dell'IPSEMA, del CIRM, nonché gli Uffici territoriali SASN ed individuare le modalità del passaggio del personale a tempo indeterminato al nuovo ente provvedere al suo subentro in tutti i rapporti attivi e passivi in capo ai predetti Enti e Uffici.

2. Entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime disposizioni ivi indicate. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.15

SAIA

Al comma 1, le parole: «l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISPESL è soppresso»;

Conseguentemente dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Razionalizzazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, in attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, un decreto legislativo finalizzato alla razionalizzazione delle funzioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali inerente a tutti i soggetti che svolgono attività in mare ovvero in ambito lagunare, lacuale, e fluviale, nonché al conseguimento di risparmi di spesa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire ad un unico ente pubblico, di nuova costituzione, le funzioni attribuite all'Istituto di Previdenza per il Settore-Marittimo (IPSEMA) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, agli Uffici del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (SASN) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 620, alla Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950 n. 533 e agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e Transfrontaliera (USMAF) limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) attribuire al nuovo ente la competenza in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in favore di soggetti che svolgano comunque attività in mare, ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, ivi compresa la piccola pesca marittima e delle acque interne, la itticoltura e l'acquacoltura, attività a bordo di tutte le tipologie di piattaforme marittime, nonché in favore del personale comunque navigante per il quale non esiste attualmente la predetta assicurazione

obbligatoria. È inoltre attribuita la competenza a svolgere l'attività assicurativa anche a favore di soggetti per i quali non vige l'obbligatorietà della predetta assicurazione in regime di libera concorrenza. Il nuovo ente provvederà; altresì, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali, nonché delle misure a sostegno dell'occupazione, previste attualmente per il settore marittimo;

c) sottoporre il nuovo soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

d) provvedere allo scioglimento dell'IPSEMA, del CIRM, nonché gli Uffici territoriali SASN ed individuare le modalità del passaggio del personale a tempo indeterminato al nuovo ente, nonché provvedere a suo subentro in tutti i rapporti attivi e passivi in capo ai predetti Enti e Uffici;

2. Entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime disposizioni ivi indicate. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.16

BORNACIN

Al comma 1, le parole: «l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISPESL è soppresso»;

Conseguentemente dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Razionalizzazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, in attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, un decreto legislativo finalizzato alla razionalizzazione delle funzioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali inerente a tutti i soggetti che svolgono attività in mare ovvero in ambito lagunare, lacuale, e fluviale, nonché al conseguimento di risparmi di spesa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire ad un unico ente pubblico, di nuova costituzione, le funzioni attribuite all'Istituto di Previdenza per il Settore-Marittimo (IPSEMA) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, agli Uffici del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (SASN) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 620, alla Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950 n. 533 e agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e Transfrontaliera (USMAF) limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) attribuire al nuovo ente la competenza in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in favore di soggetti che svolgano comunque attività in mare, ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, ivi compresa la piccola pesca marittima e delle acque interne, la itticoltura e l'acquacoltura, attività a bordo di tutte le tipologie di piattaforme marittime, nonché in favore del personale comun-

que navigante per il quale non esiste attualmente la predetta assicurazione obbligatoria. È inoltre attribuita la competenza a svolgere l'attività assicurativa anche a favore di soggetti per i quali non vige l'obbligatorietà della predetta assicurazione in regime di libera concorrenza. Il nuovo ente provvederà; altresì, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali, nonché delle misure a sostegno dell'occupazione, previste attualmente per il settore marittimo;

c) sottoporre il nuovo soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

d) provvedere allo scioglimento dell'IPSEMA, del CIRM, nonché gli Uffici territoriali SASN ed individuare le modalità del passaggio del personale a tempo indeterminato al nuovo ente, nonché provvedere a suo subentro in tutti i rapporti attivi e passivi in capo ai predetti Enti e Uffici;

2. Entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime disposizioni ivi indicate. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.17

FANTETTI

Al comma 1, le parole: «l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISPESL è soppresso»;

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per garantire la razionalizzazione nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune e per il personale comunque navigante)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare sono soppressi l'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994; n. 479, gli Uffici del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (SASN) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 620, viene sciolta la Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950 n. 533 e vengono accorpate gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e Transfrontaliera (USMAF) limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Le funzioni già attribuite all'Istituto di previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA), agli Uffici del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (SASN), alla Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) e agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e Transfrontaliera (USMAF), limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono accorpate in unico Ente che assume la denominazione di ed è soggetto alla vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. Il nuovo ente provvede, altresì, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali, nonché delle misure a sostegno dell'occupazione, previste attualmente per il settore marittimo.

4. Il nuovo ente è autorizzato ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, previa comunicazione all'ISVAP, a svolgere attività assicurativa a favore di soggetti per i quali non vige l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in regime di libera concorrenza.

5. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sono determinati:

a) i soggetti aventi diritto alle prestazioni, includendo, oltre ai soggetti destinatari delle funzioni già demandate all'IPSEMA, coloro che svolgono comunque attività in mare, ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, ivi compresa la piccola pesca marittima e delle acque interne, la itticoltura e l'acquacoltura, le attività svolte a bordo di tutte le tipologie di piattaforme marittime, nonché il personale comunque navigante, per il quale non esista attualmente la predetta assicurazione obbligatoria;

b) in coerenza con obiettivi di razionalizzazione, funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, l'organizzazione, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzazione del personale nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti di appartenenza degli enti e degli uffici soppressi, le piante organiche del nuovo ente, nonché l'erogazione delle risorse del nuovo ente.

6. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del nuovo ente, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nomina un commissario ed un subcommissario.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Le misure indicate nei commi da 1 a 6 garantiscono la razionalizzazione delle spese nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune e per il personale comunque navigante, realizzando un risparmio complessivo non inferiore a 10 milioni di euro».

7.18

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 1, le parole: «l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISPESL è soppresso»;

Conseguentemente dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Razionalizzazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, in attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, un decreto legislativo finalizzato alla razionalizzazione delle funzioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali inerente a tutti i soggetti che svolgono attività in mare ovvero in ambito lagunare, lacuale, e fluviale, nonché al conseguimento di risparmi di spesa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire ad un unico ente pubblico, di nuova costituzione, le funzioni attribuite all'Istituto di Previdenza per il Settore-Marittimo (IPSEMA) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, agli Uffici del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (SASN) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 620, alla Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950 n. 533 e agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e Transfrontaliera (USMAF) limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) attribuire al nuovo ente la competenza in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in favore di soggetti che svolgano comunque attività in mare, ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, ivi compresa la piccola pesca marittima e delle acque interne, la itticoltura e l'acquacoltura, attività a bordo di tutte le tipologie di piattaforme marittime, nonché in favore del personale comunque navigante per il quale non esiste attualmente la predetta assicurazione obbligatoria. È inoltre attribuita la competenza a svolgere l'attività assicurativa anche a favore di soggetti per i quali non vige l'obbligatorietà della predetta assicurazione in regime di libera concorrenza. Il nuovo ente provvederà; altresì, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali, nonché delle misure a sostegno dell'occupazione, previste attualmente per il settore marittimo;

c) sottoporre il nuovo soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

d) provvedere allo scioglimento dell'IPSEMA, del CIRM, nonché gli Uffici territoriali SASN ed individuare le modalità del passaggio del personale a tempo indeterminato al nuovo ente, nonché provvedere a suo subentro in tutti i rapporti attivi e passivi in capo ai predetti Enti e Uffici;

2. Entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime disposizioni ivi indicate. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.».

Conseguentemente, sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 in modo da assicurare una minore spesa annua pari a euro 636.000 a decorrere dall'anno 2010.

7.19

GRILLO, CAMBER

Al comma 1, le parole: «l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISPESL è soppresso»;

Conseguentemente dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Razionalizzazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, in attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, un decreto legislativo finalizzato alla razionalizzazione delle funzioni in materia di as-

sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali inerente a tutti i soggetti che svolgono attività in mare ovvero in ambito lagunare, lacuale, e fluviale, nonché al conseguimento di risparmi di spesa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire ad un unico ente pubblico, di nuova costituzione, le funzioni attribuite all'Istituto di Previdenza per il Settore-Marittimo (IPSEMA) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, agli Uffici del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (SASN) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 620, alla Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950 n. 533 e agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e Transfrontaliera (USMAF) limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) attribuire al nuovo ente la competenza in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in favore di soggetti che svolgano comunque attività in mare, ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, ivi compresa la piccola pesca marittima e delle acque interne, la itticoltura e l'acquacoltura, attività a bordo di tutte le tipologie di piattaforme marittime, nonché in favore del personale comunque navigante per il quale non esiste attualmente la predetta assicurazione obbligatoria. È inoltre attribuita la competenza a svolgere l'attività assicurativa anche a favore di soggetti per i quali non vige l'obbligatorietà della predetta assicurazione in regime di libera concorrenza. Il nuovo ente provvederà; altresì, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali, nonché delle misure a sostegno dell'occupazione, previste attualmente per il settore marittimo;

c) sottoporre il nuovo soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

d) provvedere allo scioglimento dell'IPSEMA, del CIRM, nonché gli Uffici territoriali SASN ed individuare le modalità del passaggio del personale a tempo indeterminato al nuovo ente, nonché provvedere a suo subentro in tutti i rapporti attivi e passivi in capo ai predetti Enti e Uffici;

2. Entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime disposizioni ivi indicate. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica.».

7.20

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «l'IPSEMA e l'ISPESL» sono sostituite con le seguenti: «l'IPSEMA è soppresso»;

b) al comma 4, sopprimere la parole da: «nonché per quanto concerne» a: «Ministro della salute,»;

e) al comma 5, sopprimere da: «In attesa» a: «tecnologica»;

d) il comma 18 è soppresso;

e) il comma 21 è soppresso;

f) dopo il comma 21, è inserito il seguente:

«21-bis. Con separato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i rispettivi Ministeri vigilanti, vengono effettuati i seguenti accorpamenti: ISPESL con ISS; ISAE con ISTAT; INSEAN con CNR. La pianta organica degli enti riceventi gli enti accorpati è pari alla somma delle unità di personale previste nelle piante organiche dei singoli enti. Gli enti riceventi gli enti accorpati mantengono tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere e adeguano i propri statuti entro il 31 ottobre 2010».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

7.21

ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «l'IPSEMA e l'ISPSEL sono soppressi» con le parole: «l'IPSEMA è soppresso».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.22

Marco FILIPPI

Al comma 1, le parole: «l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISPESL è soppresso».

È aggiunto in fine il seguente comma:

«32. Al fine di assicurare la razionalizzazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse, l'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, deve adottare, nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, misure idonee a garantire, con decorrenza immediata, risparmi di spesa complessivi non inferiori a 650.000,00 annui. In mancanza dell'adozione di tali misure di risparmio, l'IPSEMA si intenderà soppresso a far data dal 31 dicembre 2010 e le relative funzioni saranno attribuite all'INAIL».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0;20 per-cento».

7.23

SAIA

Al comma 1, le parole: «l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISPESL è soppresso».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.24

LATRONICO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, GIORDANO

Al comma 1, sostituire le parole: «l'IPSEMA e l'ISPESL» con le seguenti: «l'ISPESL è soppresso».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.25

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola: «ISPESL» è soppressa;*
- b) al comma 4, le parole da: «nonché per quanto'concerne» a: «ministero della salute» sono soppresse;*
- c) al comma 5, le parole da: «In attesa» a: «tecnologica.» sono soppresse;*
- d) il comma 15 è soppresso;*
- e) il comma 18 è soppresso;*
- f) al comma 20; Allegato 2, sopprimere le seguenti parole: «Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461;*
- g) il comma 21 è soppresso;*
- h) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:*

«21-bis. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione della ricerca pubblica extrauniversitaria anche prevedendo gli eventuali accorpamenti tra gli enti di ricerca non riordinati ai sensi del decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

7.26

BUGNANO, CARLINO, PEDICA, MASCITELLI

All'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «e l'ISPESL sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «è soppresso»;

b) al comma 4 le parole: «, nonché, per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il Ministro della salute,» sono soppresse;

c) al comma 5, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica.».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "15 per cento"; indi, alla lettera c), sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento";

f) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

;

7.27

ROLLO, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, FIORONI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI, DE LUCA, ARMATO, BUBBICO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e l'ISPESL».

Conseguentemente:

- a) al comma 1, sostituire le parole: «sono soppressi» con le seguenti: «è soppresso»;
- b) al comma 4, sopprimere le parole: «per quanto concerne la soppressione dell'ISPELS,»;
- c) al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti "88 per cento";
- d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

7.28

CASSON

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «ISPELS».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di conseguire un risparmio di spesa corrente e maggiori entrate correnti, che si consolidino negli esercizi futuri, l'ISPELS, a decorrere dal primo del mese successivo dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto è reintegrato come organismo del Ministero della salute, con l'Ordinamento dei Servizi vigente ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, coincidente con l'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, n. 441, che l'Istituto aveva in quanto organismo del Ministero della sanità. In pari data cessano gli organi amministrativi e il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto.

1-ter. Le entrate e le uscite dell'ISPESL vengono contestualmente integrate nel capitolo di bilancio del Ministero della salute e gli atti amministrativi dell'ISPESL sono sottoposti al controllo di legittimità dell'Ufficio di ragioneria centrale presso il Ministero della salute»;

- b) *sopprimere il primo periodo del comma 5;*
 - c) *sopprimere l'ultimo periodo del comma 6;*
 - d) *sopprimere il comma 7.*
-

7.133

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

«21-bis. Allo scopo di razionalizzare le attività degli enti pubblici nazionali di ricerca il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminare le sovrapposizioni negli ambiti di competenza degli enti pubblici nazionali di ricerca e procedere ad accorpamenti tali da creare pochi grandi enti nazionali;

b) attribuire in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, con facoltà di delega ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, la funzione di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca, nonché di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche;

c) favorire la cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali;

d) favorire la valorizzazione e il sostegno alle grandi infrastrutture scientifiche.

21-ter. La predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui al comma 21-bis è preceduta dalla redazione di un programma di riordino predisposto dal Governo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con l'apporto delle altre amministrazioni interessate e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il supporto della commissione per la ricerca del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il programma deve rilevare le esigenze, individuare gli obiettivi e indicare l'impatto economico e finanziario atteso degli interventi di esso previsti, assicurandone in ogni caso la necessità e la proporzionalità rispetto ai fini che si intendono per-

seguire nonché la coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

21-quater. I decreti legislativi di cui al comma 21-*bis* sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca; di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

21-quinquies. Al fine di evitare dispersione di professionalità e assicurare la valorizzazione e la razionalizzazione delle attività gli effetti delle disposizioni che riguardano gli enti di ricerca del presente articolo decorrono allo spirare del termine di cui al comma 21-*bis*.

Conseguentemente:

al comma 1 sopprimere la parola: «ISPESL»;

al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «nonché, per quanto concerne la soppressione dell'ISPSEL, con il Ministro della salute»;

al comma 5 sono soppresse le parole: «al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII.»;

il comma 15 è soppresso;

il comma 18 è soppresso;

il comma 19 è soppresso;

il comma 21 è soppresso.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

7.29

ASCIUTTI

Al comma 1 sopprimere la parola: «ISPSEL».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e,

a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.30

ASCIUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'ISPESL in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 81/2008 vengono emanate dall'INAIL specifiche direttive sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tate scopo finalizzati, l'effettivo coordinamento in materia come previsto dal citato decreto legislativo n. 81/2008».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.31

ASCIUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È istituita l'Agenzia nazionale per la ricerca per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ANRSSL) alle dipendenze dell'INAIL e sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e del Ministero della salute. L'agenzia svolge le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, con le relative risorse strumentali e di personale del soppresso ISPELS».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.32

ZANETTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In sede di applicazione del presente comma si provvede ad attribuire la funzione di prima verifica per la messa in funzione delle macchine e degli impianti esclusivamente agli organismi notificati individuati ai sensi delle direttive

europee di prodotto di riferimento, prevedendo a carico delle ASL e del subentrante INAIL la sola attività di esecuzione delle verifiche periodiche e successive, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.33

TANCREDI

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.34

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 2 sostituire le parole: «l'IPOST è soppresso» con le seguenti: «l'IPOST e l'ENPALS sono soppressi»;

– al comma 3, sostituire le parole: «dell'IPOST» con le seguenti: «dell'IPOST e dell'ENPALS» e sostituire le parole: «attivi e passivi» con le seguenti: «giuridici ed economici attivi e passivi compresi i rapporti di lavoro in essere».

7.35

GERMONTANI

Al comma 3, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», sono aggiunte le seguenti: «presso cui è costituita un'apposita gestione separata.».

7.36

BENEDETTI VALENTINI, BEVILACQUA, DE ECCHER

Aggiungere i seguenti commi e integrazioni:

«3-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza ed assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'ENAM è soppresso.

3-ter. Le funzioni dell'ENAM sono trasferite all'INPDAP, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; l'INPDAP succede in tutti i rapporti attivi e passivi».

5. Inserire alla prima e alla penultima riga la parola l'INPDAP dopo INPS.

7.37

GERMONTANI

All'articolo 7, sono inserite le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al DLCPS 21 ottobre 1947, n. 1346, come modificato dalla legge 7 marzo 1957, n. 93, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Il Presidente e il Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina.»;

b) al comma 4, dopo le parole: «del presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per l'ENAM, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione,» e, alla fine dell'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero, per l'ENAM, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».

7.38

LATRONICO

Al comma 3 aggiungere il seguente periodo: «Per il trasferimento della gestione di previdenza, assistenza, mutualità e credito, nonché in generale per un coordinato ed organico trasferimento delle competenze e delle funzioni, gli organi dell'IPOST rimangono in carica, comunque non oltre il 30 novembre 2010, per gli adempimenti di cui al comma 4 e per assicurare la gestione corrente durante la fase transitoria ed il raccordo con gli organi dell'Ente incorporante.».

7.39

ASCIUTTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati in coerenza con obiettivi di funzionalità,

efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione, di controno, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione; l'attuazione. dei programmi per il funzionamento, e per l'utilizzo del personale proveniente dal soppresso ISPESL nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti di ricerca e sperimentazione e della normativa vigente nonché per l'erogazione delle risorse all'ARSSL.

In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e di «Controllo dell'ISPESL nonché conseguente alla razionalizzazione delle funzioni amministrative ed organizzative. La ANRSSL sostituisce ad ogni effetto la denominazione ISPESL, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. La direzione è affidata, su nomina del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della salute, su proposta del presidente dell'INAIL, nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico scientifica nel settore della tutela della salute e sicurezza del lavoro.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.40

SPADONI URBANI

«4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commis-

sioni parlamentari competenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione, di contrano, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione; l'attuazione dei programmi per il funzionamento, e per l'utilizzo del personale proveniente dal soppresso ISPESL nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti di ricerca e sperimentazione e della normativa vigente nonché per l'erogazione delle risorse all'ANRSSL.

In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e di «Controllo dell'ISPESL nonché conseguente alla razionalizzazione delle funzioni amministrative ed organizzative. La ANRSSL sostituisce ad ogni effetto la denominazione ISPESL, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. La direzione è affidata, su nomina del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della salute, su proposta del presidente dell'INAIL, nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico scientifica nel settore della tutela della salute e sicurezza del lavoro.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.41

TANCREDI, PICHETTO FRATIN, LATRONICO

All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

b) al comma 15, dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

c) al comma 17, dopo le parole: «sono computate» inserire le seguenti: «, previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,»;

d) al comma 18, dopo le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;

e) al comma 20, secondo periodo, dopo le parole: «del Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione»;

f) al comma 21, dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.42

ASCIUTTI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «nonché per quanto concerne» a: «ministro della salute».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.43

SPADONI URBANI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Le dotazioni organiche dell'Inps, dell'Inail e dell'ANRSSL sono incrementate di un numero pari alle unità di pianta organica degli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'Ispeps continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII.

Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica.

Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS, l'INAIL e l'ANRSSL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.

5-bis. Nelle more dell'emanazione dei suddetti decreti viene garantita la prosecuzione con le relative risorse umane e strumentali già finanziate ed approvate dal piano triennale di attività 2009-2011 del soppresso ISPESL.

Altresì viene garantita l'attuazione e/o prosecuzione dei progetti di ricerca approvati e/o finanziati da enti terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto e di cui l'ANRSSL subentra nella titolarità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.44

FRANCO, ASCIUTTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le dotazioni organiche dell'Inps, dell'inail e dell'ANRSSL sono incrementate di un numero pari alle unità di pianta organica degli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'Ispeps continua ad applicarsi il tratta-

mento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII.

Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica.

Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS, l'INAIL e l'ANRSSL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.

5-bis. Nelle more dell'emanazione dei suddetti decreti viene garantita la prosecuzione, con le relative risorse umane e strumentali già finanziate ed approvate dal piano triennale di attività 2009-2011 del soppresso ISPESL.

Altresì viene garantita l'attuazione e/o prosecuzione dei progetti di ricerca approvati e/o finanziati da enti terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto e di cui l'ANRSSL subentra nella titolarità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.45

VITA, ASCIUTTI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «in attesa» fino a: «tecnologica».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.46

TANCREDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Fino alla adozione dei regolamenti previsti dal comma 4, il personale dell'Ispesl continua a svolgere tutte le attività in precedenza assegnate all'Ispesl».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del

programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.47

TREU

Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente comma:

«7. Al fine di assicurare piena efficienza al sistema di governante duale degli Enti Previdenziali di cui al decreto legislativo n. 479 del 1994, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo costituito dalle parti sociali rappresentate all'interno dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza al fine di predisporre, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un progetto di riassetto e di razionalizzazione degli Organi di vertice degli Enti medesimi.»

7.48

TANCREDI

Al comma 7 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si procede, in ogni caso, alla nomina del presidente". Dopo il comma 3 è ag-

giunto il seguente: "3-bis Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, il presidente si avvale di un collegio di presidenza, costituito da tre esperti particolarmente qualificati nelle materie inerenti l'attività istituzionale dell'ente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il collegio di presidenza:

- a) elabora proposte e pareri;
- b) predispone piani e programmi ed effettua studi e ricerche nelle materie inerenti le attività dell'ente, con particolare riferimento alle iniziative anche di rilievo legislativo, tese ad attribuire maggiore efficacia ed efficienza all'erogazione delle prestazioni istituzionali;
- c) coadiuva il presidente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche mediante la predisposizione, l'analisi e la verifica dell'impatto organizzativo ed economico dei provvedimenti presidenziali ed effettua attività generale di consulenza giuridica, amministrativa ed economico-finanziaria,
- d) predispone, a richiesta del presidente, piani di sviluppo e razionalizzazione organizzativa dell'ente, documenti programmatici in materia di politiche delle risorse umane, della formazione e dello sviluppo professionale ed ipotesi di razionalizzazione degli assetti logistici, nel proseguimento degli obiettivi generali di contenimento degli oneri finanziari;
- e) assiste il presidente nelle attività inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e consuntivo e la gestione patrimoniale dell'ente.

Il collegio di presidenza opera, in forma collegiale o con atti dei singoli componenti, avvalendosi delle strutture amministrative esistenti dell'ente ed ai suoi componenti non è dovuto alcun compenso per l'attività svolta. Il collegio può inoltre avvalersi, senza alcun onere aggiuntivo della collaborazione tecnico-amministrativa di personale dell'ente operante presso le strutture centrali o periferiche, il quale è autorizzato a svolgere le attività aggiuntive permanendo nella propria attuale sede lavorativa, senza diritto ad ulteriori compensi o a rimborsi. Il collegio di presidenza si riunisce non meno di una volta e non più di quattro volte al mese e designa, al proprio interno, il membro che esercita le funzioni di presidente. Con regolamento dell'ente può essere previsto, con onere ad esclusivo carico del proprio bilancio, il rimborso delle spese sostenute dai componenti del collegio per la partecipazione alle sole riunioni mensili."»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.49

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MARAVENTANO, VALLI

Al comma 7, lettera b) sopprimere le parole da: «contestualmente» fino alla fine del periodo.

7.50

GERMONTANI

L'ultimo periodo della lettera b) del comma 7, dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: «In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.»

7.51

TANCREDI

All'articolo 7, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Con effetto dalla loro ricostituzione, il numero degli attuali componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ridotto in misura non inferiore al quaranta per cento. Nella loro nuova composizione, i consigli di indirizzo e vigilanza sono integrati da tre esperti nelle materie inerenti le attività istituzionali degli enti previdenziali, indicati, rispettivamente dal presidente dell'ente, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7.52

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:**«a) Il comma 9 è sostituito dal seguente:*

"9. Con effetto dalla ricostituzione dei Consigli di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo la spesa totale destinata ai compensi spettanti ai componenti dei medesimi viene ridotta in misura tale da realizzare una economia di spesa non inferiore a 463.334 euro".

"b) Il comma 10 è soppresso".»

7.53

MERCATALI, FIORONI, BARBOLINI

*All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:**«a) Il comma 9 è sostituito dal seguente:*

"9. Con effetto dalla ricostituzione dei Consigli di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo la spesa totale destinata ai compensi spettanti ai componenti dei medesimi viene ridotta in misura tale da realizzare una economia di spesa non inferiore a 463.334 euro".

"b) Il comma 10 è soppresso".»

7.54

TANCREDI

*All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:**«a) Il comma 9 è sostituito dal seguente:*

"9. Con effetto dalla ricostituzione dei Consigli di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo la spesa totale destinata ai compensi spettanti ai componenti dei medesimi viene ridotta in misura tale da realizzare una economia di spesa non inferiore a 463.334 euro".

"b) Il comma 10 è soppresso".»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.55

TANCREDI

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Con effetto dalla loro ricostituzione, il numero degli attuali componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ridotto in misura inferiore al quaranta per cento. Nella loro nuova composizione, i consigli di indirizzo e vigilanza sono integrati da tre esperti nelle materie inerenti le attività istituzionali degli enti previdenziali, indicati, rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripar-

tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.56

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 9, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ad essi è dovuto per l'esercizio delle funzioni inerenti la carica il solo gettone di presenza nella misura non superiore a euro 30,00 a seduta e nessun altro emolumento. Ai membri del Comitato di indirizzo e vigilanza e del relativo Collegio sindacale non spetta l'utilizzo di auto di servizio».

7.57

ASCIUTTI

All'articolo 7, abrogare il comma 15.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, a fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7.58

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, GIAI

Il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. L'Istituto per gli Affari Sociali ente di ricerca, riassume l'originaria denominazione di Istituto Italiano di Medicina Sociale (IIMS) e, previo apposito atto di riordino, costituisce il Centro nazionale di ricerca, documentazione e comunicazione in materia di tutela della salute umana, con particolare riguardo agli aspetti socio-sanitari. L'IIMS opera nell'ambito della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute.»

Conseguentemente, sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 195.000 a decorrere dall'anno 2010.

7.59

LATRONICO

All'articolo 7, comma 15, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali, confluisce nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL in una delle macroaree già esistenti.»

7.60

MORANDO, GIARETTA

Sostituire il comma 16, con i seguenti:

«16. Al fine di razionalizzare, semplificare e innovare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, con particolare riferimento al potenziamento del supporto alle attività parlamentari di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni svolte dall'Isae sono

trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per i compiti di cui al successivo comma.

16-bis. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al precedente comma; il Ministero provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Sulla base di apposite convenzioni, i ricercatori sono destinati al supporto delle attività di controllo parlamentare in materia di finanza pubblica, previste dalle intese di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7.61

GERMONTANI

All'articolo 7, comma 16, sono apportate le seguenti modifiche:

«dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: "Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della presente legge".»

7.62

GERMONTANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 108, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativi è riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109 o, nei limiti di quanto prescritto all'articolo 109, comma 2, lettera e), nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico dell'intermediazione finanziaria.

2. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativi non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro di cui all'articolo 109, o nei limiti di quanto prescritto all'articolo 109, comma 2, lettera e), nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.";

b) all'articolo 109, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori, e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera, per il solo caso in cui non siano già iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico dell'intermediazione finanziaria,";

c) all'articolo 305, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 o, nei limiti di quanto prescritto all'articolo 109, comm 2, lettera e), nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000"».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, valutato in un milione di euro si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente risoluzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010 - 2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, lo stanziamento del medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

7.63

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, VALLI, MARAVENTANO

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di realizzare un risparmio di spesa e conferire maggiore efficienza ed economicità ai processi di razionalizzazione stabiliti dal presente articolo, gli enti pubblici nazionali gestori di forme di assistenza e previdenza obbligatorie, per un triennio a far data dalla conversione in legge del presente decreto e nel rispetto delle limitazioni e delle procedure previste dalla normativa vigente, per le assunzioni di personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, provvedono ad utilizzare, esaurite eventuali proprie graduatorie valide, le graduatorie di pubblici concorsi approvate nell'ambito degli stessi enti pubblici nazionali gestori di forme di assistenza e previdenza obbligatorie e dai ministeri loro vigilanti, in corso di validità durante il sopraindicato triennio, previo accordo tra le amministrazioni interessate».

7.64

CARLINO, MASCITELLI, BUGNANO

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

7.65

RUSCONI, PASSONI

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento"».

7.66

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del rondo speciale di parte-corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione (fondi da ripartire) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella Collegata alla legge n.191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.67

BALDASSARRI, SARO, VALDITARA, MENARDI, MUSSO, ALLEGRINI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, SAIA

Sopprimere il comma 18.

7.68

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 18.

7.69

BALDASSARRI, SARO, VALDITARA, MENARDI, MUSSO, ALLEGRINI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, SAIA

Sostituire il comma 18 con i seguenti:

«18. Il presidente dell'ISAE è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le commissioni possono procedere all'audizione della persona designata. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza e competenza nelle materie di attività dell'istituto.

18-bis. L'ISAE svolge analisi economiche a supporto dell'attività parlamentare in materia di finanza pubblica.

18-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6 della legge n. 94 del 1997, come determinata in tabella C della legge finanziaria per il 2010 è ridotta di 70.000 euro nel 2010 e 136.000 euro a decorrere dal 2011.»

7.70

MUSI

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. Con effetto dal 1° gennaio 2011, l'Istituto di Studi e Analisi Economica di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 94/97 e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite al CNR. Per lo svolgimento delle funzioni dell'ISAE è costituito nell'ambito dell'organizzazione del CNR un apposito istituto, con sede a Roma e con lo stesso nome (Istituto di Studi e Analisi Economica). Le risorse umane, strumentali e finanziarie, queste ultime ridotte di 135.104 euro, sono riallocate presso il CNR. La dotazione organica del CNR è incrementata corrispondentemente al numero e alla Struttura della dotazione della pianta organica dell'ISAE. Il CNR subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. Il CNR adeguai propri regolamenti entro il 31 dicembre 2010.»

7.71

RUSCONI

Sostituire il Comma 18 con il seguente:

«18. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE), istituito con D.P.R. n. 374/98 nell'ambito del processo di riorganizzazione e unificazione dei Ministeri del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica operate dalla Legge n. 94/1997, è soppresso e le relative funzioni di ricerca a supporto delle decisioni di politica economica e sociale del Governo, del Parlamento e delle Pubbliche Amministrazioni sono trasferite all'ISTAT, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con decreti di natura regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISTAT. La dotazione organica dell'ISTAT è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto di Studi e Analisi Economica alla data in vigore del presente decreto. L'ISTAT subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

7.72

PASSONI, GHEDINI, ROILO, GIARETTA, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE), istituito con D.P.R. n. 374/98, è soppresso; le funzioni e le risorse sono trasferite al CNR, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. Per lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto delle decisioni di politica economica e sociale del Governo, del Parlamento e delle Pubbliche Amministrazioni, è costituito nell'ambito del CNR un apposito dipartimento. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso il CNR. La dotazione organica del CNR è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto di Studi e Analisi Economica alla data in vigore del presente decreto. Il CNR adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.73

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«8. Al fine di razionalizzare, semplificare e potenziare le funzioni di analisi e di studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso dal 1° gennaio 2011. Le risorse dell'Isae sono utilizzate, nell'ambito del potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la costituzione, con DPR da emanare entro il 31 dicembre 2010, di un istituto indipendente di ricerca volto all'analisi economica e degli effetti delle politiche; sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, cui sono trasferite le funzioni dell'ISAE. Presso questo istituto sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ISAE, le ultime ridotte di 135.104 euro. Il nuovo istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dal-

l'Isae continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 in favore di ciascuna Camera per il rifinanziamento del Fondo per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante utilizzo delle corrispondenti minori spese derivanti dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.74

BALDASSARRI, SARO, VALDITARA, MENARDI, MUSSO, ALLEGRINI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, SAIA

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. Al fine di razionalizzare, semplificare e innovare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, con particolare riferimento al potenziamento del supporto alle attività parlamentari di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n.296, l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) svolge i compiti di cui all'articolo 2 del D.P.R n.374 del 1998 esclusivamente nei confronti del Parlamento; attraverso le opportune intese di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, tra i presidenti di Camera e Senato sono individuate le modalità di svolgimento delle funzioni a supporto delle attività di controllo parlamentare in materia di finanza pubblica come previste dal citato articolo 4 della legge n. 196 a supporto dell'attività svolta dai rispettivi servizi bilancio».

7.75

ESPOSITO

Al comma 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ed all'ISTAT»;

b) al secondo periodo, le parole: «anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca», sono sostituite dalle seguenti: «anche presso l'ISTAT».

7.76

LANNUTTI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249 è soppressa e le relative funzioni sono trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Le funzioni svolte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La dotazione organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato é aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è attribuito per la differenza un assegno ad *personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.77

LANNUTTI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974, e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite alla Banca d'Italia, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Tutte le attività e le passività della Consob e dell'ISVAP, risultanti dal-

l'ultimo bilancio consuntivo approvato affluiscono, ad evidenza contabile separata, presso la Banca d'Italia. Le funzioni svolte dalla Consob e dall'ISVAP sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della Banca d'Italia è aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la Consob e presso l'ISVAP alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanarsi ai sensi dell'articolo 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento della Banca d'Italia. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della Banca d'Italia, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.78

MASCITELLI, CAFORIO, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 27, 32, 33, 34, 35, e 36 sono abrogati.

b) Al comma 28, le parole: "anche avvalendosi della società di cui al comma 27" e ", anche avvalendosi dell'apposita società," sono soppresse.

7.79

RUSCONI, MARIA PIA GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna SERAFINI, VITA, MERCATALI, LEGNINI

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

7.80

ZANETTA

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.81

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-bis. L'ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), l'ICE (Istituto per il commercio con l'estero), la SIMEST (Società italiana per le imprese al-

l'estero), l'INFORMEST, la FINEST S.p.A, le Camere di Commercio Italiane all'estero e gli Istituti italiani di cultura all'estero sono soppressi.

19-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, di concerto con i Ministeri degli Affari esteri, dello Sviluppo Economico, dei Beni Culturali e dell'Economia e delle Finanze, le funzioni e le competenze attribuite agli enti di cui al comma 19-bis sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che le esercita nel rispetto dei seguenti obiettivi e principi di riunificazione organizzativa e funzionale:

1) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del «Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale, e culturale dell'Italia all'estero» che subentra nelle funzioni degli enti di cui al comma 1 contestualmente soppressi;

2) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

3) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;

4) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;

5) realizzazione di attività di promozione e diffusione della cultura italiana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;

6) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati «Promo-Italia» – che subentrano sotto il profilo funzionale sia agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, sia alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE, di SIMEST, di INFORMEST, di FINEST S.p.A, delle Camere di Commercio e degli Istituti italiani di cultura quali strutture in grado di consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero;

7) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta ed alla elaborazione di banche dati informative ed alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionale;

8) assorbimento del personale a tempo indeterminato degli enti di cui al comma 1 nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione

dell'immagine turistica, commerciale, e culturale dell'Italia all'estero, nonché nell'ambito degli sportelli «Promo-Italia» di cui al punto 5.

19-*quater*. Dall'attuazione dei commi 19-*bis* e 19-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

7.82

TANCREDI

Dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19-*bis*. L'associazione denominata Istituto per la Promozione Industriale – IPI è soppressa. Il Ministero dello Sviluppo Economico succede a titolo universale alla predetta associazione. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità ed i tempi di esercizio effettivo da parte del Ministero dei compiti già svolti dall'IPI nonché sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero ovvero, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato dell'IPI in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello Sviluppo Economico con adeguamento delle dotazioni organiche, sulla base di un'apposita tabella approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio percepito; nel caso in cui detto trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per i dipendenti del Ministero, i dipendenti, già appartenenti alla disciolta IPI, percepiscono per la differenza un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo percepiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'allegato 2 sono soppressi i riferimenti all'IPI.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.83

STRADIOTTO

Sostituire il comma 20, con il seguente:

20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale con rapporto di lavoro presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente: «Art. 55-bis. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,26 per cento».

7.842

BEVILACQUA

Al comma 20, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli enti, di cui all'allegato 2 e 3, sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il perso-

nale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi dei predetti allegati, e sono inquadrati sulla base di una apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Al comma 20, alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Ove non siano già pervenuti alla loro naturale scadenza, i contratti stipulati per il conferimento o lo svolgimento di funzioni di direttore generale, presso gli enti soppressi e le amministrazioni subentranti di cui allegato 3, cessano di avere efficacia a 30 settembre 2010».

ALLEGATO 2
(art. 7, comma 20)

enti soppressi	amministrazioni subentrate nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni
Stazione sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA)	CCIAA Parma
Stazione Sperimentale del vetro	CCIAA Venezia
Stazione Sperimentale per la seta Stazione Sperimentale per i combustibili Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per la carta (SSCCP) Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)	CCIAA Milano
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)	CCIAA Reggio Calabria
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 450	CCIAA Napoli
IPI, Istituto per la promozione industriale	Ministero dello sviluppo economico
Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836	Ministero per i beni e le Attività culturali
Comitato-Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1182 Istituto Nazionale Conserve Alimentari	Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO 3
(art. 7, comma 20)

enti soppressi	amministrazioni subentrate nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni
<p>Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454</p> <p>Ente Nazionale delle Sementi eletti (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461</p>	<p>Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454</p>

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.841

BEVILACQUA

Al comma 20, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli enti, di cui all'allegato 2 e 3, sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è

trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi dei predetti allegati, e sono inquadrati sulla base di una apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Al comma 20, alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Ove non siano già pervenuti alla loro naturale scadenza, i contratti stipulati per il conferimento o lo svolgimento di funzioni di direttore generale, presso gli enti soppressi e le amministrazioni subentranti di cui allegato 3, cessano di avere efficacia a 30 settembre 2010».

ALLEGATO 2
(art. 7, comma 20)

enti soppressi	amministrazioni subentrate nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni
Stazione sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA)	CCIAA Parma
Stazione Sperimentale del vetro	CCIAA Venezia
Stazione Sperimentale per la seta Stazione Sperimentale per i combustibili Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per la carta (SSCCP) Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)	CCIAA Milano
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)	CCIAA Reggio Calabria
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 450	CCIAA Napoli
IPI, Istituto per la promozione industriale	Ministero dello sviluppo economico
Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836	Ministero per i beni e le Attività culturali
Comitato-Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1182 Istituto Nazionale Conserve Alimentari Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454	Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO 3
(art. 7, comma 20)

enti soppressi	amministrazioni subentrate nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni
Ente Nazionale delle Sementi eletti (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461	Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.84

BEVILACQUA

Al comma 20, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli enti, di cui all'allegato 2 e 3, sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi dei predetti allegati, e sono inquadrati sulla base di una apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Al comma 20, dell'articolo 7, alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Ove non siano già pervenuti alla loro naturale scadenza, i contratti stipulati per il conferimento o lo svolgimento di funzioni di direttore generale, presso gli enti soppressi e le amministrazioni subentranti di cui allegato 3, cessano di avere efficacia al 30 settembre 2010».

ALLEGATO 2
(art. 2, comma 20)

enti soppressi	amministrazioni subentrate nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni
Stazione sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA)	CCIAA Parma
Stazione Sperimentale del vetro	CCIAA Venezia
Stazione Sperimentale per la seta Stazione Sperimentale per i combustibili Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per la carta (SSCCP) Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)	CCIAA Milano
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)	CCIAA Reggio Calabria
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 450	CCIAA Napoli
IPI, Istituto per la promozione industriale	Ministero dello sviluppo economico
Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836	Ministero per i beni e le Attività culturali
Comitato-Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1182 Istituto Nazionale Conserve Alimentari Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955. n. 1461	Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO 3
(art. 7, comma 20)

enti soppressi	amministrazioni subentrate nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni
Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del legislativo 29 ottobre 1999, n. 454	Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.85

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 20, dopo le parole: «Gli enti», aggiungere le seguenti: «e le Società pubbliche».

Conseguentemente, all'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, inserire la voce:

Buonitalia S.p.A., istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
--	--

7.86

SOLIANI, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 20, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le parole: «a tempo indeterminato»;*
- b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, sentite le organizzazioni sindacali di riferimento».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008; n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

7.87

PASSONI, ROILO, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, TREU, BUBBICO, LEGNINI, MERCATALI

Al comma 20, dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «ed a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa»;

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

7.88

MUSI

Al comma 20, nel secondo periodo dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le parole: «e a tempo determinato».

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

7.89

SOLIANI, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 20, quarto periodo, dopo le parole: «I dipendenti trasferiti» inserire le seguenti: «conservano le condizioni di miglior favore previste dal contratto di lavoro precedente e».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

7.90

SOLIANI, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 20, quinto periodo, sopprimere le parole: «riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

7.91

SOLIANI, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, BERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 20, settimo periodo, sostituire le parole: «eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici» con le seguenti: «contribuzioni obbligatorie, per le Stazioni Sperimentali per l'Industria, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e ai sensi del quarto comma del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

7.92

SOLIANI, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 20, ottavo periodo, sostituire le parole: «strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti» con le seguenti: «e i beni strumentali, da impiegare nelle attuali sedi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

7.93

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 20, sopprimere l'allegato 2.

Conseguentemente, all'articolo 55; dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento"».

7.94

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Alla tabella contenuta nell'allegato 2 di cui al comma 20 apportare le seguenti modifiche:

enti soppressi	amministrazioni subentrate nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni
Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA)	CCIAA Parma
Stazione Sperimentale del vetro	CCIAA Venezia
Stazione Sperimentale per la seta Stazione Sperimentale per i combustibili Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP) Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)	CCIAA Milano
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrimi (SSEA)	CCIAA Reggio Calabria
Stazione Sperimentale per le Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 240	CCIAA Napoli
IPI, istituito per la promozione industriale	Ministero dello sviluppo economico
Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra Governo e la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1945, n. 1182	Ministero per le politiche agricole e forestali
Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836	Ministero per i beni e le attività culturali

Ente nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituita con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461 Istituto Nazionale Conserve Alimentari	Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), di cui all'articolo 11 del decreto le- gislativo 29 ottobre 1999, n. 454
U.N.I.R.E. Unione Nazionale per l'Incre- mento delle Razze Equine, istituito con re- gio decreto 24 maggio 1932, n. 624	Ministero per le politiche agricole e forestali

7.95

MONGIELLO

Stralciare dall'Allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, i seguenti enti:

enti	amministrazioni subentrate nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni
Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA)	CCIAA Parma
Stazione Sperimentale del vetro	CCIAA Venezia
Stazione Sperimentale per la seta Stazione Sperimentale per i combustibili Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP) Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)	CCIPA Milano
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)	CCIAA Reggio Calabria
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 450	CCIAA Napoli
Istituto Nazionale Conserve Alimentari	Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), di cui all'articolo 11 del decreto le- gislativo-29 ottobre 1999, n. 454

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

7.96

BUBBICO, FONTANA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, FERRANTE

Al comma 20, allegato 2, sopprimere le seguenti voci:

Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA)	CCIAA Parma
Stazione Sperimentale del vetro	CCIAA Venezia
Stazione Sperimentale per la seta Stazione Sperimentale per i combustibili Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP) Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)	CCIPA Milano
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)	CCIAA Reggio Calabria
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 450	CCIAA Napoli

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento"».

7.97

CASOLI

Stralciare dall'Allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, i seguenti enti:

enti	amministrazioni subentrate nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni
Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA)	CCIAA Parma
Stazione Sperimentale del vetro	CCIAA Venezia
Stazione Sperimentale per la seta Stazione Sperimentale per i combustibili Stazione Sperimentate Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP) Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)	CCIPA Milano
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)	CCIAA Reggio Calabria
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 450	CCIAA Napoli
Istituto Nazionale Conserve Alimentari	Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo-29 ottobre 1999, n. 454

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripar-

tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.98

TANCREDI

Stralciare dall'Allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, i seguenti enti:

enti	amministrazioni subentrate nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni
Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA)	CCIAA Parma
Stazione Sperimentale del vetro	CCIAA Venezia
Stazione Sperimentale per la seta Stazione Sperimentale per i combustibili Stazione Sperimentate Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP) Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)	CCIPA Milano
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)	CCIAA Reggio Calabria
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 450	CCIAA Napoli
Istituto Nazionale Conserve Alimentari	Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo-29 ottobre 1999, n: 454

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come, integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sone corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.99

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, ALLEGRENI, COMINCIOLI, FASANO, LENNA, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

All'allegato 2 sopprimere la voce relativa alla Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA).

7.100

TANCREDI

All'allegato 2 di cui al comma 20 dell'articolo 7, sopprimere la voce: «stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA)».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripar-

tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.101

SOLIANI, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

All'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, sostituire la voce:

Stazione-Sperimentale per l'industria delle conserve Alimentari (SSICA)	CCIAA Parma
---	-------------

con le seguenti:

Stazione Sperimentale per l'industria delle conserve Alimentari (SSICA) – Sede di Parma	CCIAA Parma
---	-------------

Stazione Sperimentale per l'industria delle conserve Alimentari (SSICA) – Sede di Angri	CCIAA Salerno
---	---------------

Consequentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

7.102

IZZO

All'Allegato 2, all'ottava riga relativa a: «Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540», sostituire le parole: "CCIAA Napoli" con le parole: "azienda speciale/consorzio costituito in modo paritario da CCCIA di Na-

poli, Pisa, Vicenza, Milano con organo amministrativo rispettoso delle proporzioni rappresentative di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo n. 540 del 29 ottobre 1999, due terzi dei componenti designati dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa ed il resto dalle amministrazioni pubbliche"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.103

LATRONICO, AMORUSO, MAZZAROCCHIO, GIORDANO

Allegato 2, articolo 7, comma 20, dopo le parole: «CCIAA di Napoli», aggiungere le seguenti: «CCIAA Pisa e CCIM di Vicenza».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripar-

tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.104

SAIA

All'allegato 2, richiamato dal comma 20 la riga n. 9 è soppressa.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.105

BEVILACQUA

Al comma 20, nell'allegato 2 richiamato, sopprimere il riferimento Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale,

istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.106

FASANO, TOFANI

All'allegato 2 di cui al comma 20, sopprimere la voce: «Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.107

DE LUCA, ANDRIA, ARMATO, INCOSTANTE

Al comma 20, all'allegato 2 sopprimere le parole: «Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale».

7.108

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, ALLEGRONI, COMINCIOLI, FASANO, LENNA, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINNI, ZANOLETTI

All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, le seguenti parole: «Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali» sono così sostituite: «Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 – Istituto nazionale di economia agraria».

7.109

GIAMBRONE, BUGNANO, MASCITELLI, CARLINO

Al comma 20, all'Allegato 2 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce: «Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n.836»

Conseguentemente, all'articolo 15, premettere il seguente:

«Art. 0-15.

(Imposta sulla pubblicità televisiva).

1. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La base imponibile dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive a carattere nazionale analogiche, digitali terrestre, via cavo oppure satellitari, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni.

3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.

4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.

5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo».

7.110

VITA, Vittoria FRANCO, GHEDINI, CARLONI

All'Allegato 2, sopprimere le parole: «Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836»

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parie delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

7.111

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

All'allegato 2 di cui al comma 20 sopprimere la voce: «Ente teatrale italiano»

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili,

sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 164.671 euro a decorrere dall'anno 2010.

7.112

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, LENNA, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINNI, ZANOLETTI

All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, sopprimere le seguenti parole: «Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955 n. 1461» e «Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.454».

7.113

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, LENNA, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINNI, ZANOLETTI

All'allegato 2, sopprimere la voce: «Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461».

7.114

FASANO

All'allegato 2 di cui al comma 20, sopprimere la seguente voce: «Ente Nazionale delle Sementi Elette».

7.115

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 20, nell'allegato 2 richiamato, sopprimere la seguente voce: «Ente nazionale delle sementi elette, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.116

ESPOSITO

All'allegato 2, espungere le parole: «Istituto Nazionale Conserve Alimentari».

Conseguentemente, dopo il comma 20, dell'articolo 7, aggiungere il seguente:

«comma 20-bis. I compiti e le attribuzioni dell'Istituto Nazionale Conserve Alimentari sono trasferite all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.117

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 20, nell'allegato 2 richiamato, aggiungere la seguente voce: «Enti soppressi: Agenzia per la gestione dei segretari comunali (AGES) Amministrazione subentrante: Ministero».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.118

SPADONI URBANI

Aggiungere la seguente voce: «ANRSSL».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per

le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.119

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAROLA, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 20, allegato 2, inserire la seguente voce:

«Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;

Istituto Nazionale per Studi e Esperienze di Architettura Navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530».

Conseguentemente sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento"».

7.120

GASBARRI, LEGNINI, MILANA

Sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, alla tabella dell'allegato 2 aggiungere la seguente voce:

«Istituto Nazionale per Studi e Esperienze di Architettura Navale (IN-SEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530; Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127».

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis, All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7.121

TANCREDI, LATRONICO, PICCHETTO

Al comma 20, nell'allegato 2 richiamato, aggiungere la seguente voce:

«Enti soppressi: Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM). A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge è .soppresso il contributo obbligatorio in favore dell'ENAM a carico del personale scolastico Amministrazione subentrante: Ministero dell'Università e della ricerca».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.122

TANCREDI, LATRONICO, PICCHETTO

Aggiungere all'allegato 2 (Enti soppressi) di cui all'articolo 7, comma 20: «ENIT – Agenzia nazionale del turismo Amministrazione su-bentrante nell'esercizio dei relativi compiti ed attribuzioni: Ministero del turismo».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.123

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, LENNA, MAZZARACCHIO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

All'articolo 7, dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

«20-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2011, le risorse provenienti dalle quote di prelievo di cui all'articolo 12, comma 2, del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, sono incamerate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). Dalla medesima data è abrogato il sistema di finanziamento previsto dai commi 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, così come sostituiti dall'articolo 30-bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2. I crediti e i debiti per la gestione del totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, iscritti nei bilanci dell'AAMS e all'Unione nazionale incremento razze equine (Unire) sono annullati. L'AAMS e l'Unire definiscono, entro il 31 dicembre 2010, l'imputazione degli eventuali oneri derivanti dalla mancata corresponsione delle somme dovute-dalle agenzie ippiche, nonché, con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, le azioni da intraprendere per la definizione di eventuali contenziosi al riguardo.

20-ter. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, si provvede, entro il 31 dicembre 2010, alla riforma dell'attuale sistema delle scommesse ippiche al fine di un loro rilancio nell'ambito del complessivo comparto dei giochi e nell'ambito della gestione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). Per il finanziamento delle attività di rilancio del settore ippico nazionale, anche a compensazione della cessazione del gettito ai cui al comma 1, il contributo dello Stato all'UNIRE è così rideterminato: euro 500 milioni per l'anno 2011, euro 450 per l'anno 2012 ed euro 400 milioni per l'anno 2013. L'Unire, entro il 31 ottobre 2010, sulla base del predetto contributo, elabora un piano strategico triennale, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e finanze, per consentire la prosecuzione ed il rilancio dell'attività istituzionale».

7.124

ADERENTI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. L'ente Agenzia nazionale per l'Autonomia Scolastica è soppressa. Le eventuali risorse finanziarie conseguenti alla soppressione del suddetta Agenzia nonché le funzioni sono attribuite all'Istituto INVALSI».

7.125

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano altresì soppressi gli enti di cui all'Allegato 3.»

Conseguentemente, dopo l'Allegato 2, inserire il seguente:

ALLEGATO 3:
(Articolo 7, comma 20-bis)

- 1) Associazione Nazionale Controllo Combustione;
- 2) Cassa conguaglio zucchero – gestione nazionale e gestione stralcio per i rapporti comunitari pregressi;
- 3) Cassa mutua di malattia per il dipendenti dell'ente nazionale per l'energia elettrica;
- 4) Cassa mutua di malattia per i lavoratori addetti ai giornali quotidiani;
- 5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Cagliari e Oristano;
- 6) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Milano;
- 7) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Perugia;
- 8) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;
- 9) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;
- 10) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;
- 11) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;
- 12) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;
- 13) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Agrigento;
- 14) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Belluno;
- 15) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Cagliari e Oristano;
- 16) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;
- 17) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Enna;
- 18) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;
- 19) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;
- 20) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Napoli;

- 21) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;
- 22) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Palermo;
- 23) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;
- 24) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;
- 25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;
- 26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Avellino;
- 27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Benevento;
- 28) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;
- 29) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Caserta;
- 30) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;
- 31) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;
- 32) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;
- 33) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;
- 34) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;
- 35) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;
- 36) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;
- 37) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Napoli;
- 38) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;
- 39) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Perugia;
- 40) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;
- 41) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;
- 42) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Calabria;
- 43) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;
- 44) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Salerno;
- 45) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Sassari;

- 46) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;
- 47) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Terni;
- 48) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Torino;
- 49) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;
- 50) Cassa nazionale malattia gente dell'aria;
- 51) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);
- 52) Cassa Soccorso Azienda Consortile Trasporti Lazio (Roma);
- 53) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);
- 54) Cassa Soccorso azienda municipale autotrasporti (Palermo);
- 55) Cassa Soccorso Azienda Tranvie Autofilovie Napoli;
- 56) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Pubblici ex T.p.n. (Napoli);
- 57) Cassa soccorso fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofilovari consorzio salernitano (Salerno);
- 58) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;
- 59) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;
- 60) Comitato di liquidazione dell'ente autonomo gestione delle aziende termali;
- 61) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Basso Toce» di Gravellona Toce (Novara);
- 62) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Bacchiglione» di Vicenza;
- 63) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Mella» di Brescia;
- 64) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Tesna superiore e affluenti» di Vicenza;
- 65) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Toce» di Domodossola (Novara);
- 66) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno» (perugia);
- 67) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia» di Campogalliano (MO);
- 68) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Tergola-Muson Vecchio» di Camposampietro (PD);
- 169) ENPAIA gestione assistenza sanitaria;
- 70) ENPDEP –gestione assistenza sanitaria;
- 71) Ente Colombo;
- 72) Ente giuliano autonomo di Sardegna (EGAS);
- 73) Ente nazionale assistenza lavoratori;
- 74) Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche (ENPAO);
- 75) Ente nazionale lavoro ciechi (ENLC);

- 76) Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC);
 - 77) Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI);
 - 78) Ente nazionale per le tre Venezie;
 - 79) Ente nazionale prevenzione infortuni;
 - 80) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi istituto «Paolo Colosimo» di Napoli;
 - 81) Federazione Nazionale casse mutue malattie per gli artigiani;
 - 82) Federazione Nazionale casse mutue malattie per gli esercenti di attività commerciali,
 - 83) Federazione Nazionale casse mutue malattia per i coltivatori diretti;
 - 84) Fondazione dei figli degli italiani all'estero;
 - 85) Fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali;
 - 86) Gestione case lavoratori;
 - 87) Gestione e servizi di assistenza sanitaria della cassa marittima meridionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie;
 - 88) Gestione e servizi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI): gestione sanitaria;
 - 89) Ente nazionale di previdenza e di assistenza agli statali (ENPAS): gestione sanitaria;
 - 90) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG): gestione sanitaria;
 - 91) Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL): gestione sanitaria;
 - 92) Istituto nazionale assistenza malattie (INAM);
 - 93) Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC);
 - 94) Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI);
 - 95) Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
 - 96) Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA);
 - 97) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG): gestione assistenza sociale;
 - 98) Opera nazionale combattenti (ONC);
 - 99) Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (QNMI);
 - 100) Orfanotrofio marina militare di Napoli;
 - 101) Ufficio Accertamenti e Notifica sconti farmaceutici.
-

7.126

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.127

MUSSO

Sopprimere il comma 21.

7.128

BLAZINA, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI, BUBBICO

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«L'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN), istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è soppresso. Le funzioni e le risorse sono assegnate al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Le funzioni svolte dall'INSEAN sono trasferite presso il CNR con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze. I dipendenti a tempo indeterminato e assunto con contratti flessibili viene trasferito al CNR la cui dotazione organica viene incrementata delle corrispondenti unità di personale».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento».

7.129

DI GIOVAN PAOLO, LUSI

Sostituire il comma 21, con il seguente:

21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è soppresso. Le funzioni, le risorse, gli impianti e le attrezzature sono trasferite al CNR. Le funzioni svolte dall'INSEAN sono trasferite al CNR con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite. I dipendenti dell'INSEAN a tempo indeterminato e determinato sono trasferiti al CNR che provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti al CNR mantengono il proprio trattamento economico fondamentale e accessorio. Il CNR garantisce l'utilizzo degli impianti sperimentali e dei ricercatori e dei tecnologi già dipendenti dell'INSEAN per la prosecuzione dei progetti e delle attività di consulenza scientifica e tecnologica nell'ambito del settore navale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri li carico della finanza pubblica.

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

7.130

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Sostituire il comma 21 con il seguente:

21. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è soppresso. Le funzioni svolte dall'INSEAN sono trasferite al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e trasporti e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al trasferimento delle risorse ordinarie per il funzionamento. Il CNR provvede conseguentemente a rideterminare la propria dotazione organica come risultante dall'accorpamento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7.131

DI GIOVAN PAOLO

Sostituire il comma 21 con il seguente:

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito del processo di riorganizzazione e unificazione del Ministeri del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica operate dalla legge n. 94 del 1997 l'Istituto nazionale per studi ed esperienze architettoniche navali (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite al CNR, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'INSEAN. La dotazione organica dell'INSEAN è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto di Studi e Analisi. Economica alla data in vigore del presente decreto. L'INSEAN subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti

di lavoro in essere. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7.132

ESPOSITO

Al comma 21, sono inserite le seguenti modificazioni:

- a) il secondo periodo è soppresso;
 - b) al terzo periodo le parole da «Le funzioni» fino a «destinatari» sono sostituite dalle seguenti: «Le funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio nazionale per le ricerche», e le parole da «e sono individuate» fino alla fine del periodo sono soppresse;
 - c) al quarto periodo, le parole «del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio nazionale per le ricerche»;
 - d) al quinto periodo, le parole da «Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «Il Consiglio nazionale per le ricerche provvede»;
 - e) al sesto periodo, le parole «del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio nazionale per le ricerche»;
 - f) al settimo periodo, le parole «le amministrazioni di destinazione subentrano» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio nazionale per le ricerche subentra».
-

7.134

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«21-bis. L'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.), Istituto con regio decreto 24 maggio 1932 n. 624 è soppresso. Le funzioni e le relative risorse svolte dall'U.N.I.R.E.) sono trasferite al Ministero per le politiche agricole e forestali con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole e forestali, nonché, limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero medesimo sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui al presente

comma provvedono conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e'attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7.135

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Dopo il comma 21, inserire il seguente comma:

«21-bis. I commi 27, 31 primo periodo, 32, 33, 34 e 36 dell'art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, relativi all'istituzione della società Difesa servizi spa, sono abrogati.

7.136

ASCIUTTI

Aggiungere dopo il comma 21 il seguente:

21-bis, «il governo è delegato ad adottare uno o più decreto legislativi volti alla riorganizzazione della ricerca pubblica extrauniversitaria anche prevedendo gli eventuali accorpamenti tra gli enti di ricerca non riordinati ai sensi del decreto legislativo 213 del 31 dicembre 2009».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripar-

ture» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.137

ASCIUTTI

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente comma:

«21-bis. con separato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi Ministeri vigilanti, vengono effettuati seguenti accorpamenti:

ISPSEL con ISS;
ISAE con ISTAT;
INSEAN con CNR.

La pianta organica degli enti riceventi gli enti accorpati è apri alla somma delle unità di personale previste nelle piante organiche dei singoli enti.

Gli enti riceventi gli enti accorpati mantengono tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere e adeguano i propri statuti entro il 31 ottobre 2010».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge

n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.138

Alberto FILIPPI

Al comma 22, l'ultimo periodo è così sostituito: «Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri».

7.139

BIANCONI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 143 del 2008, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Istituto è autorizzato a rilasciare garanzie nonché ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana; l'Istituto è altresì autorizzato a rilasciare, a condizione di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione della sicurezza economia e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali nonché a banche estere o operatori finanziari italiani o esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza patrimonializzazione ed operatività per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché nelle connesse o strumentali. A condizione che i relativi proventi siano destinati, direttamente o indirettamente, al finanziamento delle suddette attività, nonché di quelle connesse o strumentali, le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse dalla società per il rischio di mancato pagamento e rimborso relativamente a prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nel-

l'ambito di operazioni di cartolarizzazione, ed anche a favore di soggetti diversi da quelli di cui al precedente paragrafo"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.140

BIANCONI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), di cui al DPR 31 marzo 2001, n. 200, è accorpato all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) istituito con regio decreto n. 1418 del 10 maggio 1928.

23-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione dell'ISMEA decadono. Le funzioni e le risorse dell'ISMEA sono assegnate all'INEA che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

23-quater. Le funzioni svolte dall'ISMEA sono trasferite all'INEA con uno o più decreti delegati di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso l'INEA.

23-quinquies. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli dell'INEA sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. L'INEA provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'INEA, è attribuito per la differenza un assegno ad persona riasorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'INEA subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

23-sexies. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cede a terzi le partecipazioni nelle società AGRIPLAN S.r.L. e BUONITALIA S.p.A., l'ISA S.p.A, in quanto non strategiche per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali».

7.141

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, GIAI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«*23-bis.* Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la società SIN srl, costituita in base al decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è sciolta e si procede alla liquidazione del socio privato. La gestione e lo sviluppo del SIAN sono attribuite all'AGEA. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica».

7.142

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, GIAI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«*23-bis.* Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la società mista a partecipazione pubblica maggioritaria, SIN srl –Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura – di cui all'art. 14, comma 10-*bis* del decreto legislativo 29 Marzo 2004, n. 99, casi come modificato dall'articolo 4, della

legge n. 231 del 2005, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'AGEA che succede in tutti i rapporti attivi e passivi della SIN e alla quale sono trasferite le relative risorse finanziarie,umane e strumentali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica».

7.143

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, GIAI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cede a terzi le partecipazioni nelle società Agripart S.p.A., nella Società consorti le a responsabilità limitata CO.AN.An. SCARL e nella TELAER s.r.l. in quanto non strategiche per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,».

7.144

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, GIAI, PISTORIO

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) è soppresso e le relative funzioni sono trasferite al CNR che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da ricollocare presso il CNR. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica».

7.145

FRANCO VITTORIA, VITA, GIARETTA, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, MARINARO, MERCATALI, LEGNINI, BUBBICO

Sopprimere il comma 24.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento».

7.146

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 24

Conseguentemente, all'articolo 15, premettere il seguente:

«Art. 0-15.

(Imposta sulla pubblicità televisiva)

1. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La base imponibile dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive a carattere nazionale analogiche,

digitali terrestre, via cavo oppure satellitari, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni.

3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.

4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.

5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo».

7.147

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Sopprimere il comma 24.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 31.480.000 euro per l'anno 2010 e a 26.241.800 euro annui a decorrere dall'anno 2011.

7.149

TANCREDI

Al comma 24 dopo: «relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi» aggiungere: «fatta eccezione per le associazioni di cui all'art. 115 del Decreto del Presidente della Repubblica 616/77 preposte per legge alla rappresentanza e tutela dei disabili gravi».

Al comma 24 aggiungere il seguente periodo:

«Il riparto è effettuato avuto riguardo alle funzioni dei singoli enti, con speciale riferimento alle funzioni di interesse sociale svolte nei confronti di soggetti a disagio, portatori di handicap in situazione di gravità, quale definita dall'articolo 3, comma 3, della legge quadro sull'handicap 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.150 (testo 2)

Vittoria FRANCO, VITA, GIARETTA, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, MARINARO, MERCATALI, LEGNINI, BUBBICO

Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2011» e sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti «maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento».

7.150

Vittoria FRANCO, VITA, GIARETTA, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, MARINARO, MERCATALI, LEGNINI, BUBBICO

Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti «maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento».

7.151

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Al comma 24, dopo le parole: «anno 2009» inserire le parole: «, ad eccezione di quelli, assegnati al Ministero della difesa dall'articolo 14,

comma 7-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con la legge 27 febbraio 2009, n. 14».

Conseguentemente,

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: »0,30 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »0,20 per cento«.

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis), primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento.

7.152

CASOLI

Al comma 24 dell'articolo 7, dopo le parole: sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009», inserire le seguenti: «, ad esclusione del Capitolo di Bilancio 2501 del Ministero dello Sviluppo Economico».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del

programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.153

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Al comma 24 tra le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009.» e le parole: «Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.» inserire le parole: «da tali disposizioni restano esclusi gli Enti di Gestione delle Aree Protette di cui alla legge n. 394 del 1991».

7.154

MERCATALI

Al comma 24 dell'art. 7, dopo le parole: «sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009.», inserire il seguente periodo: «Il predetto taglio non si applica nei confronti delle Amministrazioni subentranti nell'esercizio dei compiti ed attribuzioni degli enti soppressi di cui all'allegato 2 del presente decreto se l'Amministrazione subentrante svolge attività di ricerca».

Conseguentemente,

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: di importo non inferiore a euro millecinquecento;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al Comma 1, capoverso «5-bis», *primo periodo*, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento.

7.155

THALER HAUSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 24 dopo le parole: «sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009.», inserire il seguente periodo: «Il predetto taglio non si applica nei confronti delle Amministrazioni subentranti nell'esercizio dei compiti ed attribuzioni degli enti soppressi di cui all'allegato 2 del presente decreto se l'Amministrazione subentrante svolge attività di ricerca.».

Conseguentemente alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010.

7.156

TANCREDI

Al comma 24, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La riduzione degli stanziamenti non si applica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per

le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.157

BUBBICO ARMATO, FLORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, COSENTINO

Al comma 24, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sono comunque fatti salvi gli stanziamenti in favore di Enea»

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

7.158

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 24, secondo periodo, dopo le parole «predetti enti» aggiungere le seguenti: «nonché al potenziamento e miglioramento delle modalità e degli strumenti normativi e regolamentari volti a favorire la sinergia e la collaborazione tra gli istituti di cultura italiani e le fondazioni bancarie in termini economici e finanziari».

7.159

CICOLANI

Dopo le parole «il riparto delle risorse» inserire le parole: «disponibili, tenendo conto che non possono essere ridotte le risorse che vengono utilizzate direttamente per il sostegno all'istruzione delle persone diversamente abili ed in particolare degli ipovedenti e dei non vedenti».

7.160

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 24, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «avendo cura di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali.»

7.161

TANCREDI

Al comma 24, aggiungere infine il seguente periodo: «Il riparto è effettuato avuto riguardo alle funzioni dei singoli enti, con speciale riferimento alle funzioni di interesse sociale svolte nei confronti di soggetti a disagio, portatori di handicap in situazione di gravità, quale definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992; n. 104.».

7.162

VETRELLA

Al comma 24, art. 7: Inserire alla fine il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma non si applicano ai finanziamenti di programmi di ricerca definiti con specifici provvedimenti legislativi e soggetti al controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

7.163

DELLA SETA, FERRANTE, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 24 e le disposizioni di cui all'art. 6, commi 7, 8, 12 e 13, del presente decreto-legge non

si applicano agli Enti Parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

7.164

DE LUCA, ANDRIA. ARMATO, INCOSTANTE

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dai mancati contributi per gli anni accademici 2002 e 2003, di cui all'impegno contenuto nella delibera CIPE del 3 maggio 2001, è autorizzata la spesa di euro dodici milioni a favore dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli».

7.165

MOLINARI

Al comma 25 dopo le parole: «nei capoluoghi di regione» sopprimere le parole: «e nelle Province a speciale autonomia».

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma.2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento».

7.166

MOLINARI

Al comma 25 dopo le parole: «nei capoluoghi di regione» sopprimere le parole: «e nelle Province a speciale autonomia».

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

7.167

THALER HAUSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 25 sono soppresse le parole: «e nelle Province a speciale autonomia».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010.

7.168

BENEDETTI VALENTINO, BEVILACQUA, DE ECCHER

Al comma 25, inserire, alla fine, del primo periodo, le seguenti parole: «ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle province a speciale autonomia», «nelle quali sarà previsto nella composizione di ciascuna di esse un rappresentante dell'INPDAP».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.169

POLI BORTONE, PISTORIO, ASTORE, D'ALIA

Sopprimere i commi 26, 27, 28 e 29.

7.170

TANCREDI

Sostituire i commi 26 e 27 con i seguenti:

«26. Le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, sono svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico».

«27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, utilizza anche le strutture organizzative del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico; cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge- e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.171

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 26.

7.172

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Sostituire il comma 27 con il seguente:

«27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio si avvale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalla predetta autorità».

Conseguentemente, al comma 28 sopprimere il seguente periodo: «Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

7.173

BONFRISCO

Al comma 27, dopo le parole: «si avvalgono» inserire le seguenti: «, relativamente alle politiche di infrastrutturazione del territorio; della Struttura di missione di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.174

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 28, è inserito il seguente:

«28-bis. All'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il seguente:

"6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano, altresì, alle microimprese, così come definite dal Regolamento 2003/361/CE del 6 maggio 2003, già recepito con Decreto del Ministero per le Attività produttive 18 aprile 2005"».

7.175

MERCATALI, FIORONI, BARBOLINI

Dopo il comma 28, è inserito il seguente:

«28-bis. All'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il seguente:

"6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano, altresì, alle microimprese, così come definite dal Regolamento 2003/361/CE del 6 maggio 2003, già recepito con Decreto del Ministero per le Attività produttive 18 aprile 2005"».

7.176

TANCREDI

Dopo il comma 28, è inserito il seguente:

«28-bis. All'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il seguente:

"6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano, altresì, alle microimprese, così come definite dal Regolamento 2003/3-61/CE del 6 maggio 2003, già recepito con Decreto del Ministero per le Attività produttive 18 aprile 2005"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.177

PASTORE, TANCREDI

Sopprimere il comma 30.

7.178

BONFRISCO

Al coamma 31, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Il Comitato nazionale permanente per il microcredito, ente di diritto pubblico non economico, viene ridenominato "Ente nazionale per il microcredito". La dotazione dell'Ente non può superare le trenta unità. Fino al completamento della dotazione organica, l'Ente potrà avvalersi, per la copertura delle relative carenze organiche, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a tempo determinato. I relativi oneri dovranno essere comunque ricompresi nei limiti di cui all'articolo 9, comma 36.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.179

DE ANGELIS

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«32. L’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall’articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensivo del fondo di cassa di 30 milioni di euro, sono trasferite al Dipartimento Pubblica Amministrazione e l’Innovazione della medesima Presidenza.

33. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli della Presidenza, sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento.

34. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facente capo all’Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l’attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

35. Il contributo a carico delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni previsto dal comma 5 dell’articolo 102 del citato decreto legislativo 267 de 2000 è soppresso dal 1° gennaio 2011.

36. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il contributo ordinario base delle Amministrazioni provinciali e dei comuni è ridotto di 20 milioni di euro annui complessivi. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza Stato-città, Autonomie locali, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

37. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppressi gli articoli 102 e 103 e tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendersi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.180

FLERES

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«32. L'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento Pubblica Amministrazione e l'Innovazione della medesima Presidenza.

33. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli della Presidenza, sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

34. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facente capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

35. Il contributo a carico delle Amministrazioni provinciali e dei Comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo 267 del 2000 è soppresso dal 1° gennaio 2011.

36. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il contributo ordinario base

delle Amministrazioni provinciali e dei comuni è ridotto di 40 milioni di euro annui complessivi. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città. Autonomie locali, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

37. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppressi gli articoli 102 e 103 e tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendersi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.181

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«32. L'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E), istituita con regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, è soppressa. Le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali. Le funzioni dell'UNIRE sono trasferite presso l'amministrazione destinataria con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni tra-

sferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Il medesimo ministero provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'amministrazione di destinazione subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.182

DI STEFANO, BUTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«32. L'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E), istituita con regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, è sop-

pressa. Le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali. Le funzioni dell'UNIRE sono trasferite presso l'amministrazione destinataria con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Il medesimo ministero provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'amministrazione di destinazione subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.183

LATRONICO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, GIORDANO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Per tutti i lavoratori dipendenti dei disciolti consorzi agrari che comunque abbiano prestato servizio presso gli stessi sino alla data del 31 dicembre 1997 e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientravano nell'organico aziendale a tale data, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge n. 296/2006, il comma 559 è sostituito dal seguente:

«559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità collettiva alla data del 31 dicembre 2007 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro, si provvede mediante:

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.184

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

«Il personale con rapporto di lavoro a tempo non indeterminato in servizio a qualsiasi titolo, compreso il lavoro somministrato, presso gli enti oggetto di soppressione ed assorbimento in forza del presente articolo rimane in servizio presso le amministrazioni riceventi fino alla scadenza del rapporto in essere al momento di entrata in vigore del presente decreto.»

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;

e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l'80 per cento»

f) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

7.185

LATRONICO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi precedenti, in esito all'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze così coperte, evitando l'aumento del contingente del personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 74, comma 1, lett. b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

7.186

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«31-bis. È soppresso il regio decreto-legge n. 436 del 15 marzo 1927, convertito nella legge n. 510 del 19 febbraio 1928, intitolato "Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia».

7.187

PORETTI, PERDUCA

Dopo il comma 31 aggiungere in fine il seguente:

« 31-bis. È soppresso il regio decreto-legge n. 436 del 15 marzo 1927, convertito nella legge n. 510 del 19 febbraio 1928, intitolato "Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia"».

7.188

FILIPPI

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

«32. All'art. 6 comma 11 della legge 24 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola "Livorno" è cancellata la parola "Manfredonia"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008; n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

7.0.1

SAIA

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Suppressione di organismi e riorganizzazione delle funzioni in materia di internazionalizzazione)

1. Alla data del 1° gennaio 2011, secondo quanto disposto dal presente articolo, cessa l'operatività dei seguenti enti:

a) Istituto nazionale per il Commercio Estero di cui alla legge 25 marzo 1997 n. 68;

b) ENIT – Agenzia Nazionale del turismo, di cui alla legge 14 maggio 2005 n. 80;

c) Fondazione Valore Italia istituita con DM del Ministro delle Attività Produttive il 30 settembre 2005;

2. Entro la data di cui al comma 1, secondo quanto disposto dal presente articolo, sono sciolte le seguenti società:

a) SIMEST s.p.a., di cui alla legge n. 100 del 24 aprile 1990;

b) INFORMEST – Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale, di cui alla legge n. 19 del 9 gennaio 1991;

c) FINEST s.p.a., di cui alla legge n. 19 del 9 gennaio 1991;

d) BuonItalia – Società per la promozione e la valorizzazione dell'agroalimentare italiano per azioni, società proveniente dalla "Naturalmenteitaliano Unipersonale S.r.l.", costituita in data 24 luglio 2002, che

successivamente ha mutato la propria denominazione e ragione sociale in quella attuale il 4 luglio 2003;

3. Alla data del 1° gennaio 2011 è costituita una società per azioni denominata Italia Internazionale con sede in Roma avente per oggetto lo svolgimento dei compiti e delle attività degli enti di cui al comma 1 e delle società di cui al comma 2, nonché quelli relativi alla promozione della competitività Paese, con riferimento in particolare all'attrazione degli investimenti diretti esteri attualmente svolti dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia s.p.a.;

4. Il capitale sociale della società è sottoscritto per il 51 per cento dal Ministero dello sviluppo economico per conto dello Stato; il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da soggetti pubblici o privati che perseguano obiettivi compatibili con le finalità della predetta società, tra cui le Regioni, il sistema camerale, le maggiori associazioni imprenditoriali, gli istituti di credito, le società e gli enti fieristici.

5. Le società di cui al comma 2 si fondono per incorporazione nella società Italia internazionale s.p.a. di cui al comma 3, secondo le modalità di cui agli articoli 2501 e sg. del codice civile, sulla base di direttive definite dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, del turismo, degli affari esteri, delle politiche agricole, alimentari e forestali.

6. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli enti di cui al comma 1 che entro sessanta giorni dalla costituzione di Italia Internazionale s.p.a. di cui al comma 3 non siano stati assunti da tale società, sono inquadrati, anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di un'apposita tabella approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, i dipendenti trasferiti percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

7. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto, nel quale si disciplina la destinazione degli utili conseguiti, nonché la composizione del consiglio di amministrazione, in misura non superiore a cinque membri compreso il presidente; il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nomina tre membri del consiglio, compreso il presidente.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società, oltre che

di- eventuali società controllate dirette ed indirette, che necessitano della preventiva approvazione ministeriale ai fini della loro efficacia e validità.

9. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro del turismo, sono defnite le modalità di trasferimento delle funzioni pubbliche esercitate dagli enti di cui al comma 1 all'amministrazione vigilante e delle relative risorse umane e strumentali, individuando altresì le strutture ministeriali competenti per l'esercizio di tali funzioni. Entro la medesima data, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico determina le modalità di attribuzione delle partecipazioni in Italia Internazionale s.p.a. dei soggetti titolari di azioni o quote nelle società di cui al comma 2.

10. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali e per promuovere la collaborazione con i soggetti operanti su base regionale nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione (in primis i soggetti di cui alla legge 19/91, afferenti le regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto), Italia Internazionale può stipulare accordi o convenzioni, nonché costituire società con soggetti pubblici o privati e partecipare a società già esistenti.

11. Con regolamento di cui al comma 9 è altresì costituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, il Consiglio nazionale per l'internazionalizzazione, quale sede di consultazione tra amministrazioni centrali e regionali, sistema camerale e rappresentanze di categorie imprenditoriali.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla

legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.2

COMINCIOLI

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Suppressione di organismi e riorganizzazione delle funzioni
in materia di internazionalizzazione)*

1. Alla data del 31 dicembre 2010, secondo quanto disposto dal presente articolo, cessa l'operatività dei seguenti enti:

- a) Istituto nazionale per il Commercio Estero di cui alla legge 25.3.1997 n. 68;*
- b) ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, di cui alla legge 14.5.2005 n.80;*
- c) Fondazione Valore Italia istituita con DM del Ministro delle Attività Produttive il 30 settembre 2005.*

2. Entro la data di cui al comma 1, secondo quanto disposto dal presente articolo, sono sciolte le seguenti società:

- a) SIMEST s.p.a., di cui alla legge n° 100 del 24.4.1990;*
- b) INFORMEST – Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale, di cui alla legge n. 19 del 9 gennaio 1991;*
- c) FINEST s.p.a., di cui alla legge n. 19 del 9 gennaio 1991;*
- d) BuonItalia – Società per la promozione e la valorizzazione dell'agroalimentare italiano per azioni, società proveniente dalla «Naturalmenteitaliano Unipersonale S.r.l.», costituita in data 24 luglio 2002, che successivamente ha mutato la propria denominazione e ragione sociale in quella attuale il 4 luglio 2003.*

3. Entro la data del 31 dicembre 2010 è costituita una società per azioni denominata Italia Internazionale con sede in Roma avente per oggetto lo svolgimento dei compiti e delle attività degli enti di cui al comma 1 e delle società di cui al comma 2, nonché quelli relativi alla promozione della competitività Paese con riferimento in particolare all'attrazione degli investimenti diretti esteri attualmente svolti dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia s.p.a.;

4. Il capitale sociale della società è sottoscritto per il 51% dal Ministero dello sviluppo economico per conto dello Stato; il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da soggetti pubblici o privati che perseguano obiettivi compatibili con le finalità della predetta società, tra cui le Regioni, il sistema camerale, le maggiori associazioni imprenditoriali, gli istituti di credito, le società e gli enti fieristici.

5. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli enti di cui al comma 1 che entro sessanta giorni dalla costituzione di Italia Internazionale S.p.a. di cui al comma 3 non siano stati assunti da tale società, sono inquadrati, previo adeguamento delle dotazioni organiche, nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di un'apposita tabella approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, i dipendenti trasferiti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, di intesa con il Ministro degli affari esteri apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto, nel quale si disciplina la destinazione degli utili conseguiti, nonché la composizione del consiglio di amministrazione, in misura non superiore a cinque membri compreso il presidente; il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri nomina i membri del consiglio, compreso il Presidente.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società, oltre che di eventuali società controllate dirette ed indirette, che necessitano della preventiva approvazione ministeriale ai fini della loro efficacia e validità.

8. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro del turismo, sono definite le modalità di trasferimento delle funzioni pubbliche esercitate dagli enti di cui al comma 1 all'amministrazione vigilante e delle relative risorse umane e strumentali, individuando altresì le strutture ministeriali competenti per l'esercizio di tali funzioni. Entro la medesima data, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico

determina le modalità di attribuzione delle partecipazioni in Italia Internazionale S.p.a. dei soggetti titolari di azioni o quote nelle società di cui al comma 2.

9. Con regolamento di cui al comma 8 è altresì costituito, presso la Presidenza del Consiglio, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, il Consiglio nazionale per l'internazionalizzazione, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, quale sede di consultazione tra amministrazioni centrali e regionali, sistema camerale e rappresentanze di categorie imprenditoriali.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.3

SAIA

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Soppressione di organismi e riorganizzazione delle funzioni in materia di internazionalizzazione)

1. Alla data del 1° gennaio 2011, secondo quanto disposto dal presente articolo, cessa l'operatività dei seguenti enti:

a) Istituto nazionale per il Commercio Estero di cui alla legge 25.3.1997 n. 68;

b) Fondazione Valore Italia istituita con DM del Ministro delle Attività Produttive il 30 settembre 2005.

2. Entro la data di cui al comma 1, secondo quanto disposto dal presente articolo, sono sciolte le seguenti società:

a) SIMEST s.p.a., di cui alla legge n° 100 del 24.4.1990;

b) INFORMEST – Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale, di cui alla legge n. 19 del 9 gennaio 1991;

c) FINEST s.p.a., di cui alla legge n. 19 del 9 gennaio 1991;

3. Alla data del 1° gennaio 2011 è costituita una società per azioni denominata Italia Internazionale con sede in Roma avente per oggetto lo svolgimento dei compiti e delle attività degli enti di cui al comma 1 e delle società di cui al comma 2.

4. Il capitale sociale della società è sottoscritto per il 51% dal Ministero dello sviluppo economico per conto dello Stato; il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da soggetti pubblici o privati che perseguano obiettivi compatibili con le finalità della predetta società, tra cui

le Regioni, il sistemacamerale; le maggiori associazioni imprenditoriali, gli istituti di credito, le società e gli enti fieristici

5. Le società di cui al comma 2 si fondono per incorporazione nella società Italia internazionale s.p.a. di cui al comma 3, secondo le modalità di cui agli articoli 2501 e sg. Del codice civile, sulla base di direttive definite dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, del turismo, degli affari esteri, delle politiche agricole, alimentari e forestali.

6. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli enti di cui al comma 1 che entro sessanta giorni dalla costituzione di Italia Internazionale s.p.a. di cui al comma 3 non siano stati assunti da tale società, sono inquadrati, anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di un'apposita tabella approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, i dipendenti trasferiti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

7. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto, nel quale si disciplina la destinazione degli utili conseguiti, nonché la composizione del consiglio di amministrazione, in misura non superiore a cinque membri compreso il presidente; il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nomina tre membri del consiglio, compreso il presidente.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società, oltre che di eventuali società controllate dirette ed indirette, che necessitano della preventiva approvazione ministeriale ai fini della loro efficacia e validità.

9. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988; n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono definite le modalità di trasferimento delle funzioni pubbliche esercitate dagli enti di cui al comma 1 all'amministrazione vigilante e delle relative risorse umane e strumentali, indivi-

duando altresì le strutture ministeriali competenti per l'esercizio di tali funzioni. Entro la medesima data, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico determina le modalità di attribuzione delle partecipazioni in Italia Internazionale S.p.a. dei soggetti titolari di azioni o quote nelle società di cui al comma 2.

10. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali e per promuovere la collaborazione con i soggetti operanti su base regionale nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione (in primis i soggetti di cui alla legge 19/91, afferenti le regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto), Italia Internazionale può stipulare accordi o convenzioni, nonché costituire società con soggetti pubblici o privati e partecipare a società già esistenti.

11. Con regolamento di cui al comma 9 è altresì costituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, il Consiglio nazionale per l'internazionalizzazione, quale sede di consultazione tra amministrazioni centrali e regionali, sistema camerale e rappresentanze di categorie imprenditoriali.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.4

TANCREDI

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Suppressione di organismi e riorganizzazione delle funzioni
in materia di internazionalizzazione)*

1. Alla data del 31 dicembre 2010, secondo quanto disposto dal presente articolo, cessa l'operatività dei seguenti enti:

a) Istituto nazionale per il Commercio Estero di cui alla legge 25.3.1997 n. 68;

b) Fondazione Valore Italia istituita con DM del Ministero delle Attività Produttive il 30 settembre 2005.

2. Entro la data di cui al comma 1, secondo quanto disposto dal presente articolo, è sciolta la seguente società:

a) SIMEST s.p.a., di cui alla legge n. 100 del 24.4.1990.

3. Entro la data del 31 dicembre 2010 è costituita una società per azioni denominata Italia Internazionale con sede in Roma avente per oggetto lo svolgimento dei compiti e delle attività degli enti di cui al comma 1 e delle società di cui al comma 2, nonché quelli relativi alla promozione della competitività Paese con riferimento in particolare all'attrazione degli investimenti diretti esteri attualmente svolti dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia s.p.a.;

4. Il capitale sociale della società è sottoscritto per il 51% dal Ministero dello sviluppo economico per conto dello Stato; il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da soggetti pubblici o privati che perseguano obiettivi compatibili con le finalità della predetta società, tra cui le Regioni, il sistema camerale, le maggiori associazioni imprenditoriali, gli istituti di credito, le società e gli enti fieristici.

5. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli enti di cui al comma 1 che entro sessanta giorni dalla costituzione di Italia Internazionale S.p.a. di cui al comma 3 non siano stati assunti da tale società, sono inquadrati, previo adeguamento delle dotazioni organiche, nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di un'apposita tabella approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, i dipendenti trasferiti percepiscono per la differenza un assegno ad perso-

nam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto, nel quale si disciplina la destinazione degli utili conseguiti, nonché la composizione del consiglio di amministrazione, in misura non superiore a cinque membri compreso il presidente; il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nomina tre membri del consiglio, compreso il presidente.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società, oltre che di eventuali società controllate dirette ed indirette, che necessitano della preventiva approvazione ministeriale ai fini della loro efficacia e validità.

8. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono definite le modalità di trasferimento delle funzioni pubbliche esercitate dagli enti di cui al comma 1 all'amministrazione vigilante e delle relative risorse umane e strumentali, individuando altresì le strutture ministeriali competenti per l'esercizio di tali funzioni. Entro la medesima data, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico determina le modalità di attribuzione delle partecipazioni in Italia Internazionale S.p.a. dei soggetti titolari di azioni o quote nelle società di cui al comma 2.

9. Con regolamento di cui al comma 8 è altresì costituito, presso il Ministero dello Sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, il Consiglio nazionale per l'internazionalizzazione, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, quale sede di consultazione tra amministrazioni centrali e regionali, sistema camerale e rappresentanze di categorie imprenditoriali.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del

programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.5.

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Razionalizzazione delle funzioni in materia di commercio con l'estero e risparmi di spesa conseguenti al riassetto dell'Istituto nazionale per il commercio estero-ICE)

1. Al Ministero degli affari esteri sono trasferite con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le seguenti funzioni, attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 300:

a) comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera»;

b) comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali»;

c) comma 2-bis, lettera b);

d) comma 2-bis, lettera d, limitatamente alle parole: «definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del ministero dell'economia e delle finanze».

2. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17 comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono conseguentemente modificati gli assetti organizzativi del Ministero degli affari esteri, senza aumentare il numero delle strutture dirigenziali di livello generale. e del ministero dello sviluppo economico con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, non avente natura regolamentare, su pro-

posta del Ministro degli affari esteri di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le modalità per il trasferimento al ministero degli affari esteri delle risorse di cui al comma 1.

3. I poteri spettanti al Ministero del commercio con l'estero ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, nei confronti dell'Istituto nazionale per il commercio estero sono trasferiti al Ministero degli affari esteri in vista del riassetto dell'Ente entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le unità operative all'estero dell'ICE sono conseguentemente integrate negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, che si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'ICE per lo svolgimento all'estero delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 25 marzo 1997, n. 68. Con decreto non avente natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di impiego delle predette risorse da parte degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, in applicazione delle vigenti norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE.

Sono altresì attribuiti al Ministero degli Affari Esteri i poteri spettanti al Ministero del commercio con l'estero dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, nei confronti della SIMEST S.p.A.».

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, deve risultare una diminuzione non inferiore al 30 per cento degli oneri di funzionamento all'estero a carico dell'erario per l'Istituto nazionale per il commercio estero nel 2009».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.6

BETTAMIO

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Soppressione della rete all'estero dell'Istituto nazionale per il commercio estero (IGE) e razionalizzazione delle funzioni in materia di commercio con l'estero)

1. È soppressa la rete all'estero dell'istituto nazionale per il commercio estero (ICE). Le unità operative all'estero dell'ICE confluiscono negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, che, con l'obiettivo di ridurre i relativi costi per l'erario, si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'ICE per lo svolgimento all'estero delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 25 marzo 1997, n. 68. Con decreto non avente natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di impiego delle predette risorse da parte degli ufficiali all'estero del Ministero degli affari esteri, in applicazione delle vigenti norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE. I poteri spettanti al Ministero del commercio con l'estero ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, nei confronti dell'istituto nazionale per il commercio estero sono trasferiti al Ministero degli affari esteri in vista del riassetto dell'Ente entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Sono altresì attribuiti al Ministero degli Affari esteri i poteri spettanti al Ministero del commercio con l'estero dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, nei confronti della SIMEST S.p.A..

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, deve risultare una diminuzione non inferiore al 40 per cento degli oneri di funzionamento all'estero a carico dell'erario per l'Istituto nazionale per il commercio estero nel 2009.

2. Sono conseguentemente trasferite al Ministero degli affari esteri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le seguenti funzioni, attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

a) comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera";

b) comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali";

c) comma 2-bis, lettera b);

d) comma 2-bis, lettera e), limitatamente alle parole: "definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze".

3. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17 comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni sono conseguentemente modificati gli assetti organizzativi del Ministero degli affari esteri, senza aumentare il numero delle strutture dirigenziali di livello generale, e del Ministero dello sviluppo economico, Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non avente natura regolamentare, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le modalità per il trasferimento al Ministero degli affari esteri delle risorse di cui al comma 2».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.7

MARCENARO, BETTAMIO

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Soppressione della rete all'estero dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e razionalizzazione delle funzioni in materia di commercio con l'estero)

1. È soppressa la rete all'estero dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE). Le unità operative all'estero dell'ICE confluiscono negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, che, con l'obiettivo di ridurre i relativi costi per l'erario, si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'ICE per lo svolgimento all'estero delle funzioni previste dall'articolo 2 della Legge 25 marzo 1997, n. 68. Con decreto non avente natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di impiego delle predette risorse da parte degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, in applicazione delle vigenti norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE. I poteri spettanti al Ministero del commercio con l'estero ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, nei confronti dell'Istituto nazionale per il commercio estero sono trasferiti al Ministero degli affari esteri in vista del riassetto dell'Ente entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Sono altresì attribuiti al Ministero degli Affari esteri i poteri spettanti al Ministero del commercio con l'estero dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, nei confronti della SIMEST S.p.A..

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, deve risultare una diminuzione non inferiore al 40 per cento degli oneri di funzionamento all'estero a carico dell'erario per l'Istituto nazionale per il commercio estero nel 2009.

2. Sono conseguentemente trasferite al Ministero degli affari esteri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le seguenti funzioni, attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

a) comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera";

b) comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: "anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali";

c) comma 2-bis, lettera b);

d) comma 2-bis, lettera e), limitatamente alle parole: "definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze".

4. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17 comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono conseguentemente modificati gli assetti organizzati vi del Ministero degli affari esteri, senza aumentare il numero delle strutture dirigenziali di livello generale, e del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non avente natura regolamentare, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le modalità per il trasferimento al Ministero degli affari esteri delle risorse di cui al comma 2. Una quota parte non inferiore al 30 per cento di dette risorse trasferita al Ministero degli affari esteri è destinata all'aiuto pubblico allo sviluppo e alla gestione delle sfide globali».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

7.0.8

SAIA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riorganizzazione delle funzioni in materia di internazionalizzazione)

All'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese) è apportata la seguente modificazione:

Al comma 2, dopo le parole: "dell'internazionalizzazione delle imprese" sono inserite le seguenti: "in vista della costituzione di un unico soggetto".

All'allegato 1 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è apportata la seguente modificazione: dopo "Camere di commercio italiane all'estero" sono inquisite le seguenti: "Buonitalia s.p.a., Invitalia s.p.a., ENIT"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.9

SAIA

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per garantire la razionalizzazione nell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune e per il personale comunque navigante)

1. In attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, è istituito l'Ente Sociale Italiano della Navigazione (ESIN), soggetto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. L'ESIN svolge le funzioni già attribuite all'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, agli Uffici del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (SASN) di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 620, alla Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) di cui al decreto del presidente della Repubblica 29 aprile 1950 n. 533 e agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e Transfrontaliera (USMAF) limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. L'Ente Sociale Italiano della Navigazione provvede, altresì, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali, nonché delle misure a sostegno dell'occupazione, previste attualmente per il settore marittimo.

4. L'Ente Sociale Italiano della Navigazione è autorizzato ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, previa comunicazione all'ISVAP, a svolgere attività assicurativa a favore di soggetti per i quali non vige l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in regime di libera concorrenza.

5. L'Ente può erogare prestazioni creditizie e sociali ai propri assistiti ed ai loro familiari. La gestione di tale prestazione ha carattere autonomo e viene finanziata con contributi di natura non obbligatoria, stabiliti dalla contrattazione collettiva, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sono determinati:

a) i soggetti aventi diritto alle prestazioni, includendo, oltre ai soggetti destinatari delle funzioni già demandate all'IPSEMA, coloro che svolgono comunque attività in mare, ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, ivi compresa la piccola pesca marittima e delle acque interne,

la itticoltura e l'acquacoltura, le attività svolte a bordo di tutte le tipologie di piattaforme marittime, nonché il personale comunque navigante, per il quale non esista attualmente la predetta assicurazione obbligatoria;

b) in coerenza con obiettivi di funzionalità ed efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, l'organizzazione, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzazione del personale nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti di appartenenza degli enti e degli uffici soppressi, nonché l'erogazione delle risorse dell'ESIN.

7. La denominazione ESIN – Ente Sociale Italiano della Navigazione – sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: IPSEMA, CIRM, nonché gli Uffici territoriali SASN e gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e Transfrontaliera (USMAF) limitatamente a quelli aventi competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro.

8. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ESIN, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nomina un commissario ed un subcommissario.

9. Dall'attuazione dei commi da 1 a 8 del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Le misure indicate nei commi da 1 a 8 garantiscono la razionalizzazione delle spese nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune e per il personale comunque navigante, realizzando un risparmio complessivo non inferiore a 14 milioni di euro».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge

n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.10

SAIA

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Razionalizzazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune)

1. In attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, un decreto legislativo finalizzato alla razionalizzazione delle funzioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali inerente a tutti i soggetti che svolgono attività in mare ovvero in ambito Lagunare, lacuale e fluviale, nonché al conseguimento di risparmi di spesa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovranno essere attribuite a un unico ente pubblico, di nuova costituzione, le funzioni attribuite all'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, agli Uffici del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (SASN) di cui al d.p.r. 31 luglio 1980 n. 620, alla Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) di cui al d.p.r. 29 aprile 1950 n. 533 e agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e Transfrontaliera (USMAF) limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) sarà, altresì, attribuito al nuovo ente la competenza in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in favore di soggetti che svolgano comunque attività in mare, ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, ivi compresa la piccola pesca marittima e delle acque interne, la itticoltura e l'acquacoltura, attività a bordo di tutte le tipologie di piattaforme marittime, nonché in favore del personale comunque navigante per il quale non esista attualmente la predetta assicura-

zione obbligatoria. È inoltre attribuita la « competenza a svolgere l'attività assicurativa anche a favore di soggetti per i quali non vige l'obbligatorietà della predetta assicurazione in regime di libera concorrenza; ed ad erogare prestazioni creditizie e sociali agli assistiti ed ai loro familiari. Il nuovo ente provvederà, altresì, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali, nonché delle misure a sostegno dell'occupazione, previste attualmente per il settore marittimo;

c) il nuovo ente sarà soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) all'entrata in vigore del decreto legislativo saranno automaticamente estinti IPSEMA, CIRM, nonché gli Uffici territoriali SASN e il nuovo ente subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi. in capo ai predetti Enti e Uffici;

2. Entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime disposizioni ivi indicate».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.11

LATRONICO

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per garantire la razionalizzazione nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune e per il personale comunque navigante)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare sono soppressi l'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA) di cui al d. lgs. 30 giugno 1994, n. 479, gli Uffici del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (SASN) di cui al d.p.r. 31 luglio 1980 n. 620, viene sciolta la Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) di cui al d.p.r. 29 aprile 1950 n. 533 e vengono accorpati gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e Transfrontaliera (USMAF) limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Le funzioni già attribuite all'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA), agli Uffici del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (SASN), alla Fondazione Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) e agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e Transfrontaliera (USMAF); limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono accorpate in unico Ente che assume la denominazione di ed è soggetto alla vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. Il nuovo ente provvede, altresì, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali, nonché delle misure a sostegno dell'occupazione; previste attualmente per il settore marittimo.

4. il nuovo ente è autorizzato ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, previa comunicazione all'SVAP, a svolgere attività assicurativa a favore di soggetti per i quali non vige la obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in regime di libera concorrenza.

5. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro delle Infrastrutture

e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge sono determinati:

a) i soggetti aventi diritto alle prestazioni, includendo, oltre ai soggetti destinatari delle funzioni già demandate all'IPSEMA, coloro che svolgono comunque attività in mare, ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, ivi compresa la piccola pesca marittima e delle acque interne, la itticoltura e l'acquacoltura; le attività svolte a bordo di tutte le tipologie di piattaforme marittime, nonché il personale comunque navigante, per la quale non esista attualmente la predetta assicurazione obbligatoria;

b) in coerenza con obiettivi di razionalizzazione, funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, l'organizzazione, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzazione del personale nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti di appartenenza degli enti e degli uffici soppressi, le piante organiche del nuovo ente, nonché l'erogazione delle risorse del nuovo ente.

6. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del nuovo ente, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nomina un commissario ed un subcommissario.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Le misure indicate nei commi da 1 a 6 garantiscono la razionalizzazione delle spese nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune e per il personale comunque navigante, realizzando un risparmio complessivo non inferiore a 10 milioni di euro».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge

n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.12

BALDASSARRI, SARO, VALDITARA, MENARDI, MUSSO, ALLEGRINI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, SAIA

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«7-bis.

(Autorità dei conti pubblici)

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento, di assicurare modalità costanti e tempestive di monitoraggio sull'andamento dei conti pubblici e al fine di certificare il bilancio dello Stato e i bilanci di tutti gli enti pubblici, anche territoriali, è istituita l'Autorità dei conti pubblici per il monitoraggio e la verifica degli andamenti della finanza pubblica, di seguito Autorità.

2. L'Autorità procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per analizzare l'andamento dei conti pubblici, verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario; produce simulazioni e analisi macroeconomiche e di finanza pubblica sugli effetti delle misure assunte dal Governo e dalle leggi e atti aventi forza di legge; fornisce una valutazione dei principali indicatori economici e finanziari dell'economia nazionale.

2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

4. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione dei componenti non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei designati. I componenti durano in carica 7 anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti dei componenti.

6. Il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvate entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.

7. La Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

8. Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro dell'Economia e delle finanze, ne verificata legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento, senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

9. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette alle Camere e al Ministro dell'economia una relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

10. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Autorità dei conti pubblici. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è determinato in un massimo di cinquanta unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in conformità con il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della

Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

17. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso per titoli ed esami con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Autorità. I concorsi sono indetti dalla stessa Autorità e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. Il personale dell'Autorità può anche provenire, nelle forme previste dalla legge e previa deliberazione dei componenti della stessa adottate con non meno di quattro voti favorevoli, dai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'interno, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Istituto Nazionale di Statistica, di regioni e enti locali e dall'ISAE.

19. L'Autorità, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle forme di diritto privato, in numero di venticinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.

7.0.13

TANCREDI

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis,»

(Soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche)

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche

2. Dalla data di conversione suddetta, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.

3. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in

grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.

4. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

5. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A.

6. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.

7. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.

9. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati all'articolo 2. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.

10. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.

11. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie comprese nell'articolo 2, comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 2, comma 1, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

12. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

13. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente, nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale amministrativo regionale».

7.0.14

TANCREDI

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Suppressione del Consorzio Infomercati)

1. Il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertita con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla Società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima Società sono inoltre trasferiti a titolo oneroso i rapporti attivi e passivi indispensabili per lo svolgimento di tali funzioni, valorizzando in tale ambito anche le relative immobilizzazioni immateriali. Le funzioni trasferite sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'ar-

articolo 8, comma 4, lettere *a*) ed *h*) del decreto ministeriale n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio Infomercati e della eventuale successiva devoluzione dei rapporti non estinti. La riscossione dei contributi per i costi pregressi di investimento e di gestione del Consorzio è effettuata mediante ruolo».

7.0.15

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Suppressione delle comunità montane).

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.

3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del pre-

sente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane».

7.0.16

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Soppressione dei consorzi di bonifica)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.

2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative».

7.0.17

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati "consorzi BIM", sono soppressi.

2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi SIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.

4. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi SIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

7.0.18

LEGNINI

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è soppressa l'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.), istituita con Regio Decreto 24 maggio 1932, n. 624. Le funzioni esercitate dall'UNIRE, ai sensi del D.P.R. 169/1998 e del D.legisl. 449/1999, con

esclusione del finanziamento agli ippodromi e dello stanziamento del montepremi, sono trasferite al Ministero per le Politiche-Agricole.

2. Le corse di cavalli sono considerate attività di iniziativa privata e verranno effettuate, sotto il controllo sanitario del Ministero delle Politiche Agricole, dai soggetti abilitati e nelle strutture riconosciute idonee, iscritti in apposito albo, tenuto dal Ministero per le Politiche Agricole.

3. In sede di attuazione della presente legge, verranno iscritti nel suddetto albo i soggetti le strutture già attualmente effettuano le corse per conto delle U.N.I.R.E.

4. I proventi derivanti dalla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, sia all'interno che all'esterno degli ippodromi, sia con metodi telematici, saranno di spettanza del soggetto che organizza e finanzia la corsa, detratti gli oneri fiscali, quali l'imposta unica scommesse, che rimarrà di spettanza dell'A.A.M.S.

5. A carico, dei medesimi soggetti ricadranno, altresì, tutti i costi per la raccolta delle scommesse, inclusi i compensi per i raccoglitori (Agenzie).

6. le scommesse verranno raccolte sotto la vigilanza dell'A.A.M.S.

7. Le immagini delle corse resteranno di esclusiva proprietà dei soggetti organizzatori delle stesse, che ne sopporteranno tutti i costi per la realizzazione e diffusione.

8. Con decreto del Ministero dell'economia di concerto con il Ministero per le politiche agricole saranno disciplinate le modalità di attuazione delle presenti norme».

7.0.19

PASTORE, TANCREDI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Soppressione dei Commissariati per la liquidazione degli usi civici)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di cui alla legge 16 giugno 1927 n. 1766, al relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e ad altre norme in materia.

2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici sono definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso tale termine i procedimenti sono dichiarati estinti.

3. Giudice competente a conoscere le domande in materia di usi civici proposte dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui è posto l'immobile; a tali procedimenti si applicano le norme generali dettate dal codice di procedura civile.

4. definiti i procedimenti di cui al comma 2 sono soppressi i commissariati agli usi civici e sono abrogati la legge 10 luglio 1930 n. 1078 e il decreto legislativo 2 marzo 1948 n. 141 per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 8.

8.1

MASCITELLI, PARDI, DI NARDO, LANNUTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI, PEDICA

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, il 225";

b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le ordinanze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, il termine di cui al primo periodo è ridotto a sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha facoltà, con motivazione espressa, di dichiararle provvisoriamente efficaci".

02. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 34 sono soppresse le parole "o da altri grandi eventi".

03. È abrogato il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito dalla legge 7 novembre 2001, n. 401.

04. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La durata degli stati di emergenza dichiarati ai sensi del comma 1 è definita in stretta correlazione con i tempi necessari per la realizzazione dei primi indispensabili interventi, e senza che la concessione di eventuali proroghe possa essere giustificata da situazioni di inerzia o da ritardi, comunque determinatesi negli adempimenti necessari".

b) Al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "Nell'ipotesi di assoluta eccezionalità dell'emergenza, da valutarsi in relazione al grave ri-

schio di compromissione dell'integrità della vita umana, le ordinanze possono motivatamente autorizzare, in termini di rigorosa proporzionalità e soltanto per periodi di tempo prestabiliti, l'affidamento con esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, sempre che sussistano in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze ricollegate all'adozione dei primi indispensabili interventi. contratti di lavori, servizi e le forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono trasmessi entro dieci giorni dalla relativa stipulazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture per i controlli previsti dall'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede entro trenta giorni dalla ricezione, alle attività di competenza, comprese quelle di cui al comma 9 del medesimo articolo 64 Qualora rilevi ipotesi di danno erariale, l'Autorità effettua la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti».

8.2

MASCITELLI, PARDI, DI NARDO, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI, PEDICA

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01 All'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) calamità naturali o altri eventi che, per intensità estensione e non prevedibilità devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e sono tali da terminare situazioni di grave rischio per l'integrità della vita, dei beni, e degli insediamenti e dell'ambiente".

02. All'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

03. All'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. Solo nei casi di assoluta eccezionalità dell'emergenza, da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita umana, le ordinanze possono motivatamente autorizzare, in termini di rigorosa proporzionalità e soltanto per periodi tempo prestabiliti e limitati, l'affidamento di lavori, servizi e forniture senza esperimento di gara pubblica. I contratti di lavori, servizi e forniture stipulati in esecuzione di ordinanze di protezione civile sono in ogni caso immediatamente trasmessi all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di la-

vori, servizi e forniture per i controlli previsti dall'art. 6. comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Autorità provvede, non oltre trenta giorni dalla ricezione, alle attività di propria competenza e qualora rilevi ipotesi di danno erariale, effettua immediata segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti".

04. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.

05. È abrogato il comma 4-*novies* dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».

8.3

MASCITELLI, DI NARDO, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.

02. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.

03. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

04. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 24 febbraio-1992, n. 225, le parole: "altri eventi che, per intensità ed estensione," sono sostituite dalle seguenti: "altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,".

05. All'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al penultimo periodo, le parole "e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti: ", all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge"».

8.4

MERCATALI, BUBBICO, BARBOLINI

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «2 per cento» con le parole: «4 per cento».

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale)

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, alla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 3 per cento.

2. Ai fini del versamento delle somme dovute da parte dei soggetti beneficiari delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari provvedono secondo apposite modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2010;

3. In caso di mancato versamento di cui al comma 2, per i soggetti inadempienti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409».

8.5

VACCARI, VALLARDI, RIZZI, DIVINA

Al comma 1 quarto periodo, dopo le parole: «sui luoghi di lavoro», aggiungere le seguenti: «, nonché le spese che consentano una riduzione superiore al 30 per cento degli oneri per consumi energetici, per l'installazione di impianti termici ad elevata efficienza, anche a ciclo annuale, in sostituzione di impianti di classe energetica inferiore, adibiti al riscaldamento o al condizionamento degli immobili di cui al presente comma»

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: «2 per cento» con le altre: «1,9 per cento».

8.6

CICOLANI

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «il limite di cui al presente comma non si applica alle spese sostenute per la messa a norma o in sicurezza degli immobili o per assicurare la sicurezza del traffico».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.7

BETTAMIO, Alberto FILIPPI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al comma 222 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in fine, dopo le parole: "previste dal presente comma" sono inserite le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili ubicati all'estero e adibiti ad uso dell'amministratore degli affari esteri"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.8

PICHETTO FRATIN, TANCREDI, LATRONICO

Al comma 1, inserire; in fine, il seguente periodo: «a decorrere dall'anno 2011 è esclusa l'applicazione degli adeguamenti ISTAT a valere sui canoni di locazione degli immobili utilizzati a qualsiasi titolo dalle amministrazioni centrali e periferiche. L'Agenzia del demanio verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi e rinegozia gli stessi canoni con l'obiettivo della riduzione del 5% sui canoni pagati nel 2009.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.9

GERMONTANI

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2011 è esclusa l'applicazione degli adeguamenti ISTAT a valere sui canoni di locazione degli immobili utilizzati a qualsiasi titolo dalle amministrazioni centrali e periferiche. L'Agenzia del demanio verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi e rinegozia gli stessi canoni con l'obiettivo della riduzione del 5% sui canoni pagati nel 2009».

8.10

GERMONTANI

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 la massa salariale riferita al personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, la massa salariale riferita all'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo».

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. I risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni contenute nei commi da 5 a 12 del presente articolo sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai capitoli degli stati di previsione destinati all'erogazione del trattamento accessorio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009».

Conseguentemente all'art. 8, comma 1 inserire, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2011 è esclusa l'applicazione degli adeguamenti ISTAT a valere sui canoni di locazione degli immobili utilizzati a qualsiasi titolo dalle amministrazioni centrali e periferiche. L'Agenzia del demanio verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi e rinegozia gli stessi canoni con l'obiettivo della riduzione del 5% sui canoni pagati nel 2009.».

8.11

TREU, ROILO, LEGNINI

Al comma 2, dopo le parole: «legge 31 dicembre 2009, n. 196.» *sono aggiunte le seguenti:* «Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione, gli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

8.12

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti: «Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati

dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010.

8.13

BELLSARIO, LI GOTTI, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: "30-per cento" con le seguenti: "15 per cento"; indi, alla lettera c), sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento";

b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

8.14

BARBOLINI

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.» aggiungere le seguenti: «Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, ai relativi oneri, si «provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante questa parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

8.15

MARITATI, BIANCO, LUSI, DONAGGIO

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente,

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008; n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento.

8.16

DI STEFANO

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.» *aggiungere:* «Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo

30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

all'articolo 8, comma 6, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere: «pubblici»;

all'articolo 8, comma 7, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere: «pubblici»;

all'articolo 8, comma 8, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere: «pubblici»;

all'articolo 8, comma 15, dopo le parole: «degli enti pubblici» eliminare le parole: «e privati».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.17

IZZO

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.» aggiungere: «Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.18

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo:

«Per gli enti locali gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 222, si intendono riferiti agli immobili di proprietà delle amministrazioni dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche».

8.19

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.» aggiungere: «Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e,

a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.20

D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, RIZZOTTI, TANCREDI, BIANCONI, MAZZARACCHIO, IZZO

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.21

LATRONICO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, GIORDANO

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.» aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

8.22

VALENTINO

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.» aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.23

VIZZINI

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti:» aggiungere le seguenti: «Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

8.24

PICCHETTO FRATIN, BOSCIETTO, PASTORE, SCARABOSIO, RIZZOTTI, PICCIONI, ZANETTA

Al comma 2; dopo le parole: «nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.» aggiungere le seguenti: «Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.25

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Entro due mesi dalla data in vigore della presente legge in ciascuna Regione il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone una ricognizione degli enti locali dotati di indirizzo politico presenti sui rispettivi territori. Ove dovesse riscontrare una difformità tra gli enti dotati di indirizzo politico esistenti e quelli menzionati nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-ter. In tali casi, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, assegna alle Regioni interessate un congruo termine per sopprimere gli eventuali enti istituiti, non contenuti nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre del 50 per cento i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni».

8.26

BALDASSARRI, SARO, VALDITARA, MENARDI, MUSSO, ALLEGRINI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, SAIA

Sopprimere l'articolo 9.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 5, quarto periodo, sostituire la parola: «riducono» con la seguente: «contengono»; sostituire inoltre le parole: «del 3 per cento nei 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla» con le parole: «entro i limiti di importo della».

8.27

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Al comma 5, dopo le parole: «che riducono la spesa annua per consumi intermedi» inserire le parole: «, ad esclusione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale».

Conseguentemente,

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55; dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008; sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

8.28

LATRONICO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dall'applicazione del presente comma le spese direttamente correlate con l'approntamento e l'addestramento di reparti e unità delle Forze armate, nonché le spese relative alla manutenzione di mezzi militari e sistemi d'arma.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.29

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 68 della legge 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ,al comma 1 sostituire la lettera d) con il seguente:

d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;».

8.30

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 68 della legge 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire il seguente comma 1-bis:

a) La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, programmi a codice sorgente aperto. In quest'ultimo caso il fornitore deve consentire la modificabilità del codice sorgente, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per la pubblica amministrazione di modificare i programmi per elaboratore in modo da adattarli alle proprie esigenze;

b) La pubblica amministrazione che intenda avvalersi di un *software* non libero deve motivare analiticamente la ragione della scelta».

8.31

VICARI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Ai fini di un più efficace sviluppo del settore dell'efficienza energetica, il Fondo di Rotazione, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, è sostituito dal un Fondo di Garanzia, in modo che la dotazione dello stesso non sia destinata al diretto finanziamento degli interventi, bensì a stipulare un'assicurazione che serva a fornire garanzie al sistema bancario, permettendo così che quest'ultimo possa provvedere agevolmente a finanziare gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle Esco attraverso il sistema del Finanziamento Tramite Terzi.

5-ter. Con l'obiettivo di una concreta riduzione della spesa energetica complessiva italiana e dell'ottemperamento agli impegni assunti con la ratifica del Protocollo di Kyoto, con riferimento anche all'articolo 12 del decreto-legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, al comma 1 dell'articolo 9 dello stesso, le parole "25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni di euro". Al fine di accelerare l'adozione del decreto previsto dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas affianca l'Unità per l'Efficienza Energetica nella predisposizione delle relazioni tecniche ivi previste e le stesse sono pubblicate entro i successivi sessanta giorni».

Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 475 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011. Alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste e, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.32

Izzo

Ai commi 6, 7 e 8 dopo la parola: «assistenziali» aggiungere la seguente: «pubblici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.33

VIZZINI

Al comma 6, dopo la parola: «assistenziali», inserire la seguente: «pubblici»; al comma 7, dopo la parola: «assistenziali», inserire la seguente: «pubblici»; al comma 8, dopo la parola: «assistenziali», inserire la seguente: «pubblici».

8.34

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 6 dopo la parola: «assistenziali» aggiungere la seguente: «pubblici».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009; n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010.

8.35

LATRONICO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, GIORDANO

Al comma 6 dopo la parola: «assistenziali» aggiungere la seguente: «pubblici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.36

PICCHETTO FRATIN, BOSCIETTO, PASTORE, SCARABOSIO, RIZZOTTI, PICCIONI, ZANETTA

Al comma 6, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere la seguente: «pubblici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.37

D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, RIZZOTTI, TANCREDI, BIANCONI, MAZZARACCHIO, IZZO

Al comma 6, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere la seguente: «pubblici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.38

TANCREDI, LATRONICO, PICCHETTO FRATIN

Al comma 6, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere la seguente: «pubblici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.39

VALENTINO

Al comma 6, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere la seguente: «pubblici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.40

DONAGGIO, MARITATI, BIANCO, LUSI

Al comma 6, dopo la parola: «assistenziali» inserire la seguente: «pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non superiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
 - b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
 - c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
 - d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".
-

8.41

BARBOLINI

Al comma 6, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere le seguenti: «pubblici».

Conseguentemente, ai relativi oneri, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate: all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

8.42

PICHETTO FRATIN, BOSCHETTO, PASTORE, SCARABOSIO, RIZZOTTI, PICCIONI, ZANETTA

Al comma 7, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere la seguente: «pubblici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e,

a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.43

VALENTINO

Al comma 7, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere: «pubblici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.44

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 7, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere: «pubblici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.45

D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, RIZZOTTI, TANCREDI, BIANCONI, MAZZARACCHIO, IZZO

Al comma 7, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere: «pubblici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.46

LATRONICO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, GIORDANO

Al comma 7, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere la seguente: «pubblici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.47

THALER HAUSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 7, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere la seguente: «pubblici».

Conseguentemente; alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010.

8.48

LUSI, MARITATI, BIANCO, DONAGGIO

Al comma 7, dopo la parola: «assistenziali» inserire la seguente: «pubblici».

Conseguentemente,

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: »0,30 per cento« sono sostituite dalle seguenti: "0;20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento».

8.49

BARBOLINI

Al comma 7, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere «pubblici».

Conseguentemente, ai relativi oneri, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

8.50

THALER HAUSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 8, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere la seguente: «pubblici».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010.

8.51

BARBOLINI

Al comma 8, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere: «pubblici».

Conseguentemente, ai relativi oneri, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

8.52

BIANCO, MARITATI, DONAGGIO, LUSI

Al comma 8, dopo la parola: «assistenziali» inserire la seguente: «pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

«7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

8.53

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 8, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere la seguente: «pubblici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni

a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.54

D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, RIZZOTTI, TANCREDI, BIANCONI, MAZZARACCHIO, IZZO

Al comma 8, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere la seguente: «pubblici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.55

LATRONICO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, GIORDANO

Al comma 8, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere la seguente: «pubblici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.56

VALENTINO

Al comma 8, dopo la parola: «assistenziali» aggiungere la seguente: «pubblici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.57

PICCHETTO FRATIN, BOSCKETTO, PASTORE, SCARABOSIO, RIZZOTTI, PICCIONI, ZANETTA

Al comma 8, dopo la parola: «assistenziali», ove ogni volta ricorra, aggiungere la seguente: «pubblici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.58

LATRONICO

Al comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le somme rivenienti dall'alienazione de-

gli immobili sono versate sui conti già aperti presso la Tesoreria statale e intestati agli enti previdenziali ed assistenziali, nel rispetto della normativa vigente».

8.59

DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il Comma 10.

8.60

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, GALPERTI

Sopprimere il comma 10.

8.61

ZANDA, GIARETTA

Sopprimere il comma 10.

8.62

LATRONICO

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.63

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di mantenere un adeguato livello addestrativo delle Forze armate, anche con riferimento alle missioni militari all'estero, alla tabella 11 dello stato di previsione del Ministero della difesa, missione Difesa e sicurezza del territorio, sono assegnati ulteriori 30 milioni all'anno, per il triennio 2010-2012».

Conseguentemente,

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 6-bis), primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, seconda periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

8.64

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 12.

8.65

NEROZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO Nicola ROSSI, BIONDELLI

Sopprime il comma 12.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 6-bis), primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, seconda periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

8.66

DI STEFANO

Al comma 12, dopo la parola: «organizzative», eliminare la frase: «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

8.67

GERMONTANI

Al comma 12, dopo le parole: «decreto legislativo n. 165 del 2001» sono aggiunte le seguenti: «e dei datori di lavoro del settore privato».

8.68

TANCREDI

Al comma 12, dopo le parole: «è differito al 31 dicembre 2010» inserire le seguenti: «e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 mesi».

8.69

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 12, dopo le parole: «è differito al 31 dicembre 2010» inserire le seguenti: «e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 mesi».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.70

LEDDI

Al comma 12, sopprimere le parole: «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

8.71

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 12, le parole: «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono soppresse.

8.72

D'ALIA

Al comma 12, le parole: «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono soppresse.

8.73

GERMONTANI, COSTA

Al comma 12 sopprimere l'inciso, «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.74

TANCREDI,

Al comma 12, le parole: «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono soppresse.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del

programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.75

TANCREDI

Al comma 12, le parole: «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n 165 del 2001» sono soppresse.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.76

MERCATALI, FIORONI, BARBOLINI

Al comma 12, le parole: «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono soppresse.

8.77

COSTA

Al comma 12 sopprimere l'inciso: «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

8.78

TANCREDI

Al comma 12 sopprimere le parole: «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.79

DI STEFANO

Al comma 12, dopo le parole «del 2001», inserire le parole «e delle imprese private».

8.80

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente,

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importodi euro cinquemila»;

con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»;

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con, le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento.

8.81

MASCITELLI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è aumentata di 0, 3 punti percentuali.

13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

8.82

Mariapia GARAVAGLIA, NEROZZI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna SERAFINI, VITA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, MERCATALI, ROILO, LEGNINI, SOLIANI

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge: 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30-per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0;20per cento».

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008; n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento».

8.83

Mariapia GARAVAGLIA, GIARETTA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna SERAFINI, VITA, SOLIANI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. Ai fini di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'incremento delle risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola, è autorizzata la spesa di 956 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate: all'articolo 55; dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96, per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

8.84

ESPOSITO, LATRONICO

Al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, e dell'articolo 8, comma 14.».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 23, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.».

8.85

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 15, le parole: «e privati» sono soppresse.

8.86

BARBOLINI

Al comma 15, dopo le parole: «degli enti pubblici» eliminare le parole: «e privati».

Conseguentemente, ai relativi oneri, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate: all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

8.87

GRILLO, CAMBER

Al comma 15, sopprimere le parole: «e privati».

8.88

DONAGGIO, BIANCO, MARITATI, LUSI

Al comma 15, sopprimere le parole: «e privati».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

8.89

LATRONICO, MAZZARACCHIO, AMORUSO, GIORDANO

Al comma 15, dopo le parole: «degli enti pubblici», sopprimere le parole: «e privati».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge

n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.90

VIZZINI

Al comma 15, sopprimere le parole: «e privati».

8.91

VALENTINO

Al comma 15, dopo le parole: «degli enti pubblici» eliminare le parole: «e privati».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.92

PICCHETTO FRATIN, BOSCHETTO, PASTORE, SCARABOSIO, RIZZOTTI, PICCIONI, ZANETTA

Al comma 15, dopo le parole: «degli enti pubblici» eliminare le seguenti: «e privati».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.93

IZZO

Al comma 15, dopo le parole: «degli enti pubblici» sopprimere le seguenti: «e privati».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripar-

tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.94

D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, RIZZOTTI, TANCREDI, BIANCONI, MAZZARACCHIO, IZZO

Al comma 15, sopprimre le parole: «e privati».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.95

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 15, dopo le parole: «degli enti pubblici» sopprimere le parole: «e privati».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.96

LATRONICO

Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: «alla verifica» a: «con il Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti «agli atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottati d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta ferma la non applicabilità del presente comma agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

8.97

STRADIOTTO

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Previa verifica della compatibilità con l'ordinamento comunitario, ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, gli acquisiti di beni e servizi effettuati dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, in quanto riconosciuti attività di interesse pubblico, non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

15-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 15-bis; la spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte di ciascuna delle amministrazioni centrali dello Stato è ridotta del 10% rispetto alla spesa effettuata nell'anno 2009. A decorrere dalla medesima data, i trasferimenti dello Stato alle amministrazioni territoriali sono diminuiti in misura corrispondente ai risparmi di spesa conseguiti in attuazione del comma 15-bis».

8.98

TANCREDI

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Tutte le unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici che risultino invendute alla data di entrata in vigore della presente normativa, sono offerte in opzione ai conduttori prezzo di vendita determinato dall'Agenzia del Territorio prima della data di ritrasferimento alla Scip S.r.l. agli enti originari proprietari.

15-ter. Per i conduttori che abbiano manifestato la volontà di acquisto dei rispettivi appartamenti entro il 31 ottobre 2001, il prezzo degli stessi è determinato applicando alla stima dell'Agenzia del Territorio i coefficienti aggregati di abbattimento contenuti nell'ultima tabella pubblicata sulla G.U. n. 181 del 5 agosto 2006 e prevista dal DL 23 febbraio 2004 n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2004, n. 104.

15-quater. Il prezzo di vendita delle unità ad uso residenziale, così determinato per qualsiasi tipologia o qualificazione di immobili, è diminuito dei canoni di locazione, o delle indennità di occupazione corrisposti dal conduttore all'ente per il periodo compreso tra il 31 ottobre 2001 e la data di stipula del contratto di compravendita, sia per gli immobili già offerti in opzione e non ancora venduti, sia per gli immobili in relazione ai quali gli enti proprietari non hanno provveduto alla comunicazione di opzione agli inquilini.

15-*quinquies*. La stipula dei contratti di compra vendita, in base alla presente normativa, potrà essere effettuata a condizione che l'acquirente rinunci ad ogni azione giudiziaria in atto e futura riguardante l'immobile condotto in locazione, in qualsiasi grado di giudizio, sia in sede ordinaria che amministra, nei confronti dell'ente proprietario».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.99

FLUTTERO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Ai fini della più efficiente gestione degli enti di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, all'articolo 9, comma 11 della predetta legge, al primo periodo, le parole da: "scelto" fino a: "per titoli" sono sostituite dalle seguenti: "tra soggetti aventi requisiti di alta professionalità e qualificata esperienza nella gestione di istituzioni pubbliche o private"».

8.100

ALICATA

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Ai fini della più efficiente gestione degli enti di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, all'articolo 9, comma 11 della predetta legge, al primo periodo, le parole da: "scelto" fino a: "per titolo" sono sostituite dalle seguenti: "tra soggetti aventi requisiti di alta professionalità e qualificata esperienza nella gestione di istituzioni pubbliche o private."».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.101

MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno-2008 n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modifiche e integrazioni è abrogata. I relativi importi corrispondenti a disponibilità finanziarie non impegnate, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato».

8.102

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, ivi incluse le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge con esclusione del personale militare delle forze di polizia nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è Inquadro. Nella qualifica corrispondente. I dipendenti non immediatamente trasferiti, per carenza di posti in organico permangono in servizio in posizione di comando o fuori ruolo all'ammissione in ruolo al verificarsi delle occorrenti vacanze in organico sulla base delle domande presentate. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli artt. 2 e 3 e alle rispettive tabelle C e D del D.P.C.M. dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.0.1

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«8-bis.

In relazione all'emergenza causata dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila, previa proroga dell'attuale Organo Direttivo di mesi 12 decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede al fine di ridurre i costi di funzionamento dell'Ente e dell'Azienda partecipata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, all'incorporazione di funzioni, attività e personale dipendente dell'Azienda Speciale e suo Ente Strumentale, "Agenzia per lo Sviluppo". La proroga dell'attuale Organo Direttivo è l'incorporazione dell'Agenzia per lo sviluppo di cui sopra non comporteranno oneri aggiuntivi per la camera di Commercio, Industria e Artigianato di L'Aquila».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.0.2

BASTICO, GIARETTA, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna SERAFINI, VITA, SOLIANI, LEGNINI, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola Rossi

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Attribuzione alle Regioni delle funzioni e del personale degli Uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale)

1. A decorrere dal 30 giugno 2011, gli Uffici scolastici regionali, di livello dirigenziale generale, previsti dall'articolo 75, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono soppressi.

2. Al fine di consentire alle Regioni l'effettivo esercizio delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione, dal 1° luglio 2011, il personale degli Uffici scolastici regionali e delle loro articolazioni interne, compreso il personale di livello dirigenziale non generale, nella misura del 60% delle piante organiche di ciascun Ufficio scolastico regionale, è assegnato alle Regioni.

3. A partire dal 1° luglio 2011, le funzioni relative alla gestione del personale della scuola attribuite dalla normativa vigente agli Uffici scolastici regionali e, in particolare, quelle relative alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche, così come individuate dall'Intesa della Conferenza Stato-Regioni ai sensi del comma due dell'articolo 8 della legge n. 42 del 2009, sono esercitate dalle Regioni, ferme restando la competenza dello Stato in materia di disciplina privatistica del rapporto di lavoro e la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario.

4. Entro tale data le singole Regioni, tenendo conto anche del personale assegnato ai sensi del comma 2, definiscono la disciplina e individuano l'apparato istituzionale idoneo a svolgere le funzioni di cui al comma 3 nel proprio ambito territoriale secondo i tempi e i modi necessari ad evitare soluzioni di continuità del servizio, disagi agli alunni e al personale e carenze nel funzionamento delle istituzioni scolastiche. Nelle Regioni in cui entro tale data non sono state determinate le condizioni normative e organizzative idonee all'esercizio di tali funzioni, e fino alla loro realizzazione, continuano ad operare gli Uffici scolastici regionali».

8.0.3

NEROZZI, GIARETTA, BIANCO, ADAMO, BASTICO CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Accorpamento degli uffici periferici dello Stato)

1. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Art. 9.**9.1**

TANCREDI, PICHETTO FRATIN, LATRONICO

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è soppresso;*
- b) al comma 4, sopprimere il secondo periodo;*
- c) al comma 23, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per il predetto personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa*

dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la decorrenza dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento»;

d) al comma 28, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Ai fini della determinazione della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, non si tiene conto delle convenzioni o dei contratti stipulati in ragione di progetti finanziati con risorse che non gravano sul bilancio dello Stato. I limiti di spesa previsti non si applicano alle spese sostenute con risorse provenienti da convenzioni o contratti stipulati in ragione di progetti finanziati con risorse che non gravano sulla dotazione ordinaria dell'ente.»;

e) dopo il comma 28, inserire il seguente:

«2-bis All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri di economicità e le misure di cui al comma 2 devono essere rispettati anche in caso di ricorso a contratti di somministrazione di lavoro».

f) il comma 32 è sostituito dal seguente: «32. All'articolo 19, comma 1-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico"»;

g) dopo il comma 32 è inserito il seguente:

«32.-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al corso concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea magistrale"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.2

NEROZZI, GIARETTA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIONDELLI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis), primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, seconda periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.3

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

9.4

GRAMAZIO

Sopprimere il comma 1.

9.5

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 1.

9.6

GERMONTANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 la massa salariale riferita al personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, la massa salariale riferita all'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo».

Conseguentemente, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. I risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni contenute nei commi da 5 a 12 del presente articolo sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai capitoli degli stati di previsione destinati all'erogazione del trattamento accessorio ai cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009».

Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: «2.300 milioni di euro» con le seguenti: «2.550 milioni di euro»;

all'articolo 55, comma 2, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «850 milioni di euro»;

all'articolo 55, comma 6, sostituire le parole: «è incrementata di 1.700 milioni per l'anno 2011 e di 250 milioni per l'anno 2012» con le seguenti: «è incrementata di 1.200 milioni per l'anno 2011».

9.7

NEROZZI, DE SENA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIONDELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per gli anni 2011 e 2012, il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, escluso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, non può superare, in ogni caso, la massa salariale complessiva dell'anno 2010, fatto salvo quantoprevisto dal comma 17, secondo periodo. Vengono fatte salve le progressioni economiche e di carriera comunque denominate».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso 5-bis), primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- b) al comma 2, seconda periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».
-

9.8

NEROZZI, GIARETTA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIONDELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. in relazione ai processi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche anche conseguenti all'attuazione delle previsioni organizzative contenute nel presente decreto, è istituito un Fondo dell'importo di 400 milioni di euro per il triennio 2011-2013 per le amministrazioni dello Stato, le Agenzie fiscali, gli Enti pubblici non economici, incrementato dai risparmi conseguiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente decreto, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa con la quale, nell'ambito delle disposizioni vigenti, si eroghino riconoscimenti economici al personale dipendente in relazione:

- a) al raggiungimento degli obiettivi amministrativi posti per il conseguimento dei risultati anche di carattere economico di cui al presente decreto;
- b) alla valutazione dell'apporto individuale e collettivo».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso 5-bis), primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, seconda periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.9

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

«a) *sostituire le parole:* «il trattamento economico complessivo dei singoli» *con le seguenti:* «lo stanziamento annuale finalizzato alla corrispondenza delle retribuzioni dei»;

b) *sostituire le parole:* «il trattamento in godimento nell'anno» *con le seguenti:* «le somme erogate allo stesso fine con riferimento all'anno».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

9.10

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

«a) *sostituire le parole:* «il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti» *con le seguenti:* «i trattamenti economici complessivi dei dipendenti di ciascuna amministrazione»;

b) *sostituire le parole:* «il trattamento accessorio» *con le seguenti:* «i trattamenti accessori»;

c) *sostituire le parole:* «il trattamento in godimento» *con le seguenti:* «i trattamenti in godimento».

9.11

LUSI

Al comma 1, sostituire le parole «trattamento economico complessivo» con: «trattamento economica fondamentale».

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

9.12

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 1 dopo le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 17 secondo periodo» sono inserite le parole: «e al comma 22.

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n; 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento.

9.13

D'AMBROSIO LETTIERI, CURSI

Al comma 1, sopprimere la parola: «singoli» e aggiungere infine il seguente periodo:

«Per la dirigenza del SSN, sono consentite le progressioni di carriera conseguenti alla valutazione positiva dell'incarico svolto, o di primo incarico, o di incarico superiore, con la contestuale applicazione delle disposizioni che trovino copertura per effetto dei contratti di lavoro vigenti, nonché le disposizioni concernenti l'utilizzo degli istituti del salario accessorio direttamente collegati alla erogazione di prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.14

GRAMAZIO

Al comma 1, sopprimere la parola: «singoli».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.15

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 1, dopo le parole: «per gli anni 2011, 2012, 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale delle forze armate e delle forze di polizia,».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea;

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

9.16

SERRA, ANTEZZA

Al comma 1, dopo le parole: «per gli anni 2011, 2012, 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale delle forze armate e delle forze di polizia,».

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".».

9.17

SERRA, ZANDA, DELLA MONICA, DEL VECCHIO, LEGNINI, MUSI, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, BIONDELLI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ivi compreso il trattamento accessorio,».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55 dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

9.18

SALTAMARTINI, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, TOMASSINI, GALLONE, CASTRO

Al comma 1, dopo le parole: «ivi compreso il trattamento accessorio» inserire le seguenti: «con l'eccezione del personale del comparto sicurezza, difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

9.19

ESPOSITO, LATRONICO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «in godimento nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio.»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per

le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.20

GRAMAZIO

Al comma 1, sostituire le parole: «in godimento» con le seguenti: «complessivo erogato dalle aziende».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.21

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Al comma 1, dopo le parole: «secondo periodo» aggiungere le parole: «e i trattamenti economici derivanti da promozioni, modificazioni di stato giuridico nonché assunzioni di incarichi che prevedano per legge miglioramenti economici».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

9.22

TANCREDI, SAIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, per il personale del comparto sicurezza difesa, quanto previsto in caso di attribuzione di compensi accessori connessi con lo svolgimento del servizio, di corre-

sponsione di assegni connessi con la maturazione di requisiti di servizio o merito, di promozione o di modifica della posizione di impiego».

al comma 21, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Per il personale del comparto sicurezza e difesa le progressioni di carriera comunque denominate, disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetti ai fini giuridici ed economici».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.23

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, per il personale del comparto sicurezza-difesa, quanto previsto in caso di :attribuzione di compensi accessori connessi con lo svolgimento del servizio, di corrispondenza di assegni connessi con la maturazione di requisiti di servizio o merito, di promozione o di modifica della posizione di impiego».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Consequentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

9.24

TANCREDI

Al comma 1, dopo le parole: «... nell'anno 2010» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale del Comparto Sicurezza e Difesa e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.25

SBARBATI

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva, per la dirigenza del SSN che contempra progressioni di carriera conseguenti a valutazione positiva di precedente incarico o di incarico iniziale o ad affidamento di incarico superiore, l'applicazione delle rispettive disposizioni già finanziate dal vigente CCNL. Il presente comma si applica

anche al personale delle Autorità Competenti come individuate dall'articolo 2 decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 193.»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per gli Enti del SSN, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento complessivo erogato ai dipendenti non può comportare maggiori oneri per la finanza-pubblica.»;

c) al comma 2, le parole da: «non possono essere stabiliti» *a:* «del medesimo titolare» *sono sostituite dalle seguenti:* «non possono comportare maggiori oneri per la finanza pubblica»;

d) al comma 4, secondo periodo, aggiungere, dopo le parole: «presente decreto;» *le seguenti:* «fatte salve, per gli Enti del SSN, le risorse aggiuntive contrattualizzate e finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi messe a disposizione dalle Regioni e finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.»;

e) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del SSN.»;

f) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del SSN.»;

g) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del SSN.»;

h) al comma 17, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «Di conseguenza anche le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150/2009» *Merito e Premi* «e l'articolo 65 del medesimo decreto legislativo in materia di contrattazione integrativa decentrata sono comunque differite alla sottoscrizione del CCNL 2013/2015»;

i) al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 21 non si applicano al personale degli enti del SSN.»;

j) al comma 28, terzo periodo, sostituire le parole: «e gli enti del servizio sanitario nazionale» *con le seguenti:* «con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale» *e aggiungere, dopo le parole:* «Servizio sanitario nazionale» *le seguenti:* «Per gli enti del SSN non si applica la percentuale del 50 per cento. Gli stessi possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite della dotazione organica complessiva dell'anno precedente per assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali»;

k) al comma 32, aggiungere alla fine, il seguente periodo: «Per gli enti del SSN resta in vigore la normativa contrattuale vigente».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

9.26

GRAMAZIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è fatta salva per la dirigenza che contempli progressioni di carriera conseguenti a valutazione positiva di precedente incarico o di incarico iniziale o ad affidamento di incarico superiore, applicazione delle rispettive disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.27

CARLINO, BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «È fatta salva, per la dirigenza del SSN che contemplici progressioni di carriera conseguenti a valutazione positiva di precedente incarico o di incarico iniziale o ad affidamento di incarico superiore, l'applicazione delle rispettive disposizioni già finanziate dal vigente CCNL. Il presente comma si applica anche al personale delle Autorità Competenti come individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

9.28

CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, COSENTINO, LEGNINI, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, SSOLIANI, BAIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva, per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale che contemplici progressioni di carriera conseguenti a valutazione positiva di precedente incarico o di incarico iniziale o ad affidamento di incarico superiore, l'applicazione delle rispettive disposizioni già finanziate dal vigente CCNL. Il presente comma si applica anche al personale delle Autorità Competenti come individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

9.29

LATRONICO

Al comma 1, aggiungere, il seguente periodo: «Per il personale delle Forze armate e di polizia e dei Vigili del fuoco, le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente al trattamento economico fisso e continuativo, fatti salvi gli effetti derivanti dalla progressione di carriera e dall'attribuzione degli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status, all'anzianità di servizio senza demerito e alle peculiari condizioni di impiego che determinano la progressione economica dello stesso personale, nonché da quanto previsto dal comma 4, ultimo periodo, e dal comma 17, secondo periodo, del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del presente comma non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia e dei Vigili del fuoco».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.30

TANCREDI

Al comma 1, aggiungere, il seguente periodo: «Per il personale delle Forze annate e di polizia e dei Vigili del fuoco, le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente al trattamento economico fisso e continuativo, fatti salvi gli effetti derivanti dalla progressione di carriera e dall'attribuzione degli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status, all'anzianità di servizio senza demerito e alle peculiari condizioni di impiego che determinano la progressione economica dello stesso personale, nonché da quanto previsto dal comma 4, ultimo periodo, e dal comma 17, secondo periodo, del presente articolo».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri finanziari si provvede a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrati dall'articolo 55, comma 6 del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, di bilancio.

9.31

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente al trattamento economico fisso e continuativo, fatti salvi gli effetti derivanti

dalla progressione in carriera e dall'applicazione degli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dell'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché da quanto previsto dal comma 4, ultimo periodo, e dal comma 17, secondo periodo, del presente articolo.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.32

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Per il personale delle Forze armate e di polizia e dei Vigili del fuoco, le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente al trattamento economico fisso e continuativo, fatti salvi gli effetti derivanti dalla progressione di carriera e dall'attribuzione degli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status, all'anzianità di servizio senza demerito e alle peculiari condizioni di impiego che determinano la progressione economica dello

stesso-personale, nonché da quanto previsto dal comma 4, ultimo periodo; e dal comma 17, secondo periodo, del presente articolo».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.33

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale del comparto sicurezza difesa ed al Corpo nazionale dei Vigili de fuoco».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

9.34

SACCOMANNO, BIANCONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva, per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale che contempri progressioni di carriera conseguenti a valutazione positiva di precedente incarico o di incarico iniziale o ad affidamento di incarico superiore, l'applicazione delle rispettive disposizioni già finanziate dal vigente CCNL. Il presente comma si applica anche al personale delle Autorità Competenti come individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.35

BIANCHI, SBARBATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi, per la dirigenza del SSN, i casi in cui siano contemplate progressioni di carriera conseguenti a valutazione positiva di precedente incarico o di incarico iniziale o ad affidamento di incarico superiore, nonché l'applicazione delle rispettive disposizioni già finanziate dal vigente CCNL e le disposizioni concernenti l'utilizzo degli istituti del salario accessorio direttamente collegati alla erogazione di prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza».

9.36

SALVI, BALDASSARRI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «È fatta eccezione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per le indennità e trattamenti accessori legati all'impiego in Patria e all'estero, all'attività operativa, alla progressione di carriera ed ai passaggi di ruolo».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.37

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni non si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione alle indennità ed ai trattamenti accessori legati all'impegno in Patria e all'estero, all'attività operativa, alla progressione di carriera ed ai passaggi di ruolo».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.38

TANCREDI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente al trattamento economico fisso e continuativo fatti salvi gli effetti derivanti dalla progressione in carriera e dall'applicazione degli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dell'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché da quanto previsto dal comma 4, ultimo periodo, e dal comma 17, secondo periodo, del presente articolo.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri finanziari si provvede a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrati dall'articolo 55, comma 6 del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi

di riserva e speciali» delta missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.39

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, in materia di determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico delle pubbliche finanze per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 44, primo periodo, le parole "non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione" sono sostituite dalle seguenti: ", inclusa la parte del compenso che il destinatario è obbligato a versare a fondi, non può superare il doppio dell'indennità parlamentare";

b) al comma 44, ottavo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", per le quali il limite di cui al primo periodo è fissato nel quadruplo dell'indennità parlamentare";

c) al comma 45, al termine, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, alle predette istituzioni viene decurtato il complesso delle erogazioni, altrimenti disposte di un importo pari a quanto erogato da ciascuna in eccesso rispetto ai limiti massimi fissati dai commi 44 e 52-bis";

d) al comma 47 le parole "si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 agosto 2010 si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46; dal 1° settembre 2010 al 31 dicembre 2010 la decurtazione viene effettuata in modo da determinare una riduzione su base annua pari al 30 per cento dei limiti suddetti; a decorrere da 1° gennaio 2011 si procede a una decurtazione pari al 50 per cento della parte eccedente i limiti suddetti";

e) al comma 52-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza, limitatamente alla somma pari all'indennità parlamentare, ovvero del trattamento di pensione, limitatamente alla somma pari al 60 per cento dell'indennità parlamentare";

f) al comma 52-bis, la lettera b) è soppressa.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 agosto 2010 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.40

SACCOMANNO, BIANCONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento complessivo erogato ai dipendenti non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.41

BIANCHI, SBARBATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli Enti del SSN, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento complessivo erogato ai dipendenti non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.42

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GIARETTA, BIONDELLI, COSENTINO, LEGNINI, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI, BAIO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento complessivo erogato ai dipendenti non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.».

9.43

SALTAMARTINI, PISCITELLI, DE ANGELLS, FLUTTERO, TOMASSINI, GALLONE, CASTRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il personale del comparto sicurezza, difesa e dei vigili del fuoco non si calcolano ai fini del primo comma gli emolumenti relativi ai trattamenti accessori connessi a prestazioni specifiche a tutela dell'ordine, della pubblica sicurezza e del soccorso pubblico».

9.44

BRUNO, GUSTAVINO, RUSSO, RUTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 1 non si applica ai trattamenti in godimento nell'anno 2010 di valore complessivo non superiore a 30.000 euro lordi annui».

e dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Il comma 17 non si applica ai contratti di valore complessivo non superiore a 30.000 euro lordi annui nell'anno 2010.

17-ter. Ai mancati risparmi di cui ai commi 1-bis e 17-bis si fa fronte mediante meccanismi contrattuali che prevedano penalizzazioni e incentivazioni in grado di garantire i medesimi effetti finanziari anche attraverso un maggior ricorso al blocco del *turn over*».

9.45

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 2, dopo le parole: «in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 1° gennaio 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di natura dirigenziale,» inserire le seguenti: «, escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia,».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato; da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

9.46

SERRA, ANTEZZA

Al comma 2, dopo le parole: «in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 1° gennaio 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di natura dirigenziale,» inserire le seguenti: «, escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia,».

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "d-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

9.47

BASTICO, NEROZZI, TREU, ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «della legge 31 dicembre 2009, n. 196,» aggiungere le seguenti: «e del settore privato».

9.48

SPADONI URBANI

Al comma 2, sostituire le parole: «superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui» con le seguenti: «superiori a 80.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, nonché del 15 per cento per la parte eccedente 130.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 80.000 euro lordi annui».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni

a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.49

D'AMBROSIO LETTIERI, CURSI

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «90.000 euro» con: «150.000 euro» e «5 per cento» con «15 per cento», e conseguentemente sopprimere le parole: «fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro;».

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: «essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato» e sino alla fine del periodo, con le seguenti: «non possono determinare maggiori oneri di bilancio».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.50

BASTICO, NEROZZI, ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «superiori a 90.000 euro lordi annui» fino alla parola: «annui» con le seguenti: «superiori a 150.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento».

9.51

FANTETTI

Al comma 2 sostituire le parole: «5 per cento» e «10 per cento» con le seguenti: «7 per cento» e «12 per cento».

Conseguentemente all'articolo 38 dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "2009, 2010 e 2011";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012"».

9.52

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 2 sostituire le parole: «5 per cento» e «10 per cento» con le seguenti: «7 per cento» e «12 per cento».

Conseguentemente all'articolo 38 dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "2009, 2010 e 2011";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.53

FANTETTI

Al comma 2 sostituire le parole: «5 per cento» e «10 per cento» con le seguenti: «7 per cento» e «12 per cento».

Conseguentemente dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Imposta comunale sugli immobili per i soggetti non residenti)

1. All'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, al secondo comma, dopo le parole: "considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero – AIRE"».

9.54

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 2 sostituire le parole: «5 per cento» e «10 per cento» con le seguenti: «7 per cento» e «12 per cento».

Conseguentemente dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Imposta comunale sugli immobili per i soggetti non residenti)

1. All'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, al secondo comma, dopo le parole: "considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "nonché quella, non Iocata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero – AIRE"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.55

FANTETTI

Al comma 2 sostituire le parole: «5 per cento» e «10 per cento» con le seguenti: «7 per cento» e «12 per cento».

Conseguentemente dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Sostegno alla stampa italiana all'estero)

1. All'articolo 10-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "limitatamente alle minoranze linguistiche" sono soppresse e dopo le parole: "legge 23 dicembre 200, n. 338," aggiungere le seguenti: "all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,";

b) alla lettera d) le parole: "dall'articolo 3, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché" sono soppresse».

9.56

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 2 sostituire le parole: «5 per cento» e «10 per cento» con le seguenti: «7 per cento» e «12 per cento».

Conseguentemente dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Sostegno alla stampa italiana all'estero)

1. All'articolo 10-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "limitatamente alle minoranze linguistiche" sono soppresse e dopo le parole: "legge 23 dicembre 200, n. 338," aggiungere le seguenti: "all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,";

b) alla lettera d) le parole: "dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché" sono soppresse».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.57

FLUTTERO, BATTAGLIA, DELOGU, VICARI, DE ANGELIS, GALLONE, ALLEGRINI, NESPOLI, PISCITELLI, TOMASSINI

Al comma 2, sostituire le parole: «le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità.», con le seguenti: «la medesima riduzione si applica anche alle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

9.58

BASTICO, NEROZZI, ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 2, sostituire le parole: «sono ridotte del 10 per cento» con le seguenti: «sono ridotte del 20 per cento».

9.59

CARLINO, BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, ultimo periodo, le parole da: «non possono essere stabiliti» fino a: «dal medesimo titolare» sono sostituite dalle seguenti: «non possono comportare maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

9.60

SOLIANI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GIARETTA, BIONDELLI, CONSENTINO, LEGNINI, MERCATALI, PORETTI, BAIO

Al comma 2, le parole da: «non possono essere stabiliti» fino a: «dal medesimo titolare» sono sostituite dalle seguenti: «non possono comportare maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.61

SACCOMANNO, BIANCONI

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: «non possono essere stabiliti» fino a «del medesimo titolare» con le seguenti: «non possono comportare maggiori oneri per la finanza pubblica».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.62

BIANCHI, SBARBATI

Al comma 2, sostituire le parole: «non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare» con le seguenti: «non possono comportare maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.63

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il trattamento-economico anni comprensivo spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, nonché ai titolari di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo

1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, ovvero di incarichi all'interno di società o enti che percepiscono a qualunque titolo finanziamenti pubblici, non può superare quello del Primo Presidente della Corte di Cassazione».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.64

GERMONTANI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. La contribuzione pensionistica e previdenziale è dovuta sull'intero trattamento economico teoricamente spettante».

9.65

NEROZZI, ROILO, GHEDINI, MERCATRALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, LEGNINI, BIONDELLI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, SANNA, TREU, VITALI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008 n. 129; la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) inclusione nel computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.66

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo e il quinto periodo sono soppressi.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.67

NEROZZI, ROILO, GHEDINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, LEGNINI, BIONDELLI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, SANNA, TREU, VITALI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La funzione di Responsabile degli uffici di diretta collaborazione è incompatibile con il mantenimento o l'assegnazione di incarichi aggiuntivi».

9.68

CICOLANI

Al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«conferiti dall'Amministrazione di appartenenza successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge

n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.69

FIRRARELLO

Al comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole:

«, che non possono essere comunque svolti da personale dirigente posto in quiescenza o cessato dal servizio per altre cause».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.70

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole:

«, che non possono essere comunque svolti da personale dirigente posto in quiescenza o cessato dal servizio per altre cause.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.71

FIRRARELLO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di responsabile degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato sono incompatibili con qualsiasi altra tipologia di incarico ed altra attività professionale per tutto il periodo di assolvimento della funzione. La presente limitazione si applica anche agli eventuali incarichi aggiuntivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripar-

tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.72

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di responsabile degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato sono incompatibili con qualsiasi altra tipologia di incarico ed altra attività professionale per tutto il periodo di assolvimento della funzione. La presente limitazione si applica anche agli eventuali incarichi aggiuntivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.73

INCOSTANTE, GIARETTA, DE SENA, NEROZZI, GIARETTA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, MAURO MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BIONDELLI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis), primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, seconda periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.74

MASCITELLI, CARLINO, DI NARDO, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l'80 per cento»

b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

9.75

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 4

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dal 2011.

9.76

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 4.

9.77

PERDUCA, PORETTI

Al comma 4, le parole: «primo comma del» che seguono alle parole: «La disposizione di cui al» sono soppresse.

9.78

PICHETTO FRATIN, GHIGO, RIZZOTTI, PICCIONI, SCARABOSIO, ZANETTA, ZANOLETTI

Al comma 4, dopo le parole: «2008-2009» aggiungere le seguenti: «riferiti ad emolumenti di carattere continuativo».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.79

GRAMAZIO

Al comma 4, dopo il numero «3,2» è inserito il seguente periodo: «il limite anzidetto non comprende le risorse economiche già autorizzate a carico delle regioni e finalizzate in sede contrattuale a compensare il raggiungimento di obiettivi prestazionali».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.80

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

9.81

CARLINO, BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 4, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto fatte salve, per gli Enti del SSN, le risorse aggiuntive contrattualizzate e finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi messe a disposizione dalle Regioni, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

9.82

LATRONICO

Al comma 4, secondo periodo, le parole: «si applica anche», sono sostituite dalle seguenti: «non si applica»; le parole da: «; le clausole difformi», sino alla fine del periodo sono soppresse.

9.83

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GIARETTA, BIONDELLI, COSENTINO, LEGNINI, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI, BAIO

Al comma 4, dopo le parole: «prima della data di entrata in vigore del presente decreto» inserire le seguenti: «fatte salve, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le risorse aggiuntive contrattualizzate e finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi messe a disposizione dalle Regioni e finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

9.84

SACCOMANNO, BIANCONI

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «presente comma» inserire le seguenti: «fatte salve, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le risorse aggiuntive contrattualizzate e finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi messe a disposizione dalle Regioni e finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.85

IZZO

Al comma 4, dopo le parole: «La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa» sono aggiunte le seguenti: «, al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.86

TANCREDI

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «non si applica», inserire le seguenti: «al personale della carriera prefettizia.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrati dall'articolo 55, comma 6 del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.87

SAIA

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «non si applica», inserire le seguenti: «al personale della carriera prefettizia.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge

n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.88

CANTONI, BONFRISCO

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «non si applica», inserire le seguenti: «al personale della carriera prefettizia.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrati dall'articolo 55, comma 6 del presente decreto-legge, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge

n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.89

LAURO

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «non si applica», inserire le seguenti: «al personale della carriera prefettizia e».

9.90

PICHETTO FRATIN

Al comma 4, dopo le parole: « Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa» sono aggiunte le seguenti: «, al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.91

S BARBATI

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa» sono aggiunte le seguenti: «, al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,»

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

9.92

P I C C I O N I

Al comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole: «al comparto sicurezza-difesa» aggiungere le seguenti: «, al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.93

LAURO

Al comma 4, dopo le parole: «La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,».

9.94

BONFRISCO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo del presente comma si interpreta nel senso che si applica anche agli accordi definiti e non ancora sottoscritti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale della carriera prefettizia la corresponsione delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, è differita, una tantum, a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, sino al 31 dicembre 2013, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di differimento è utile anche ai fini della rideterminazione del trattamento di pensione del medesimo personale che nel corso del periodo di differimento di trenta mesi cessa dal servizio con diritto a pensione».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.95

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini della copertura dell'organico dei Vigili del Fuoco si attinge, estinguendola ed entro il termine di validità della stessa, dalla graduatoria degli idonei pubblicata con decreto ministeriale del 9 maggio 2000 sul bollettino ufficiale del Ministero dell'Interno n.1112 dell'8 giugno 2000 e comunicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 4° serie speciale n. 45 del 9 giugno 2000, così come prorogata da ultimo dall'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.25, tra i soggetti in possesso, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, del requisito dell'età di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 10 agosto 2000, n.246.»

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti

«1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.

1-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

9.96

RUSCONI, GIARETTA, NEROZZI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Annamaria SERAFINI, VITA, SOLIANI, INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIONDELLI

Sopprimere il comma, 5.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis), primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, seconda periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.97

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:

"Per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contin-

gente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente"».

9.98

CICOLANI

Al comma 5 le parole: «Per il quadriennio 2010-2013» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto ed il 31.12.2013».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.99

BELISARIO, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di

assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del SSN».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

9.100

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GIARETTA, BBIONDELLI, COSENTINO, LEGNINI, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI, BAIO

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

9.101

SACCOMANNO, BIANCONI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.102

BIANCHI, SBARBATI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del SSN».

9.103

GRAMAZIO

Al comma 5, alla fine, aggiungere il seguente periodo:

«Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del SSN».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.104

D'AMBROSIO LETTIERI, CURSI

Al comma 5, alla fine, aggiungere, il seguente periodo: «le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Aziende del S.S.N., al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza».

Consequentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.105

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le aziende sanitarie locali aventi un rapporto dipendenti-popolazione residente nella Regione superiore a 1/1.000 il limite di cui all'articolo 2, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è pari al 10 per cento».

9.106

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

*«5-bis. All'articolo 2, comma 8-*quater* della legge 26 febbraio 2010, n. 25 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", sono soppresse le seguenti parole: "Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-*bis* entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto"».*

9.107

PORETTI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GIARETTA, BIONDELLI, COSENTINO, LEGNINI, MERCATALI, SOLIANI, BAIO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede; fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti-modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d).al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.108

BELISARIO, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del SSN».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

9.109

SACCOMANNO, BIANCONI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.110

BIANCHI, SBARBATI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di

assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del S.S.N.».

9.111

GRAMAZIO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza/le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del S.S.N.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.112

BELISARIO, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di

assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

9.113

CHIAROMONTE, PORETTI, Ignazio MARINO, BOSONE, BASSOLI, GIARETTA, BIONDELLI, COSENTINO, LEGNINI, MERCATALI, SOLIANI, BAIO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

9.114

SACCOMANNO, BIANCONI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.115

GRAMAZIO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni

a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.116

BIANCHI, SBARBATI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale».

9.117

D'AMBROSIO LETTIERI, CURSI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.118

SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, GIAI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di procedere al progressivo ripianamento degli organici, nei confronti del Corpo nazionale vigili del fuoco sono autorizzate, a decorrere dall'anno 2011, assunzioni di personale operativo mediante l'utilizzo del 95 per cento delle risorse finanziarie già ordinariamente stanziare per i richiami in servizio a tempo determinato del personale volontario dei vigili del fuoco, contestualmente riducendo 5 per cento il limite di spesa per il richiamo di questi ultimi. Per tali assunzioni si procede utilizzando la graduatoria in vigore relativa alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 13 per cento a decorrere dall'anno 2010.

9.119

BIANCO, GASBARRI

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Ai fini della copertura dell'organico dei vigili del fuoco si attingerà, entro il termine di validità della stessa, dalla graduatoria degli idonei pubblicata con decreto ministeriale del 9 maggio 2000 su bollettino

ufficiale del Ministero dell'interno n. 1/12 dell'8 giugno 2000 e comunicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4^a serie speciale n. 45 del 9 giugno 2000, così come prorogata per ultimo dall'articolo 2 comma 8 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modifiche, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, tra i soggetti in possesso, alla data di pubblicazione della presente norme, del requisito dell'età di cui all'articolo 1 comma 7 della legge 10 agosto 2000 n. 246».

9.120

SACCOMANNO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Le assunzioni nella carriera iniziali dei Corpi di polizia negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze Armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente ad una quota pari al 59 per cento delle autorizzazioni previste dal comma 208, si procede mediante assunzione dei volontari del CNVVF idonei alla graduatoria emanata ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 2008 n. 1996 fino all'esaurimento della stessa».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.121

RUSCONI, GIARETTA, NEROZZI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Annamaria SERAFINI, VITA, SOLIANI, INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, ROSSINICOLA, BIONDELLI

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.122

ANDRIA, MORANDO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 9, sostituire le parole da: «entro il limite del 20 per cento» fino alle parole: «a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «entro il limite del 100 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute nell'anno precedente. La pre-

detta facoltà assunzionale è fissata in eguale misura anche per gli anni 2014 e 2015».

9.123

ANDRIA, MORANDO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 9, sostituire le parole da: «entro il limite del 20 per cento» fino alle parole: «a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata in eguale misura anche per gli anni 2014 e 2015».

9.124

TANCREDI

Al comma 9 sostituire le parole: «entro il limite del 20 per cento» con le seguenti: «entro il limite del 50 per cento».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.125

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 9, sostituire le parole: «entro il limite del 20 per cento» con le seguenti: «entro il limite del 50 per cento».

9.126

SAIA, BALDASSARRI

Al comma 9, sostituire le parole: «entro il limite del 20 per cento» con le seguenti: «entro il limite del 50 per cento».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.127

Vittoria FRANCO, GIARETTA, RUSCONI, NEROZZI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ANNAMARIA SERAFINI, VITA, SOLIANI, INCOSTANTE, DE SENA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIONDELLI

Al comma 9, secondo capoverso, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40-per cento».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: »0,30 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »0,20 per cento«.

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.128

MORANDO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini previsti dalla medesima norma, provvedono a trasmettere una relazione informativa sulle assunzioni effettuate ai Ministeri competenti, corredata da apposita relazione tecnico finanziaria certificata dall'organo interno di controllo e di vigilanza"».

Conseguentemente, dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il secondo periodo è soppresso».

9.129

PEDICA, DI NARDO, MASCITELLI, CARLINO, BUGNANO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

9.130

MARINO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

9.131

FLERES, ALICATA

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2009, 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2009, 2010, 2011, 2012 e 2013";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"9-ter. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.133

NEROZZI, GIARETTA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIONDELLI

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.134

BASTICO, LEGNINI, MERCATALI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Annamaria SERAFINI, VITA, SOLIANI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di assunzioni a tempo indeterminato, ferme restando le riduzioni di organico ivi previste, così come modificate dai commi 5, 7, 8 e 12 del presente articolo, non si applicano per i posti che si sono resi vacanti nei rispettivi organici in data anteriore all'anno 2009. Con riferimento a tali disponibilità di posti le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, procedono alla nomina dei vincitori, inseriti nelle graduatorie di merito, dei concorsi già banditi e conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali graduatorie hanno validità fino al loro esaurimento.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.135

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. In attesa della definitiva stabilizzazione, i contratti di lavoro individuali a tempo determinato di cui alla procedura concorsuale indetta con decreto del Ministero dell'interno dell'11 settembre 2007, stipulati dall'Amministrazione dell'interno il 31 dicembre 2008 e di durata di ventiquattro mesi sono prorogati di ulteriori 12 mesi».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2109, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 2% per l'anno 2011.

9.136

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui ai commi dal 5 al 12 non si applicano al personale sanitario medico e paramedico».

Conseguentemente ai maggiori oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio

come spese rimodulabili e come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, fino a concorrenza degli oneri.

9.137

CICOLANI

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«13. L'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ultimo capoverso, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli incarichi conferiti dall'Amministrazione di appartenenza in rappresentanza della stessa"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.138

CICOLANI

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«13. L'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ultimo capoverso, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al pre-

sente comma si applicano agli incarichi conferiti dall'Amministrazione di appartenenza in rappresentanza della stessa, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.139

CICOLANI

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«13. L'articolo. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ultimo capoverso, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli incarichi conferiti o affidati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni

a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.140

CICOLANI

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«13. È soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.141

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, NEROZZI, GIARETTA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Annamaria SERAFINI, VITA, BASTICO, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, SOLIANI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.142

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "20 per cento";

b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

9.143

ESPOSITO, LATRONICO

Al comma 15, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite anche in deroga al limite previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.».

9.144

FLERES, FERRARA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il Ministero della Pubblica Istruzione, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa prevista dalla legge 25/12/2009 n. 191 articolo 2 comma 240, nell'allegato elenco 1, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli USP (Uffici Scolastici Provinciali) e prorogati ininterrottamente, in assenza di procedure di definitiva stabilizzazione dei soggetti utilizzati in convenzione, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 601, legge 27/12/2006 n. 296, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 Maggio 1999, n. 124 nonché del decreto-legge 23/7/1999, n. 184 nei compiti degli enti locali. Nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico, accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 119 del 22/06/2009 ed attraverso la corrispondente riduzione della indisponibilità ivi prevista, e per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori utilizzati ai sensi di cui al precedente comma, potranno essere immessi nei ruoli di collaboratore scolastico».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.145

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere i commi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24.

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

«Art. 18-bis.

(Rispristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni :

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 18-ter.

(Contrasto ai fenomeni delle società di comodo)

1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non inerenti all'attività oggetto precipuo della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

Art. 18-quater.

(Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 settembre 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso

di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

Art. 18-quinquies.

(Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero)

1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.

2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

Art. 18-sexies.

(Ripristino dell'ICI sulle case di lusso)

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere dallo gennaio 2011.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A 1, A 8 e A 9".

Art. 18-septies.

(Tassazione dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria)

1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, sono unificate ad un valore pari al 20 per cento.

2. Sono confermate le disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le modalità attuative del presente articolo concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce eventuali misure compensative anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, avendo comunque cura di semplificare le procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari.

5. Nel medesimo decreto il Ministro provvede al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 1, nonché tra gli intermediari finanziari, ed al necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

6. Dall'adozione del decreto di cui al comma 3 devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Art. 18-octies.

(Incremento dell'addizionale Ires delle società operanti nel campo energetico)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo

81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.

2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

Art. 18-nonies.

(Riduzione deducibilità banche e assicurazioni)

1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "15 per cento"; indi, alla lettera c), sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento";

f) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

9.146

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere i commi dal 16 al 19.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

9.147

BASSOLI, GIARETTA, NEROZZI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BIONDELLI, BAIO

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.148

SACCOMANNO, BIANCONI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Le economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, pari a 418 milioni di euro per l'anno 2011 e a 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, restano disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.149

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Sopprimere i commi 17 e 18.

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo, 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.150

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Sostituire i commi 17 e 18.

Conseguentemente all'articolo 55 dopo il comma 6 aggiunto il seguente:

«6-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 gli importi e le percentuali dell'addizionale sull'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono incrementati in misura tale da produrre un maggior gettito pari a 600 milioni di euro annui.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per

le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.151

SAIA

Sopprimere i comma 17 e 18.

Conseguentemente all'articolo 55 dopo il comma 6 aggiunto il seguente:

«6-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 gli importi e le percentuali dell'addizionale sull'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono incrementati in misura tale da produrre un maggior gettito pari a 600 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.152

FANTETTI

Sopprimere i comma 17 e 18.

Conseguentemente all'articolo 55 dopo il comma 6 aggiunto il seguente:

«6-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 gli importi e le percentuali dell'addizionale sull'imposta sul reddito delle società (IRES) di dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono incrementati in misura tale da produrre un maggior gettito pari a 600 milioni di euro annui.».

9.153

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Sopprimere i comma 17 e 18.

Conseguentemente all'articolo 55 dopo il comma 6 aggiunto il seguente:

«6-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 gli importi e le percentuali dell'addizionale sull'imposta sul reddito delle società (IRES) di dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono incrementati in misura tale da produrre un maggior gettito pari a 600 milioni di euro annui.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni

a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.154

BOSONE, BASSOLI, GIARETTA, NEROZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIONDELLI, BAIO

Sopprimere i comma 17 e 18.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.155

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 17.

9.156

NEROZZI, GIARETTA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIONDELLI

Al comma 17, sopprimere le parole: «, senza possibilità di recupero,».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede; fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti-modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d).al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.157

D'AMBROSIO LETTIERI, CURSI

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì differite sino alla sottoscrizione del CCNL relativo al triennio 2013-2015, le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150/2009, nonché l'articolo 65 del medesimo decreto in materia di contrattazione integrativa decentrata».

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del presente comma non si applicano alle Aziende del SSN».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.158

FLERES, ALICATA

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente per il medesimo periodo non si dà luogo al rinnovo degli organismi di cui all'articolo 42, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; i relativi diritti, garanzie e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro rientrano nella disponibilità delle organizzazioni sindacali di cui al-

l'articolo 1, comma 20-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.159

FLERES, ALICATA

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente per il medesimo periodo non si dà luogo al rinnovo degli organismi di cui all'articolo 42 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; i relativi diritti, garanzie e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro rientrano nella disponibilità delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 1 comma 20-bis del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.160

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale del comparto sicurezza-difesa ed al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, in ragione della riconosciuta specificità lavorativa».

Conseguentemente, sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in modo da assicurare una minore spesa annuale pari a 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

9.161

PERDUCA, PORETTI

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica al comparto difesa e sicurezza».

9.162

SACCOMANNO, BIANCONI

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Di conseguenza anche le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "Merito e Premi" e l'articolo 65 del medesimo

decreto legislativo in materia di contrattazione integrativa decentrata sono comunque differite alla sottoscrizione del CCNL 2013-2015».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.163

BIONDELLI, CHIAROMONTE, PORETTI, Ignazio MARINO, BOSONE, BASSOLI, GIARETTA, COSENTINO, LEGNINI, MERCATALI, SOLIANI, BAIO

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Di conseguenza anche le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 21 ottobre 2009, n. 150 "Merito e Premi" e all'articolo 65 del medesimo decreto legislativo in materia di contrattazione integrativa decentrata sono comunque differite alla sottoscrizione del Ccnl 2013-2015».

9.164

BIANCHI, SBARBATI

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Di conseguenza anche le disposizioni di cui ai Titolo III del decreto legislativo n. 150/2009 "Merito e Premi" e l'articolo 65 del medesimo decreto legi-

slativo in materia di contrattazione integrativa decentrata sono comunque differite alla sottoscrizione del Ccnl 2013-2015».

9.165

TANCREDI, SAIA

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il conglobamento della indennità di vacanza contrattuale nelle retribuzioni del personale del comparto sicurezza e difesa saranno attivate le procedure di cui al decreto-legislativo 12 maggio 1995, n. 195».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.166

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 17, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per il conglobamento dell'indennità di vacanza contrattuale nelle retribuzioni del personale del comparto Sicurezza e Difesa saranno attivate le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».

9.167

FLERES, ALICATA

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente per il medesimo periodo non si da luogo al rinnovo degli organismi di cui altri 42 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.168

NEROZZI, ROILO, GHEDINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, BIONDELLI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 18, lettera a), sostituire le parole: «per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012» con le seguenti; «per gli anni 2011 e 2012».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "3-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.169

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 18, la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) comma 14, per l'anno 2011 in 222 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2012, complessivamente in 301 milioni di euro annui, con specifica destinazione, rispettivamente, di 135 e 214 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».

Conseguentemente, sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 in modo da assicurare una minore spesa pari a 79 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

9.170

NEROZZI, ROILO, GHEDINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 19.

9.171

NEROZZI, GIARETTA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINL, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BIONDELLI

Sopprimere il comma 20.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.172

MASCITELLI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere i commi 21 e 22.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

13-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "75 per cento"; indi, alla lettera c), sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento";

b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

9.173

BASTICO, GIARETTA, NEROZZI, ADAMO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIONDELLI

Sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-*ter*. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.174

VALDITARA

Sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 19-93, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 87,6 milioni di euro per l'anno 2011, 169 milioni per il 2012 e 270 milioni a decorrere dall'anno 2013».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.175

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 21.

9.176

SERRA, ZANDA, DELLA MONICA, DEL VECCHIO, LEGNINI, MUSI, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, BIONDELLI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA

Al comma 21, dopo le parole: «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato» inserire i seguenti: «, escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia».

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.177

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 21, dopo le parole: «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato» inserire le seguenti: «, escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009; n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al per cento a decorrere dall'anno 2010.

9.178

Ignazio MARINO

Al comma 21, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1998, n. 448» inserire le seguenti: «, ad eccezione dei ricercatori universitari,»

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.179

VALDITARA

Al comma 21 primo periodo, sostituire le parole: «non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013» con le seguenti: «sono sospesi per gli anni 2011 e 2012» e conseguentemente alla fine del primo periodo le parole da: «, e non danno comunque luogo a successivi recuperi» sono soppresse.

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura pari a 270 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.180

NEROZZI, ROILO, GHEDINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, BIONDELLI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 21, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «e 2013».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.181

ESPOSITO, LATRONICO

Al comma 21:

– *al primo periodo sopprimere le parole:* «ancorché a titolo di acconto»;

– *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale; per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio spettante nell'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014».

Conseguentemente il comma 22 dell'articolo 9 è soppresso.

9.182

NEROZZI, ROILO, GHEDINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, BIONDELLI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 21, primo periodo, sopprimere le parole: «, e non danno comunque luogo a successivi recuperi».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede fino a concorrenza degli oneri, mediante o quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.183

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 21, al primo periodo, sostituire le parole: «, e non danno comunque luogo a successivi recuperi» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2014 l'adeguamento retributivo sarà corrisposto con restituzione del 50% di quanto dovuto nel triennio di sospensione».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3% a decorrere dall'anno 2010.

9.184

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 21, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per il predetto personale con effetto dal 1° gennaio 2011, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica comportante valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3% a decorrere dall'anno 2010.

9.185

NEROZZI, ROILO, GHEDINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, BIONDELLI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 21, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, per gli anni 2011-2012 la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di ventiquattro mesi alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di ventiquattro mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.186

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 21 sostituire le parole: «gli 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti» con le seguenti: «con effetto dal 1° gennaio 2011, la maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti è differita una tantum per un periodo di trentasei

mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191m per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011, 100 milioni di euro per l'affilo 2012 e 150 milioni di euro per l'anno 2013.

9.187

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 21, secondo periodo sostituire le parole: «gli anni 2011, 2012, 2013 non» "con le seguenti: «per gli anni 2011, 2012, e 2013 la corresponsione del maturato economico delle classi e degli scatti è sospesa, ma detti anni sono».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3% a decorrere dall'anno 2010.

9.188

PERDUCA, PORETTI

Al comma 21, dopo le parole: «dai rispettivi ordinamenti.» sopprimere il restante periodo.

9.189

TANCREDI

Al comma 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il terzo periodo;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «personale contrattualizzato» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quello del comparto-sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri finanziari si provvede a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrati dall'articolo 55, comma 6 del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.190

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 21, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il terzo periodo;*
- b) al quarto periodo, dopo le parole: «personale contrattualizzato» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quello del comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».*

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.191

LAURO

Al comma 21, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il terzo periodo;*
 - b) al quarto periodo, dopo le parole: «personale contrattualizzato» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quello del comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».*
-

9.192

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 21, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.193

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 21 sono soppresse le parole: «Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».

Conseguentemente:

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.194

SAIA, BALDASSARRI

Al comma 21, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.195

SERRA, ANTEZZA

Al comma 21, dopo le parole: «per il personale dell'articolo 3 del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le prugressioni di carriera comunque denominate,» inserire le seguenti: «, escluse le progressioni di carriera del personale delle forze armate e delle forze di polizia,».

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.196

SERRA, ANTEZZA

Al comma 21, dopo le parole: «Per le categorie di personale dell'articolo 3 del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «escluse le categorie del personale delle forze armate e delle forze di polizia.».

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.197

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 21, dopo le parole: «Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» aggiungere le seguenti: «Per il personale del comparto sicurezza-difesa le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetti ai fini giuridici ed economici».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 13% a decorrere dall'anno 2011.

9.198

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 21, dopo le parole: «per il personale dell'articolo 3 del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate,» inserire le seguenti: «, escluse le progressioni di carriera del personale delle forze armate e delle forze di polizia,».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

9.199

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 21, dopo le parole: «Per le categorie di personale dell'articolo 3 del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «escluse le categorie del personale delle forze armate e delle forze di polizia,».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere, dall'anno 2010.

9.200

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 21, dopo le parole: «per il personale contrattualizzato» inserire le seguenti: «, escluso il personale contrattualizzato delle forze armate e delle forze di polizia».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 19, tutte le spese da parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

9.201

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 21, dopo le parole: «personale contrattualizzato» aggiungere le seguenti: «, con esclusione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.202

SAIA, BALDASSARRI

Al comma 21, dopo le parole: «personale contrattualizzato» aggiungere le seguenti: «, con esclusione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.203

NEROZZI, GIARETTA, SERRA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIONDELLI

Al comma 21, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ai fini esclusivamente giuridici».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.204

SERRA, ZANDA, DELLA MONICA, DEL VECCHIO, MUSI, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, BIONDELLI, LEGNINI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA

Al comma 21, terzo periodo, sopprimere le parole: «, ai fini esclusivamente giuridici».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.205

TANCREDI

Al comma 21, dopo l'ultimo rigo: «... ai fini esclusivamente giuridici» continuare con: «Detto comma non si applica al personale del Comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.206

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale del comparto sicurezza-difesa ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3% a decorrere dall'anno 2011.

9.207

TANCREDI

Al comma 21, aggiungere il seguente periodo: «Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione delle classi e degli scatti di stipendio è solo differita, una tantum, a decorrere dall'anno 2011, per il periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio e degli ulteriori aumenti biennali, nonché ai fini della rideterminazione, con decorrenza 1° gennaio 2014, del trattamento di pensione del personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a pensione».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, valutati in 76 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.208

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 21, aggiungere il seguente periodo: «Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione delle classi e degli scatti di stipendio è solo differita, una tantum, a decorrere dall'anno 2011, per il periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio e degli ulteriori aumenti biennali, nonché ai fini della rideterminazione, con decorrenza 1° gennaio 2014, del trattamento di pensione del personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a pensione».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.209

CHIAROMONTE, PORETTI, Ignazio MARINO, BOSONE, BASSOLI, GIAREITA, BIONDELLI, COSENTINO, LEGNINI, MERCATALI, SOLIANI, BAIO

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 21 non si applicano al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge-25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.210

Ignazio MARINO, CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Annamaria SERAFINI, VITA, MERCATALI, LEGNINI, SOLIANI

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; non si applicano per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. Le risorse derivanti dalla mancata applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo per l'anno 2010 per il predetto personale sono destinati alla corresponsione degli incrementi automatici biennali dei docenti e dei ricercatori fino alla V classe stipendiale».

9.211

SACCOMANNO, BIANCONI

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del presente comma non si applicano al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge

n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.212

VITA

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«21-bis. I meccanismi di progressione automatica degli stipendi rimangono in vigore per i docenti universitarie e i ricercatori che nel triennio 2008-2009-2010 siano stati: a) Coordinatori Nazionali o Responsabili di Unità Locali nell'ambito di progetti PRIN o FIRB finanziati dal MIUR; b) Coordinatori di progetto o Responsabili di Gruppo di Ricerca nell'ambito di progetti finanziati dall'UE; c) Titolari di Contratti di Ricerca stipulati con Enti Esterni all'Università di appartenenza».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

9.213

BIANCHI, SBARBATI

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 21 non si applicano al personale, degli enti del Servizio sanitario nazionale».

9.214

SALTAMARTINI, PISCITELLI, DE ANGELLS, FLUTTERO, TOMASSINI, GALLONE, CASTRO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al personale dei comparto sicurezza, difesa e dei vigili del fuoco».

9.215

LUSI

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. I professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato e che vengono collocati a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro il 1° novembre 2010, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo tale data, per ulteriori tre anni. Essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore universitario di molo. Agli stessi viene corrisposto dalle rispettive università un trattamento economico di importo pari al trattamento pensionistico che sarebbe spettato in via ordinaria; senza trattenute contributive e previdenziali, per tutta la durata del periodo del collocamento in tale posizione. Tutti gli oneri di qualunque specie restano a carico delle università private. L'erogazione dell'indennità di buonuscita, il cui importo è comunque determinato alla data del 1° novembre 2010, è posticipata alla fine di tale periodo».

9.216

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Sopprimere il comma 22.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del

programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.217

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 22, dopo le parole: «Per il personale di cui alla legge n. 27 del 1981» sono inserite le seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21 del presente articolo. Per il predetto personale».

Conseguentemente,

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila: «con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento con le seguenti: "91 per cento»;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

9.218

TANCREDI

Al comma 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Per il predetto personale» sono inserite le seguenti: «, nonché per quello delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

b) al terzo periodo dopo le parole: «passaggi di qualifica» sono inserite le seguenti: «o di grado» e dopo le parole: «nella nuova qualifica» inserire le seguenti: «o grado».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, valutati in 76 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.219

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Per il predetto personale» sono inserite le seguenti: «, nonché per quello delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

b) al terzo periodo dopo le parole: «passaggi di qualifica» sono inserite le seguenti: «o di grado» e dopo le parole: «nella nuova qualifica» inserire le seguenti: «o grado».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripar-

ture» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.220

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Annamaria SERAFINI, VITA, MERCATALI, LEGNINI, SOLIANI

Al comma 22, dopo le parole: «per il predetto personale», aggiungere le seguenti: «, nonché per il personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.221

LATRONICO

Al comma 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «Per il predetto personale», inserire le seguenti: «e per quello del comparto sicurezza difesa»;

b) al quarto periodo:

1) dopo le parole: «passaggi di qualifica», inserire le seguenti: «o di grado»;

2) dopo le parole: «nella nuova qualifica», inserire le seguenti: «o grado».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.222

BASTICO, LEGNINI, MERCATALI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Annamaria SERAFINI, VITA, SOLIANI

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

«22-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è soppresso.

22-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011 nella scuola primaria è sospesa l'attuazione di quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

Il decreto interministeriale per gli organici in corso di registrazione è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo. La rideterminazione dell'organico di diritto determina il ripristino delle ore di compresenza in tutte le classi a tempo pieno e il ripristino del modello didattico del gruppo insegnanti in tutte le classi successive alle prime.

22-*quater*. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogate le lettere *b)* ed *f)*».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

7-*ter*; All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

9.223

BASTICO, GIARETTA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Annamaria SERAFINI, VITA, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, SOLIANI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

«22-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano all'anno scolastico 2011-2012».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.224

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente;

*«22-bis. Per il personale del Comparto sicurezza e difesa, gli adeguamenti annuali di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 non sono erogati, senza possibilità di recupero, per gli anni 2011, 2012 e 2013 e l'adeguamento da corrispondere nell'anno 2014 non può essere inferiore a quello corrisposto nell'anno 2010. Per il predetto personale, con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione della classe o dello scatto biennale di stipendio è differita, *una tantum*, per un periodo di 36 mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori scatti biennali. Per il predetto personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi, cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con decorrenza dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe o dello scatto di stipendio biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento».*

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata in-

feriore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.

9.225

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Per il personale del Comparto sicurezza e difesa, gli adeguamenti annuali di cui all'articolo 24, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non sono erogati, senza possibilità di recupero, per gli anni 2011, 2012 e 2013 e l'adeguamento da corrispondere nell'anno 2014 non può essere inferiore a quello corrisposto nell'anno 2010.

Per il predetto personale, con effetto dal 1° gennaio 2011, la maturazione della classe o dello scatto biennale di stipendio è differita, *una tantum*, per un periodo di 36 mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione, delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori scatti biennali. Per il predetto personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi, cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con decorrenza dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe o dello scatto di stipendio biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento».

Conseguentemente,

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.226

TANCREDI, SAIA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis, Per il personale dei comparto sicurezza e difesa, gli adeguamenti annuali di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448 non sono erogati, senza possibilità di recupero, per gli anni 2011, 2012 e 2013, e l'adeguamento da corrispondere per l'anno 2014, non può essere quello corrisposto nell'anno 2010. Per il predetto personale, con effetto dal 1° gennaio 2011, la maturazione della classe o dello scatto biennale di stipendio, è differita, *una tantum*, per un periodo di 36 mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di 36 mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o ulteriori scatti, biennali. Per il predetto personale che, nel corso del periodo di differimento, cessa da servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con decorrenza dal 1° gennaio 2014, si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe o dello scatto dello stipendio biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento».

Maggiori oneri per il solo effetto classi e scatti:

2014 = 62 milioni di euro;

2015 = 60 milioni di euro;

2016 = 59 milioni di euro.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.227

BASTICO, GIARETTA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, SOLIANI, LEGNINI, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

- b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».
-

9.228

PISTORIO, ASTORE, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

9.229

SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, GIAI

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 320 milioni per l'anno 2011, 400 milioni a decorrere dall'anno 2012.

Conseguentemente a decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

9.230

RUSCONI, GIARETTA, NEROZZI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, MERCATALI, SOLIANI, DE LUCA, ARMATO, BASTICO, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.231

SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, GIAI

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico e ausiliario (A.T.A.) della scuola, la maturazione del passaggio alla classe di stipendio

successiva o dell'aumento (scatto) all'interno della classe di stipendio in godimento nel triennio 2010-2012 è differita, *una tantum*, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio e degli ulteriori aumenti all'interno della classe di stipendio. Per il personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento maturato».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 320 milioni per l'anno 2011, 400 milioni a decorrere dall'anno 2012 e 400 decorrenza dall'anno 2013.

Conseguentemente a decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

9.232

Mariapia GARAVAGLIA, NEROZZI, GIARETTA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ROILO ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, MERCATALI, LEGNINI, SOLIANI

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della scuola, gli anni 2011 e 2012 sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali ed i relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti sono differiti, *una tantum*, per un periodo di ventiquattro mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.233

SPADONI, URBANI

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA) della scuola, si prevede che la maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici è differita di tre anni a partire dal 1° gennaio 2011, con successiva attribuzione del valore economico che si sarebbe maturato nel corso del triennio, senza dar luogo a competenze arretrate. Il periodo di differimento concorre alla maturazione degli automatismi stipendiali spettanti dal 1° gennaio 2014».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.234

TANCREDI

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

a) ai comma 23, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per il pre-detto personale che nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con decorrenza dal 1° gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di dfferimento.»;

b) al comma 28, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Ai fini della determinazione della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, non si tiene conto delle convenzioni o dei contratti stipulati in ragione di progetti finanziati con risorse che non gravano sul bilancio dello Stato. I limiti di spesa previsti non si applicano alle spese sostenute con risorse provenienti da convenzioni o contratti stipulati in ragione di progetti finanziati con risorse che non gravano sulla dotazione ordinaria dell'ente.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.235

BASTICO, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, LEGNINI, MERCATALI

Al comma 23 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le posizioni stipendiali maturate nel predetto triennio sono corrisposte a decorrere dall'anno 2013».

9.236

GIARETTA, MERCATALI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Sopprimere il comma 24.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei di-

pendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

9.237

GIARETTA, MERCATALI, BUBBICO

Sopprimere il comma 24.

Conseguentemente,

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate l'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

9.238

BASSOLI, GIARETTA, NEROZZI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIONDELLI, BAIO

Sopprimere il comma 24.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

9.239

ESPOSITO, LATRONICO

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano può autorizzare, per il triennio 2010-2012, il rinnovo degli Accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con il personale sanitario convenzionato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed integrazioni, per consentire, fermo restando quanto pre-

visto dal comma 16, la riconversione di risorse in fattori di produzione finalizzati al potenziamento e allo sviluppo dell'assistenza primaria».

9.240

SBARBATI

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

9.241

SBARBATI

Il comma 25 è sostituito dai seguenti:

«25. Il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l'Ente tabacchi italiani, dichiarano in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio. Su dichiarazione dei relativi enti riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica o profili corrispondenti.

25-bis. Il personale viene inquadrato nell'amministrazione ricevente, fermo restando l'area o categoria professionale di appartenenza ad eccezione dei casi di cui al comma precedente ultimo periodo, nella fascia retributiva corrispondente al maturato economico individuale, utilizzando a tal fine; e fino a concorrenza, l'assegno personale pensionabile precedentemente maturato.

25-ter. Il differenziale economico che eventualmente deriva dalla indennità di amministrazione o da altre differenze retributive, per i dipendenti che esercitano l'opzione al trasferimento, viene mantenuto come assegno personale pensionabile non riassorbibile.

25-quater. I trattamenti economici differenziali denominati assegni personali pensionabili mantengono le stesse caratteristiche previdenziali e pensionabili delle voci retributive dai quali hanno avuto origine.

25-quinques. Il personale conserva la retribuzione individuale di anzianità, comprese eventuali maggiorazioni della stessa, precedentemente maturata.

25-sexies. Il personale, in deroga alle norme vigenti che dettano le regole per l'iscrizione e la cessazione, pur anche se trasferito in amministrazione diversa da quelle «finanziarie», rimane iscritto al «Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, fino alla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo.

25-septies. Al personale, che a seguito dell'esercizio della volontarietà al trasferimento ad amministrazioni pubbliche diverse dai ministeri, si applica l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

9.700

POLI BORTONE

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigen-

ziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 su istanza del dipendente è inquadrato, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale, sarà garantito lo stesso trattamento economico e i benefici acquisiti, è attribuito un assegno personale non riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica o profilo spetta agli enti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.

Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto.

9.242

GERMONTANI

Al comma 25, quarto periodo, dopo le parole: «a seguito di ristrutturazioni aziendali» sono aggiunte le seguenti parole: «anche nei due anni successivi al termine stabilito dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e successive modificazioni».

9.243

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, GIAI, PISTORIO

Al comma 25 apportare le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, dopo le parole: «1° gennaio 2011» sono inserite le seguenti: «su istanza del dipendente»;

b) al quinto periodo le parole: «Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile» sono sostituite dalle seguenti: «Al predetto personale, al quale sarà garantito lo stesso trattamento economico e i benefici acquisiti, è attribuito un assegno personale non riassorbibile»;

c) *al sesto periodo premettere i seguenti*: «Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica o profili corrispondenti. La spesa aggiuntiva per l'assegnazione della qualifica o profilo spetta agli enti.»;

d) *alla fine, aggiungere, il seguente periodo*: «Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto».

9.244

MILANA, D'UBALDO

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Al fine di contenere i costi, comuni, province e regioni, possono decidere di reinternalizzare servizi esternalizzati a società *in house*, qualora tale operazione comporti un effettivo risparmio di spesa. In questo caso è facoltà del comune assorbire il personale e sciogliere la società azzerando il relativo consiglio di amministrazione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

9.245

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Amministrazione Finanziaria e in particolare dell'Agenzia delle Entrate in conformità con il principio economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007 per la lotta all'evasione fiscale, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della

selezione pubblica dell’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (*Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008). Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all’assunzione di personale con la qualifica di funzionario».

9.246

LATRONICO

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, il collocamento fuori ruolo o il comando previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono disposti previa verifica dell’assenza di pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione di appartenenza. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai rinnovi del collocamento fuori ruolo e del comando disposti prima della predetta data, nonché alle richieste formulate per il funzionamento degli uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

9.247

FERRARA

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Ai fini della copertura dell’organico dei Vigili del fuoco si attingerà, entro il termine di validità della stessa, dalla graduatoria degli idonei pubblicata con decreto ministeriale del 9 maggio 2000 su bollettino ufficiale del Ministero dell’interno n. 1/12 dell’8 giugno 2000 e comunicata in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4^a serie speciale n. 45 del 9 giugno 2000, così come prorogata per ultimo dall’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modifiche, dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010, tra i soggetti in possesso, alla data di pubblicazione della presente norma, del requisito dell’età di cui all’articolo 1, comma 7 della legge 10 agosto 2000, n. 246. Ai relativi oneri si

provvede attingendo alla autorizzazione di spesa di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.248

PISTORIO, ASTORE, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dal 2011.

9.249

ROILO, GIARETTA, NEROZZI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, GIARETTA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, SANNA, VITALI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIONDELLI

Sopprimere il comma 28.

Consequentemente, ai relativi oneri, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.250

TANCREDI

Sostituire il comma 28 con il seguente:

«28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o con contratto di formazione e lavoro, o di altro rapporto formativo, ovvero di somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite del 50 per

cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.251

D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, RIZZOTTI, BIANCONI, TANCREDI, MAZZARACCHIO, IZZO

Al comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sostituire le parole: «le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni» con le seguenti: «le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.252

VALDITARA

Al comma 28, primo periodo, sopprimere le parole: «le università e».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro l'anno.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.253

NEROZZI, ROILO, GIARETTA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, GIARETTA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, SANNA, VITALI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIONDELLI

Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «nel limite del 50 per cento» con le seguenti: «nel limite del 75 per cento».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.254

PISTORIO, ASTORE, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 28, primo periodo, sopprimere le parole: «del 50 per cento» e al secondo periodo sopprimere le parole: «al 50 per cento».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.531, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dal 2011.

9.255

SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, GIAI

Al comma 28, primo capoverso, dopo le parole: «spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.» aggiungere il seguente periodo: «Nei confronti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, il limite di richiamo di personale a tempo determinato è fissata al 5 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Le risorse finanziarie non ancora impegnate per l'anno 2010 dovranno essere destinate al ripianamento delle carenze di organico mediante stabilizzazione del personale precario di cui all'articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il limite del 5 per cento ed il corrispondente risparmio di spesa operano definitivamente a decorrere dal 2011 per le predette finalità di stabilizzazione».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

9.256

TANCREDI

Al comma 28, primo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2009», aggiungere le seguenti: «salvaguardando le esigenze connesse alla sicurezza e all'ordine pubblico».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.257

GRILLO

Al comma 28, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale limite non si applica alle assunzioni finalizzate a costituire rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

9.258

CUTRUFO

Al comma 28, secondo periodo, sopprimere le parole: «alla somministrazione di lavoro.

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento valutato in 5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 6 dell'articolo 55.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.259

CARLINO, BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, sostituire le parole: «e gli enti del servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale»;

b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Gli enti del SSN possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite della dotazione organica complessiva dell'anno precedente al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

9.260

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 28, al terzo periodo, sostituire le parole: «del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «con esclusione delle Aziende del S.S.N.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.261

BIONDELLI, COSENTINO, CHIAROMONTE, PORETTI, Ignazio MARINO, BOSONE, BASSOLI, GIARETTA, LEGNINI, MERCATALI, SOLIANI, BAIO

Al comma 28, dopo le parole: «enti del Servizio sanitario nazionale» inserire il seguente periodo: «Per gli enti del Servizio sanitario nazionale non si applica la percentuale del 50 per cento. Gli stessi possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite della dotazione organica complessiva dell'anno precedente per assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.262

Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, PORETTI, BOSONE, BASSOLI, GIARETTA, BIONDELLI, LEGNINI, MERCATALI, SOLIANI, BAIO

Al comma 28, dopo le parole: «enti del Servizio sanitario nazionale» inserire il seguente periodo: «Per gli enti del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.263

SACCOMANNO, BIANCONI

Al comma 28, terzo periodo, sostituire le parole: «e gli enti del Servizio sanitario nazionale.» con il seguente periodo: «con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale non si applica la percentuale del 50 per cento. Gli stessi possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite della dotazione organica complessiva dell'anno precedente per assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.264

BIANCHI, SBARBATI

Al comma 28, terzo periodo, sostituire le parole: «e gli enti del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale».

9.265

GRAMAZIO

Al comma 28, sopprimere le parole: «e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.266

SBARBATI

Al comma 28, quarto periodo, dopo le parole: «specifiche disposizioni di settore» aggiungere le seguenti: «così come disposto dalla legge n. 508 del 21 dicembre 1999».

9.267

LATRONICO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, GIORDANO

Al comma 28, dopo il penultimo periodo, inserire il seguente: «Nelle more di applicazione del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e in vista della definizione della loro natura giuridica, il presente comma non si applica, altresì, alle strutture di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91, e articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, le quali possono avvalersi nell'ambito dei rispettivi fondi di funzionamento, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, delle modalità di reclutamento e trattamento contrattuale previsti per il Servizio Sanitario Nazionale. Quanto sopra è da intendersi anche per il funzionamento delle strutture di coordinamento regionali ed interregionali di cui alle predette leggi».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.268

GRAMAZIO

Al Comma 28, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.269

VIZZINI, VICARI, D'ALÌ

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

«28-bis. Al fine di contenere le situazioni di maggiore disagio sociale della Regione Sicilia, le amministrazioni pubbliche della Regione Sicilia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate ad assumere con contratto a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2012, i lavoratori titolari di contratti a termine stipulati in attuazione di processi di stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ovvero stipulati ai sensi di speciali disposizioni di legge che sono attualmente in servizio presso tali amministrazioni amministrazioni della Regione Sicilia.

28-ter. Possono essere ammessi alla procedura di stabilizzazioni i soli lavoratori in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio per attività lavorativa ovvero siano utilizzati in attività socialmente utili e purché abbiano avuto accesso al lavoro ovvero all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

28-quater. La regione siciliana, al fine di rispettare il tetto massimo di spesa di cui al presente articolo, con proprio provvedimento provvederà alla ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato dal presente articolo.

28-quinquies. Le assunzioni autorizzate ai sensi del presente articolo non sono computate ai fini del superamento dei limiti alle assunzioni a

tempo indeterminato di cui al presente decreto-legge e della vigente normativa in materia e nell'ambito delle possibilità assunzionali a tempo indeterminato previste dalle disposizioni in deroga nel periodo dal 1997 al 2010 nei limiti disposti disponibili in organico.

28-sexies. Le amministrazioni pubbliche che provvedono alle procedure di stabilizzazione di cui al presente articolo sono autorizzate, ai fini della determinazione degli obiettivi stabiliti in tema di patto di stabilità interno dagli articoli 76, *77-bis* e *77-ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dal presente decreto, ad escludere dal calcolo le somme connesse al processo di stabilizzazione di cui al presente articolo. Le medesime amministrazioni pubbliche, nelle more e comunque entro il 31 dicembre 2012, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia e dagli articoli 76, *77-bis* e *77-ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dalle disposizioni di cui al presente decreto.

28-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1993, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 350 milioni di euro annui.

28-octies. Ferma restando l'acquisizione delle risorse di cui al precedente comma, a decorrere dall'annualità 2014, la Regione Sicilia, nel rispetto dell'autonomia stabilita, può concordare con il governo forme alternative di partecipazione al finanziamento degli oneri derivanti dalle norme in oggetto attraverso propri provvedimenti di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica».

9.270

BIANCONI

Dopo il comma 28, è inserito il seguente:

«*28-bis.* Per il triennio 2011-2013, e comunque fino alla riduzione e rideterminazione dell'organico dirigenziale di tutte le Amministrazioni, non è consentito attribuire nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni. A seguito della rideterminazione della pianta organica ed in relazione alle effettive esigenze delle singole amministrazioni, è avviato un processo di stabilizzazione degli incarichi in essere alla data di entrata

in vigore del presente decreto, da inserire esclusivamente negli organici dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione è autorizzata ad attivare procedure concorsuali volte alla stabilizzazione degli incarichi di cui sopra, nel rispetto della normativa vigente per l'accesso ai pubblici uffici. Fino al completamento della suddetta procedura ed in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, gli incarichi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinnovati fino all'espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra. La presente disposizione si applica a tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.271

GERMONTANI

Al comma 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

«28-bis. I limiti di spesa del presente comma non trovano applicazione per i contratti o le convenzioni effettuate a valere sui Fondi comunitari».

9.272

BORNACIN

Al comma 29, sono eliminate le seguenti parole: «non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.273

LATRONICO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, GIORDANO

Al comma 29, sopprimere le seguenti parole: «non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.274

TANCREDI

Al comma 29, sopprimere le seguenti parole: «non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche».

9.275

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Sopprimere il comma 30.

Conseguentemente,

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge-25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

9.276

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Sopprimere il comma 30.

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.

9.277

SERRA, ZANDA, DELLA MONICA, DEL VECCHIO, MUSI, CASSON, DE SENA, LEGNINI, INCOSTANTE, BIONDELLI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA

Sopprimere il comma 30.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge-25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

9.278

LUSI

Sopprimere il comma 30.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

9.279

SALTAMARTINI, PISCITELLI, DE ANGELLS, FLUTTERO, TOMASSINI, GALLONE, CASTRO

Sopprimere il comma 30.

9.280

TANCREDI

Sopprimere il comma 30.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.281

SERRA, ZANDA, DELLA MONICA, DEL VECCHIO, MUSI, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, LEGNINI, BIONDELLI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, MAURO MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Le somme stanziare dall'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono destinate a provvedimenti normativi in materia di riordino dei moli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Al fine di completare il processo di graduale valorizzazione retributiva funzionale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, mediante le seguenti risorse:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento"».

9.282

TANCREDI

Al comma 30, aggiungere il seguente periodo: «Conseguentemente le relative risorse residue da destinare al riordino dei moli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono rideterminate come di seguito specificato:

- a) per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in 375,9 milioni di euro;*
- b) a decorrere dall'anno 2014, in 119 milioni di euro».*

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.283

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCLTELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 30, aggiungere il seguente periodo: «Conseguentemente le relative risorse residue da destinare al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono rideterminate come di seguito specificato:

- a) per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in 375,9 milioni di euro;*
- b) a decorrere dall'anno 2014, in 119 milioni di euro».*

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.284

NEROZZI, ROILO, GHEDINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, BIONDELLI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

9.285

SAIA, BALDASSARRI

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.286

NEROZZI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, ROILO, TREU, MERCATALI, LEGNINI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Sostituire il comma 31 con il seguente:

«31. È soppresso il secondo periodo del primo comma dell'articolo 16 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ed il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.287

NEROZZI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, ROILO, TREU, MERCATALI, LEGNINI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Sostituire il comma 31 con il seguente:

«31. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per gli anni 2010, 2011 e 2012 è sospesa la facoltà delle amministrazioni di non accogliere le richieste di permanenza in servizio avanzate dai propri dipendenti a norma dell'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per il triennio 2010-2012 è altresì sospesa la facoltà delle amministrazioni di risolvere i rapporti di lavoro in caso di compimento da parte del dipendente dell'anzianità di servizio effettivo di 40 anni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.288

NEROZZI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, ROILO, TREU, MERCATALI, LEGNINI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Sostituire il comma 31 con il seguente:

«31. Al fine di determinare risparmi di spesa delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le modifiche previste in materia di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici dalle disposizioni di cui all'articolo 72 comma 7 e comma 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogate».

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.289

GHEDINI, NEROZZI, ROILO, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, BIONDELLI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAUFO MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 31, sopprimere le parole: «le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattamenti in servizio».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.290

BETTAMIO, Alberto FILIPPI

Al comma 31, ultimo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono aggiunte le seguenti: «nonché, in via transitoria, a quelli aventi decorrenza non oltre il 31 dicembre 2012 relativi ai Capi di rappresentanza diplomatica che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati nominati ovvero siano già in servizio presso la sede all'estero».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.291

MENARDI

Al comma 31, ultimo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono aggiunte le seguenti: «e, in via transitoria

limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai Capi di rappresentanza diplomatica all'estero».

9.292

NEROZZI, ROILO, GHEDINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, TREU, LEGNINI, BIONDELLI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 32.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

9.293

MASCITELLI, CARLINO, BELISARLO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 32.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.

13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo»

9.294

FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Sopprimere il comma 32.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

9.295

FERRANTE, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, RANUCCI

Sostituire il comma 32 con il seguente:

«32. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, possono conferire al dirigente cessato dall'incarico un incarico equivalente anche di valore economico inferiore. In tal caso l'amministrazione non può conferire incarichi dirigenziali del medesimo livello funzionali e a soggetti non appartenenti ai propri ruoli e non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

9.296

GRAMAZIO

Al comma 32, quarto rigo, sopprimere la parola: «anche».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.297

S BARBATI

Al comma 32, primo periodo, dopo le parole: «non intendono,» sopprimere la seguente: «anche» e sostituire le parole: «anche di valore economico inferiore» con le seguenti: «dello stesso valore economico».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

9.298

BOSONE, BIONDELLI, COSENTINO, CHIAROMONTE, PORETTI, Ignazio MARINO, BASSOLI, GIARETTA, LEGNINI, MERCATALI, SOLIANI, BAIO

Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti del Servizio sanitario nazionale resta in vigore la attuale normativa contrattuale».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.299

BIANCHI, SBARBATI

Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli Enti del SSN resta in vigore la normativa contrattuale vigente».

9.300

SACCOMANNO, BIANCONI

Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti del Servizio sanitario nazionale resta in vigore la normativa contrattuale vigente».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.301

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 32, alla fine aggiungere: «Resta fermo quanto previsto dalla normativa contrattuale in vigore per le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per

le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.302

LATRONICO

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«Il congedo straordinario per lo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e l'aspettativa disciplinata dalla contrattazione collettiva per la medesima finalità possono essere fruiti per lo svolgimento di un solo ulteriore corso di dottorato e solo dopo la conclusione con esito positivo del precedente corso».

9.303

TANCREDI

Al comma 33, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di spesa "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", non può essere comunque superiore alla dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente comma».

9.304

TANCREDI, SAIA

Sopprimere il comma 34.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.305

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Sopprimere il comma 34.

Conseguentemente:

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge-25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.306

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Sopprimere il comma 34.

Conseguentemente, sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

9.307

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 34.

9.308

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Sopprimere il comma 35.

Conseguentemente, sono ridotti in maniera lineare fino al 5 per cento gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 a decorrere dall'anno 2010.

9.309

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 35.

9.310

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. L'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.311

TANCREDI

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. L'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia».

9.312

PISTORIO, ASTORE, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26,-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

9.313

Mariapia GARAVAGLIA, NEROZZI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, MERCATALI, LEGNINI, SOLIANI, BASTICO, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro MARINO, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 37.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.314

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Dopo il comma 37, è aggiunto il seguente:

«37-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio, alla data di conversione del presente decreto-legge, lavoratori titolari di contratti a termine stipulati in attuazione di processi di stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ovvero stipulati ai sensi di speciali disposizioni di legge, sono autorizzate, al di fuori dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente decreto-legge e delle vigenti disposizioni in materia e nell'ambito delle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato previste dalle disposizioni in deroga nel periodo dal 1997 al 2010 nei limiti dei posti disponibili in organico, ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2013 e fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità, i predetti lavoratori purché gli stessi siano in possesso di una anzianità complessiva

non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio, al momento dell'assunzione, per attività lavorativa e/o per utilizzazione in attività socialmente utile e purché abbiano avuto accesso al lavoro e/o all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102. Le medesime amministrazioni pubbliche, nelle more e comunque entro il 31 dicembre 2013, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente decreto e dalle vigenti disposizioni in materia di rinnovi di contratti a tempo determinato. Gli oneri relativi all'applicazione del presente comma sono posti a carico dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni pubbliche che procedono alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato ovvero alla loro proroga. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare superamenti dei limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3% a decorrere dall'anno 2010.

9.315

PISTORIO, ASTORE, POLI BORTONE, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:

«37-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio, alla data di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, lavoratori titolari di contratti a termine stipulati in attuazione di processi di stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ovvero stipulati ai sensi di speciali disposizioni di legge, sono autorizzate, al di fuori dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente legge e delle vigenti disposizioni in materia e nell'ambito delle possibilità assunzionali a tempo indeterminato previste dalle disposizioni in

deroga nei periodo dal 1997 al 2010 nei limiti dei posti disponibili in organico, ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2015 e fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità, i predetti lavoratori purché gli stessi siano in possesso dell'anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio, al momento dell'assunzione, per attività lavorativa e/o per utilizzazione in attività socialmente utile e purché abbiano avuto accesso al lavoro e/o all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102. Le medesime amministrazioni pubbliche, nelle more e comunque entro il 31 dicembre 2015, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente decreto e dalle vigenti disposizioni in materia di rinnovi di contratti a tempo determinato. Gli oneri relativi all'applicazione del presente comma sono posti a carico dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni pubbliche che procedono alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato ovvero alla loro proroga.

37-ter. Le amministrazioni pubbliche che provvedono alle procedure di stabilizzazione di cui al comma *37-bis*, ovvero continuano ad avvalersi, a qualsiasi titolo, del personale con contratto a tempo determinato individuato nel precedente comma sono autorizzate, ai fini della determinazione degli obiettivi stabiliti dagli articoli 76, *77-bis* e *77-ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dal presente decreto, ad escludere dal calcolo le somme connesse ai processi di cui al precedente comma. Per la finalità di cui al presente comma è stanziata la somma di euro 250 milioni per l'esercizio 2010 cui si farà fronte con l'uniforme incremento delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino alla concorrenza di 250 milioni di euro.

37-quater. Ai fini del concorso al contenimento della spesa e della salvaguardia ed invarianza dei saldi di finanza pubblica gli oneri discendenti dall'attuazione delle procedure previste dai precedenti commi *37-bis* e *37-ter*, posti a carico di ogni singola amministrazione pubblica, non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario dei predetti commi al 31 dicembre 2009».

9.316

PISTORIO, ASTORE, POLI BORTONE, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio, alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, lavoratori titolari di contratti a termine stipulati in attuazione di processi di stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ovvero stipulati ai sensi di speciali disposizioni di legge, sono autorizzate, al di fuori dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente legge e delle vigenti disposizioni in materia e nell'ambito delle possibilità assunzionali a tempo indeterminato previste dalle disposizioni in deroga nel periodo dal 1997 al 2010 nei limiti dei posti disponibili in organico, ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2012, i predetti lavoratori purché gli stessi siano in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio per attività lavorativa e/o per utilizzazione in attività socialmente utile e purché abbiano avuto accesso al lavoro e/o all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102. Le amministrazioni pubbliche che provvedono alle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma sono autorizzate, ai fini della determinazione degli obiettivi stabiliti dagli articoli 76, 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dal presente decreto, ad escludere dal calcolo le somme connesse al processo di stabilizzazione. Le medesime amministrazioni pubbliche, nelle more e comunque entro il 31 dicembre 2012, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia e dagli articoli 76, 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle disposizioni di cui al presente decreto. Gli oneri relativi all'applicazione del presente comma sono posti a carico dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni pubbliche che procedono alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato ovvero alla loro proroga e in alcun modo dall'applicazione del presente comma potranno derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

9.317

FLERES

Dopo il comma 37 è aggiunto il seguente:

«37-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio alla data di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, lavoratori titolari di contratti a termine stipulati in attuazione di processi di stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ovvero stipulati ai sensi di speciali disposizioni di legge, sono autorizzate, al di fuori dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente legge e delle vigenti disposizioni in materia e nell'ambito delle possibilità assunzionali a tempo indeterminato previste dalle disposizioni in deroga nel periodo dal 1997 al 2010 nei limiti dei posti disponibili in organico, ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2015 e fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità, i predetti lavoratori purché gli stessi siano in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio, al momento dell'assunzione, per attività lavorativa e/o per utilizzazione in attività socialmente utile e purché abbiano avuto accesso al lavoro e/o all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n.

102. Le medesime amministrazioni pubbliche, nelle more e comunque entro il 31 dicembre 2015, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente decreto e dalle vigenti disposizioni in materia di rinnovi di contratti a tempo determinato. Gli oneri relativi all'applicazione del presente comma sono posti a carico dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni pubbliche che procedono alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato ovvero alla loro proroga».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.318

FLERES, NANIA, STANCANELLI, CENTARO, FERRARA, ALICATA, BATTAGLIA, FIRRARELLO

dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Nella regine siciliana, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e nell'ambito delle risorse di cui al comma 2 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio, alla data di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, lavoratori titolari di contratti a termine stipulati in attuazione di processi di stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ovvero stipulati ai sensi di speciali disposizioni

di legge, sono autorizzate, al di fuori dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente legge e delle vigenti disposizioni in materia e nell'ambito delle possibilità assunzionali a tempo indeterminato previste dalle disposizioni in deroga nel periodo dal 1997 al 2010 nei limiti dei posti disponibili in organico, ad assumere a tempo indetermiato, entro il 31 dicembre 2012, i predetti lavoratori purché gli stessi siano in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio per attività lavorativa e/o per utilizzazione in attività socialmente utile e purché abbiano avuto accesso al lavoro e/o all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102. Le amministrazioni pubbliche che provvedono alle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma sono autorizzate, ai fini della determinazione degli obiettivi stabiliti dagli articoli 76, 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dal presente decreto, ad escludere dal calcolo le somme connesse al processo di stabilizzazione. Le medesime amministrazioni pubbliche, nelle more e comunque entro il 31 dicembre 2012, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia e dagli articoli 76, 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle disposizioni di cui al presente decreto. La regione siciliana, al fine di rispettare il tetto massimo di spesa di cui al comma 2, con proprio provvedimento provvederà alla ripartizione delle somme di cui al presente articolo».

Conseguentemente, per le finalità di cui al comma 1 è stanziata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la somma di euro 350 milioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e,

a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.319

PISTORIO, ASTORE, POLI BORTONE, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

«37-bis. Nella regione Siciliana, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e nell'ambito delle risorse di cui al comma 37-ter, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio, alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, lavoratori titolari di contratti a termine stipulati in attuazione di processi di stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ovvero stipulati ai sensi di speciali disposizioni di legge, sono autorizzate, ai di fuori dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente legge e delle vigenti disposizioni in materia e nell'ambito delle possibilità assunzionali a tempo indeterminato previste dalle disposizioni in deroga nel periodo dal 1997 al 2010 nei limiti dei posti disponibili in organico, ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2012, i predetti lavoratori purché gli stessi siano in possesso di un'anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio per attività lavorativa e/o per utilizzazione in attività socialmente utile e purché abbiano avuto accesso al lavoro e/o all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102. Le amministrazioni pubbliche che provvedono alle procedure di stabilizzazione cui al presente comma sono autorizzate, ai fini della determinazione degli obiettivi stabiliti dagli articoli 76, 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dal presente decreto, ad escludere dal calcolo le somme connesse al processo di stabilizzazione. Le medesime amministrazioni pubbliche, nelle more e comunque entro

il 31 dicembre 2012, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nei presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia e dagli articolo 76, 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dalle disposizioni di cui al presente decreto. La regione Siciliana, al fine di rispettare il tetto massimo di spesa di cui al comma 2, con proprio provvedimento provvederà alla ripartizione somme di cui al presente articolo.

37-ter. Per le finalità di cui al comma 37-bis è stanziata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la somma di euro 350 milioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2011».

9.320

LUMIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«37-bis. La Regione siciliana, nell'ambito della propria potestà legislativa, potrà emanare, in deroga alle disposizioni statali vigenti in materia di assunzioni di personale e di patto di stabilità, norme volte a garantire la stabilizzazione di personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili da almeno dieci anni ovvero titolare di contratti a tempo determinato, stipulati a seguito di processi di stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili, da almeno tre anni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità

delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di ufficio strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.200 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

«Art. 14-ter.

(Informatizzazione della pubblica amministrazione).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;

c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su *software* aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali di cui all'articolo 11, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del *software* utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguite da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di maggiori economie, le risorse sono destinate alla formazione professionale dei dipendenti di ciascuna amministrazione».

All'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie

farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dallo gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-*bis*. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 3-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-*ter*. Dalle disposizioni ,di cui al comma 16-*bis* e 16-*ter* devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

9.321

BIANCO

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. La Regione siciliana, nell'ambito della propria potestà legislativa, potrà emanare, in deroga alle disposizioni statali vigenti in materia di assunzioni di personale e di patto di stabilità, norme volte a garantire la stabilizzazione di personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili da almeno dieci anni ovvero titolare di contratti a tempo

determinato, stipulati a seguito di processi di stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili, da almeno tre anni».

Conseguentemente,

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge-25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.322

PAPANIA, LUMIA, PISTORIO, ADRAGNA, GARRAFFA

Aggiungere il seguente comma:

«37-bis. La Regione siciliana, nell'ambito della propria potestà legislativa, potrà emanare, in deroga alle disposizioni statali vigenti in materia di assunzioni di personale e di patto di stabilità, norme volte a garantire la stabilizzazione di personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili da almeno dieci anni ovvero titolare di contratti a tempo determinato, stipulati a seguito di processi di stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili, da almeno tre anni.

9.323

D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, RIZZOTTI, TANCREDI, BIANCONI, MAZZARACCHIO, IZZO

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 nonché agli ordini professionali e relative Federazioni nazionali».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.324

LATRONICO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, GIORDANO

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.325

PICETTO FRATIN, BOSCIETTO, PASTORE, SCARABOSIO, RIZZOTTI, PICCIONI, ZANETTA

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.326

VALENTINO

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«38. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.327

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 37-bis, si provvede mediante riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

9.328

BIANCO, DONAGGIO, MARITATI, LUSI

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente,

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.329

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.330

DI STEFANO

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni

a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.331

Izzo

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.332

BARBOLINI

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 1° febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, ai relativi oneri, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».*

9.333

TREU, ROILO, LEGNINI

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

«38. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

9.334

VIZZINI

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 1° febbraio 1996, n. 103».

9.335

GRILLO, CAMBER

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti previdenziali privatizzati».

9.336

VALENTINI

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. «All'art. 1 della legge 18 maggio 1973, 239, in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili, le parole: "dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "trentacinque per cento". La presente modifica si applica a decorrere dal concorso a 230 posti di notaio indetto con D.D.G. del 1° luglio 2006 in *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 18 luglio 2006, 4 serie speciale.

37-ter. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 197, in materia di concorsi per trasferimento dei notai, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente in un concorso non immediatamente successivo a quello concluso con la vacanza del posto"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.337

VALENTINO

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. »Sono nominati Notai i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indette con D.D.G. del 1° luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 54 del 18 luglio 2006, purché siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.338

FLERES

Dopo il comma 37-ter è aggiunto il seguente:

«37-quater. Ai fini del concorso al contenimento della spesa e della salvaguardia ed invarianza dei saldi di finanza pubblica gli oneri discendenti dall'attuazione delle procedure previste dai precedenti commi 37-bis e 37-ter, posti a carico di ogni singola amministrazione pubblica, non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario dei predetti commi al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.339

FLERES

Dopo il comma 37-ter è aggiunto il seguente:

«37-ter. Le amministrazioni pubbliche che provvedono alle procedure di stabilizzazione di cui al comma 37-bis, ovvero continuano ad avvalersi, a qualsiasi titolo, del personale con contratto a tempo determinato individuato nel precedente comma sono autorizzate ai fini della determinazione degli obiettivi stabiliti dagli articoli 76, 77-bis e 7-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e dal presente decreto, ad escludere dal calcolo le somme connesse ai processi di cui al precedente comma. Per la finalità di cui al presente comma è stanziata la somma di euro 250 milioni per l'esercizio 2010 cui si farà fronte con l'uniforme incremento delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 fino alla concorrenza di 250 milioni di euro».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.340

LUMIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«37-bis. Al fine di consentire la stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili ed impegnati nelle predette attività, ovvero titolari di contratti a termine in attuazione di processi di stabilizzazione, complessivamente da almeno otto anni, i limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla presente legge e delle vigenti disposizioni in materia non trovano applicazione per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio o svolgono la loro attività. Le amministrazioni pubbliche che attuano le procedure di stabilizzazione di cui al presente comma sono autorizzate, ai fini della determinazione degli obiettivi stabiliti dagli articoli 76 e 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad escludere dai relativi calcoli le somme connesse al processo di stabilizzazione. Le amministrazioni pubbliche, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione ed al fine di non compromettere l'azione amministrativa dalle stesse svolte, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma in servizio al 31 dicembre 2009 anche in deroga a quanto previsto delle vigenti disposizioni in materia e dagli articoli 76 e 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità; la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività; o sovra-dimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9.341

LUMIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«37-bis. Al fine di procedere alla stabilizzazione definitiva del personale proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili, le disposizioni statali in materia di assunzioni di personale e di patto di stabilità non trovano applicazione ove dette stabilizzazioni a tempo indeterminato riguardino lavoratori rientranti da almeno dieci anni nel regime transitorio dei lavori socialmente utili ed attualmente utilizzati ASU o in contratti di collaborazione coordinata e continuativa o in contratti a tempo determinato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, inserire il seguente;

«Art. 55-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati irridividuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

9.342

BIANCO

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Al fine di procedere alla stabilizzazione definitiva del personale proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili, le disposizioni statali in materia di assunzioni di personale e di patto di stabilità non trovano applicazione ove dette stabilizzazioni a tempo indetermi-

nato riguardino lavoratori rientranti da almeno dieci anni nel regime transitorio dei lavori socialmente utili ed attualmente utilizzati ASU o in contratti di collaborazione coordinata e continuativa o in contratti a tempo determinato».

Conseguentemente,

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.343

PAPANIA, LUMIA, PISTORIO, ADRAGNA, GARRAFFA

Aggiungere il seguente comma:

«37-bis. Al fine di procedere alla stabilizzazione definitiva del personale proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili, le disposizioni statali in materia di assunzioni di personale e di patto di stabilità non trovano applicazione ove dette stabilizzazioni a tempo indeterminato riguardino lavoratori rientranti da almeno dieci anni nel regime transitorio dei lavori socialmente utili ed attualmente utilizzati ASU o in contratti di collaborazione coordinata e continuativa o in contratti a tempo determinato».

9.344

BIANCO

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Al fine di consentire la stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili ed impegnati nelle predette attività, ovvero titolari di contratti a termine in attuazione di processi di stabilizzazione, complessivamente da almeno otto anni, i limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla presente legge e delle vigenti disposizioni in materia non trovano applicazione per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio o svolgono la loro attività. Le amministrazioni pubbliche che attuano le procedure di stabilizzazione di cui al presente comma sono autorizzate, ai fini della determinazione degli obiettivi stabiliti dagli articoli 76 e 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad escludere dai relativi calcoli le somme connesse al processo di stabilizzazione. Le amministrazioni pubbliche, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione ed al fine di non compromettere l'azione amministrativa dalle stesse svolte sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009 anche in deroga a quanto previsto delle vigenti disposizioni in materia e dagli articoli 76 e 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente,

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: « sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.345

PAPANIA, LUMIA, PISTORIO, ADRAGNA, GARRAFFA

Aggiungere il seguente comma:

«38. Al fine di consentire la stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili ed impegnati nelle predette attività, ovvero titolari di contratti a termine in attuazione di processi di stabilizzazione, complessivamente da almeno otto anni, i limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla presente legge e delle vigenti disposizioni in materia non trovano applicazione per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio o svolgono la loro attività. Le amministrazioni pubbliche che attuano le procedure di stabilizzazione di cui al presente comma sono autorizzate, ai fini della determinazione degli obiettivi stabiliti dagli articoli 76 e 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad escludere dai relativi calcoli le somme connesse al processo di stabilizzazione. Le amministrazioni pubbliche, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione ed al fine di non compromettere l'azione amministrativa dalle stesse svolte, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009 anche in deroga a quanto previsto delle vigenti disposizioni in materia e dagli articoli 76 e 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

9.346

COSTA

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per

le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.347

TANCREDI, SAIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«38. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale delle Forze di polizia. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale e limitatamente al personale appartenente alla Polizia di Stato, sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2011 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.348

PERDUCA, PORETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«37-bis. Nei confronti del personale militare si applicano le seguenti disposizioni:

a) la legge 22 dicembre 2003, n. 365, dettante disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo è abrogata;

b) la legge 28 febbraio 2000, n. 42, dettante disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari è abrogata;

c) ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, i delegati del COCER, COIR e COBAR, per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, sono tenuti a fruire esclusivamente di vitto ed alloggio forniti gratuitamente presso le strutture dell'amministrazione difesa.

I risparmi di spesa ottenuti dall'applicazione del presente comma, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.».

9.349

PERDUCA, PORETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«37-bis. Ai pubblici dipendenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, ammessi ad usufruire della disciplina sul lavoro a tempo parziale di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, non si applicano le incompatibilità per l'esercizio di arti, mestieri, imprese e professioni anche in deroga alle incompatibilità previste dalle specifiche norma-

tive di settore, fatte salve le ipotesi di conflitto di interessi. Le amministrazioni militari e delle Forze di Polizia di Stato, entro sei mesi dall'emanazione del presente provvedimento, provvederanno a regolamentare l'accesso alla disciplina di lavoro a tempo parziale per i propri dipendenti. I risparmi di spesa ottenuti dall'applicazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato».

9.350

PERDUCA, PORETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«37-bis. Al fine del contenimento della spesa pubblica, dalla data di pubblicazione della presente legge, i componenti del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, dei COIR e COBAR dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, non possono più essere convocati con oneri a carico dell'Amministrazione della difesa presso le sedi dei rispettivi Consigli di appartenenza. A decorrere dalla medesima data i componenti dei predetti Consigli si riuniscono in assemblea, ovvero in gruppi di lavoro autorizzati, con l'ausilio di adeguati sistemi di video conferenza.».

9.351

PERDUCA, PORETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«37-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21 i delegati del COCER, COIR e COBAR, per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, sono tenuti a fruire esclusivamente di vitto ed alloggio forniti gratuitamente presso le strutture dell'amministrazione difesa.».

9.352

PERDUCA, PORETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«37-bis. La legge 22 dicembre 2003, n. 365, dettante disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo è abrogata».

9.353

PERDUCA, PORETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«37-bis. La legge 28 febbraio 2000, n. 42, dettante disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari è abrogata».

9.354

MOLINARI

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti ed organismi ad ordinamento regionale e provinciale delle medesime, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica per il conseguimento degli obiettivi concordati secondo quanto disposto dall'articolo 14».

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1 dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

9.355

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano; nonché agli enti ed organismi ad ordinamento regionale e provinciale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica per il conseguimento degli obiettivi concordati secondo quanto disposto dall'articolo 14».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010.

9.356

MOLINARI

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni a statuto speciale alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti ed organismi ad ordinamento regionale e provinciale delle medesime, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica per il conseguimento degli obiettivi concordati secondo quanto disposto dall'articolo 14».

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

9.357

TANCREDI

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le Università possono consentire, limitatamente ai professori ordinari da oltre venti anni nel ruolo (o professori emeriti o dichiarati emeriti dal Consiglio di Facoltà), per un periodo massimo di cinque anni in caso di collocamento a riposo al compimento del 70° anno di

età, ovvero di tre anni in caso di collocamento a riposo dopo eventuale fruizione del biennio di trattenimento in servizio, la permanenza dei medesimi per lo svolgimento, su base volontaria e senza oneri per l'Ateneo, di attività di ricerca attinenti il proprio settore scientifico-disciplinare o settore affine.

Gli stessi professori ordinari da oltre venti anni nel ruolo (o professori emeriti o dichiarati emeriti dal Consiglio di Facoltà) manterranno l'editorato attivo e passivo per i concorsi di idoneità nazionale di 1^a e 2^a Fascia e di ricercatore che saranno banditi dal Ministero nelle diverse aree e discipline, nonché potranno mantenere l'incarico di Direttori delle scuole di specializzazione».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.358

DE ECCHER

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

«37-bis. Agli aspiranti inclusi nella graduatoria finale del corso – concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola a carattere statale della provincia autonoma di Trento, bandito con deliberazione della Giunta Provinciale del 18 marzo 2005 n. 528, che abbiano frequentato il corso di formazione, superando tutte le prove finali e siano risultati idonei, ma non siano stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando 18 marzo 2005, n. 528, pur rientrando nell'aliquota

aggiuntiva del 10 per cento, si applica la medesima disciplina prevista dai commi 605, lettera c) e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dall'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 per i candidati del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con DDG 22 novembre 2004.

37-ter. Gli aspiranti di cui al comma precedente possono chiedere di essere nominati su posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili, al di fuori della Provincia autonoma di Trento, tramite accesso alla mobilità interregionale, con inserimento nella graduatoria ad esaurimento, e previa disponibilità di posti non assegnati nell'ambito di quelli autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno scolastico 2009/2010 o successivi».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.359

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ROLLO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, MERCATALI, LEGNINI, SOLIANI

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«37-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari

appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione" sono sostituite dalle seguenti: "tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando";

37-ter. all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione delle liste"».

9.360

SAIA, BALDASSARRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«37-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il comma 1-ter, è sostituito con il seguente:

«1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dal capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vengono soppresse le Ragionerie Territoriali dello Stato e le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze. Contestualmente, nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene istituita un'unica articolazione locale denominata Ufficio Territoriale dell'Economia, retta da una posizione dirigenziale di livello non generale, che svolge tutte le funzioni precedentemente assegnate ai due uffici locali soppressi, dipendendo funzionalmente dai relativi Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in base e relative competenze presidiate. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010; n. 25. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono riallocate le funzioni svolte dalle soppresse sedi territoriali. Con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate: le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le strutture territoriali soppresse è assegnato ai locali Uffici territoriali dell'economia o, anche in soprannumero, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Si applica il comma 5-bis dell'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. Nei con-

fronti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008; n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.133. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 4, lettera e) della legge 2 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo interno del Ministero».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.361

D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, RIZZOTTI, TANCREDI, BIANCONI, MAZZARACCHIO, IZZO

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«38. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.362

GIARETTA, MERCATALI, BUBBICO

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fatti salvi gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ed altre categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68:

Conseguentemente,

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge-25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

9.363

GIARETTA, MERCATALI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fatti salvi gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ed altre categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professio-

nale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di ufficio strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

9.364

ANDRIA

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

«37-bis. Dopo il comma 10, dell'articolo 17, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni pubbliche e gli enti che non hanno la possibilità di *turn over* del personale, possono procedere all'assunzione diretta, anche in deroga ai vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale fissati dai documenti di finanza pubblica, del personale precario che abbia maturato il requisito di tre anni di anzianità lavorativa, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato, presso la medesima amministrazione o ente, e sostenuto le procedure di selezione previste dalla Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 7 del 30 aprile 2007.

10-ter. Ai fini di cui al comma 10-bis, le amministrazioni possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni".

8-ter. Al comma 11, lettera a), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,22 per cento"».

Conseguentemente,

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge-25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

9.365

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, la lettera f) è soppressa.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 37-bis, si provvede mediante riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

9.0.1

GERMONTANI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure concernenti l'Amministrazione della difesa)

1. Nell'ambito delle misure per il contenimento della spesa pubblica, in coerenza con le riduzioni disposte dall'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di riallocare e ottimizzare le risorse finanziarie disponibili e conseguire ulteriori risparmi di spesa, la dotazione organica complessiva del personale militare dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica è diminuita da 190.000 a 180.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e a 177.000 unità entro il 31 dicembre 2020.

2. Al fine di conseguire la dotazione organica di cui al comma 1:

a) sono prioritariamente ridotte, entro l'anno 2013, le consistenze organiche dei gradi di colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, nelle misure, arrotondate all'unità, del dieci per cento dei colonnelli e gradi corrispondenti, del quindici per cento dei generali di brigata e di divisione e gradi corrispondenti, e del venti per cento dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti;

b) a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, per mantenere coerenti e adeguati tassi di avanzamento, con decreto del Ministro della difesa sono determinati, per ogni grado dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, le relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, nel rispetto dei criteri previsti dagli articoli da 2233 a 2240 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) il comma 6 dell'articolo 2229 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: "Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni.";

d) il comma 1 dell'articolo 906 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo quanto disposto dall'articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si

determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado»;

e) a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015, è disposto d'ufficio il collocamento in congedo dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, all'atto del compimento del cinquantacinquesimo anno di età. I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno un'età superiore a quella di cui al primo periodo sono collocati in congedo alla medesima data. In presenza di inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, l'Amministrazione della difesa può differire la cessazione dal servizio per un periodo massimo di sei mesi. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età e il personale ha diritto al trattamento pensionistico e all'indennità di buonuscita di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, e all'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed è collocato in ausiliaria qualora manifesti, all'atto del collocamento nella predetta posizione, la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. Al personale collocato in ausiliaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, e agli articoli 993 e 995, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

f) è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni statali, prima di procedere ad assunzioni tramite concorso pubblico, di chiedere al Ministero della difesa la disponibilità all'impiego di personale militare appartenente alla categoria dell'ausiliaria in possesso dell'esperienza professionale e del titolo di studio richiesti per ricoprire la posizione organica prevista presso l'amministrazione di destinazione, indicando la relativa sede di servizio. In presenza della disponibilità di personale, l'amministrazione richiedente è tenuta ad avvalersene, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498 e all'articolo 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le regioni e gli enti locali possono avanzare analoga richiesta al Ministero della difesa al fine di acquisire la disponibilità all'impiego di personale in ausiliaria;

g) fermi restando i vincoli di incompatibilità previsti dall'articolo 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, dall'articolo 55, comma 2, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 994 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale appartenente alla categoria dell'ausiliaria può altresì rendersi disponibile per l'impiego privato nell'ambito del comune, della provincia o della regione di residenza. I datori di lavoro privati possono richiedere al Ministero della difesa la disponibilità generica o nominativa di personale militare in ausiliaria indicando gli specifici requisiti;

h) al personale di cui alle lettere *f)* e *g)* continua a essere corrisposto il trattamento economico in godimento nella posizione di ausiliaria e la relativa spesa è ripartita in pari misura tra il Ministero della difesa e l'amministrazione o il soggetto privato presso il quale è impiegato, fatti salvi i contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato, che continuano a essere interamente versati dal Ministero della difesa, e l'eventuale trattamento economico accessorio, che rimane a carico dell'amministrazione o del soggetto privato presso il quale il personale è impiegato;

i) prima dell'eventuale messa a concorso di posti disponibili ai fini dell'alimentazione delle posizioni del personale civile del Ministero della difesa vacanti, si prevede, nel limite massimo del cinquanta per cento, il transito di personale militare appartenente alle categorie in esubero rispetto alle dotazioni organiche, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa, congiuntamente all'ammodernamento ed efficientamento del sistema Difesa attraverso la sua riorganizzazione in senso riduttivo e interforze:

a) le dotazioni organiche del personale civile sono diminuite da 37.417 a 30.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tale riduzione viene operata nella misura di 5.856 unità entro il 31 dicembre 2013, procedendo, nel contempo, all'inquadramento, secondo le effettive posizioni di impiego, del personale della prima Area nella fascia retributiva iniziale della seconda Area, e, per la restante quota, entro il 31 dicembre 2014. Con i risparmi di spesa conseguenti alle riduzioni di cui al presente comma sono individuati, in sede di contrattazione collettiva integrativa, incentivi economici, anche analoghi a quelli previsti per il personale militare, per favorire la mobilità e il reimpiego del personale civile degli enti dell'area industriale della Difesa interessati dai provvedimenti di riordino;

b) per le prioritarie esigenze degli arsenali e degli stabilimenti militari, onde consentire la funzionale attuazione dei processi di ristrutturazione, mediante l'effettiva copertura dei posti disponibili, nel triennio 2011-2013, in aggiunta alle assunzioni previste dalle disposizioni vigenti, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di personale civile nel limite di una spesa pari al dieci per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

c) le amministrazioni pubbliche, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, procedendo prioritariamente all'immissione in ruolo del personale civile dipendente del Ministero della difesa in esubero o previa istanza degli interessati, nel limite minimo del trenta per cento dei posti disponibili.

4. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, lettere *a)* e *b)*, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei relativi schemi, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati, per la revisione delle disposizioni in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità e in aderenza alla specificità del ruolo delle Forze armate e del personale militare, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la ripartizione della dotazione organica complessiva di cui al comma 1 tra le categorie del personale di ciascuna Forza armata, da conseguire alla data del 1° gennaio 2021;

b) stabilire le consistenze organiche dei gradi gerarchici dei singoli ruoli;

c) prevedere la riduzione del numero di promozioni annuali nei gradi in cui l'avanzamento avviene a scelta;

d) prevedere disposizioni transitorie per conseguire progressivamente la ripartizione della dotazione organica stabilita dal comma 1;

e) prevedere, in relazione alla riduzione dei volumi organici, l'eventuale riduzione dei ruoli secondo l'attuale criterio di omogeneità tra le Forze armate.

5. In coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti dal presente decreto e per le finalità di cui all'articolo 65, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) nell'ambito dei provvedimenti finalizzati all'interforzizzazione, alla ristrutturazione e al riordino in chiave riduttiva degli assetti militari, anche mediante soppressioni, accorpamenti, ridefinizioni dei compiti e delle dotazioni di personale:

1) su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore delle Forze armate e, quanto ai compiti militari, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa, con proprio decreto da adottare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le dotazioni complessive di personale degli Stati maggiori della difesa e di Forza armata;

2) il Capo di stato maggiore della difesa, entro il 31 dicembre 2013, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e, limitatamente ai compiti militari, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previa approvazione del Ministro della difesa:

2.1 riorganizza le strutture di vertice, stabilendo le funzioni di esclusiva responsabilità dello Stato maggiore della difesa, rispetto alle quali le articolazioni organizzative degli stati maggiori di ciascuna Forza armata, deputate alle correlate attività, sono dimensionate nel limite del

quaranta per cento delle dotazioni di personale definite per le corrispondenti strutture dello Stato maggiore della difesa;

2.2 definisce, per ripartizione, le dotazioni di personale delle articolazioni degli Stati maggiori di Forza armata deputate allo svolgimento di compiti peculiari delle singole Forze armate, ovvero affidati prioritariamente a una di esse;

2.3 riorganizza l'assetto territoriale delle Forze armate, attraverso la soppressione o l'accorpamento di strutture, ovvero mediante il trasferimento o l'accentramento di funzioni anche con criterio interforze;

2.4 riorganizza le strutture per la formazione e l'addestramento d'interesse delle Forze armate, nonché, quanto ai compiti militari, dell'Arma dei carabinieri, realizzando l'unificazione interforze delle capacità didattiche nei settori formativi comuni, anche attraverso l'ottimizzazione dei processi;

2.5 definisce e riorganizza la struttura logistica di sostegno, razionalizzandone i compiti e le funzioni attraverso l'ottimizzazione dei processi, nonché mediante la realizzazione di strutture organizzative interforze sostitutive di quelle di Forza armata;

b) a fini di razionalizzazione organizzativa e funzianale:

1) il Consiglio superiore delle Forze armate è soppressa e, conseguentemente, sono abrogati l'articolo 9 della legge 18 febbraio 1997 n. 25, e l'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

2) il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

"1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a sei, dipendenti dal Segretario generale della difesa.»;

3) la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

"*c)* dipende direttamente dal Ministro della difesa e, anche per le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti; si conforma alle direttive tecnico-operative del Capo di stato maggiore della difesa e si coordina con i Capi di stato maggiore di Forza armata in relazione alle esigenze di ciascuna di esse. Può delegare le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti a un Vice segretario generale della difesa;»;

4) la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"*b)* sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle direttive impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, ai fini dell'integrazione interforze;»;

5) è soppresso l'ultimo periodo della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

6) can regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono appartate coerenti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n., volte anche alla concentrazione e all'esercizio unitario delle funzioni nell'ambito delle articolazioni del Ministero della difesa, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

7) con decreto del Ministro della difesa, sono individuate le cariche vicarie dei Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, corrispondenti a quelle del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in seconda della Guardia di finanza.

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Ministero della difesa individua misure di ottimizzazione della spesa per il recupero di risorse da destinare al finanziamento del programma di razionalizzazione organizzativa del Dicastero, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, anche mediante l'utilizzo di banche dati centralizzate certificate dal Ministero, nonché attraverso attività di verifica, analisi e valutazione condotte dallo Stato maggiore della difesa che, a tale scopo, sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro della difesa, individua le necessarie misure organizzative per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel quadro delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In relazione allo stato di attuazione delle misure di cui al precedente periodo, il Ministro della difesa, ferma restando il divieto di utilizzare risorse di conto capitale per il finanziamento di spese correnti, è autorizzata a disporre, con propri decreti, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, variazioni compensative nell'ambito delle missioni di spesa di pertinenza del Dicastero.

7. Allo scopo di accelerare i tempi di attuazione del programma di razionalizzazione di cui al comma 6, in via sperimentale per il triennio 2011-2013, gli stanziamenti non impegnati alla data del 31 dicembre di ciascun anno sono destinati al finanziamento del citato programma e a tale scopo confluiscono in apposita fondo istituita nell'ambito della stato di previsione del Ministero della difesa con una o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo sui pertinenti capitoli di bilancio.

8. Nell'ambito delle misure adottate per l'attuazione del programma di razionalizzazione di cui al comma 6, il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Ferma restando la classificazione delle spese di cui all'articolo 21, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese del Ministero

della difesa si distinguono in spese di personale, comprendenti trattamenti economici a carattere fisso; continuativo e indennitario, di esercizio e di investimento. Tra le spese di esercizio del Dicastero sono ricomprese anche quelle direttamente destinate all'operatività dello strumento militare, non rimodulabili, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa.

10. Nell'ambito delle misure di cui al comma 6, con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della Rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero; in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione; le relative risorse affluiscono integralmente al fondo di cui al comma 7, per essere destinate al finanziamento del programma di razionalizzazione del Dicastero, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

9.0.2

ESPOSITO, LATRONICO, FIRRARELLO, GALLO, DI GIACOMO, DI STEFANO, SARRO, GHIGO, BIANCONI, BONFRISCO, LAURO, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, MAZZARACCHIO, CALABRÒ, IZZO, MALAN, ZANETTA, GRILLO, TANCREDI, PISCITELLI, TOFANI, GALLONE, ASCIUTTI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme intese alla moralizzazione degli stipendi pubblici)

1. Tutte le aziende partecipate dalle pubbliche amministrazioni in misura pari ad almeno il 30 per cento del capitale sociale, tutti gli enti senza finalità di lucro i quali traggono i mezzi per il loro funzionamento in prevalenza dalla ricezione di contributi annuali da parte di Amministrazioni pubbliche, in misura pari ad almeno il 50 per cento del proprio bilancio, ovvero tutte le aziende che fruiscono di contributi o finanziamenti, a qualsiasi titolo, a carico dei bilanci pubblici o dell'Unione europea per importi superiori ai 500.000 euro – anche sotto forma di agevolazioni fiscali, sgravi contributivi, esenzioni o incentivi comunque denominati, ivi compresi i programmi di intervento di cui all'articolo 12 del de-

creto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 – nonché i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e coloro che facciano richiesta di accesso agli strumenti di tutela del reddito, in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione e di ammortizzatori sociali in deroga per gli addetti alle attività produttive, adottano pratiche di remunerazione del personale pasto alle proprie dipendenze e degli amministratori, tali da garantire che, in ogni caso, non siano riconosciuti o comunque erogati compensi, sotto qualsiasi forma e comunque denominati, anche differiti, in misura superiore al trattamento economico complessivo lordo del primo Presidente della Corte di Cassazione, con effetti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Il limite di cui al comma 1 trova altresì applicazione nei confronti di tutto il personale delle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di tutte le Autorità indipendenti. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al presente articolo. Nel rispetto della loro sfera di autonomia costituzionale, le Amministrazioni degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti interni ai limiti della presente norma.

3. Dall'applicazione di quanto previsto ai sensi del comma 1 resta escluso esclusivamente quanto spettante a titolo di trattamento di fine rapporto, per il cui computo restano ferme le disposizioni vigenti. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Se il superamento dei limiti di cui al presente articolo deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari ai 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al medesimo comma. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.

5. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti commi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attra-

verso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Ferme restando le conseguenze di cui al precedente periodo, la mancata osservanza di quanto previsto ai sensi del presente articolo comporta la revoca degli incentivi, contributi o benefici, comunque denominati, fruiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo termini e modalità per la comunicazione, anche in via telematica, da parte degli interessati dei dati occorrenti a consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti ai sensi del comma 1, anche avvalendosi della Guardia di finanza che, a tal fine, procede, sia con i poteri riconosciuti dalle disposizioni in tema di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto che attraverso le prerogative riconosciute al medesimo Corpo ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del codice di procedura penale.

7. Dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 5, è abrogato l'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.0.3

ESPOSITO, DI STEFANO

*Dopo l'articolo 9 inserire, il seguente:***«Art. 9-bis.***(Norme intese alla moralizzazione degli stipendi pubblici)*

1. Tutte le aziende partecipate dalle pubbliche amministrazioni in misura pari ad almeno il 30 per cento del capitale sociale, tutti gli enti senza finalità di lucro i quali traggono i mezzi per il loro funzionamento in prevalenza dalla ricezione di contributi annuali da parte di Amministrazioni pubbliche, in misura pari ad almeno il 50 per cento del proprio bilancio, ovvero tutte le aziende che fruiscono di contributi o finanziamenti, a qualsiasi titolo, a carico dei bilanci pubblici o dell'Unione europea per importi Superiori ai 500.000 – euro anche sotto forma di agevolazioni fiscali, sgravi contributivi, esenzioni o incentivi comunque denominati; ivi compresi i programmi di intervento di cui all'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 – nonché i produttori dei beni per i quali sono previsti incentivi di cui al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge di 9 aprile 2009, n. 33, e coloro che facciano richiesta di accesso agli strumenti di tutela del reddito, in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione e di ammortizzatori sociali in deroga per gli addetti alle attività produttive, adottano pratiche di remunerazione del personale posto alle proprie dipendenze e degli amministratori, tali da garantire che, in ogni caso, non siano riconosciuti o comunque erogati compensi, sotto qualsiasi forma e comunque denominati, anche differiti, in misura superiore al trattamento economico complessivo lordo del primo Presidente della Corte di Cassazione, con effetti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Il limite di cui al comma 1 trova altresì applicazione nei confronti di tutto il personale delle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di tutte le Autorità indipendenti. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al presente articolo. Nel rispetto della loro sfera di autonomia costituzionale, le Amministrazioni degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti interni ai limiti della presente norma.

3. Dall'applicazione di quanto previsto ai sensi del comma 1 resta escluso esclusivamente quanto spettante a titolo di trattamento di fine rapporto, per il cui computo restano ferme le disposizioni vigenti. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di

più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Se il superamento dei limiti di cui al presente articolo deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica; o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al medesimo comma. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.

5. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti commi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Ferme restando le conseguenze di cui al precedente periodo, la mancata osservanza di quanto previsto ai sensi del presente articolo comporta la revoca degli incentivi, contributi o benefici, comunque denominati, fruiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo termini e modalità per la comunicazione, anche in via telematica, da parte degli interessati dei dati occorrenti a consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti ai sensi del comma 1, anche avvalendosi della Guardia di finanza che, a tal fine, procede, sia con i poteri riconosciuti dalle disposizioni in tema di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto che attraverso le prerogative riconosciute al medesimo Corpo ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del codice di procedura penale.

7. Dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 5, è abrogato l'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.0.4

BRUNO, GUSTAVINO, RUSSO, RUTELLI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norme intese al contenimento degli stipendi dei dirigenti pubblici)

1. Tutte le aziende partecipate dalle pubbliche amministrazioni in misura pari ad almeno il 30 per cento del capitale sociale, non quotate, tutti gli enti senza finalità di lucro i quali traggono i mezzi per il loro funzionamento in prevalenza dalla ricezione di contributi ai quali da parte di Amministrazioni pubbliche, in misura pari ad almeno il 50 per cento del proprio bilancio, ovvero tutte le aziende che fruiscono di contributi o finanziamenti, a qualsiasi titolo, a carico dei bilanci pubblici o dell'Unione europea per importi superiori ai 500.000 euro – anche sotto forma di agevolazioni fiscali, sgravi contributivi, esenzioni o incentivi comunque denominati, ivi compresi i programmi di intervento di cui all'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 – nonché i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e coloro che facciano richiesta di accesso agli strumenti di tutela del reddito, in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione e di ammortizzatori sociali in deroga per gli addetti alle attività produttive, adottano pratiche di remunerazione del personale posto alle proprie dipendenze e degli amministratori, tali da garantire che, in ogni caso, non siano

riconosciuti o comunque erogati compensi, sotto qualsiasi forma e comunque denominati, anche differiti, in misura superiore al trattamento economico complessivo lordo del primo Presidente della Corte di Cassazione, con effetti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Il limite di cui al comma 1 trova altresì applicazione nei confronti di tutto il personale delle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di tutte le Autorità indipendenti. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al presente articolo. Nel rispetto della loro sfera di autonomia costituzionale, le Amministrazioni degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti interni ai limiti del presente comma.

3. Dall'applicazione di quanto previsto ai sensi del comma 1 resta escluso esclusivamente quanto spettante a titolo di trattamento di fine rapporto, per il cui computo restano ferme le disposizioni vigenti. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Se il superamento dei limiti di cui al presente articolo deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al medesimo comma. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.

5. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti commi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicata al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari all'ammontare della spesa autorizzata. Ferme restando le conseguenze di cui al precedente periodo, la mancata osservanza di quanto previsto ai sensi del presente articolo comporta la revoca degli incentivi,

contributi o benefici, comunque denominati, finiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo termini e modalità per la comunicazione, anche in via telematica, da parte degli interessati dei dati occorrenti a consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti ai sensi del comma 1, anche avvalendosi della Guardia di finanza che, a tal fine, procede, sia con i poteri riconosciuti dalle disposizioni in tema di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto che attraverso le prerogative riconosciute al medesimo Corpo ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del codice di procedura penale.

7. Dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 5, è abrogato l'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9.0.5

MALAN

Dopo l'articolo 9, inserire, il seguente:

«Art. 9-bis.

(Trasparenza dei contributi e dei finanziamenti pubblici, e dei compensi del personale dei soggetti beneficiari)

1. Tutte le aziende partecipate dalle pubbliche amministrazioni in misura o pari ad almeno il 30 per cento del capitale sociale, tutti gli enti senza finalità di lucro i quali traggono i mezzi per il loro funzionamento in prevalenza dalla ricezione di contributi annuali da parte di Amministrazioni pubbliche, in misura pari ad almeno il 50 per cento del proprio bilancio, ovvero tutte le aziende che fruiscono di contributi o finanziamenti, a qualsiasi titolo, a carico dei bilanci pubblici o dell'Unione europea per importi superiori ai 500.000 euro – anche sotto forma di agevolazioni fiscali, sgravi contributivi, esenzioni o incentivi comunque denominati, ivi compresi i programmi di intervento di cui all'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 – nonché i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge di 9 aprile 2009, n. 33, e coloro che facciano richiesta di accesso agli strumenti di tutela del reddito, pubblicano sul loro sito internet e, nel caso di editori di quotidiani e periodici, su ogni numero di detti quotidiani e periodici, l'importo annuo dei contributi o fi-

nanziamenti, ricevuti a qualsiasi titolo, a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea. Gli stessi soggetti pubblicano altresì l'elenco nominativo delle persone che hanno da essi ricevuto a titolo di compenso di lavoro o consulenza o rimborso spese, nel corso dell'anno precedente o di quello in corso, somme superiori nel lordo, all'indennità parlamentare lorda.

2. In caso di mancata applicazione di quanto previsto al comma 1, primo periodo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, applica una sanzione pari a un centesimo dei contributi e dei finanziamenti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni per ogni settimana di omissione di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione delle persone in caso di mancata applicazione di quanto previsto al comma 1, secondo periodo, la sanzione, per ogni settimana di mancata pubblicazione, è pari al due centesimi dell'eccedenza rispetto al limite di cui al detto periodo».

9.0.6

ANDRIA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Dopo il comma 10, dell'articolo 171 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, sono aggiunti i seguenti:

"10-bis. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni Pubbliche e gli enti che non hanno la possibilità di *turn over* del personale, possono procedere all'assunzione diretta, anche in deroga ai vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale fissati dai documenti di finanza pubblica, del personale precario che abbia maturato il requisito di tre anni di anzianità lavorativa, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato, presso la medesima amministrazione o ente, e sostenuto le procedure di selezione previste dalla Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 7 del 30 aprile 2007.

10-ter. Ai fini di cui al comma 10-bis, le amministrazioni possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni".

2. Al comma 11, lettera *a*), dell'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,22 per cento"».

9.0.7

BRUNO, GUSTAVINO, RUSSO, RUTELLI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure in materia di incarico di funzioni dirigenziali)

1. Il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato. Gli incarichi previgenti all'abrogazione continuano fino allo spirare del relativo contratto».

9.0.8

BRUNO, GUSTAVINO, RUSSO, RUTELLI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modificazione all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiungere il seguente periodo: "In caso di violazione dell'obbligo di motivazione di cui al presente comma il titolare del procedimento è tenuto al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari all'ammontare del valore della decisione di spesa adottata".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiungere i seguenti:

"1-bis. La decisione dell'amministrazione, con il corredo dei suoi presupposti di fatto, delle ragioni giuridiche che la hanno determinata, delle risultanze dell'istruttoria, deve essere pubblicata, con l'indicazione nominativa del responsabile del procedimento, dei destinatari del provvedimento, sul sito web dell'amministrazione procedente e comunicata alla Corte dei Conti.

1-ter. Le Regioni assumono come principio la disposizione di cui al comma 1-bis e lo attuano per gli atti di loro competenza.

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-bis si attua nei confronti degli enti che partecipano alla Conferenza allargata"».

9.0.9

MUSSO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 non si applicano alle autorità portuali».

9.0.10

Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di farmaci generici)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il medico, nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, deve indicarne il principio attivo. Qualora nel prescrivere i suddetti farmaci, aventi un prezzo superiore al minimo, ritenga che detti farmaci non siano sostituibili da altri aventi un prezzo più basso, deve apporre sulla ricetta adeguata indicazione, scritta a mano, secondo la quale il farmacista all'atto della presentazione della ricetta, da parte dell'assistito, non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso".

2. All'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, al comma 1, secondo periodo, le parole "su richiesta del cliente," sono soppresse».

9.0.11

BONFRISCO, ALLEGRINI, BIANCONI, COLLI, CONTINI, DE FEO, GALLONE, GERMONTANI, DI CASTRO, RIZZOTTI, SPADONI, VICARI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Innalzamento dell'età pensionabile personale femminile della P.A. ed interventi in favore della famiglia e della genitorialità)

1. A decorrere dall'anno 2012 l'età pensionabile del personale femminile delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è elevata a 65 anni.

2. Le risorse rinvenienti dall'applicazione del comma 1, nonché dall'applicazione dell'articolo 6, commi 13-bis e 13-ter e 9, commi 2-bis e 2-ter, sono integralmente finalizzate ad interventi di sostegno della famiglia e della genitorialità di cui al comma successivo, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. I limiti di detrazione di cui al successivo comma 3, possono essere modificati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle risorse individuate ai sensi del presente comma.

3. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente;

a) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido, ivi compresi i servizi di mensa, in misura non superiore a 700 euro per ciascun figlio a carico;

b) le spese per l'acquisto di latte in polvere e pannolini per la prima infanzia, limitatamente ai figli a carico minori di 2 anni".

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede altresì per gli anni 2011 e 2012, mediante la riduzione del 5 per cento degli importi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi ai trasferimenti agli organi costituzionali, nell'ambito del bilancio triennale dello Stato».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.0.12

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per la razionalizzazione della spesa pubblica in materia di composizione e funzionamento e del Comitato di verifica per le cause di servizio)

1. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica in materia di funzionamento del Comitato di verifica per le cause di servizio, all'articolo 10 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "esperti della materia" sono inserite le seguenti: "preferibilmente in quiescenza o in congedo per limiti di età";

b) al comma 3 le parole: "per non più di una volta" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al termine del periodo di quattro anni la nomina a componente del Comitato pu essere prorogata anche per il personale in quiescenza o in congedo per limiti di età, previo parere favorevole del presidente del Comitato medesimo"».

Art. 10.**10.1**

DI NARDO, CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 14, al primo periodo, sostituire le parole: «dotazione annua di 300 milioni di euro» con le seguenti: «dotazione di 290 milioni di euro per il 2011, di 270 milioni di euro per il 2012 e di 260 milioni di euro a decorrere dal 2013».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0, 20 per cento».

10.2

GIARETTA, MERCATALI, BUBBICO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente,

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

10.3

GIARETTA, ROILO, BASSOLI, ADRAGNA, BLAZINA, CARLONI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI TREU, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, ROSSI NICOLA, ANDRIA, DE LUCA, ARMATO, MARINARO, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

10.4

GRANAIOLA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole da: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua» fino a: «nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile» con le seguenti: «Per il triennio 2010-

2012 l'INPS effettua, anche utilizzando il personale proveniente dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 200.000 verifiche per l'anno 2010 e di 400.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile. Le verifiche non possono essere compiute nei confronti degli invalidi civili che usufruiscono dei trattamenti assistenziali in conseguenza di malattie o handicap di carattere irreversibile e per i quali sia stata già effettuata precedentemente almeno una verifica».

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento"».

10.5

BOLDI, ADERENTI, ROSSI, DIVINA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ridurre le dotazioni di parte corrente ed in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

10.6

PINZGER, PETERLINI, SBARBATI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011.

10.7

SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, GIAI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2011, 30 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013.

10.8

THALER AUSSERHOFER

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010.

10.9

CANTONI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrati dall'articolo 55, comma 6 del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla

legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.10

SAIA, TOFANI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.11

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.12

SAIA, BALDASSARRI

Il comma 1 è abrogato.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.13

SACCOMANNO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.14

BALDASSARRI, SARO, VALDITARA, MENARDI, MUSSO, ALLEGRINI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, GERMONTANI, PONTONE, SAIA

Sopprimere il comma 1.

10.15

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Il comma 1 è soppresso.

10.16

BIANCHI

Abrogare il comma 1.

10.17

GIARETTA, BAIO, BOSONE, MERCATALI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine di garantire adeguata assistenza e qualità di vita alle persone ultra sessantacinquenni non auto sufficienti e sostegno alle loro famiglie, a decorrere dal 1 gennaio 2011 è istituito il Fondo per la non autosufficienza con una dotazione pari a 100 milioni di euro. Il Fondo eroga assegni di cura e buoni servizio per l'assistenza in ambito domiciliare nonché, ove necessario, la quota sociale di ricovero in Residenza Sanitaria Assistita, commisurati alla gravità ed alla complessità assistenziale.

1-bis. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con la Conferenza delle Regioni vengono definiti:

- le modalità di finanziamento e di funzionamento del Fondo;
- i criteri di riparto tra le Regioni;
- i Livelli Essenziali delle prestazioni sociali esigibili dalle persone di cui al presente articolo da garantire su tutto il territorio nazionale;
- i criteri e le modalità di riconoscimento del titolo di accesso alle prestazioni.

1-ter. A decorrere dal 1.1.2011 sono trasferite al Fondo la quota di risorse di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18, destinata all'indennità di accompagnamento per le persone ultrasessantacinquenni, nonché il fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente:

a) sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione del fondo per la non auto sufficienza e controllo sulla spesa per le invalidità»;

b) dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

10.18

GIARETTA, MERCATALI, BUBBICO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di garantire adeguata assistenza e qualità di vita alle persone ultrasessantacinquenni non auto sufficienti e sostegno alle loro famiglie, a decorrere dal 1 gennaio 2011 è istituito il Fondo per la non auto sufficienza: Il Fondo eroga assegni di cura e buoni servizio per l'assistenza in ambito domiciliare nonché, ove necessario, la quota sociale di ricovero in Residenza Sanitaria Assistita, commisurati alla gravità ed alla complessità assistenziale.

1-bis. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con la Conferenza delle Regioni vengono definiti:

- le modalità di finanziamento e di funzionamento del Fondo;
- i criteri di riparto tra le Regioni;
- i Livelli Essenziali delle prestazioni sociali esigibili dalle persone di cui al presente articolo da garantire su tutto il territorio nazionale;
- i criteri e le modalità di riconoscimento del titolo di accesso alle prestazioni.

1-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2011 sono trasferite al Fondo la quota di risorse di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, destinata all'indennità di accompagnamento per le persone ultrasessantacinquenni, nonché il fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

1-quater. In fase di attuazione dei programmi regionali per la realizzazione di Residenze Sanitarie Assistite ed altri servizi similari per le persone non autosufficienti, anche al fine di promuovere nei territori azioni diffuse di sussidiarietà, di partecipazione e di coesione sociale, le Regioni danno priorità alle iniziative promosse da organizzazioni senza fini di lucro.

Conseguentemente:

- *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

- *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

- *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

10.19

TANCREDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari all'80 per cento.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.20

LATRONICO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, GIORDANO

Al comma 1 dopo le parole: «Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore» sostituire le seguenti: «85 per cento» con le seguenti: «74 per cento».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.21

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRANTIN

Al comma 1 dopo le parole: «Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore» sostituire le seguenti: «85 per cento» con le seguenti: «74 per cento».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.22

VICARI, D'ALÌ

Al comma 1, dopo le parole: «85 per cento.» inserire il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica ai soggetti portatori di Sindrome di Down, compresi i nati dopo il 31 maggio 2010.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.23

BAIO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 1 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295 è sostituito dal seguente:

"2. Gli accertamenti di cui al comma precedente sono effettuati, nell'ambito di ciascuna Azienda USL, da commissioni composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente, da un medico esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali e da un medico dell'INPS".

1-ter. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente:

"1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 5, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale, in servizio presso le unità sanitarie locali".

1-quater. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 è abrogato.

1-quinquies. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato.

1-sexies. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 13 ottobre 1990, n. 295 è aggiunto alla fine il seguente periodo:

"Al comma 1 dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è inserito il seguente punto:

'b-bis) spese di assistenza e consulenza medica prestata in occasione dell'accertamento della minorazione civile ai sensi della legge 295 del 1990, dell'handicap ai sensi della legge 104 del 1992 e della disabilità ai sensi della legge 68 del 1999".

1-septies. Dal 1° gennaio 2011 avverso i verbali di accertamento delle minorazioni civili, dell'handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della disabilità ai sensi della legge 19 marzo 1999, n. 68, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla notifica dei relativi verbali, presso l'INPS territorialmente competente. Con uno o più decreti, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economica e con il Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, stabilisce le modalità operative per l'applicazione del presente comma».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento"».

10.24

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, ADERENTI, DIVINA, RIZZI, BOLDI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

«1-bis Il Ministro della salute, con decreto ministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede ad una revisione della tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, al fine di rimodulare le indicazioni percentuali di cui alla tabella medesima in considerazione delle nuove limitazioni sull'accesso ai benefici di cui al comma 1.

1-ter Dalle rimodulazioni di cui al comma 1 non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato oneri superiori ad euro 10 milioni annui».

Conseguentemente, ridurre le dotazioni di parte corrente ed in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

10.25

GIARRETTA, MERCATALI, BUBBICO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Dal 1° gennaio 2011 avverso i verbali di accertamento delle minorazioni civili, dell'handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della disabilità ai sensi della legge 19 marzo 1999, n. 68, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla notifica dei relativi verbali, presso l'INPS territorialmente competente. Con uno o più decreti, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economica e con il Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, stabilisce le modalità operative per l'applicazione del presente comma.

Conseguentemente:

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento»;

10.26

BAIO, SERAFINI, LUSI, LUMIA, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO, PORETTI, SOLIANI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ROILO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Dal 1° gennaio 2011 avverso i verbali di accertamento delle minorazioni civili, dell'handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della disabilità ai sensi della legge 19 marzo 1999, n. 68, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla notifica dei relativi verbali, presso l'INPS territorialmente competente. Con uno o più decreti, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economica e con il Ministero della salute, sentito il parere della Confe-

renza Stato-Regioni, stabilisce le modalità operative e per l'applicazione del presente comma.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

10.27

SAIA, TOFANI

Sopra il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dal 1° gennaio 2011 avverso i verbali di accertamento delle minorazioni civili, dell'handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della disabilità ai sensi della legge 19 marzo 1999, n. 68, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla notifica dei relativi verbali, presso l'INPS territorialmente competente. Con uno o più decreti, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economica e con il Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, stabilisce le modalità operative per l'applicazione del presente comma».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla

legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.28

CANTONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A partire dal 1° gennaio 2011 avverso i verbali di accertamento delle minorazioni civili, dell'*handicap* di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della disabilità ai sensi della legge 19 marzo 1999, n. 68, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla notifica dei relativi verbali, presso l'INPS territorialmente competente. Con uno o più decreti, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, stabilisce le modalità operative per l'applicazione del presente comma».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrati dall'articolo 55; comma 6 del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.29

BIANCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dal 1° gennaio 2011 avverso i verbali di accertamento delle minorazioni civili, dell'*handicap* di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.

104, e della disabilità ai sensi della legge 19 marzo 1999, n. 68, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla notifica dei relativi verbali, presso l'INPS territorialmente competente. Con uno o più decreti, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economica e con il Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, stabilisce le modalità operative per l'applicazione del presente comma».

10.30

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dal 1° gennaio 2011 avverso i verbali di accertamento delle minorazioni civili, dell'*handicap* di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della disabilità ai sensi della legge 19 marzo 1999, n. 68, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla notifica dei relativi verbali, presso l'INPS territorialmente competente. Con uno o più decreti, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economica e con il Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, stabilisce le modalità operative per l'applicazione del presente comma».

10.31

SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, GIAI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dal 1° gennaio 2011 avverso i verbali di accertamento delle minorazioni civili, dell'*handicap* di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della disabilità ai sensi della legge 19 marzo 1999, n. 68, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla notifica dei relativi verbali, presso l'INPS territorialmente competente. Con uno o più decreti, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero nell'economica e con il Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, stabilisce le modalità operative per l'applicazione del presente comma».

10.32

DELLA MONICA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 3, sopprimere la parola: «intenzionalmente».

10.33

DELLA MONICA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, GALPERTI, MARITATI

Al comma 3, dopo le parole: «Nel casi di cui al presente comma il medico» inserire le seguenti: «solidalmente con il percettore della prestazione indebitamente erogata».

10.34

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 3 nonché i soggetti che abbiano percepito indebitamente benefici a titolo di trattamenti economici di invalidità civile possono, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, denunciare l'illecito all'ufficio competente territorialmente dell'INPS, che a tal fine si avvale della centrale operativa della Guardia di finanza. La denuncia comporta l'estinzione dei reati e dei relativi illeciti amministrativi nonché l'immediata decadenza dal beneficio conseguito attraverso le false attestazioni. L'estinzione riguarda solo il reato e l'illecito amministrativo oggetto di denuncia. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità ed i criteri per l'attuazione della presente disposizione».

10.35

SBARBATI

Al comma 4, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «classificati come rivedibili».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata in-

feriore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dalla Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

10.36

GIARETTA, MERCATALI, BUBBICO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al comma precedente, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi, in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

4-ter. Il medesimo decreto fissa, altresì, le modalità di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato titolo al riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità perlinguale e dello stato di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei dipendenti della Pubblica amministrazione assunti in forza delle disposizioni vigenti in materia di collocamento al lavoro degli invalidi civili, sordi prelinguali e non vedenti, a prescindere dalla loro titolarità ai provvidenze economiche erogate al titolo della minorazione civile. Fissa, infine, le modalità di comunicazione degli esiti delle relative visite di controllo che rilevino l'insussistenza parziale o totale dei requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento dello stato invalidante e/o dell'handicap, all'Amministrazione di cui la persona è dipendente».

Conseguentemente:

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

10.37

SAIA, TOFANI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al comma precedente, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

4-ter. Il medesimo decreto fissa, altresì, le modalità di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato titolo al riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità prelinguale e dello stato di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei dipendenti della Pubblica Amministrazione assunti in forza delle disposizioni vigenti in materia di collocamento al lavoro degli invalidi civili, sordi prelinguali e non vedenti, a prescindere dalla loro titolarità di provvidenze economiche erogate al titolo della minorazione civile. Fissa, infine, le modalità di comunicazione degli esiti delle relative visite di controllo che rilevino l'insussistenza parziale o totale dei requisiti che hanno dato luogo al riconosci-

mento nello stato invalidante e/o dell'handicap, all'Amministrazione di cui la persona è dipendente».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.38

CANTONI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al comma precedente, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

4-ter. Con il medesimo decreto vengono altresì fissate: le modalità di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato titolo al riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità perlinguale e dello stato di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei dipendenti della

Pubblica Amministrazione assunti in forza delle disposizioni vigenti in materia di collocamento al lavoro degli invalidi civili, sordi prelinguali e non vedenti, a prescindere dalla loro titolarità di provvidenze economiche erogate al titolo della minorazione civile; le modalità di comunicazione degli esiti delle relative visite di controllo che rilevino l'insussistenza parziale o totale dei requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento dello stato invalidante e/o dell'handicap, all'Amministrazione di cui la persona è dipendente».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede; per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrati dall'articolo 55, comma 6 del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.39

Anna Maria SERAFINI, BAIO, LUSI, LUMIA, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO, PORETTI, SOLIANI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ROILO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al comma precedente, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di presta-

zioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

4-ter. Il medesimo decreto fissa, altresì, le modalità di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato titolo al riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità prelinguale e dello stato di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei dipendenti della Pubblica Amministrazione assunti in forza delle disposizioni vigenti in materia di collocamento al lavoro degli invalidi civili, sordi prelinguali e non vedenti, a prescindere dalla loro titolarità di provvidenze economiche erogate al titolo della minorazione civile. Fissa, infine, le modalità di comunicazione degli esiti delle relative visite di controllo che rilevino l'insussistenza parziale o totale dei requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento dello stato invalidante e/o dell'handicap, all'Amministrazione di cui la persona è dipendente».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

10.40

BIANCHI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al comma precedente, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

4-ter. Il medesimo decreto fissa, altresì, le modalità di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato titolo al riconoscimento di invalidità ci-

vile, cecità civile, sordità prelinguale e dello stato di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei dipendenti della Pubblica Amministrazione assunti in forza delle disposizioni vigenti in materia di collocamento al lavoro degli invalidi civili, sordi prelinguali e non vedenti, a prescindere dalla loro titolarità di provvidenze economiche erogate al titolo della minorazione civile. Fissa, infine, le modalità di comunicazione degli esiti delle relative visite di controllo che rilevino l'insussistenza parziale o totale dei requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento dello stato invalidante e/o dell'handicap, all'Amministrazione di cui la persona è dipendente».

10.41

SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, GIAI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al comma precedente, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

4-ter. Il decreto di cui al comma 4-bis fissa, altresì, le modalità di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato titolo al riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità prelinguale e dello stato di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei dipendenti della Pubblica Amministrazione assunti in forza delle disposizioni vigenti in materia di collocamento al lavoro degli invalidi civili, sordi prelinguali e non vedenti, a prescindere dalla loro titolarità di provvidenze economiche erogate al titolo della minorazione civile. Il medesimo decreto fissa, infine, le modalità di comunicazione degli esiti delle relative visite di controllo che rilevino l'insussistenza parziale o totale dei requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento dello stato invalidante e/o dell'handicap, all'Amministrazione di cui la persona è dipendente».

10.42

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al comma precedente, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

4-ter. Il medesimo decreto fissa, altresì, le modalità di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato titolo al riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità prelinguale e dello stato di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei dipendenti della Pubblica Amministrazione assunti in forza delle disposizioni vigenti in materia di collocamento al lavoro degli invalidi civili, sordi prelinguali e non vedenti, a prescindere dalla loro titolarità di provvidenze economiche erogate al titolo della minorazione civile. Fissa, infine, le modalità di comunicazione degli esiti delle relative visite di controllo che rilevino l'insussistenza parziale o totale dei requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento dello stato invalidante e/o dell'handicap, all'Amministrazione di cui la persona è dipendente».

10.43

IZZO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge n. 638 del 23 novembre 1983, è sostituito dal seguente: "per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori assenti per malattia, l'Inps convenziona per 38 ore settimanali i medici iscritti nelle liste speciali già incaricati a prestazione ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1986 e successivi con almeno dieci anni di incarico, utilizzandoli oltre che per le visite mediche di controllo anche per tutti gli altri incarichi di lavoro istituzionali sia Inps che dell'invalidità civile"».

I commi 12-bis e 13 sono abrogati.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.44

RUSCONI, NEROZZI, GIARETTA, MARIAPA GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna SERAFINI, VITA, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU, MERCATALI, LEGNINI, SOLIANI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

10.45

SACCOMANNO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.46

SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, GIAI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «dagli articoli 12 e 13» con le seguenti: «dagli articoli 4, 12, comma 7, e 13».

10.47

BEVILACQUA

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dirigenti degli istituti scolastici e delle scuole di ogni ordine e grado sono autorizzati

a definire progetti con la collaborazione di privati per il sostegno di alunni con disabilità, anche ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei Piani educativi individualizzati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, ivi inclusa la stipula di apposite polizze assicurative a carico dei soggetti privati per la copertura dei rischi correlati all'impiego di personale o consulenti privati esterni alla scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.48

GIARETTA, MERCATALI, BUBBICO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-bis. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, relativamente alla corretta applicazione delle agevolazioni relative all'Imposta sul Valore Aggiunto previste dall'articolo 8 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, dall'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dall'articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Nella programmazione dei controlli fiscali vengono pianificate almeno 10.000 verifiche, per

gli anni 2011 e 2012, relative ad altrettanti benefici concessi a partire dal 1° gennaio 2005».

Conseguentemente:

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

10.49

BAIO, SERAFINI, LUSI, LUMIA, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO, PORETTI, SOLIANI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ROILO.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, relativamente alla corretta applicazione delle agevolazioni relative all'Imposta sul Valore Aggiunto previste dall'articolo 8 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, dall'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dall'articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nella programmazione dei controlli fiscali vengono pianificate almeno 10.000 verifiche, per gli anni 2011 e 2012, relative ad altrettanti benefici concessi a partire dal 1° gennaio 2005».

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

10.50

BIANCHI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, relativamente alla corretta applicazione delle agevolazioni relative all'Imposta sul Valore Aggiunto previste dall'articolo 8 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, dall'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dall'articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nella programmazione dei controlli fiscali vengono pianificate almeno 10.000 verifiche, per gli anni 2011 e 2012, relative ad altrettanti benefici concessi a partire dal 1° gennaio 2005».

10.51

SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, GIAI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5.bis. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, relativamente alla corretta applicazione delle agevolazioni relative all'Imposta sul Valore Aggiunto previste dall'articolo 8 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, dall'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre

2000, n. 342, dall'articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nella programmazione dei controlli fiscali sono pianificate almeno 10.000 verifiche, per gli anni 2011 e 2012, relative ad altrettanti benefici concessi a partire dal 1° gennaio 2005.

10.52

TANCREDI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980 n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508 è commisurata al livello del reddito del soggetto percipiente, o, in caso di minore età o di totale incapacità a compiere atti dispositivi, del reddito della persona obbligata al mantenimento ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, ed è corrisposta nella misura del 100 per cento dell'attuale prestazione ai soggetti con reddito inferiore a 7.500 euro annui; 80 per cento ai soggetti con reddito oltre 7.500 e fino a 15.000 euro annui; 60 per cento ai soggetti con reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro annui; 40 per cento ai soggetti con reddito oltre i 28.000 e fino a 55.000 euro annui; cessa di essere corrisposta ai soggetti con reddito superiore ai 55.000 euro annui.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.53

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, relativamente alla corretta applicazione delle agevolazioni relative all'Imposta sul Valore Aggiunto previste dall'articolo 8 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, dall'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dall'articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Nella programmazione dei controlli fiscali vengono pianificate almeno 10.000 verifiche, per gli anni 2011 e 2012, relative ad altrettanti benefici concessi a partire dal 1° gennaio 2005.

10.54

SAIA, TOFANI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«6, La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, relativamente alla corretta applicazione delle agevolazioni relative all'Imposta sul Valore Aggiunto previste dall'articolo 8 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, dall'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dall'articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nella programmazione dei controlli fiscali vengono pianificate almeno 10.000 verifiche, per gli anni 2011 e 2012, relative ad altrettanti benefici concessi a partire dal 1° gennaio 2005».

10.55

MAZZATORTA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente: "Art. 41. - (Assistenza sociale). – 1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti, se hanno conseguito specifici obiettivi di integrazione, ai sensi dell'articolo 4-bis. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adattarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli obiettivi di integrazione da conseguire ai fini dell'accesso alle suddette provvidenze e prestazioni"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.56

CANTONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis La programmazione dei controlli fiscali dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza assicura una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, relativamente alla corretta applicazione delle agevolazioni relative all’Imposta sul Valore Aggiunto previste dall’articolo 8 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, dall’articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dall’articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, il. 30. Nella programmazione dei controlli fiscali vengono pianificate almeno 10.000 verifiche, per gli anni 2011 e 2012, relative ad altrettanti benefici concessi a partire dal 1° gennaio 2005».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall’articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall’anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all’importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all’istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.57

GIARETTA, MERCATALI, BUBBICO

Sostituire le rubrica con la seguente: «Istituzione del fondo per la non autosufficienza e controllo sulla spesa per le invalidità».

Conseguentemente:

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

10.0.1

BRUNO, GUSTAVINO, RUSSO, RUTELLI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Accertamenti in materia di micro-invalidità
conseguenti ad incidenti stradali)*

1. Fermo quanto previsto dal Codice Penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di micro-invalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice.

2. Ai fini del precedente comma 1, ciascuna Regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della Regione medesima, un rappresentante del Consiglio dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell'organo competente, ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL.

3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero per lo sviluppo economico e dall'ISVAP.

4. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale».

Art. 11.

11.1

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.2

VICARI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

11.3

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

11.4

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «azioni esecutive» aggiungere le seguenti: »per importi superiori a 1.000.000 euro».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.5

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Per il medesimo periodo, nel limite del credito spettante, è sospesa l'esecuzione dei ruoli e dei pignoramenti, nonché l'accensione di ipoteche e la maturazione di interessi e more, a carico dei soggetti che dimostrino al concessionario della riscossione richiedente la sussistenza di un credito sanitario con le regioni di cui al presente comma.».

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2010, gli importi e le percentuali dell'addizionale sull'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono incrementati in misura tale a produrre un maggior gettito pari a 100 milioni di euro.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.6 (testo 2)

ESPOSITO, LATRONICO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i pignoramenti eseguiti non producono effetti e non vincolano gli enti debitori ed i tesoreri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono esclusivamente gli interessi

legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.».

11.6

ESPOSITO

All'articolo 11, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori ed i tesoreri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.».

11.7

SAIA, TOFANI, CURSI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. I risparmi della spesa sanitaria conseguenti all'applicazione dell'articolo 11 comma 2 della presente legge potranno essere destinati dalle Regioni e Province Autonome nel limite massimo dell'1 per cento al trattamento accessorio del personale del servizio sanitario nazionale».

Oppure "I risparmi della spesa sanitaria conseguenti all'applicazione dell'articolo 11 comma 2 della presente legge verranno conferiti, nella misura dell'1 per cento in un apposito Fondo destinato al trattamento accessorio del personale del servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.8

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, si interpreta nel senso che il creditore di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici, ivi comprese le Aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, non può intimare atto di precetto, procedere ad esecuzione forzata né spiegare intervento in procedure esecutive da sé o da altri intraprese in difetto di titolo esecutivo. Gli interventi eseguiti in difetto di titolo esecutivo sono dichiarati inammissibili anche d'ufficio, non producono vincoli sui beni in oggetto della procedura spropriativa e non determinano obbligo di custodia a carico del terzo pignorato. Gli interventi eseguiti in difetto di titolo esecutivo perdono efficacia e cessa per il terzo pignorato ogni obbligo di custodia e di accantonamento dei beni pignorati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.9

GERMONTANI, COSTA

Al comma 3, dopo la parola: «anticipazioni», sopprimere le seguenti: «di tesoreria».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.10

COSTA

Al comma 3, dopo la parola: «anticipazioni», sopprimere le seguenti: «di tesoreria».

11.11

TANCREDI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.12

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI, BAIO

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

*«4-bis. All'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 4, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente: "b-*bis*) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano nell'ambito del rapporto di lavoro del personale dipendente sanitario e non sanitario l'applicazione dei contratti comparabili del contratto nazionale previsto per la sanità pubblica. Per tutti gli erogatori di prestazioni del Servizio sanitario nazionale pubblici o accreditati il fabbisogno minimo di personale necessario a garantire i livelli essenziali di assistenza non può in ogni caso essere soddisfatto attraverso l'assunzione di personale con contratti libero-professionali o con contratti a termine di durata inferiore a cinque anni."».*

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

11.13

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI, BAIO

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente: "2-sexies. La verifica degli accordi convenzionali di cui al presente articolo deve avvenire annualmente ai fini del rinnovo dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quadro"».

11.14

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

All'Articolo 11, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di SSN, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65

per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi spettante. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 comma 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 239 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una quota pari al 1,22 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore, sconto del 1,22 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2010, le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'AIFA e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime, un importo del 2,43 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale».

«6-bis All'articolo 5 del decreto-legge n. 159/2007, convertito nella legge n. 222/2007, il primo periodo della lettera a) del comma 3 è sostituito dal seguente:

"a) l'intero sfioramento è ripartito al netto dell'IVA e delle quote di partecipazione a carico dei cittadini tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali e, per i farmacisti, al netto degli sconti praticati per legge al Servizio sanitario nazionale, con l'eccezione della quota di sfioramento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche."».

«6-ter. Presso il Ministero della salute è istituito un tavolo con la partecipazione dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'AIFA e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, per la revisione, entro il 31 dicembre 2010, della metodologia di remunerazione delle farmacie per la cessione di farmaci erogati in regime di SSN.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.15

DE LILLO

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di SSN, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi spettante. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 comma 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 239 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una quota pari al 1,22 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto del 1,22 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima data le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'AIFA e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle re-

gioni medesime, un importo del 2,43 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.»

«6-bis All'articolo 5 del decreto-legge n. 159/2007, convertito nella legge n. 222/2007, il primo periodo della lettera a) del comma 3 è sostituito dal seguente:

"a) l'intero sfioramento è ripartito al netto dell'IVA e delle quote di partecipazione a carico dei cittadini tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali e, per i farmacisti, al netto degli sconti praticati per legge al Servizio sanitario nazionale, con l'eccezione della quota di sfioramento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche".»

«6-ter. Presso il Ministero della salute è istituito un tavolo con la partecipazione dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'AIFA e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, per la revisione, entro il 31 dicembre 2010, della metodologia di remunerazione delle farmacie per la cessione di farmaci erogati in regime di SSN.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.16

GERMONTANI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di SSN, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n.77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi spettante. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 comma 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 239 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una quota pari al 1,23 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto del 1,23 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2010, le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'AIFA e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime, un importo del 2,43 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.»

«6-bis All'articolo 5 del decreto-legge n. 159/2007, convertito nella legge n. 222/2007, il primo periodo della lettera a) del comma 3 è sostituito dal seguente;

"a) l'intero sfioramento è ripartito al netto dell'IVA e delle quote di partecipazione a carico dei cittadini tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali e, per i farmacisti, al netto degli sconti praticati per legge al Servizio sanitario nazionale, con l'eccezione della quota di sfioramento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche."»

«6-ter. Presso il Ministero della salute è istituito un tavolo con la partecipazione dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'AIFA e delle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative delle farmacie pubbliche e private, per la revisione, entro il 31 dicembre 2010, della metodologia di remunerazione delle farmacie per la cessione di farmaci erogati in regime di SSN.»

11.17

ESPOSITO, LATRONICO

All'articolo 11, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di SSN, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi spettante. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 comma 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 239 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una quota pari al 1,22 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto del 1,22 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2010, le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'AIFA e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime, un importo del 2,43 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale».

«6-bis All'articolo 5 del decreto-legge n. 159/2007, convertito nella legge n. 222/2007, il primo periodo della lettera a) del comma 3 è sostituito dal seguente:

"a) l'intero sfioramento è ripartito al netto dell'IVA e delle quote di partecipazione a carico dei cittadini tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali e, per i farmacisti, al netto degli sconti praticati per legge al Servizio sanitario nazionale, con l'eccezione della quota di sfioramento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso aziende far-

maceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche".»

«6-ter. Presso il Ministero della salute è istituito un tavolo con la partecipazione dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'AIFA e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, per la revisione, entro il 31 dicembre 2010, della metodologia di remunerazione delle farmacie per la cessione di farmaci erogati in regime di SSN.»

11.18

ASTORE, PISTORIO

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di SSN, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi spettante. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 comma 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 239 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una quota pari al 1,22 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto del 1,22 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2010, le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'AIFA e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime, un importo del 2,43 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.»

«6-bis All'articolo 5 del decreto-legge n. 159/2007, convertito nella legge n. 222/2007, il primo periodo della lettera a) del comma 3 è sostituito dal seguente:

"a) l'intero sfioramento è ripartito al netto dell'IVA e delle quote di partecipazione a carico dei cittadini tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali e, per i farmacisti, al netto degli sconti praticati per legge al Servizio sanitario nazionale, con l'eccezione della quota di sfioramento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche."»

«6-ter. Presso il Ministero della salute è istituito un tavolo con la partecipazione dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'AIFA e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, per la revisione, entro il 31 dicembre 2010, della metodologia di remunerazione delle farmacie per la cessione di farmaci erogati in regime di SSN.»

11.19

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di SSN, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi spettante. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 comma 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 239 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una quota pari al 1,23 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto del 1,23 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con

fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2010, le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'AIFA e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime, un importo del 2,43 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale».

«6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 159/2007, convertito nella legge n. 222/2007, il primo periodo della lettera a) del comma 3 è sostituito dal seguente:

"a) l'intero sforamento è ripartito al netto dell'IVA e delle quote di partecipazione a carico dei cittadini tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali e, per i farmacisti, al netto degli sconti praticati per legge al Servizio sanitario nazionale, con l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche."»

6-ter. Presso il Ministero della salute è istituito un tavolo con la partecipazione dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'AIFA e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, per la revisione, entro il 31 dicembre 2010, della metodologia di remunerazione delle farmacie per la cessione di farmaci erogati in regime di SSN.»

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

11.20

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, DI STEFANO, FLUTTERO, ESPOSITO, Giancarlo SERAFINI, CURSI, BIANCONI, GHIGO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il prezzo al pubblico dei farmaci concedibili in regime di Servizio sanitario

nazionale è ridotto del 2 per cento. Dalla medesima data e sino al 31 dicembre 2010, le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi spettante. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto sino al 31 dicembre 2010, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 comma 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 239 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una quota pari all'1 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto dell'1 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 258.228;45.»

«6-bis. Presso il Ministero della salute è istituito un tavolo con la partecipazione dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'AIFA e delle associazioni di sindacati delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative, per la revisione, entro il 31 dicembre 2010, della metodologia di remunerazione delle farmacie per la cessione di farmaci erogati in regime di SSN.»

«6-ter. All'articolo 5 del decreto-legge n. 159/2007, convertito nella legge n. 222/2007, come modificato dal decreto legge 1° luglio 2009 n.78 convertito nella legge 3 agosto 2009 n.102, il primo periodo della lettera a) del comma 3 è così modificato: dopo le parole "l'intero sfioramento è ripartito" le parole "a lordo IVA" sono sostituite con le parole "al netto dell'IVA e delle quote di partecipazione a carico dei cittadini"; dopo le parole "quote di spettanza sui prezzi dei medicinali" sono aggiunte le parole "e, per i farmacisti, al netto degli sconti praticati per legge al Servizio sanitario nazionale,"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del

programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.21

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il prezzo al pubblico dei farmaci concedibili in regime di Servizio sanitario nazionale è ridotto del 3.3 per cento.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.22

DE LILLO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il prezzo al pubblico dei farmaci concedibili in regime di Servizio sanitario nazionale è ridotto del 3,3 per cento».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.23

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il prezzo al pubblico dei farmaci concedibili in regime di Servizio sanitario nazionale è ridotto del 3,3 per cento».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3% a decorrere dall'anno 2010.

11.24

GERMONTANI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il prezzo al pubblico dei farmaci concedibili in regime di Servizio sanitario nazionale è ridotto del 3,3%».

11.25

ASTORE, PISTORIO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il prezzo al pubblico dei farmaci concedibili in regime di Servizio sanitario nazionale è ridotto del 3,3%».

11.26

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, RIZZI, DIVINA, BOLDI

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «corresponsione alle farmacie di quanto dovuto», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2009, n. 77» e alla fine del periodo inserire le seguenti parole: «, da ripartirsi tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti proporzionalmente alle quote di spettanza sul farmaco. L'ulteriore sconto di cui al precedente periodo non si applica alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 350.000, nonchè alle farmacie comunali anche in forma di aziende municipalizzate a totale proprietà pubblica».

Conseguentemente, ridurre le dotazioni di parte corrente ed in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012

11.27

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, RIZZI, DIVINA, BOLDI

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «corresponsione alle farmacie di quanto dovuto», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2009, n. 77» e alla fine del periodo inserire le seguenti parole: «, da ripartirsi tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti proporzionalmente alle quote di spettanza sul farmaco. L'ulteriore sconto di cui al precedente periodo non si applica alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 350.000».

Conseguentemente, ridurre le dotazioni di parte corrente ed in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012

11.28

RIZZI, BOLDI, DIVINA, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «corresponsione alle farmacie di quanto dovuto», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2009, n. 77» e alla fine del periodo inserire le seguenti parole: «, da ripartirsi tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti proporzionalmente alle quote di spettanza sul farmaco. L'ulteriore sconto di cui al precedente periodo non si applica alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza

ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 350.000, nonché per le farmacie comunali anche in forma di aziende municipalizzate a totale proprietà pubblica, è comunque garantita la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento».

11.29

D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, RIZZOTTI, CURSI, DE LILLO, TANCREDI, BIANCONI, MAZZARACCHIO, IZZO

Al comma 6, sostituire le parole: «sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto» con le seguenti: «sul prezzo di rimborso ovvero, in caso di medicinali inseriti nelle liste di trasparenza, sul prezzo di riferimento».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sostituire le parole: «al lordo dei ticket e al netto dell'IVA» con le seguenti: «sul prezzo di rimborso ovvero, in caso di medicinali inseriti nelle liste di trasparenza, sul prezzo di riferimento».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.30

BOSONE, GALPERTI

Al comma 6, le parole da: «il Servizio sanitario nazionale» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 239, convertito dalla legge 24 novembre 2003; n. 326, una quota pari al 2,44 per cento equamente distribuita fra farmacie e grossisti. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010, le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'OVAI e definite per singola azienda, corrispondono allo Stato un importo pari all'1,21 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale».

11.31

ESPOSITO, LATRONICO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «Detta quota per le farmacie con un fatturato annuo a carico del Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore ad euro 387.342,67 – limitatamente agli anni 2010, 2011 e 2012, è ridotta ad un minor valore percentuale fissato con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un importo complessivo di 12 milioni di euro per l'anno 2010 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, al fine di favorire il mantenimento di un efficace rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate»;

b) al comma 5 lettera a) ultimo periodo, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle parole: «262 milioni»;

c) al comma 5 lettera b) le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle parole: «580 milioni per gli anni 2011 e 2012 e 600 milioni a decorrere dal 2013»;

d) al comma 12 le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle parole: «580 milioni per gli anni 2011 e 2012 e 600 milioni a decorrere dal 2013»;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

9. A decorrere dall'anno 2013 per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405 e successive modificazioni, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l'Agenzia italiana del farmaco, sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei Paesi della Unione europea fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. La dispensazione da parte dei farmacisti, di medicinali, aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso, è possibile previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso;

f) sostituire il comma 10 con il seguente:

Nel periodo decorrente dal 1° giugno 2010 fino al 31 dicembre 2012 il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405, e successive modificazioni, è così regolato:

a) dal 1° giugno 2010 fino al 31 dicembre 2010 il prezzo vigente al 30 maggio 2010 è ridotto del 12,5 per cento con esclusione dei medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008 e di quelli per i quali il prezzo in vigore al 30 maggio 2010 è pari o inferiore al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009;

b) nell'anno 2011 il prezzo vigente al 31 dicembre 2010 è ridotto del 5,5 per cento;

c) nell'anno 2012 il prezzo vigente al 31 dicembre 2011 è ridotto del 6 per cento.

La disposizione di cui al presente comma non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto.

g) dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Quota parte delle risorse derivanti dalle economie conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10, nell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 sulla base di una ripartizione tra le regioni, nell'ambito delle risorse per l'attuazione dell'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è finalizzata alla realizzazione di progetti regionali- per l'incentivazione anche di tipo remunerativo, della prescrizione da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri delibera scelta dei medicinali equivalenti, per la restante parte è destinata a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo.

11.32

MERCATALI, LEGNINI, FIORONI

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo del presente comma, anche mediante cessione gratuita di quantitativi di farmaci o altra utilità economica, comportale sanzioni previste all'articolo 13, comma b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Le aziende farmaceutiche, per le forniture effettuate direttamente ai farmacisti, sottraggono dalla quota complessiva del 33,35 per cento una quota pari al 3 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi importi sono contabilizzati separatamente e corrisposti al Servizio sanitario nazionale con periodicità semestrale».

Conseguentemente:

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole:* «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» *con le seguenti:* «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole:* «di importo non inferiore a euro tremila» *con le seguenti:* «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

11.33

D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, RIZZOTTI, CURSI, DE LILLO, TANCREDI, BIANCONI, MAZZARACCHIO, IZZO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La farmacia non è tenuta a praticare tale ulteriore sconto, qualora l'azienda sanitaria

locale non abbia provveduto alla corresponsione di quanto dovuto decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 271.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.34

BOSONE, GALPERTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale trattenuta non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 258.228,45.»

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

11.35

Ignazio MARINO, SOLIANI, COSENTINO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, PORETTI, BAIO, GIARETTA LEGNINI, MERCATALI

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le economie derivanti da quanto disposto dal presente comma restano nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale e sono destinate alla ricerca ed allo sviluppo di farmaci innovativi e di farmaci orfani».

11.36

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI, BAIO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al secondo periodo, si applicano in modo uniforme su tutta le filiera della produzione e della distribuzione».

11.37

BOSONE, GALPERTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Presso il Ministero della salute è istituito un tavolo con la partecipazione dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'AIFA e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, per la revisione; entro il 31 dicembre 2010, della metodologia di remunerazione delle farmacie per la cessione di farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.»

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

11.38

TOMMASINI, D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, DI STEFANO, FLUTTERO, ESPOSITO, SERAFINI GIANCARLO, CURSI, BIANCONI, GHIGO, THALER,

Sostituire la lettera a) del comma 7 con le seguenti:

«a) I farmaci classificati in fascia H per i quali l'AIFA prevede l'attivazione del Registro di monitoraggio, sono riconosciuti a carico del SSN solo qualora i pazienti vengano arruolati ai trattamenti dai Centri ospedalieri, attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio previste dai Registri, anche a cura del medico di base con la collaborazione della farmacia territoriale. Nei casi in cui il Registro AIFA del farmaco preveda meccanismi di ripiano da parte delle Aziende farmaceutiche (payment by results/cost sharing/risk sharing), alla compilazione della scheda di follow-up, in caso di sospensione del trattamento per progressione di malattia o comunque per i casi previsti negli accordi negoziali con l'Azienda farmaceutica, l'AIFA provvederà a rendere automatico e trasparente il calcolo dell'eventuale recupero economico da parte della singola Azienda farmaceutica, attraverso il sistema informatico dei Registri, comunicando i dati alla Azienda ospedaliera e alla Regione. Ciò al fine di mettere a disposizione delle Regioni e delle Aziende ospedaliere strumenti idonei a realizzare l'appropriatezza prescrittiva, il rimborso legato al risultato clinico e una rimodulazione del prezzo opay back equivalente, per un importo complessivo non inferiore a 600 milioni di su base annua che restano nelle disponibilità delle Regioni.

b) Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, l'AIFA individua per i medicinali, a carico della spesa farmaceutica ospedaliera, criteri e modalità per la ridefinizione dei prezzi di vendita, che prevedano una rimodulazione dei medesimi, o pay back equivalente, in funzione dei volumi di vendita correlati alla estensione delle indicazioni terapeutiche e/o alle modifiche delle linee di trattamento».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla

legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.500

D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, RIZZOTTI, CURSI, DE LILLO, BIANCONI, TANCREDI, MAZZARACCHIO, IZZO

Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 11, sostituire le parole: «l'assistenza farmaceutica territoriale» con le seguenti: «le farmacie aperte al pubblico».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.39

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, DI STEFANO, FLUTTERO, ESPOSITO, Giancarlo SERAFINI, CURSI, BIANCONI, GHIGO, THALER,

Al comma 8, sostituire le parole: «anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti» con le seguenti: «nonché per rendere uniformi sul territorio nazionale le modalità di svolgimento ed i costi della particolare modalità di erogazione di farmaci effettuata sulla base degli accordi previsti dall'ar-

titolo 8, comma 1 lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con la legge 16 novembre 2001 n. 405, anche ai fini dell'attuazione della misura prevista al comma 7, lettera a) del presente articolo».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.40

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 8, le parole: «anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per rendere uniformi sul territorio nazionale le modalità di svolgimento ed i costi della particolare modalità di erogazione di farmaci effettuata sulla base degli accordi previsti dall'articolo 8, comma 1 lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con la legge 16 novembre 2001 n. 405, anche ai fini dell'attuazione della misura prevista al comma 7, lettera a) del presente articolo».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e,

a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.41

GERMONTANI

Al comma 8, le parole: «anche attraverso il coinvolgimento dei grossisti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per rendere uniformi sul territorio nazionale le modalità di svolgimento ed i costi della particolare modalità di erogazione di farmaci effettuata sulla base degli accordi previsti dall'articolo 8, comma 1 lettera a) del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con la legge 16 novembre 2001 n. 405, anche ai fini dell'attuazione della misura prevista al comma 7, lettera a) del presente articolo».

11.42

BOSONE, BASSOLI, GIARETTA, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI, BAIO

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

11.43

ESPOSITO, TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, DI STEFANO, FLUTTERO, Giancarlo SERAFINI, CURSI, BIANCONI, GHIGO, THALER,

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A decorrere dall'anno 2011, il prezzo al pubblico dei medicinali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 219/2006, e successive modificazioni, è progressivamente ridotto con un meccanismo automatico proporzionale all'aumento delle quote di mercato in termini di volumi sulle singole molecole di riferimento. La definizione delle riduzioni di prezzo in funzione delle quote di mercato in termini di volumi progressivamente raggiunte dai medicinali generici all'interno della molecola di riferimento è individuata con apposita delibera dell'AIFA. In rase di rinnovo della convenzione nazionale con i medici di medicina generale, il Ministero della salute determina gli obiettivi annui di prescrizione di farmaci generici in modo da garantire il raggiungimento delle quote di mercato concordate con le Associazioni di categoria. Al raggiungimento di dette quote, i prezzi dei rispettivi medicinali vengono automaticamente ridotti della percentuale stabilita dalla AIFA. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Al fine di garantire il raggiungimento di tali quote, nel rispetto del principio delle soglie di appropriatezza prescrittiva di cui al precedente comma 7 lettera b) del presente decreto, le Regioni inoltre, in accordo con l'AIFA, possono individuare ulteriori misure atte ad incentivare l'utilizzo dei farmaci generici. Le economie derivanti da quanto disposto dal presente comma restano nella disponibilità dei servizi sanitari regionali.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.44

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, DI STEFANO, FLUTTERO, ESPOSITO, Giancarlo SERAFINI, CURSI, BIANCONI, GHIGO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A decorrere dall'anno 2011, il prezzo al pubblico dei medicinali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 219/2006, e successive modificazioni, è progressivamente ridotto con un meccanismo automatico proporzionale all'aumento delle quote di mercato in termini di volumi sulle singole molecole di riferimento. La definizione delle riduzioni di prezzo in funzione delle quote di mercato in termini di volumi progressivamente raggiunte dai medicinali generici all'interno della molecola di riferimento è individuata con apposita delibera dell'AIFA. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Al fine di garantire il raggiungimento di tali quote, nel rispetto del principio delle soglie di appropriatezza prescrittiva di cui al precedente comma 7 lettera b) del presente decreto, le Regioni, in accordo con l'AIFA, individuano le misure necessarie ad incentivare l'utilizzo dei farmaci generici. Le economie derivanti da quanto disposto dal presente comma restano nella disponibilità dei servizi sanitari regionali».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.45

RIZZI, BOLDI, DIVINA, VACCARI, GARAVAGLIA

All'articolo 11, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A decorrere dall'anno 2011, il prezzo al pubblico dei medicinali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 219/2006, e successive modificazioni, è progressivamente ridotto con un meccanismo automatico proporzionale all'aumento delle quote di mercato di detti medicinali in termini di volumi sulle singole molecole di riferimento. La definizione delle riduzioni di prezzo in funzione delle quote di mercato in termini di volumi progressivamente raggiunte dai medicinali generici all'interno della molecola di riferimento è individuata con apposita delibera dell'AIFA. Al fine di garantire il raggiungimento di tali quote, nel rispetto del principio delle soglie di appropriatezza prescrittiva di cui al precedente comma 7 lettera b) del presente decreto, le Regioni, in accordo con l'AIFA, individuano annualmente gli obiettivi prescrittivi di farmaci generici ed adattano le misure dirette a riconoscere un incentivo ai medici di medicina generale al raggiungimento della quota indicata. Al raggiungimento di dette quote, ottenute dall'aggregazione degli obiettivi stabiliti a livello regionale, i prezzi dei rispettivi medicinali vengono automaticamente ridotti a livello nazionale della percentuale stabilita dall'Aifa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze deri-

vanti da tale brevetto. Le economie derivanti da quanto disposto dal presente comma restano nella disponibilità dei servizi sanitari regionali».

11.46

VALDITARA

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Dall'anno 2011, al fine della razionalizzazione del sistema distributivo dei farmaci, il Ministro della salute, con proprio decreto da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sentita l'AIFA, stabilisce, ove possibile, nuove modalità di distribuzione dei farmaci non più in scatole preconfezionate, bensì in quantità corrispondenti a quelle indicate dal medico nella ricetta.

9-ter. Dall'anno 2011 il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio dei risparmi derivanti dal comma 9:-bis.

9-quater. A decorrere dall'anno 2012 i risparmi conseguiti a seguito del comma 9-bis, per l'anno corrispondente sono destinati ad incrementare corrispondentemente le risorse del Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui alla legge n. 537 del 1993».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.47

COSENTINO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, BIONDELLI, Ignazio MARINO, PORETTI, SOLIANI, BAIO, GIARETTA, LEGNINI, MERCATALI

Al comma 10 aggiungere infine il seguente periodo: «Le economie derivanti da quanto disposto dal presente comma restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali e sono destinati alla ricerca e allo sviluppo di farmaci innovativi e orfani».

11.48

D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, RIZZOTTI, CURSI, DE LILLO, TANCREDI, BIANCONI, MAZZARACCHIO, IZZO

Dopo il comma 10, aggiungerei il seguente:

«10-bis. Per gli anni 2010 e 2011, nel limite di 500.000 euro, è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti effettuati dalle farmacie in lavori di adeguamento strutturale e nell'innovazione tecnologica, necessari all'implementazione dei servizi di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.49

D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, CURSI, RIZZOTTI, BIANCONI, DE LILLO, MAZZARACCHIO, IZZO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per l'anno 2011, nel limite di 1.000.000 di euro, il datore di lavoro, persona fisica o giuridica, titolare di farmacia, che non abbia effettuato licenziamenti nei sei mesi antecedenti all'entrata in vigore della presente legge e che assuma nuovi lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato versa una quota di contribuzione per gli oneri previdenziali ridotta nella misura del 20 per cento rispetto a quella dovuta. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.50

FILIPPI, GARAVAGLIA, RIZZI, DIVINA

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. 1 termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla

data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 4-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006, come introdotto dal comma 9-*ter*.

11-*ter*. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AlFA"».

11.51

FILIPPI, GARAVAGLIA, RIZZI, DIVINA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma è riportato il nome della società che ha prodotto il principale principio attivo ed il relativo luogo di produzione. Il Ministero della salute, con decreto da adattarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2009. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 marzo 2009 è consentita fino al 31 dicembre 2012».

11.52

BERTUZZI, BASSOLI

Sopprimere i commi 13 e 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

11.53

FERRANTE, DELLA SETA

Sopprimere i commi 13 e 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

11.54

ASTORE, PISTORIO

Sopprimere i commi 13 e 14.

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili e come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 fino a concorrenza dell'onere».

11.55

CURSI, TOMASSINI, D'AMBROSO LETTIERI

Sopprimere i commi 13 e 14.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.56

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Sopprimere i commi 13 e 14.

11.57

BOSONE, BASSOLI, GIARETTA, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, MARINO Ignazio, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI, BAIO

Sopprimere i commi 13 e 14.

11.58

MASSIDDA

Sostituire i commi 13 e 14 con i seguenti:

«13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, si interpreta in senso che il previsto importo relativo all'indennità integrativa speciale, viene riconosciuta l'applicazione della rivalutazione annua in base al tasso di inflazione verificatosi viene stabilita nel senso di riconoscere, al previsto importo relativo all'indennità integrativa speciale, l'applicazione della rivalutazione annua in base al tasso d'inflazione verificatosi.

14. Fermo restando gli effetti espliciti da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, si riconosce al previsto importo relativo all'indennità integrativa speciale, l'applicazione della rivalutazione annuale in base al tasso d'inflazione verificatosi. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.59

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI, BAIO

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale è anch'essa rivalutata secondo il tasso d'inflazione».

11.60

BUTTI, SAIA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dall'anno 2008 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43, possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso. Conseguentemente, è ridotto in misura corrispondente il contributo attribuito al Comune di Campione d'Italia, di cui al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.61

MASSIDDA

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Fermo restando gli effetti espliciti da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si riconosce al previsto importo relativo all'indennità integrativa speciale, l'applicazione della rivalutazione annua in base al tasso d'inflazione verificatosi. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.62

TANCREDI, PICHETTO, LATRONICO

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, sostituire le parole: «19 aprile 2006» con le seguenti: «11 marzo 2004» nonché sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2011» con le seguenti: «per il 2011 e il 2012»;

b) al comma 16, dopo le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.»;

c) dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. La conservazione delle cartelle cliniche da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale e delle strutture private convenzionate è effettuata esclusivamente in formato digitale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati, su richiesta, anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo.

16-ter. Con regolamento, da adottare entro 90 giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della salute e per la Pubblica amministrazione e l'innovazione,

nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione del comma 16-*bis* del presente articolo nonché la decorrenza degli adempimenti di cui al medesimo comma 16-*bis*.»;

d) dopo l'**articolo 11**, inserire i seguenti:

«Art. 11-*bis*.

(Fascicolo sanitario elettronico)

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

2. Il fascicolo sanitario elettronico ha valenza nazionale ed è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali.

3. Il fascicolo sanitario elettronico è istituito dalle regioni e province autonome, secondo criteri comuni di interoperabilità, a fini di:

- a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
- b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
- c) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 3 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel fascicolo sanitario elettronico di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 3, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate dal regolamento di cui al comma 7. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.

6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel fascicolo sanitario elettronico, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con regolamento di cui al successivo comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze; previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: i contenuti del fascicolo sanitario elettronico, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, i criteri di interoperabilità e di cooperazione fra le soluzioni di fascicolo sanitario elettronico istituite a livello regionale, le modalità e i livelli diversificati di accesso al fascicolo sanitario elettronico da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11-ter.

*(Misure per la digitalizzazione dei servizi
delle Aziende del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi, le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento *online* delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite *web*, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale devono mettere a disposizione dell'utenza il servizio di pagamento *online* ed effettuare la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale, fatto salvo il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del referto redatto in forma elettronica.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.63

ROSSI, GIARETTA, MERCATALI, MORANDO

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, sostituire le parole: «19 aprile 2006» con le seguenti: «11 marzo 2004» nonché sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2011» con le seguenti: «per il 2011 e il 2012»;

b) al comma 16, dopo le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.»;

c) dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

«Art. 11-bis.

(Fascicolo sanitario elettronico)

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

2. Il fascicolo sanitario elettronico ha valenza nazionale ed è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali.

3. Il fascicolo sanitario elettronico è istituito dalle regioni e province autonome, secondo criteri comuni di interoperabilità, a fini di:

- a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
- b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
- c) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 3 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel fascicolo sanitario elettronico di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 3, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate dal regolamento di cui al comma 7. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.

6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel fascicolo sanitario elettronico, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con regolamento di cui al successivo comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: i contenuti del fascicolo sanitario elettronico, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, i criteri di interoperabilità e di cooperazione fra le soluzioni di fascicolo sanitario elettronico istituite a livello regionale, le modalità e i livelli diversificati di accesso al fascicolo sanitario elettronico da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identifica-

tivo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11-ter.

(Misure per la digitalizzazione dei servizi del SSN)

1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi, le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento *online* delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite *web*, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale devono mettere a disposizione dell'utenza il servizio di pagamento *online* ed effettuare la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale, fatto salvo il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del referto redatto in forma elettronica.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.».

Art. 11-quater.

(Conservazione cartelle cliniche)

1. La conservazione delle cartelle cliniche da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale e delle strutture private convenzionate è effettuata esclusivamente in formato digitale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati, su richiesta, anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione del comma 1 del presente articolo nonché la decorrenza degli adempimenti di cui al medesimo comma 1».

11.64

FINOCCHIARO, ROILO, GIARETTA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, TREU

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"»;

– dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

11.65

FINOCCHIARO, ROILO, GIARETTA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, TREU

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

– *dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non

possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monito raggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

11.97

LUMIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziari precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno».

b) dopo il comma 7-quinquies, aggiungere il seguente:

«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dagli stanziamenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 né le relative spese in conto capitale sostenute dai Comuni. L'esclusione delle spese opera an-

che se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e lo valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.200 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Informatizzazione della pubblica amministrazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su *software* aperto anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali di cui all'articolo 11, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del *software* utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di maggiori economie, le risorse sono destinate alla formazione professionale dei dipendenti di ciascuna amministrazione».

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari; le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma *16-bis* e *16-ter* devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in

caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: « di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

11.98

STRADIOTTO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e della promozione delle autonomie locali, di cui all'articolo 5 della Costituzione, i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il quadriennio 2011-2015 nel rispetto delle disposizioni della presente legge, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119 secondo comma, della Costituzione.

5-ter. Ai fini dell'applicazione ai comuni di cui al comma 5-bis del Patto di stabilità interno per il quadriennio 2011-2015, secondo i principi di flessibilità, proporzionalità e adeguatezza, i comuni stessi sono valutati

in base al rispettivo grado di efficienza, secondo i seguenti parametri fondamentali:

- a) l'autonomia finanziaria, intesa quale rapporto fra entrate proprie ed entrate totali;
- b) la percentuale della spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente;
- c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.

5-quater. Ai fini dell'applicazione ai comuni del Patto di stabilità interno, gli stessi vengono classificati in:

- a) comuni virtuosi;
- b) comuni poco virtuosi;
- c) comuni con bilancio equilibrato.

5-quinquies. Sono considerati virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri:

a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, parte di competenza, di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e in (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, superiore:

- 1) al 39 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;
- 2) al 41 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;
- 3) al 36 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle spese di cui al titolo I (spese correnti) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, inferiore:

- 1) al 38 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;
- 2) al 34 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;
- 3) al 36 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 7 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio.

5-sexies. Sono considerati comuni con bilancio squilibrato i comuni aventi:

a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai titoli I (entrate tributarie) e II (entrate extratributarie) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, parte di competenza, di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, inferiore:

1) al 34 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;

2) al 37 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 32 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle spese di cui al titolo I (spese correnti) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, superiore:

1) al 45 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;

2) al 40 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 43 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio.

5-septies. Sono considerati poco virtuosi i comuni con parametri di bilancio intermedi tra quelli previsti per gli enti virtuosi e quelli previsti per i comuni con bilancio squilibrato.

5-octies. In sede di valutazione delle entrate proprie ai sensi dei commi 2, lettera *a)*, e 3, lettera *a)*, sono comunque escluse dal computo le entrate derivanti dalla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Al medesimo fine, le entrate derivanti da compartecipazione all'IRPEF sono iscritte nel titolo II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) del bilancio.

5-novies. Ai fini della classificazione rileva la ricorrenza congiunta di tutti i parametri di bilancio. Il mancato rispetto anche di un solo parametro determina la classificazione dell'ente nella categoria rispettivamente di comune poco virtuoso ovvero di comune con bilancio squilibrato.

5-decies. Nel caso di comuni capoluogo di provincia si applicano comunque, anche in mancanza del requisito dimensionale; i parametri relativi ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, se più favorevoli.

5-undecies. Per il quadriennio 2011-2015, i comuni classificati come virtuosi non sono soggetti ad alcun vincolo di bilancio. I comuni classificati come poco virtuosi possono assumere personale solo a tempo determinato e non possono stipulare nuovi mutui.

5-duodecies. Per il quadriennio 2011-2015, gli enti classificati come comuni con bilancio squilibrato sono soggetti al divieto di assumere personale e di sottoscrivere mutui, e sono altresì obbligati a ridurre del 2 per cento, rispetto all'ultimo rendiconto approvato, le spese correnti:

5-terdecies. Ai fini dell'applicazione del Patto ai stabilità interno per gli anni 2011-2015, gli organi di revisione economico-finanziaria di ciascun comune sono tenuti a certificare la classificazione del comune stesso ai sensi della presente legge.

5-quaterdecies. La certificazione è resa nell'ambito della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, trasmessa alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla loro missione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professio-

nale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 700 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

«Art. 14-ter.

(Informatizzazione della pubblica amministrazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali di cui all'articolo 11, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del *software* utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di maggiori economie, le risorse sono destinate alla formazione professionale dei dipendenti di ciascuna amministrazione».

Art. 14-quater

(Accorpamento degli uffici periferici dello Stato)

1. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo devono derivare risparmi per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti dal-

l'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato;

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

"16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011; dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma *16-bis* e *16-ter* devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato"».

11.99

BARBOLINI, MERCATALI, BUBBICO, MORRI, VITALI

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:***«Art. 14-bis***(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti)*

L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Art 238. - (*Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani*). – 1. Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la tassa di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dai comuni. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spezzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. I comuni si associano in modo conforme alla dimensione territoriale del rispettivo Ambito Territoriale Ottimale e approvano in forma associata il piano finanziario per l'applicazione della tariffa, da presentare all'Autorità di cui all'articolo 207, unitamente alla relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quat-

tro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino al 31 dicembre dell'anno di emanazione del regolamento di cui al comma 6 i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

12. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma:

«3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo norma-

lizzato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»

b) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2: La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;

c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72. - (*Riscossione*).
- 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento »non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando, esclusivamente le disposizioni del decreto della repubblica 29 settembre 1973, n. 602.«

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della sentenza della Corte Costituzionale n.238 del 2009.«

Conseguentemente:

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monito raggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari; le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere

del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: « di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale)

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 3 per cento.

2. Ai fini del versamento delle somme dovute da parte dei soggetti beneficiari delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione, gli interme-

diari provvedono secondo apposite modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2010.

3. In caso di mancato versamento di cui al comma 2, per i soggetti inadempienti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

11.100

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Al comma 11 sostituire la parole: «0,78%» con la parola: «10%».

Conseguentemente:

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari; le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive

modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

11.101

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Al comma 7, capoverso l, dopo le parole: «con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali» inserire le parole: «nonché degli oneri relativi alle indennità di vacanza contrattuale.».

Conseguentemente:

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monito raggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari; le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceu-

tiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

11.102

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Al comma 2 dopo il terzo periodo inserire il seguente: «In sede di attuazione dell'articolo 11 della legge n. 42/09 in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo».

Conseguentemente:

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari; le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

11.103

Vittoria FRANCO, BASTICO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Annamaria SERAFINI, FIORONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter, sono aggiunti i seguenti:

"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute nei settori dell'istruzione e dell'edilizia scolastica. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

Conseguentemente:

– *all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:*

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e

successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

– dopo l'**articolo 39**, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Contributo straordinario
a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale)*

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 3 per cento.

2. Ai fini del versamento delle somme dovute da parte dei soggetti beneficiari delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari provvedono secondo apposite modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2010.

3. In caso di mancato versamento di cui al comma 2, per i soggetti inadempienti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409».

11.104

VITALI, GIARETTA, MERCATALI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARINO, SANNA, STRADIOTTO, FIORONI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

"7-. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

4-ter. Per l'anno 2011, le disposizioni di cui ai commi 16 e 20 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano ai Comuni che superano i vincoli del Patto di stabilità per spese sostenute per la realizzazione di opere pubbliche.

Conseguentemente:

– dopo l'**articolo 14**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutano la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.200 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in

caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

– dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Contributo straordinario
a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale)*

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 3 per cento.

2. Ai fini del versamento delle somme dovute da parte dei soggetti beneficiari delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari provvedono secondo apposite modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2010.

3. In caso di mancato versamento di cui al comma 2, per i soggetti inadempienti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409».

11.105

MERCATALI, GIARETTA, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, STRADIOTTO, FIORONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2011 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 2-quater:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera;

d) i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità, effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2010;

e) i pagamenti per le spese relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni e quelle correlate a finanziamenti dell'Unione Europea.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis, si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2009;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2007-2009.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2011 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

4. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito.

Conseguentemente:

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

– dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributo straordinario
a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale)

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 3 per cento.

2. Ai fini del versamento delle somme dovute da parte dei soggetti beneficiari delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione, gli interme-

diari provvedono secondo apposite modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2010.

3. In caso di mancato versamento di cui al comma 2, per i soggetti inadempienti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazione, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409».

11.106

GIARRETTA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, STRADIOTTO, FIORONI, Vittoria FRANCO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 2.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 2.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 250 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

c) le province per 150 milioni di euro per l'anno 2011 e per 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;

d) i comuni per 750 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: "e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302". I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 da ripartire proporzionalmente secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni. In sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo e dal secondo periodo del presente comma. I trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle

province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 150 milioni per l'anno 2011 e di 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale. I trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 750 milioni per l'anno 2011 e di 1.250 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale.

Conseguentemente:

– *all'articolo 18, premettere il seguente:*

«Art. 018.

1. Le maggiori entrate di cui agli articoli da 19 a 28, da 31 a 33, 35 e 38, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55, comma 7 del presente provvedimento, sono destinate per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 4.150 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5.250 milioni di euro di euro per gli anni 2012 e 2013, si provvede mediante:

– *dopo l'articolo 2, il seguente:*

«Art. 2-bis.

(Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio)

1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2% per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla Legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5%. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla Legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5% per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50% dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pub-

blica di cui all'Art. 10 della Legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

2. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'art. 23 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con Legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'art. 21 commi 6 e 7 della medesima Legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel Disegno di Legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili».

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

11.107

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 attraverso una ulteriore riduzione del saldo tendenziale di comparto pari a 200 milioni per l'anno 2011 e a 300 milioni per gli anni 2012 e 2013. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ed ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dell'Economia, previo parere della Conferenza Unificata, provvede con un proprio decreto all'aggiornamento dei meccanismi di calcolo e delle basi di riferimento necessari al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui all'art. 77-bis, comma 3, del decreto legge n. 112/08 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/08, assicurando una equilibrata distribuzione degli oneri complessivi tra tutti gli enti.

Conseguentemente:

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del

servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma *16-bis* e *16-ter* devono derivare risparmi per 200 milioni di euro nel 2011 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

11.108

LEGNINI, VITALI, MERCATALI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis.* Al comma 3 dell'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e di addizionale regionale all'IRPEF», *sono aggiunte le seguenti:* «, delle manovre eventualmente disposte dalla regione»;

b) dopo le parole: «a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale» *sono aggiunte le seguenti:* «, con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.200 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-ter.

(Informatizzazione della pubblica amministrazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali di cui all'articolo 11, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. Il caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di maggiori economie, le risorse sono destinate alla formazione professionale dei dipendenti di ciascuna amministrazione.»

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1 gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003; n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 10 gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per rinvio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

11.109

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente:

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In sede di attuazione degli articoli 8 e 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal comma 2.».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fu materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.200 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-ter.

(Informatizzazione della pubblica amministrazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali di cui all'articolo 11, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di maggiori economie, le risorse sono destinate alla formazione professionale dei dipendenti di ciascuna amministrazione.»

All'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio; Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e il monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

All'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

All'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento».

11.66

GIARETTA, MERCATALI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARINO, SANNA, VITALI, STRADIOTTO

Il comma 1 lettera d) dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«d) i comuni per 800 milioni di euro per l'anno 2011, 1.500 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.150 milioni di euro a partire dal 2013, attraverso le misure di cui al comma 2»

Conseguentemente:

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata ai risultati; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2011 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente; delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1 gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 200 milioni di euro per gli anni anno 2011 e 2012 e a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

11.67

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2, sopprimere il terzo periodo;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. In sede di attuazione degli articoli 8, 11 e 12 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal comma 2".».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.200 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese

non obbligatorie, fino alla. totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-ter.

(Informatizzazione della pubblica amministrazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali di cui all'articolo 11, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predi-

spongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di maggiori economie, le risorse sono destinate alla formazione professionale dei dipendenti di Ciascuna amministrazione.»

All'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1 gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

All'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

All'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento».

11.68

GIARETTA, MERCATALI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, STRADIOTTO

Al comma 2, sostituire il seguente periodo: «I trasferimenti correnti dovuti ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'Interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. La riduzione è effettuata in modo proporzionale» con il seguente: «I trasferimenti correnti dovuti dal Ministero dell'Interno ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ridotti di 800 milioni per l'anno 2011 e di 1.500 milioni

per il 2012. A decorrere dal 2013 i suddetti trasferimenti sono ridotti di 1.150 milioni annui. Le predette riduzioni sono effettuate in modo proporzionale».

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente-decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisite criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il provvedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2011 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

«Art. 14-ter.

(Informatizzazione della pubblica amministrazione).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali di cui all'articolo 11, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato. In caso di maggiori economie, le risorse sono destinate alla formazione professionale dei dipendenti di ciascuna amministrazione.»

All'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salva il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo di documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per rinvio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma *16-bis* e *16-ter* devono derivare risparmi per 200 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere

conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

11.69

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Al comma 2 inserire in fine le seguenti parole: «e al netto dei trasferimenti compensativi ICI prima casa di cui al decreto-legge del 21 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge del 26 giugno 2008, n.126»,

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.200 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

All'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate, dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

All'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

All'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento».

11.70

LUSI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Gli enti locali di cui al decreto-legislativo 267/2000 possono escludere dalle spese rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità per l'anno 2010, i pagamenti di spese per investimento e gli impegni di spesa corrente effettuati o sostenuti nell'anno 2010 per l'acquisto di attrezzature, tecnologie, applicativi informatici».

Conseguentemente:

– dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per lo valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e lo valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dallo gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito; con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008;

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 860 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

– dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale)

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 3 per cento.

2. Ai fini del versamento delle somme dovute da parte dei soggetti beneficiari delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari provvedono secondo apposite modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2010.

3. In caso di mancato versamento ai cui al comma 2, per i soggetti inadempienti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

11.71

LUSI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. I comuni della provincia dell'Aquila possono in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010 a valere dei contributi già assegnati negli anni precedenti. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui ai presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Conseguentemente:

– dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per lo valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e lo valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dallo gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito; con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008;

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma *16-bis* e *16-ter* devono derivare risparmi per 860 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole:* «di importo non inferiore a euro tremila» *con le seguenti:* «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– *all'articolo 22, comma 1, dopo le parole:* «con effetto per gli accertamenti relativi» *aggiungere le seguenti:* «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

– *dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-bis.

(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale)

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di correre alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 3 per cento.

2. Ai fini del versamento delle somme dovute da parte dei soggetti beneficiari delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari provvedono secondo apposite modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2010.

3. In caso di mancato versamento ai cui al comma 2, per i soggetti inadempienti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

11.72

GIARETTA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 è inserito il seguente comma 7-sexsies: "Nel saldo finanziario di cui al comma e non sono considerate le spese sostenute per l'acquisto della rete del gas naturale ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, sia per il saldo finanziario di competenza mista per gli anni 2010 e 2011 sia per il corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007"».

Conseguentemente:

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dallo gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito; con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008;

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 860 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

– dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale)

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di correre alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 3 per cento.

2. Ai fini del versamento delle somme dovute da parte dei soggetti beneficiari delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari provvedono secondo apposite modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2010.

3. In caso di mancato versamento ai cui al comma 2, per i soggetti inadempienti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

11.73

GIARETTA, MERCATALI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO, SANNA, VITALI, STRADIOTTO

Al comma 11 sostituire la parola: «0,78%», con la seguente: «4%».

Conseguentemente:

– dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per lo valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e lo valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è te-

nuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

– *all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico av-

viene in forma progressiva dallo gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito; con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008;

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 860 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

11.74

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Al comma 13 sopprimere le parole: «I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno».

Conseguentemente:

– dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per lo valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e lo valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.200 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dallo gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito; con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008;

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma *16-bis* e *16-ter* devono derivare risparmi per 860 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole:* «di importo non inferiore a euro tremila» *con le seguenti:* «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– *all'articolo 22, comma 1, dopo le parole:* «con effetto per gli accertamenti relativi» *aggiungere le seguenti:* «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

11.75

VITALI, MERCATALI, BUBBICO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. I comuni possono applicare un contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari e sui programmi urbanistici indiretti e sugli interventi diretti per i quali sono previste, nelle norme dello strumento urbanistico generale vigente (PRG), incentivazioni urbanistiche, calcolato sul valore aggiuntivo da esse derivante; tale contributo è esclusivamente finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche e di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi indirizzato sul capitolo di bilancio degli investimenti; a tali fini il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell'80%».

Conseguentemente:

– dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per lo valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e lo valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.200 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dallo gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito; con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008;

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 860 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna ammi-

nistrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

– *all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;*

11.76

GIARETTA, MERCATALI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARINO, SANNA, VITALI, STRADIOTTO

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale"».

Conseguentemente:

– *dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e lo valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione

legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dallo gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceu-

tiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito; con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008;

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 860 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

11.77

VITALI, MERCATALI, BUBBICO

Al comma 16, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari e sui programmi urbanistici indiretti e sugli interventi diretti per i quali sono previste incentivazioni urbanistiche dalle norme dello strumento urbanistico generale vigente (PRG), mediante l'applicazione del contributo di costruzione sul valore aggiuntivo derivante; tale contributo è esclusivamente finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche e di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi indirizzato al capitolo di bilancio per gli investimenti; a tali fini il predetto valore aggiuntivo è computato fino al limite massimo dell'80%».

Conseguentemente:

– dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per lo valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e lo valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.200 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dallo gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito; con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008;

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma *16-bis* e *16-ter* devono derivare risparmi per 860 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato»;

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole:* «di importo non inferiore a euro tremila» *con le seguenti:* «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– *all'articolo 22, comma 1, dopo le parole:* «con effetto per gli accertamenti relativi» *aggiungere le seguenti:* «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

11.78

MERCATALI, BUBBICO, MORRI, VITALI

Sopprimere il comma 32.

Conseguentemente:

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis; Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma *16-bis* e *16-ter* devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna ammi-

nistrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale)

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 3 per cento.

2. Ai fini del versamento delle somme dovute da parte dei soggetti beneficiari delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione, gli intermediari provvedono secondo apposite modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2010.

3. In caso di mancato versamento di cui al comma 2, per i soggetti inadempienti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

11.79

MERCATALI, BUBBICO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni sulle entrate comunali)

1. Nelle more della definitiva attuazione del nuovo assetto delle entrate comunali determinato dalla legge 8 maggio 2009, n. 42, i comuni possono attivare, attraverso appositi regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997; n. 446, gli strumenti previsti per il rientro del debito pregresso del Comune di Roma, di cui all'articolo 14, comma 14, lettere *a)* e *b)*, e comma 16, lettere *e)*, *f)*, *g)* ed *h)*, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011

2. I limiti di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 sono di seguito indicati:

a) l'ulteriore misura dell'addizionale sui diritti di imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è fissata in euro 0,50, ferma restando la facoltà di attivazione ai sensi del presente in capo ai comuni interessati in quanto sedi di sedime aeroportuale o con esso confinanti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno sono stabilite le modalità di erogazione diretta ai comuni della ulteriore misura di prelievo eventualmente deliberata, in coerenza con i criteri dettati dalla citata norma istitutiva dei predetti diritti. In deroga alle vigenti norme, l'efficacia della deliberazione comunale, decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua comunicazione per la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) l'incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può superare la misura massima stabilita dalle leggi vigenti al momento dell'adozione della relativa deliberazione comunale. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo, efficacia del provvedimento comunale e riscossione;

c) la disciplina del contributo di soggiorno, di cui al comma 16, lettera *e)* dell'articolo 14, si adegua a principi di semplificazione delle procedure e minimizzazione degli adempimenti richiesti agli operatori. Il limite massimo giornaliero per i comuni di popolazione inferiore ai 30.000 abitanti è ridotto del 40%. Il contributo è richiesto agli operatori del settore turistico ricettivo, con facoltà di traslazione dell'onere sul cliente. La graduazione delle tariffe giornaliere deve essere determinata secondo criteri di ragionevolezza e graduazione in base alla tipologia, qualità e ritraibilità economica media degli esercizi ricettivi, anche mediante l'utilizzo di metodi forfetari adeguatamente motivati. Non sono ammesse

esenzioni se non per attività che erogano servizi ricettivi a titolo completamente gratuito. La disciplina delle sanzioni si adegua ai principi e ai criteri delle sanzioni tributarie non penali. In deroga alle vigenti norme, l'efficacia della deliberazione comunale, decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua comunicazione per la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) il contributo straordinario di cui al comma 16, lettera f) dell'articolo 14, viene regolamentato dal comune nell'ambito delle proprie funzioni di regolazione dell'urbanistica e dell'edilizia. I comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti possono applicare il contributo computando il valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche fino al limite massimo del 48%;

e) la maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione, al comma 16, lettera g) dell'articolo 14, si intende con riferimento all'aliquota ordinaria stabilita dal comune.

Conseguentemente dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-ter.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.200 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis; Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive

modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

11.80

VITALI, MERCATALI, LEGNINI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Canone di occupazione servizi a rete)

All'articolo 63 comma 2 lettera f) del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 dopo il numero 5) è inserito il seguente:

"5-bis. In caso di occupazioni per le quali il servizio non viene erogato agli utenti finali dal concessionario della rete ma da un soggetto diverso utilizzatore della rete medesima, il canone è dovuto da quest'ultimo in base al numero degli utenti finali dallo stesso serviti. Per utenti finali si intendono coloro che intrattengono rapporti contrattuali o di abbonamento con l'erogatore del servizio, aventi sede o domicilio nel comune, al cui numero va riportato il calcolo del canone dovuto».

Conseguentemente dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-ter.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 1.200 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il mo-

monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis; Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma *16-bis* e *16-ter* devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

11.81

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, BARBOLINI, STRADIOTTO

All'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 4 sono soppressi;
b) al comma 5, alla lettera a) sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;

c) al comma 6, sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;

d) al comma 5, lettera b), dopo le parole: «trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni dei contribuenti in essi residenti», aggiungere le seguenti: «o aventi interessi rilevanti ai fini fiscali»;

e) al comma 5, aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*quater*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche per assicurare il massimo apporto informativo dei comuni ai fini della formazione degli accertamenti erariali ai sensi dell'articolo 38; quarto comma e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi dei sistemi telematici dedicati all'interscambio informativo con i comuni».

«2-*quinquies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'INPS, la Guardia di Finanza e la Conferenza unificata sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini della partecipazione dei comuni al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, mediante l'utilizzo dei sistemi informatici dell'Agenzia stessa».

f) Sostituire il comma 8 è con il seguente:

«8. Nelle more di eventuali modifiche derivanti dall'attuazione del presente articolo, restano fermi i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore dell'Agenzia del territorio emanati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento alle modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni- dei contribuenti, alle modalità di partecipazione dei comuni stessi all'accertamento fiscale e alla fruizione delle informazioni inerenti la banca dati ipotecaria ai fini dell'allineamento con le titolarità risultanti in catasto».

g) Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti all'Unione europea. Il calcolo dei medesimi importi sulle somme spettanti alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, viene effettuato prima della ripartizione tra le amministrazioni beneficiarie a cura dell'amministrazione centrale competente per tipo di entrata, che comunica le informazioni necessarie per i pagamenti al Ministero dell'interno inviandone conoscenza alle regioni o province autonome interessate».

Consequentemente dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di di-

retta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis; Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma *16-bis* e *16-ter* devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

11.82

VITALI, MERCATALI, LEGNINI, BARBOLINI, STRADIOTTO

All'articolo 19 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «dell'Agenzia del Territorio» sono inserite le parole: «in collaborazione con i comuni,»;

b) al comma 2 sopprimere le parole: «In fase di prima applicazione»; dopo la parola «l'accesso» aggiungere la seguente: «gratuito»; dopo la parola: «emanate» aggiungere le seguenti: «entro e non oltre 60 giorni dal termine di cui al comma 1»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare comunque ai Comuni la piena accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati con l'Agenzia del territorio, sia al fine della integrazione dei dati catastali nei propri sistemi informativi, sia per contribuire al miglioramento ed aggiornamento costante e sistematico della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche ed operative stabilite con i medesimi decreti».

d) al comma 3 dopo le parole: «delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali,» alla fine del comma aggiungere le parole: «da parte dell'Agenzia del Territorio o dei Comuni.»;

e) al comma 4 all'inizio del comma aggiungere le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sue successive modifiche ed integrazioni,»; dopo le parole: «catasto edilizio urbano,» aggiungere le seguenti: «censuaria e cartografica,»; dopo le parole: «è garantita» aggiungere le seguenti: «- a titolo gratuito -»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nella prima fase di attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali e fatta salva comunque la titolarità di tutte le funzioni catastali conferite ai Comuni dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni connesse all'accettazione e alla registrazione

degli atti di aggiornamento della banca dati catastale, sono svolte dai Comuni in forma diretta, sulla base di regole tecnico-giuridiche uniformi e in attuazione dei principi di flessibilità, gradualità, adeguatezza e cooperazione con l’Agenzia del Territorio, stabiliti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle Finanze e previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Il suindicato decreto definisce anche il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni assunte dai Comuni, nonché la possibilità che – ove non esercitate dai Comuni – le attività connesse alle predette funzioni siano esercitate dall’Agenzia del Territorio».

g) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Per assicurare l’unitarietà del sistema informativo catastale nazionale e in attuazione dei principi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, i Comuni utilizzano, per la gestione delle funzioni di cui al comma 6, le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall’Agenzia del territorio, sia al fine della integrazione dei dati catastali nei propri sistemi informativi, sia per contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito decreto del ministro dell’Economia e finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

«5-ter. Presso la Conferenza Stato-città è costituito – senza oneri per la finanza pubblica – un organo paritetico di vigilanza e controllo sulle modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai Comuni e dall’Agenzia del Territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. L’organo paritetico riferisce con cadenza semestrale al Ministro dell’Economia e delle finanze che può proporre al Governo modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento».

h) ai comma 6: all’inizio della alla lettera c) aggiungere le parole: «Ferme restando le modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito in legge 9 marzo 2006, n. 80,»; alla fine della lettera d) aggiungere le parole: «per la parte relativa ai dati catastali ed ai flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), secondo le modalità di cui alla lettera c);» alla fine della lettera e) aggiungere le parole: «in collaborazione con i comuni;» sopprimere la lettera f);

Conseguentemente dopo l'**articolo 14**, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiore a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»

all'articolo 11, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare

i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis; Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma *16-bis* e *16-ter* devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e»;

11.83 (testo 2)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI, CARLONI, MERCATALI, LUMIA, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

Sostituire i commi da 1 a 3, con il seguente:

«1. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La sospensione della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata per tutti i contribuenti al 31 dicembre 2010.

2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versati per effetto delle disposizioni di sospensione fino al 31 dicembre 2010 avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2011. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2010, 180 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2015 si provvede:

- all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio del documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2010, a 200 milioni per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

– dopo l'**articolo 55**, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustifica-

zione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2010, a 400 milioni per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

11.83

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LEGNINI, LUSI, Ignazio MARINO, MICHELONI, CARLONI, MERCATALI, LUMIA, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

Sostituire i commi da 1 a 3, con il seguente:

«1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata al 31 dicembre 2010.

2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2011. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2-ter. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie

professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione ai un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014.

2-quater. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 si applica, altresì, fino al 31 dicembre 2010, ai soggetti residenti nei comuni diversi da quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che abbiano subito danneggiamenti direttamente e indirettamente connessi al sisma del 6 aprile 2009.

2-quinquies. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma *2-quater* del presente articolo, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2-sexies. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui al comma *2-quater* del presente articolo avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2010, 180 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2020 si provvede:

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni ef-

fetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio del documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2010, a 200 milioni per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

– dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto le-

gislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro per l'anno 2010, a 400 milioni per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

11.84 (testo 2)

MARINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LEGNINI, LUSI, MICHELONI, CARLONI, MERCATALI, LUMIA, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

Sostituire i commi da 1 a 3, con il seguente:

«1. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La sospensione della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata per tutti i contribuenti al 31 dicembre 2010.

2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versati per effetto delle disposizioni di sospensione fino al 31 dicembre 2010 avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate men-

sili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2013. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2011. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2010, 180 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2015 si provvede:

- all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio del documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma *16-bis* e *16-ter* devono derivare risparmi non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2010, a 200 milioni per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sa-

nitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

– dopo l'**articolo 55**, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2010, a 400 milioni per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.».

11.84

MARINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LEGNINI, LUSI, MICHELONI, CARLONI, MERCATALI, LUMIA, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

Sostituire i commi da 1 a 3, con il seguente:

«1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. La sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata al 31 dicembre 2010.

2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2013. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede:

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio del documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere

del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2010, a 200 milioni per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

– dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei di-

pendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro per l'anno 2010, a 400 milioni per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

11.85 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MARINI, LUSI, MICHELONI, CARLONI, MERCATALI, LUMIA, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

Sostituire i commi da 1 a 3, con il seguente:

«1. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La sospensione della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata per tutti i contribuenti al 31 dicembre 2010.

2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versati per effetto delle disposizioni di sospensione fino al 31 dicembre 2010 avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2011. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2010, 180 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2015 si provvede:

- all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio del documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma *16-bis* e *16-ter* devono derivare risparmi non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2010, a 200 milioni per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

– dopo l'**articolo 55**, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2010, a 400 milioni per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

11.85

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, Ignazio MARINO, LUSI, MICHELONI, CARLONI, MERCATALI, LUMIA, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

Sostituire i commi da 1 a 3, con il seguente:

«1. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. La riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e di cui alle successive disposizioni di legge, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede:

– *all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:*

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio del documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis

dell'articolo 50 del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2010, a 200 milioni per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

– dopo l'**articolo 55**, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro per l'anno 2010, a 400 milioni per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I ri-

sparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

11.86 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MARINI, LEGNINI, MICHELONI, CARLONI, MERCATALI, LUMIA, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

Sostituire i commi da 1 a 3, con il seguente:

«1. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2. La sospensione della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata per tutti i contribuenti al 31 dicembre 2010.

2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versati per effetto delle disposizioni di sospensione fino al 31 dicembre 2010 avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2011. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2-ter. La riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e di cui alle successive disposizioni di legge, avviene, senza applicazione di oneri accessori, per i comuni fuori cratere, mediante la corresponsione ai un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede:

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio del documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma *5-bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma *16-bis* e *16-ter* devono derivare risparmi non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2010, a 200 milioni per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

– dopo l'**articolo 55**, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro per l'anno 2010, a 400 milioni per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

11.86

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, Ignazio MARINO, LEGNINI, MICHELONI, CARLONI, MERCATALI, LUMIA, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

Sostituire i commi da 1 a 3, con il seguente:

«1. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. La riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e di cui alle successive disposizioni di legge, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede:

– *all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:*

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio del documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis

dell'articolo 50 del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2010, a 200 milioni per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

– dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro per l'anno 2010, a 400 milioni per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I ri-

sparsi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

11.87

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, Ignazio MARINO, LEGNINI, MICHELONI, CARLONI, MERCATALI, LUMIA, MORANDO, MILANA, Nicola ROSSI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «di impresa» fino ad: «affari».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:

– all'articolo 11, sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio del documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'invio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive

modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008.

16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2010, a 200 milioni per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.»;

– dopo l'**articolo 55**, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro per l'anno 2010, a 400 milioni per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispet-

tive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

11.88

BOSONE, BASSOLI, GIARETTA, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, LEGNINI, Ignazio MARINO, MERCATALI, PORETTI, SOLIANI, BAIO

Dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:

«16-bis. Il Ministro della salute, con apposito regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.n.a.s.), istituisce, presso gli uffici del governo presenti nei capoluoghi di regione, Osservatori regionali sulla salute con compiti di controllo sull'efficacia e l'efficienza delle cure dei Servizi sanitari regionali.

16-ter. I dati raccolti dagli Osservatori di cui al comma 16-bis, confluiscono, tramite Age.n.a.s., al Ministero della salute che, predisposto un rapporto annuale di cui rende relazione al Parlamento, decide su eventuali provvedimenti conseguenti a scostamenti economici significativi rispetto a un «Benchmark» effettuato da Age.n.a.s. delle prestazioni sanitarie e dei dispositivi medici o a scostamenti qualitativi rispetto ai risultati di salute attesi in base ai livelli essenziali di assistenza.

16-quater. Presso gli Osservatori regionali sulla salute è impiegato personale in mobilità dalla pubblica amministrazione secondo le competenze richieste e con modalità selettive curate da Age.n.a.s.».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

11.89

GIARETTA, MERCATALI, BUBBICO

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Al fine di una efficace attuazione e del conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50, commi 4, 5 e 5-bis del decreto-legge n. 269 del 2003, nonché delle certificazioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i Ministri della salute e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, ne definiscono procedure e modalità attuative».

Conseguentemente:

– *all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;*

– *all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;*

– *all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:*

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"»;

11.90

D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, RIZZOTTI, BIANCONI, CURSI, TOMASSINI, DE LILLO, MAZZARACCHIO, IZZO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«17. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sostituire le parole: "2 euro" con le seguenti: "0,50 euro".

18. All'articolo 50, comma 8-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sostituire le parole: "2 euro" con le seguenti: "0,50 euro"».

Dall'attuazione dei precedenti commi derivano oneri a carico del bilancio dello Stato nella misura di 50.000 euro.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.91

D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, RIZZOTTI, CURSI, DE LILLO, BIANCONI, TANCREDI, MAZZARACCHIO, IZZO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«17. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "hanno facoltà" sono sostituite dalla seguente: "devono".

18. Al comma 1 lettera a) dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo le parole: "del paziente" inserire le seguenti: "nonché i medicinali di fascia H individuati con Determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco del 13 gennaio 2010 e con eventuali successive determinazioni inseriti nell'apposito elenco definito dalla Regione,"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.92

D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, RIZZOTTI, CURSI, DE LILLO, BIANCONI, TANCREDI, MAZZARACCHIO, IZZO

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«17. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "hanno facoltà" sono sostituite dalla seguente: devono".

18. Al comma 1 lettera a) dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito nella legge 16 novembre 2001 n. 405 dopo le parole: "del paziente" inserire le seguenti: "nonché i medicinali inseriti nel Prontuario della distribuzione diretta"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.93

BUTTI, SAIA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dall'anno 2008 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso. Conseguentemente, è ridotto in misura corrispondente il contributo attribuito al Comune di Campione d'Italia, di cui al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.94

ESPOSITO, LATRONICO

All'articolo 11, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, è avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia, l'AIFA e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzioni dei farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio Sanitario Nazionale».

11.95

Massimo GARAVAGLIA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Per l'anno 2011, al Nerviano Medical Sciences (NMS), in funzione dell'attività di eccellenza svolta nella ricerca e sviluppo farmaceutico in Italia e in Europa, sono attribuiti 10 milioni di euro per la prosecuzione dell'attività di ricerca intrapresa nello sviluppo di nuove terapie antitumorali».

Conseguentemente, al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: «agli effetti dell'IVA» aggiungere le parole: «iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti». All'articolo 60-bis comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, dopo le parole: «il cessionario» aggiungere le parole: «diretto». Il comma 3 dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 è soppresso».

11.96

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17. Al comma 8 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.0.1

PICCONE, TANCREDI

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:***«Art. 11-bis**

1. Tutti i titolari degli esercizi di vicinato di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 248, condotti in forma societaria o in forma individuale, purché laureati in Farmacia/CTF ed iscritti al relativo albo professionale, hanno diritto a trasformare il loro esercizio di vicinato, lì dove situato ed autorizzato, in deroga a tutte le disposizioni di cui alle leggi vigenti in materia, in Farmacia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, assumendone la relativa titolarità.

2. Le relative domande di trasformazione, debitamente documentate, devono essere inviate, a pena di decadenza, per il tramite del servizio postale e con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla regione competente e alle province autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Oltre tale termine e in assenza di provvedimenti ostativi la domanda si intende regolarmente accettata.

3. In sede di revisione delle piante organiche successive alla data di entrata in vigore del presente provvedimento di trasformazione di cui al comma 1, le nuove farmacie così autorizzate ed aperte sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, il comma del regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 (così come sostituito dall'articolo 2, legge 8 novembre 1991, n. 362).

4. I titolari degli esercizi trasformati in farmacie convenzionate secondo quanto prescritto dalla presente legge, con autonoma dichiarazione diretta alla Regione o provincia autonoma di competenza, si impegnano ad adeguarsi a tutti gli adempimenti ulteriori previsti dalla legislazione che regola il sistema farmaceutico entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di trasformazione.

Il titolare dell'esercizio trasformato in Farmacia è tenuto a versare una tassa di concessione «una tantum» dell'importo di 300.000 euro.

Il titolare deve altresì possedere i requisiti professionali di idoneità alla titolarità previsti dalla normativa vigente o, in alternativa, si impegna a nominare idoneo direttore responsabile fino al conseguimento del requisito.

5. I requisiti richiesti dal presente provvedimento per aver diritto alla trasformazione dell'esercizio di vicinato in Farmacia, sono attestati dall'interessato, nelle relative domande agli enti competenti, mediante dichia-

razione la cui infedeltà è sanzionata penalmente ai sensi dell'articolo 483 del Codice Penale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.0.2

DE LILLO, CURSI, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Ricerca sanitaria)

1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca, con particolare riferimento alla sperimentazione clinica dei medicinali, l'autorità competente locale ha l'obbligo di nominare un delegato che deve partecipare alle riunioni del Comitato etico per le sperimentazioni cliniche dei medicinali; di cui agli articoli da 6 a 9 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, al fine della tempestiva approvazione degli atti necessari all'autorizzazione della sperimentazione clinica e dei relativi contratti economici.

2. La violazione dell'obbligo, di cui al comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 50.000 a euro 150.000».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.0.3

Ignazio MARINO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Interventi per la riduzione della spesa-sanitaria)

1. Al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria regionale nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, a partire dal 1° gennaio 2011 è introdotta la generazione e trasmissione telematica delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche da parte dei medici di medicina generale e dei medici specialistici ai servizi sanitari riguardanti farmacie, ambulatori e laboratori, nonché la gestione dell'avvenuta erogazione delle prestazioni da parte dei servizi sanitari stessi.

2. Il ministero della Salute, il ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni, le Aziende sanitarie locali regionali, i Medici e gli altri operatori sanitari di cui comma 1 sono interconnessi per via telematica at-

traverso il sistema di monitoraggio che dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:

- a) al prontuario dei farmaci;
- b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;
- c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;
- d) all'andamento della spesa relativa;
- e) alle anomalie rilevate.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le farmacie, gli ambulatori e i laboratori di analisi erogano la prestazione, registrando il numero della prestazione e la tessera sanitaria del cittadino, ed emettono fattura con l'indicazione analitica delle prescrizioni di cui è avvenuta l'erogazione. Le ASL liquidano tempestivamente le fatture previo controllo, tramite procedure informatiche, dell'avvenuta erogazione delle prescrizioni indicate sulle fatture. A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono conseguentemente soppresse tutte le procedure che prevedono pagamenti provvisori o di acconto alle farmacie, agli ambulatori e ai laboratori di analisi da parte delle ASL.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il ministero della Salute di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, emana i decreti attuativi che definiscono le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati e il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2. Entro il medesimo termine sono emanate le disposizioni per definire le modalità per la registrazione e la trasmissione telematica delle prescrizioni emesse in particolari situazioni di emergenza effettuate fuori dello studio del medico.

5. I cittadini possono accedere alle informazioni relative alle proprie prescrizioni, con modalità e criteri che sono definiti con i decreti attuativi di cui al comma precedente, ai fini: della trasparenza, dell'autocontrollo dei consumi, della evidenza di situazioni anomale, nonché ad uso degli adempimenti fiscali per le relative detrazioni d'imposta. Le modalità di accesso, devono rispettare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati personali secondo le leggi vigenti, adottando anche criteri per crittografare il codice fiscale. Gli organismi giudiziari e di controllo ispettivo, appositamente autorizzati dal ministero della Salute, possono accedere ai dati senza limitazioni.

6. A seguito dell'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, il ministero della Salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, revoca, con propri decreti, le convenzioni con i medici e gli organismi erogatori delle prestazioni.

7. Entro il 1° settembre 2010 sono emanati dal ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano, i decreti attuativi per definire, per le ASL di tutte le Regioni, bilanci *standard*, procedure uniformi di contabilità, criteri di contabilità economica, procedimenti unitari di acquisto e modalità per la compilazione e diffusione del bilancio consolidato delle ASL di ciascuna Regione. Entro la stessa data sono emanati i decreti attuativi per l'utilizzo di soluzioni e sistemi informatici uniformi e compatibili per le ASL di ciascuna Regione, prevedendo per ogni Regione, una struttura tecnologica unica che fornisca i servizi a tutte le ASL regionali. Il sistema unitario di gestione informatica delle ASL deve entrare in vigore il 1° gennaio 2012.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono soppresse tutte le procedure che prevedono il trattamento cartaceo, il lettore ottico e la scannerizzazione delle prescrizioni di cui al comma 1. Sono sospese, a partire dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, procedimenti di gara e acquisti non ancora formalizzati di beni e servizi su materie oggetto delle disposizioni del presente articolo. Le strutture regionali e le società controllate dalle Regioni devono provvedere a completare soluzioni e servizi che non sono in linea con le disposizioni del presente articolo, entro il 31 dicembre 2010. I piani di rientro regionali devono prevedere, ai fini della riduzione della spesa, le innovazioni proposte dal presente articolo e il superamento delle procedure di trattamento cartaceo delle prescrizioni.

9. Alle disposizioni di cui alla presente legge si applica il principio di sussidiarietà da parte del ministero della Salute e del ministero dell'Economia e delle Finanze e delle loro strutture tecnologiche, nei confronti delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali regionali in adempimenti che necessitano di supporto.

10. Le spese occorrenti per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono compensate attraverso i risparmi derivanti dall'eliminazione del servizio per il trattamento cartaceo delle prescrizioni, attraverso la riduzione dei costi per la spesa informatica delle ASL, in conseguenza di un sistema unitario di gestione, e attraverso gli stanziamenti previsti per le società tecnologiche regionali, che rimodulano coerentemente i propri piani di attività.

Art. 12.

12.1

LATRONICO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, GIORDANO

Al comma 1, sostituire le parole da: «maturano» fino a: «settore privato ovvero» con le seguenti: «maturano i diversi requisiti di vecchiaia

previsti dalle specifiche gestioni o fondi, sostitutivi od esclusivi, dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.2

TANCREDI

Al comma 1, dopo le parole: «del settore privato», inserire le seguenti: «ovvero maturano i diversi requisiti di vecchiaia previsti dalle specifiche gestioni o fondi, sostitutivi od esclusivi, dell'assicurazione generale obbligatoria,».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.3

ESPOSITO, LATRONICO

All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «le lavoratrici del pubblico impiego», aggiungere le seguenti : «ovvero con età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi»;

b) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dallo gennaio 2011.».

12.4

SBARBATI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

12.5

TANCREDI

All'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:

- 1) *al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «trascorsi diciotto mesi» con le parole: «trascorsi 12 mesi»;*
- 2) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «trascorsi diciotto mesi» con le parole: «trascorsi 12 mesi»*

Agli oneri della presente disposizione, valutati in 250 milioni per anno, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.6

THALER, PINZGER, PETERLINI

All'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:

- 1) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «trascorsi diciotto mesi» con le parole: «trascorsi 12 mesi»;*
- 2) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «trascorsi diciotto mesi» con le parole: «trascorsi 12 mesi».*

Agli oneri della presente disposizione, valutati in 250 milioni per anno, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12.7

MERCATALI, FIORONI, BARBOLINI

All'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:

- 1) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «trascorsi diciotto mesi» con le parole: «trascorsi 12 mesi»;*
 - 2) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «trascorsi diciotto mesi» con le parole: «trascorsi 12 mesi».*
-

12.8

TANCREDI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

«c) lavoratori dipendenti da aziende rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche e integrazioni, per tutto il periodo di intervento degli ammortizzatori sociali regolati dalle predette disposizioni. A tali lavoratori, conseguentemente, non si applicano, per il predetto periodo, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla

legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.9

LATRONICO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, GIORDANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i lavoratori che abbiano accesso al pensionamento di vecchiaia con requisiti anagrafici inferiori a quelli previsti dall'assicurazione generale obbligatoria, è escluso il cumulo tra pensione di vecchiaia e reddito da lavoro per lo svolgimento di attività nel medesimo settore».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.10

BORNACIN

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis: Per i lavoratori che abbiano accesso al pensionamento di vecchiaia con requisiti anagrafici inferiori a quelli previsti dall'assicurazione

generale obbligatoria, è escluso il cumulo tra pensione di vecchiaia e reddito da lavoro per lo svolgimento di attività nel medesimo settore».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.11

LATRONICO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, GIORDANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I risparmi derivanti sono impiegati per implementare azioni a sostegno della maternità e delle famiglie numerose».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.12

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Le economie derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente sono destinate ad interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e alla conciliazione tra lavoro e cura della famiglia, anche con l'utilizzo dei voucher».

12.13

MUSI

Al comma 2, dopo le parole: «con età inferiori a quelle indicate al comma 1» aggiungere le seguenti: «e con età contributiva inferiore a 40 anni»;

al comma 4 aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) lavoratori dipendenti che maturino, ai fini del pensionamento di anzianità, da anni di contribuzione».

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

12.14

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

d) al comma 2, dopo le parole: «con età inferiori a quelle indicate al comma 1» aggiungere le seguenti parole: «e con età contributiva inferiore a 40 anni»;

e) al comma 4 inserire la seguente lettera:

«c) lavoratori dipendenti che maturino, ai fini del pensionamento di anzianità, 40 anni di contribuzione»

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

e) al comma 6, lettera *a)*, sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "15 per cento"; indi, alla lettera *c)*, sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento";

f) al comma 1, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,10 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

12.15

ZANOLETTI

Al comma 2, al primo periodo dopo le parole: «indicate al comma 1» aggiungere le seguenti: «e con un'anzianità contributiva inferiore ai quaranta anni».

12.16

SERRA, ANTEZZA

Al comma 2, dopo le parole: «con età inferiori a quelle indicati dal comma 1» inserire le seguenti: «, escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia».

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

12.17

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 2, dopo le parole: «con età inferiori a quelle indicati dal comma 1» inserire le seguenti: «, escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese diparte corrente sono ridotte fino al 3 per cento il decorrere dall'anno 2010.

12.18

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, lettera a), le parole: «trascorsi dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesi».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011.

12.19

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, lettera b), le parole: «trascorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesi».

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011.

12.20

MAURO, GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il periodo 2011-2013, per i lavoratori del settore privato sono ripristinate le norme di cui all'articolo 1, commi 12, 13 e 14 della legge 23 agosto 2004, n. 243, così come attuate con decreto 6 ottobre 2004 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze».

12.21

ZANOLETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «i lavoratori autonomi» con le parole «dei lavoratori dipendenti».

12.22

LATRONICO, AMOROSO, MAZZARACCHIO, GIORDANO

Al comma 4, anteporre la lettera seguente:

«0a) lavoratori dipendenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano cessato dal rapporto di lavoro e maturino i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro l'anno 2011».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.23

BORNACIN

Al comma 4 anteporre la seguente lettera:

«0a) lavoratori dipendenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano cessato dal rapporto di lavoro e maturino i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro l'anno 2011».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.24

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 4 aggiungere la seguente lettera:

«c) lavoratori dipendenti che hanno aderito ad un piano individuale incentivato di esodo con cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 aprile 2010 purché in attuazione di atti o accordi stipulati prima di tale data».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.25

GERMONTANI

Al comma 4 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) lavoratori dipendenti che hanno aderito ad un piano individuale incentivato di esodo con cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 maggio 2010 ovvero dopo il 30 maggio 2010 purché in attuazione di atti o accordi stipulati prima del 31 maggio 2010».

12.26

TANCREDI

Al comma 4, dopo le lettere a) e b), aggiungere la seguente lettera:

«c) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 maggio 2010».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.27

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 4 aggiungere la seguente lettera:

«c) lavoratori che, entro il 30 aprile 2010, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione sociale a fini pensionistici da parte delle gestioni di previdenza obbligatoria a cui sono iscritti e abbiano in corso il versamento delle rate mensili relative».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.28

SBARBATI, D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, GIAI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

12.29

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) In deroga alla precedente disposizione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è in facoltà dei dipendenti con qualifica dirigenziale delle Forze di Polizia ad orientamento civile, di prolungare il servizio, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto di 60 anni, per un periodo di biennio, così come già previsto per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, all'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.30

SAIA, DIGILIO

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) In deroga alla precedente disposizione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è in facoltà dei dipendenti con qualifica dirigenziale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, di prolungare il servizio, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto di 60 anni, per un biennio, così come già previsto per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, all'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.31

COSTA

Al comma 5:

sopprimere l'inciso «, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari,»;

alla lettera a), sostituire le parole: «30 aprile 2010» con le seguenti: «31 maggio 2010»;

alla lettera b), sostituire le parole: «30 aprile 2010» con le seguenti: «31 maggio 2010».

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero accedano a prestazione straordinaria a carico dei medesimi fondi per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 maggio 2010».

12.32

LEDDI

Al comma 5:

sopprimere l'inciso «, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari,»;

alla lettera a), sostituire le parole: «30 aprile 2010» con le seguenti: «31 maggio 2010»;

alta lettera b), sostituire le parole: «30 aprile 2010» con le seguenti: «31 maggio 2010».

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero accedano a prestazione straordinaria a carico dei medesimi fondi per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 maggio 2010».

12.33

DI STEFANO, DE ECCHER

Al comma 5:

– eliminare l'inciso «nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari,»;

– alla lettera a), sostituire le parole: «30 aprile 2010» con le seguenti: «31 maggio 2010»;

– alla lettera b), sostituire le parole: «30 aprile 2010» con le seguenti: «31 maggio 2010»;

– alla lettera c), sostituire l'attuale formulazione della previsione con il seguente testo: «ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge

23 dicembre 1996, n. 662, ovvero accedano a prestazione straordinaria a carico dei medesimi fondi per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 maggio 2010».

12.34

MUSI

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5:

– *sopprimere le parole:* «nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari»;

– *alla fine aggiungere la seguente lettera:*

c-bis) a chi, avendo cessato l'attività lavorativa, è in regime di prosecuzione volontaria della contribuzione INPS ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica;

sopprimere il comma 6.

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» *con le seguenti:* «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– *all'articolo 22, comma 1, dopo le parole:* «con effetto per gli accertamenti relativi» *aggiungere le seguenti:* «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

12.35

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'articolo 12, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, sopprimere le parole: «nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari»;

b) al comma 5, dopo le lettera c), inserire la seguente:

«d) a chi, avendo cessato l'attività lavorativa, è in regime di prosecuzione volontaria della contribuzione INPS ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica»;

c) sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis," primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "86 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "87 per cento";

e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "15 per cento"; indi, alla lettera c), sostituire le parole: "il 75 per cento" con le seguenti: "l'80 per cento";

f) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

12.36

ZANOLETTI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari,».

Conseguentemente al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

Per la copertura finanziaria, valutata in 3900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, ridurre in misura corrispondente l'incremento della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 55, comma 6 del presente decreto e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo all'articolo 1, comma 90, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

12.37

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

Al comma 5, alinea, sopprimere le parole: «, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari,».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano; le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

12.38

TANCREDI

Al comma 5, sostituire le parole: «del numero di 10.000 lavoratori beneficiari» con le seguenti: «del numero di 50.000 lavoratori beneficiari».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.39

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

Al comma 5, alinea, dopo le parole: «nei limiti del numero di 10.000 lavoratori» inserire le seguenti «, ivi inclusi coloro per i quali sono stati già sottoscritti accordi in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2010».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7.ter. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

12.40

BUTTI

Al comma 5, dopo le parole: «10.000 lavoratori beneficiari», aggiungere le seguenti: «su base annua».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.41

BUTTI

Al comma 5, lettera a), sono soppresse le parole: «anteriormente al 10 aprile 2010» e sono sostituite dalle parole: «entro il 30 giugno 2010».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.42

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «30 aprile 2010» con le seguenti: «31 dicembre 2010».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

12.43

BUTTI

Al comma 5, lettera a), sono soppresse le parole: «anteriormente al 30 aprile 2010» e sono sostituite alle parole: «entro il 30 giugno 2010».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.44

TANCREDI

Al comma-5 lettera a), sostituire le parole: «anteriormente al 30 aprile 2010», con le parole: «anteriormente al 31 maggio 2010».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.45

TANCREDI

Al comma 5 lettera a), dopo le parole: «indennità di mobilità» sopprimere le parole: «di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.46

TANCREDI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.47

BUTTI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.48

BUTTI

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1996, n. 662», aggiungere le seguenti: «ovvero accedano a prestazione straordinaria a carico dei medesimi fondi per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30-giugno».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.49

GHEDINI, ROILO, GIARETTA, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, MERCATALI, LEGNINI

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) ai lavoratori con età superiore ai 55 anni che, all'entrata in vigore del presente decreto, risultano disoccupati da almeno diciotto mesi e non percepiscano prestazioni a sostegno del reddito a carico nell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7; aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008; n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

12.50

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO; NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) ai lavoratori, che alla data del 30 aprile 2010, abbiano avuto l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari, ai fini del raggiungimento al requisito pensionistico».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82 comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

12.51

ROILO, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

Al comma 5, dopo-la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) ai lavoratori che, alla data del 30 aprile 2010, abbiano perso il lavoro per motivi indipendenti dalla propria volontà;

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

12.52

ZANOLETTI

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al lavoratori con età superiore ai 55 anni che, all'entrata in vigore del presente decreto, risultano disoccupati da almeno diciotto mesi e non percepiscano prestazioni a sostegno del reddito a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale».

Per la copertura finanziaria, valutata in 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, ridurre in misura corrispondente l'incremento della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 55, comma 6 del presente decreto.

12.52a

LATRONICO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, GIORDANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi nei confronti di tutti i lavoratori che, prima della medesima data, abbiano sottoscritto in sede amministrativa o sindacale apposita risoluzione del rapporto di lavoro».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.53

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il triennio 2006-2008" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2006 al 2011";

b) il comma 7 è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 5-bis, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

12.54

BUTTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano comunque ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2010, nonché ai lavoratori che siano stati autorizzati ai versamenti volontari entro il 30 giugno 2010».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.55

BUTTI

Al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.56

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«Al fine dell'attuazione dei principi di cui all'articolo 31 della Costituzione ed in particolare della valorizzazione del lavoro di cura familiare svolto dai genitori sono stabiliti i seguenti benefici previdenziali in favore delle madri, o dei padri in caso di totale assenza della madre:

a) due anni di contribuzione figurativa per ogni figlio naturale a adottivo;

b) cinque anni di contribuzione figurativa per ogni figlio, in caso di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) due anni di contribuzione figurativa per la valorizzazione ed il sostegno delle responsabilità familiari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d) della legge n. 328 del 2000».

Conseguentemente:

All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso «5-bis» primo periodo, sostituire le parole: «96- per cento» con le seguenti: «85 per cento»;*

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;*

3) *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;*

4) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

5) *al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».*

Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento.»

All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;

b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino ai 3% a decorrere dall'anno 2010.

12.57

Di Nardo, Mascitelli, Carlino, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, De Toni, Lannutti, Li Gotti, Pardi, Pedica

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 35-novies e decies, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2009 n. 102, si applicano al personale dipendente delle pubblica amministrazione a condizione che oltre al compimento dei 40 anni di contribuzione abbia raggiunto anche i limiti di età per il collocamento in quiescenza.»

12.58

MARITATI, DELLA MONICA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, GALPERTI

Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.

Conseguentemente,

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

12.59

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 7, alinea, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento» inserire le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2013»

12.60

SERRA, ANTEZZA

Al comma 7, dopo le parole: «con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196» *inserire le seguenti:* «escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia».

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole:* «96 per cento» *con le seguenti:* «88 per cento»;

b) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «97 per cento» *con le seguenti:* «91 per cento»;

c) *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «96 per cento» *con le seguenti:* «88 per cento»;

d) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* «97 per cento» *con le seguenti:* «91 per cento».

12.61

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 7, dopo le parole: «con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196» *inserire le seguenti:* «escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20%, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.

12.62

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «in due importi annuali» con le seguenti: «in due importi da corrispondere entro un anno dalla data di cessazione dall'impiego» e sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «annuale».

Conseguentemente, al medesimo comma 7, lettera c) sostituire le parole: «in tre importi annuali» con le seguenti: «in tre importi da corrispondere entro un anno dalla data di cessazione dall'impiego» e sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «annuale».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 2% a decorrere dall'anno 2010.

12.63

ESPOSITO, LATRONICO

Al comma 9 apportare le seguenti modificazioni:

a) eliminare le seguenti parole: «e accolte»;

b) dopo le parole: «l'accoglimento» inserire le seguenti: «ovvero la presa d'atto».

12.64

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 9 sopprimere le parole: «e accolte».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 2% a decorrere dall'anno 2010.

12.65

BOSONE, RUSCONI

Al comma 9, sostituire le parole: «prima della data dell'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro il 31 maggio 2010».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

12.66

DE LILLO

Al comma 9 dopo le parole: «avvenga entro il 30 novembre 2010;» sopprimere le seguenti parole: «resta fermo che l'accoglimento della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.67

VALDITARA

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «; resta fermo che l'accoglimento della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.68

DE LILLO

Al comma 9 aggiungere il seguente periodo:

«I soggetti che abbiano presentato istanza di cessazione, rimaste prive di efficacia per non essere state accettate dall'Amministrazione, possono manifestare la propria volontà di cessazione di rapporto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e,

a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.69

TANCREDI, LATRONICO, PICCHETTO FRATIN

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. I professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato e che vengono collocati a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro il 1° novembre 2010, possono chiedere, prima della data di pensionamento di continuare a prestare servizio, dopo tale data, per ulteriori tre anni. Essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore universitario di ruolo. Agli stessi viene corrisposto dalle rispettive università esclusivamente il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, per tutta la durata del periodo del collocamento in tale posizione. L'erogazione dell'indennità di buon uscita, il cui importo è comunque determinato alla data del 1° novembre 2010 è posticipata alla fine di tale periodo».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.70

TANCREDI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. I professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato e che vengono collocati a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro il 1° novembre 2010, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo tale data, per ulteriori tre anni. Essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore universitario di ruolo. Agli stessi viene corrisposto dalle rispettive università esclusivamente il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive previdenziali, per tutta la durata del periodo del collocamento in tale posizione. L'erogazione dell'indennità di buon uscita, il cui importo è comunque determinato alla data del 1° novembre 2010, è posticipata alla fine di tale periodo.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla

legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.71

CICOLANI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. I professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato e che vengono collocati a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro il 1° novembre 2010, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo tale data, per ulteriori tre anni. Essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore universitario di ruolo. Agli stessi viene corrisposto dalle rispettive università esclusivamente il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, per tutta la durata del periodo del collocamento in tale posizione. L'erogazione dell'indennità di buonuscita, il cui importo è comunque determinato alla data del 1° novembre 2010, è posticipata alla fine di tale periodo.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.72

BIANCONI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. I professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato e che vengono collocati a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro il 1° novembre 2010, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo tale data, per ulteriori tre anni. Essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore universitario di ruolo. Agli stessi viene corrisposto dalle rispettive università esclusivamente il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, per tutta la durata del periodo del collocamento in tale posizione. L'erogazione dell'indennità di buonuscita, il cui importo è comunque determinato alla data del 1° novembre 2010, è posticipata alla fine di tale periodo».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.73

DE ANGELIS

Dopo il Gomma 9, inserire il seguente:

«9-bis. I professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato e che vengono collocati a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro il 1° novembre 2010, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo tale data, per ulteriori tre anni. Essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore universitario di ruolo. Agli stessi viene corrisposto dalle rispettive università esclusivamente il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, per tutta la durata del periodo del collocamento in tale posizione. L'erogazione dell'indennità di buonuscita, il cui importo è comunque determinato alla data del 1° novembre 2010, è posticipata alla fine di tale periodo.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.74

CANTONI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. I professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato e che vengono collocati a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro il 1° novembre 2010, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo tale data, per ulteriori tre anni. Essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore universitario di ruolo. Agli stessi viene corrisposto dalle rispettive università esclusivamente il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, per tutta la durata del periodo del collocamento in tale posizione. L'erogazione dell'indennità di buonuscita, il cui importo è comunque determinato alla data del 1° novembre 2010, è posticipata alla fine di tale periodo.

12.75

TANCREDI, PICCHETTO FRATIN, LATRONICO

Sostituire il comma 10, con i seguenti:

«10. Per le anzianità di servizio utili maturate a decorrere allo gennaio 2011 dai lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione di un'aliquota pari al 6,91 per cento.

10-bis. Il computo dell'indennità di fine servizio maturata fino al 31 dicembre 2010 è effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di trattamento di fine rapporto maturate a far tempo dallo gennaio 2011 è effettuata secondo le norme previste dall'articolo 2120 del codice civile. Al trattamento di fine servizio maturato fino al 31 dicembre 2010 si applicano gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di trattamenti di fine servizio.

10-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2011 ai dipendenti che transitano dal regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva pre-

vista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.

10-quater. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma *10-ter*, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.

10-quinquies. Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni Inpdap per i trattamenti di fine servizio e fine rapporto e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5 per cento della base retributiva prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi *10-ter* e *10-quater*.

10-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2011 viene meno la facoltà della trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto prevista dall'articolo 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 nonché dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, come successivamente modificato. Per il personale che ha esercitato la facoltà di cui al precedente periodo entro il 31 dicembre 2010 resta confermata la destinazione a previdenza complementare della quota pari all'1,5 per cento della base di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati di cui al secondo periodo dell'articolo 39, comma 56, della legge n. 449 del 1997 nonché dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, come successivamente modificato.

10-septies. Con effetto sulle prestazioni liquidate successivamente al 1° gennaio 2011, per il personale che ha esercitato la facoltà di trasformazione del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 e all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, gli abbattimenti di imponibile previsti dalla precedente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio si applicano solo sull'indennità di fine servizio maturata fino al momento dell'opzione per il trattamento di fine rapporto e non sulle sue rivalutazioni.

10-octies. Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di Tfr per il personale di cui al comma 10, si fa rinvio al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 e successive modificazioni ivi comprese quelle di cui al presente decreto».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.76

TANCREDI

Al comma 10, dopo la frase al primo rigo: «... a decorrere dal 1° gennaio 2011,» e prima di: «per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ...» aggiungere: «ad esclusione del personale del Comparto sicurezza e difesa per il quale si applica quanto sancito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 16 marzo 1999».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.77

SERRA, ANTEZZA

Al comma 10, dopo le parole: «per i lavoratori alle dipendenze dell'Amministrazione pubbliche» inserire le seguenti: «, escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia».

Conseguentemente:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

12.78

SERRA, ZANDA, DELLA MONICA, DEL VECCHIO, MUSI, LEGNINI, CASSON, DE SENA, INCOSTANTE, BIONDELLI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, Mauro MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «legge 31 dicembre 2009, n. 196,» aggiungere le seguenti «, escluso i lavoratori del comparto sicurezza e difesa,».

Conseguentemente:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

12.79

TANCREDI, SAIA

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «per il personale del comparto sicurezza e difesa resta in vigore la disciplina preesistente sino alla data della sottoscrizione dell'accordo di concertazione previdenziale».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.80

COSTA

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, per le quali rimane fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.81

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il personale del Comparto sicurezza e difesa resta in vigore la disciplina preesistente fino alla data di sottoscrizione dell'accordo di concertazione previdenziale.».

Conseguentemente; la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata in-

feriore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento il decorrere dall'anno 2011.

12.82

LATRONICO

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il personale del comparto sicurezza-difesa la disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo di concertazione previdenziale o, in caso di mancato accordo, comunque entro trenta giorni dalla proposta».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.83

TANCREDI

Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: «Il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dagli articoli 36, comma 1, lettera c) e 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ovvero, a decorrere, comunque, dal 1° gennaio 2014.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.84

SALTAMARTINI, TOMASSINI, GALLONE, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASTRO

Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: «Al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dagli articoli 36, comma 1, lettera c) e 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ovvero, a decorrere, comunque, dal 1° gennaio 2014.».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni

a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.85

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI, GIAI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. La disposizione di cui al comma precedente non si applica al personale del comparto sicurezza-difesa ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in ragione della riconosciuta specificità lavorativa».

Conseguentemente, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente All'Unione europea.

Conseguentemente alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.

12.86

TANCREDI, PICCHETTO FRATIN, LATRONICO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.87

TANCREDI, LATRONICO, PICCHETTO FRATIN

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 6 del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, è aggiunta la seguente lettera:

"f) imprese non agricole di molitura delle olive"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.88

ZANOLETTI

Sopprimere il comma 12.

12.89

D'ALIA, BIANCHI, POLI BORTONE, SBARBATI; GIAI

Sopprimere il comma 12.

12.90

BUGNANO, MASCITELLI

Sopprimere comma 12.

12.91

Mauro MARINO, LEGNINI, MERCATALI

Sopprimere il comma 12.

12.92

MERCATALI, BARBOLINI

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente:

– all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

– all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"»;

12.93

BOLDI, MONTANI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, ridurre le dotazioni-di parte corrente ed in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, in maniera lineare per un importo fino a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

*Conseguentemente, per il triennio 2011-2012 il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le aliquote indicate dai commi 3-*quater* e 3-*quinqüies*.*

Per l'anno 2011 si applicano le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

- a) 13,5 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 12,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008; pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 11,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
- d) 9,9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
- e) 8,9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

Per l'anno 2012 si applicano le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

- a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
- d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
- e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

Restano ferme; a decorrere dal 2013, le aliquote per scaglioni di raccolta stabilite dall'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

12.94

BOLDI, MONTANI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni; dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonché ai connessi adempimenti. Dalla medesima data non si fa luogo al rimborso, fatto salvo il caso in cui le imprese aventi diritto abbiano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avviato, attraverso apposita istanza, l'*iter* formale di restituzione di quanto eventualmente già versato a titolo di contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti».

Conseguentemente, ridurre le dotazioni di parte corrente ed in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili in maniera lineare per un importo fino a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

12.95

Mauro MARINO, LEGNINI, MERCATALI

Al comma 12, dopo le parole: «tributari» inserire le parole: «contributivi e previdenziali» e sostituire le parole: «Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta» con le parole: «Il credito vantato nei confronti degli enti incaricati potrà essere compensato con altri tributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997».

12.96 (testo 2)

PICCHETTO FRATIN, GHIGO, ZANOLETTI, SCARABOSIO, RIZZOTTI, LEDDI

*Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Fatto salvo il caso in cui le imprese aventi diritto abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, avviato l'*iter* formale di restituzione di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta, non si fa luogo al rimborso».*

12.96

PICCHETTO FRATIN, GHIGO, ZANOLETTI, SCARABOSIO, RIZZOTTI, LEDDI, PICCIONI, ZANETTA, MALAN

Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Fatto salvo il caso in cui le società aventi diritto abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, avviato l'iter formale di restituzione di quanto eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta, non si fa luogo al rimborso».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.97

BONFRISCO, ALLEGRINI, BIANCONI, COLLI, CONTINI, DE FEO, GALLONE, GERMONTANI, DI CASTRO, RIZZOTTI, SPADONI, VICARI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'A decorrere dal 10 gennaio 2010, per le predette lavoratrici. il requisito anagrafico di sessanta

anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di ulteriori quattro anni, dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.'";

b) al comma 3, dopo le parole: "alla non autosufficienza" sono inserite le seguenti: "«e alle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.98

BONFRISCO, ALLEGRINI, BIANCONI, COLLI, CONTINI, DE FEO, GALLONE, GERMONTANI, DI CASTRO, RIZZOTTI, SPADONI, VICARI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335. sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dallo gennaio-2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni, a decorrere dallo gennaio 2012, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento, per ciascun anno, i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno."» ;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per programmi volti a favorire l'acquisto di servizi alla persona da parte delle lavoratrici con figli a carico minori; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.»

12-ter. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro il 31 dicembre 2010, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere dettati limiti, criteri e modalità di applicazione del comma 1, lettera a), del presente articolo nei confronti delle lavoratrici che esercitano il diritto al pensionamento sulla base dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificati dal comma 12-bis del presente articolo».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.99

BONFRISCO, ALLEGRINI, BIANCONI, COLLI, CONTINI, DE FEO, GALLONE, GERMONTANI, DI CASTRO, RIZZOTTI, SPADONI, VICARI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. All'articolo 22-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008

nella causa C46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335. sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dallo gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni, a decorrere dallo gennaio 2012, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento, per ciascun anno, i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012".

12-ter. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro il 31 dicembre 2010, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere dettati limiti, criteri e modalità di applicazione del comma 1, lettera a), del presente articolo nei confronti delle lavoratrici che esercitano il diritto al pensionamento sulla base dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificati dal comma 12-bis del presente-articolo».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.100

ESPOSITO, LATRONICO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. All'articolo 22-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente

comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto".

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di «242 milioni di euro annui nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

12.101

ESPOSITO, LATRONICO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

12-ter. Le stesse modalità di cui al precedente comma si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 10 luglio 2010.

12-*quater*. A decorrere dal 10 luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-*bis* anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1° luglio 2010.

12-*quinquies*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole: "approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle seguenti: "come successivamente adeguati in base alla normativa vigente."

12-*sexies*. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'art. 124 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, l'art. 21, comma 4, e l'art. 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958».

12.102

TANCREDI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro il 31 dicembre 2010, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere dettati limiti, criteri e modalità di applicazione del comma 1, lettera *a*), del presente articolo nei confronti delle lavoratrici che esercitano il diritto al pensionamento sulla base dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificati dal comma 12-*bis* del presente articolo».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del

programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.103

BARELLI, TANCREDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Gli adempimenti e gli obblighi di natura previdenziale e assistenziale non trovano applicazione in riferimento alla erogazione di compensi di cui all'articolo 67, 1° comma, lettera m), TUIR, di ammontare non superiore al limite previsto all'articolo 69, 2° comma TUIR. La presente disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 61 d.lgs. 27612003».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.104

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 7, 8 e 10 del presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale del comparto sicurezza e difesa».

Conseguentemente,

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»;

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

12.105

SACCOMANNO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per periodi anteriori al 31 dicembre 2009 secondo le modalità previste dal comma 3, articolo 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 e successive modificazioni, possono

esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.106

GERMONTANI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della Gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale».

12.107

MUSI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. I criteri di calcolo per il trattamento di pensione adottati dall'INPS sono estesi, se più favorevoli, anche al personale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.»

All'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento».

All'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «con effetto per gli accertamenti relativi» aggiungere le seguenti: «ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e».

12.108

ROILO, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, abbiano maturato i 40 anni di anzianità contributiva».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»;

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».

12.109

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge Il marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per gli anni 2010 e 2011, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge Il marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-bis, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

12.110

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. L'importo della pensione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: «euro 280,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010; euro 294,00 a decorrere dal 10 gennaio 2011 e euro 310,00 a decorrere dal 10 gennaio 2012. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-bis, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa ai cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, il 191».

12.111

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. I fondi pensione adottano un sistema unificato per la gestione delle scadenze e delle modalità d'invio dei dati. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010, uno o più decreti ministeriali per determinare gli standard tecnici necessari per l'invio dei dati, le modalità di pagamento dei contributi singole scadenze per il versamento».

Conseguentemente all'articolo 55; dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-bis, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

12.112

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Sono prorogate per il triennio 2010-2012 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-bis, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

12.113

ESPOSITO

All'articolo 12, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è istituita presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (EN-PALS) una gestione speciale per la previdenza degli sportivi non professionisti. Alla gestione sono iscritti, su base volontaria, gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, tecnici e dirigenti alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associati agli enti di promozione sportiva e che per tali attività percepiscono esclusivamente redditi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12-ter. Il contributo complessivo alla gestione di cui al comma 12-bis, a carico esclusivo dei soggetti di cui al comma 12-bis, da commisurare al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 233/1990, è dovuto ai fini previdenziali nella misura inferiore prevista per gli iscritti alla gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge 335/95 e da diritto al medesimo regime fiscale della contribuzione e delle prestazioni e, ai fini assistenziali, il contributo, versato all'INPS, è stabilito nella misura della corrispondente aliquota aggiuntiva vigente nella predetta gestione separata e comporta il riconoscimento, sussistendone i requisiti, delle relative prestazioni.

12-quater. Ai fini della copertura assicurativa contro gli infortuni i soggetti di cui al comma 12-bis possono effettuare, in deroga a quanto previsto dal DM 16 aprile 2008 emanato ai sensi dell'art. 51, comma 2-bis della legge n. 289/2002, su base volontaria e a esclusivo carico degli stessi, il versamento del relativo premio assicurativo presso una apposita gestione speciale costituita presso l'INAIL.

12-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e finanze, sentiti gli enti previdenziali per le materie di relativa competenza, saranno stabilite le modalità tecniche per l'iscrizione, i termini, la natura e l'entità delle prestazioni nonché i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionale svolta a titolo oneroso e con carattere di continuità ai fini dell'emanazione delle direttive di cui all'articolo 2 della legge n. 91 del 1981».

12.114

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, GIAI, PISTORIO

All'articolo 12; dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Le imprese agricole debentriche che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di ade-

sione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, hanno la possibilità di provvedervi entro il 30 marzo 2011 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

a) con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

b) con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno in tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

12-ter. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, numero 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

12-quater. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatarî, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a».

Consequentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-bis, si provvede mediante riduzione lineare per un importo fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

12.115

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, GIAI, PISTORIO

All'articolo 12, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Nel corso del 2010 è prevista la riapertura della ristrutturazione dei debiti dovuti all'INPS dalle imprese agrozoo-tecniche. Alle imprese, agricole è fatta facoltà di ripianare le pendenze relative ai pagamenti INPS scaduti a fronte di un pagamento complessivo non superiore al 19 per cento delle somme dovute. Entro il 30 aprile 2011, compiuto l'esame dei saldi e delle posizioni debitorie risultanti anche dopo le precedenti ristrutturazioni, al fine di evitare disparità di condizioni e trattamenti e di consentire alle aziende la fuoriuscita da condizioni di crisi finanziaria, viene definita una modalità di rateazione dei debiti risultanti secondo una rateazione congrua alle possibilità finanziarie del comparto. Fino alla data della piena applicazione della rateazione disposta dal Governo e, comun-

que, per un periodo non inferiore ad un anno è disposta la sospensione di tutte le procedure esecutive in danno delle aziende agricole coinvolte ed è sospesa l'applicazione delle procedure restrittive per l'accesso a progetti e misure di incentivo derivanti dalla sussistenza di posizioni debitori e nei confronti dell'INPS».

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-bis, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

12.116

ESPOSITO, LATRONICO

All'art. 12, dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della Gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale».

12.0.1

TREU

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Assegni familiari)

1. Nei casi di perdita o sospensione del lavoro, i lavoratori interessati possono richiedere, anche attraverso trasmissione telematica della domanda, l'adeguamento immediato dell'assegno per il nucleo familiare, di cui alla legge n. 153 del 1988, e successive modificazioni e integra-

zioni, alla classe di reddito presuntiva per l'anno in corso, fatto salvo il ricalcolo a conguaglio dell'assegno stesso.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso all'adeguamento dell'assegno di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille».

12.0.2

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Aumento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di anzianità e sua parificazione per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici. Sostegno del reddito, formazione e reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disoccupati)

1. All'articolo 1, comma 6, lettera b), alinea, della legge 23 agosto 2004, n. 243 le parole: «60 anni» sono sostituite dalle seguenti: «62 anni a decorrere dal 1° gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018».

2. All'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni, le parole: «e 60», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «o a 62 anni a decorrere dal 1° gennaio 2012, a 63 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 64 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 ».

3. La Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è sostituita dalla Tabella B di cui all'allegato annesso al presente testo.

4. I risparmi derivanti dalle misure di cui al presente articolo sono vincolati all'istituzione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito, alla formazione e al reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro».

ALLEGATO

TABELLA B
(Articolo 1, commi 6 e 7)

	Lavori dipendenti pubblici e privati		Lavori autonomi iscritti	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 dal 1/07/2009 al 21/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	61	97	62
2012	96	62	97	63
2013	97	62	98	63
2014	97	63	98	64
2015	97	63	98	64
2016	97	64	98	65
2017	97	64	98	65
dal 2018	97	65	98	65

12.0.3

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Regolamentazione della corresponsione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle Amministrazioni Pubbliche del Trentino Alto Adige/Sudtirolo e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)*

1. Per il personale degli Enti della regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di cui al terzo e quarto periodo dell'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assunto in data successiva al 31 dicembre 2000, la contribuzione previdenziale in materia di trattamenti di fine servizio comunque denominato in favore delle competenti gestioni dell'INPDAP cessa con decorrenza 1 gennaio 2011.

2. Per assicurare la varianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 1, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso a carico del lavoratore e, contestualmente, viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e delle norme sul trattamento di fine rapporto.

3. Alla data di cessazione dal servizio, gli Enti provvedono a corrispondere al personale di cui al comma 1, l'intero trattamento di fine rapporto compresa la quota spettante a titolo di trattamento di fine servizio o di fine rapporto-maturata presso l'INPDAP e determinata secondo le modalità indicate nel comma 4. Alla quota maturata presso l'INPDAP derivante dal trattamento di fine servizio spettante al 31 dicembre 2010, si applicano gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

4. Al personale di cui al comma 1, già titolare del rapporto previdenziale con l'INPDAP, sono valutati i servizi e i periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto. Il computo di quanto maturato alla data del 31 dicembre 2010 per il personale in regime di trattamento di fine servizio è effettuato secondo le regole della precedente normativa. La quota così calcolata è rivalutata in base alle norme previste dall'articolo 1 della legge 297 del 1982. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP trasferisce all'Ente datore di lavoro il montante maturato entro i termini previsti dall'art. 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

5. Per il personale di cui al comma 1, che ha aderito ai fondi di previdenza complementare prima del 10 gennaio 2011 e per il quale trova applicazione il DPCM 20 dicembre 1999, il montante maturato al 31 dicembre 2010, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote del

trattamento di fine rapporto nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4 del citato DPCM, continua ad essere rivalutata dall'INPDAP ai sensi del comma 5, dell'art. 1 dello stesso DPCM ed è conferito al fondo pensione di riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.

6. Il quinto periodo dell'art. 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 12-bis, si provvede mediante riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

12.0.4

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, GIAI, PISTORIO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. La Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

2. Le imprese agricole debtrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 30 marzo 2011 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

– con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

– con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

3. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, il 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali pas-

sività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

4. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.

5. La S.C.C.I. s.p.a. verifica l'esistenza di crediti dell'INPS a carico dei soggetti di cui al comma 4, per periodi successivi al secondo trimestre 2004 e provvede a comunicare agli interessati sia l'ammontare del rimborso, sia l'ammontare del debito nonché la facoltà di poter sanare, attraverso compensazione, ai sensi del presente articolo l'eventuale situazione debitori a dal terzo trimestre 2004 al quarto trimestre 2005. La S.C.C.I. s.p.a. provvede a versare all'I.N.P.S. le somme entro il limite dei crediti da esso vantati. Qualora gli interessati abbiano in essere un contenzioso in merito al credito dell'INPS ne danno comunicazione alla S.C.C.I. s.p.a. In tal caso la S.C.C.I. trattiene il relativo importo, provvedendo a rimborsare la somma residua al debitore. I crediti vantati dall'I.N.P.S. oggetto di contestazione, saranno versati al beneficiario secondo quanto previsto dal provvedimento anche provvisoriamente esecutivo emesso dall'autorità amministrativa o giudiziaria adita.

6. La riliquidazione del credito previdenziale agricolo, di cui ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-bis, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

12.0.5

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«13-bis. I fondi pensione devono adottare un sistema unificato per la gestione delle scadenze delle modalità d'invio dei dati. Entro la data del

31 dicembre 2010 saranno emanati uno o più decreti ministeriali per determinare gli standard tecnici necessari per l'invio dei dati, le modalità di pagamento dei contributi e le singole scadenze per il versamento.».

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-bis, si provvede mediante riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

12.0.6

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 2 del decreto, legislativo 16 aprile 1997, n. 146, le parole: "per la fascia superiore" sono sostituite dalle seguenti: "per una fascia superiore"».

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-bis, si provvede mediante riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

12.0.7

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 59 comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "di almeno 40 anni" aggiungere in fine: "o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza"».

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-bis, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 20 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

12.0.8

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Prosecuzione volontaria della contribuzione per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. Agli iscritti alle gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentita la prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme pensionistiche obbligatorie, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme.

2. La verifica dei requisiti assicurativi e contributivi necessari per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la determinazione del contributo dovuto, i termini per le modalità di versamento restano disciplinati dalle norme vigenti in materia nell'ordinamento pensionistico in cui l'autorizzazione è rilasciata.

3. I versamenti volontari effettuati ad una delle forme pensionistiche di cui al comma 2 per periodi di contemporanea iscrizione alla predetta gestione separata non sospendono l'obbligo contributivo nei confronti della gestione medesima, né influiscono sulla misura dei contributi alla stessa dovuta».

12.0.9

GHEDINI, ROILO, GIARETTA, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, MERCATALI, LEGNINI

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Prosecuzione volontaria della contribuzione per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. Agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentita la prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme pensionistiche obbligatorie, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme.

2. La verifica dei requisiti assicurativi e contributivi necessari per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la determinazione del contributo dovuto, i termini per le modalità di versamento restano disciplinati dalle norme vigenti in materia nell'ordinamento pensionistico in cui l'autorizzazione è rilasciata.

3. I versamenti volontari effettuati ad una delle forme pensionistiche di cui al comma 2 per periodi di contemporanea iscrizione alla predetta gestione separata non sospendono l'obbligo contributivo nei confronti della gestione medesima, né influiscono sulla misura dei contributi alla stessa dovuta».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

Art. 13.**13.1**

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, LEGNINI, MERCATALI

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma n, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertita, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 pe4 cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

13.2

GIARETTA, MERCATALI, BUBBICO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di implementare ed ottimizzare l'impiego di risorse economiche e professionali per il contrasto ai fenomeni di povertà, i comuni istituiscono Punti Unici di Accesso alla rete integrata comunale ed intercomunale degli interventi e dei servizi sociali, per la presa in carico delle persone e delle famiglie mediante progetti assistenziali personalizzati, finalizzati al superamento delle condizioni di disagio economico e delle cause che lo determinano;

6-ter. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge con proprio decreto il Ministro del Tesoro di Concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali istituiscono un Fondo speciale per il contrasto alla povertà da ripartire fra le Regioni».

Conseguentemente,

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;

all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;

all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungerei seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

13.3

GIARETTA, MERCATALI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di implementare ed ottimizzare l'impiego di risorse economiche e professionali per il contrasto ai fenomeni di povertà, i comuni istituiscono Punti Unici di Accesso alla rete integrata comunale ed intercomunale degli interventi e dei servizi sociali, per la presa in carico delle persone e delle famiglie mediante progetti assistenziali personalizzati, finalizzati al superamento delle condizioni di disagio economico e delle cause che lo determinano.

6-ter. Entro novanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, con proprio decreto il Ministro del Tesoro di Concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali istituiscono un Fondo speciale per il contrasto alla povertà da ripartire fra le Regioni con dotazione pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

Conseguentemente:

a) *sostituire il titolo con il seguente:* «Istituzione del fondo per la non auto sufficienza e controllo sulla spesa per le invalidità»;

b) *Conseguentemente:*

dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dalla data di entrata in Vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere i propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi per 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

13.0.1

BONINO, PERDUCA, PORETTI

*Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente***Art. 13-bis.**

1. Il sistema nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2011 verrà riordinato in base alla progressiva abolizione del monopolio INAIL in materia, fermo restando il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».

Conseguentemente:

a) il mercato delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro sarà liberalizzato;

b) sarà garantito l'accesso e l'esercizio dell'attività di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da parte di imprese private di assicurazione o di riassicurazione nel rispetto dei criteri e requisiti, in quanto compatibili, definiti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

c) a carico dei datori di lavoro permarrà l'obbligo di stipulare, con oneri interamente a proprio carico, una polizza assicurativa per tutti i lavoratori da essi dipendenti, come individuati dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

d) per il mercato residuale, al fine di consentire l'assolvimento dell'obbligo assicurativo da parte dei datori di lavoro che non abbiano avuto accesso alla sottoscrizione di un contratto con imprese private di assicurazione, rimarrà in vigore la disciplina contenuta all'articolo 67, del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modificazioni;

e) dall'attuazione della presente disposizione normativa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

130.2

LAURO

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.**

1. Sono riconosciute, per le finalità della legge 26 maggio 2004, n. 154 e successive modifiche e integrazioni, le associazioni datoriali nazionali della Pesca, sia cooperative che armatoriali, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca che abbiano in essere un contratto collettivo nazionale del lavoro registrato al CNEL per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore della pesca marittima e della imprenditoria ittica».

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 23 giugno 2010

177^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

AFFARE ASSEGNATO

Segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito agli effetti pregiudizievoli per il consumatore derivanti dall'eliminazione della commissione di massimo scoperto e dall'introduzione di nuove commissioni con riferimento agli affidamenti e agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente (n. 328)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 giugno scorso.

Il presidente BALDASSARRI avverte che si procederà all'illustrazione di una bozza di risoluzione predisposta dal relatore Conti e propone altresì alla Commissione di rinviare alla prossima settimana la discussione e la votazione del testo, con l'intesa che gli oratori che desiderassero eventualmente intervenire nella corrente seduta si limiteranno ad anticipare i contenuti del proprio intervento in sede di discussione della risoluzione.

La Commissione concorda con il Presidente.

Il relatore CONTI (*PdL*) illustra una bozza di risoluzione pubblicata in allegato al resoconto dell'odierna seduta e sottolinea come la Commissione abbia svolto un dibattito approfondito e costruttivo riguardo a una questione solo in apparenza marginale, ma che investe invece un'ampia platea di soggetti.

La procedura d'esame trae origine da una segnalazione inviata al Parlamento dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e pone, in termini certamente più generali rispetto al tema delle commissioni bancarie applicate sugli scoperti di conto ed extra fido, il problema dei criteri di erogazione del credito alle imprese: infatti l'operato del sistema bancario è stato negli ultimi tempi senz'altro penalizzante nei confronti di alcune categorie economiche, come gli artigiani, i piccoli imprenditori e i professionisti.

Appare pertanto fondamentale che la Commissione rappresenti al mondo bancario l'esigenza di garantire la massima trasparenza non solo nei rapporti con i clienti ma anche con i soci dell'istituto di credito, indipendentemente dalla forma che potrà essere adottata per raggiungere tale obiettivo. La scarsa trasparenza rappresenta infatti un problema per il sistema bancario italiano, la cui risoluzione dovrebbe peraltro stare a cuore anche ai rappresentanti degli istituti maggiormente aperti alla concorrenza, che potrebbero trarre beneficio da una maggiore libertà di competizione nelle condizioni contrattuali offerte alla clientela. Non va trascurato inoltre che la trasparenza dei costi bancari – attraverso un'effettiva concorrenza – garantirebbe anche ai soci la piena remunerazione del capitale investito.

In tale contesto riterrebbe preferibile che la Commissione evitasse di indicare direttamente la soglia massima dei costi e delle commissioni per gli scoperti di conto ed extrafido, poiché si rischierebbe di limitare l'autonomia negoziale delle parti e anche la concorrenza tra gli istituti di credito.

Nell'attuale scenario, caratterizzato dalla presenza di una grave crisi che pone seriamente a rischio la tenuta economica e sociale del Paese, il raggiungimento di un ampio consenso in Commissione sarebbe un segnale della massima importanza, che certamente non sarebbe ignorato dallo stesso sistema bancario.

Il presidente BALDASSARRI suggerisce al relatore alcune modifiche di carattere redazionale: sarebbe infatti opportuno indicare in modo più conciso e sintetico le proposte operative contenute nella bozza di risoluzione, prevedere una maggiore durata del periodo massimo entro il quale non si applicano commissioni agli sconfinamenti registrati e inserire infine l'osservazione concernente il tasso effettivo di rendimento all'interno del paragrafo relativo alle proposte a sostegno della trasparenza dei rapporti tra banca e cliente.

Il senatore BARBOLINI (PD), dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per il lavoro redazionale svolto dal relatore nonché per la premessa di inquadramento complessivo del fenomeno da lui fornita, si riserva di formulare proposte di miglioramento in sede di discussione della bozza di risoluzione, sulla quale gli appare fondamentale raggiungere il maggior consenso possibile, considerata la portata generale degli interessi coinvolti.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) reputa opportuno ricollegarsi all'imminente attuazione della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori, ricordando come il relativo schema di decreto legislativo – di cui ella è relatrice – sia già stato posto all'ordine del giorno della Commissione: infatti la legge comunitaria per il 2008 prevede, tra i principi e i criteri di delega per l'attuazione della direttiva, che la disciplina delle commissioni applicabili agli affidamenti e agli sconfinamenti sia inserita all'interno del testo unico in materia bancaria e creditizia, attribuendo altresì alla Banca d'Italia i compiti di regolamentazione, controllo e sanzionatori. Riterrebbe perciò opportuno che il relatore Conti prevedesse nella bozza di risoluzione anche un'osservazione riguardo alle modalità con cui andrebbe formulata la norma da inserire nel TUB.

Il senatore COSTA (*PdL*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per l'atteggiamento di condivisione manifestato dal senatore Barbolini: la Commissione sta esaminando infatti una materia estremamente delicata sulla quale è certamente opportuno raggiungere un'ampia intesa dal punto di vista politico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1231) MARAVENTANO. – *Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa*
(Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (*PdL*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge, il quale istituisce all'articolo 1, comma 1, una zona franca (ossia una zona a fiscalità differenziata o agevolata) nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa per rispondere alle criticità che contraddistinguono tali isole (posizione isolata e conformazione geografica) attraverso un regime fiscale agevolato sul consumo di beni considerati di prima necessità.

Ricorda quindi che, in materia doganale, il quadro normativo nazionale è contenuto nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) che definisce il territorio doganale e quelli extra-doganali. In particolare esso prevede che i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano costituiscono i territori extra-doganali; sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti; sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati «zona franca» ai sensi delle leggi vigenti.

Fornisce dettagliate indicazioni della disciplina in ambito comunitario.

Sottolinea altresì che con il decreto legislativo del 10 marzo 1998, n. 75 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche) sono state istituite in Sardegna alcune zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili. La norma prevede che la delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività venga effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ricorda infine che con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 340, sono state istituite le zone franche urbane al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale.

Al riguardo, rileva che le facilitazioni dovrebbero consistere nel riconoscimento di un regime fiscale agevolato sul consumo di alcuni prodotti considerati di prima necessità a sostegno economico alla popolazione residente.

Poiché il Comune di Lampedusa e Linosa appartiene ad una regione a statuto speciale, il comma 1 dell'articolo 1 specifica che il regime di zona franca è inefficace riguardo delle entrate tributarie che spettano alla Regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria). Il testo in esame, pertanto, si applica esclusivamente alle entrate di spettanza dell'erario.

Il comma 2 istituisce – nelle more dell'attuazione della zona franca – un regime fiscale agevolato su alcuni beni di prima necessità: in particolare viene concessa l'immissione in consumo nel comune di Lampedusa e Linosa di una serie di prodotti in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcoli.

Evidenzia la necessità di aggiornare sia la decorrenza degli oneri – indicati nell'anno 2009 – sia gli stanziamenti per i quali si prevede la riduzione, in quanto riferiti al bilancio triennale 2009-2011.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BARBOLINI (*PD*) sollecita l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1709, a prima firma della senatrice Granaiola (riduzione dell'aliquota IVA sulla produzione di pacchetti turistici per il turismo sociale), ricordando come alla Camera dei deputati sia stato presentato un progetto di legge dal contenuto analogo.

Il presidente BALDASSARRI fa presente che il disegno di legge, già all'ordine del giorno della Commissione, sarà esaminato la prossima settimana.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*), in qualità di relatrice sull'atto del Governo n. 225 (schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), all'esame della Commissione in sede consultiva per l'espressione del parere al Governo, propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali, comprendente la Banca d'Italia, l'ABI, l'Assonime, l'Assofin e l'AIFI, per l'istruttoria sul provvedimento.

Il presidente BALDASSARRI reputa opportuno concentrarne lo svolgimento nelle giornate del 6 e 7 luglio prossimi.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), concordando con il programma delle audizioni prospettato, reputa tuttavia opportuno che la Commissione ascolti anche le associazioni dei consumatori.

La Commissione conviene quindi con il programma di audizioni proposto dalla senatrice GERMONTANI, integrato con le associazioni dei consumatori.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) rivolge alla Presidenza una sollecitazione affinché il sottosegretario Giorgetti renda un'informativa alla Commissione sull'attuazione del processo di trasformazione in agenzia fiscale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e sul trasferimento a tale organismo del personale in servizio presso le articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze. Reputa fondamentale l'approfondimento di tale tema, nell'ambito di una più ampia riflessione sulle politiche adottate dal Governo in materia di giochi, procedendo anche all'audizione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori interessati.

Il presidente BALDASSARRI assicura che si farà interprete della sollecitazione avanzata.

La seduta termina alle ore 14,50.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 328

La 6^a Commissione Finanze e tesoro,

prende atto che la segnalazione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato si concentra su due profili: le commissioni applicate con riferimento agli affidamenti e le commissioni applicate con riferimento agli scoperti transitori di conto corrente.

Si tratta di due distinte situazioni che hanno una differente implicazione sia per la effettiva disponibilità dei fondi sia per i costi alla clientela.

Nel primo caso si tratta di un utilizzo del conto corrente per servizi di finanziamento con la richiesta da parte del cliente – famiglia o impresa – di una linea di credito (fido) cui potere attingere in momenti di necessità e per il quale la banca, dopo aver valutato il merito di credito, mette a disposizione una somma determinata.

Per quanto riguarda le commissioni applicate con riferimento a tale primo caso, la valutazione dell’Autorità sulle disposizioni di legge, – articolo 2-*bis*, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come integrato dal dall’articolo 2, comma 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – è sostanzialmente positiva, poiché, come si legge nella segnalazione «le nuove strutture commissionali sono state rese più vantaggiose essendo notevolmente ridotto il loro importo per ogni livello di credito concesso, già a partire da un ammontare di utilizzo, in tal modo risolvendo *ab origine* il problema circa l’eccessiva onerosità delle stesse rispetto alla commissione di massimo scoperto».

Nel secondo caso, l’utilizzo di fondi su un conto corrente privo di fido (scoperto di conto) ha carattere eccezionale ed è soggetto alla discrezionalità della banca. Come è ovvio, tale forma di finanziamento è di norma molto più costosa, sia in termini di tasso di interesse sia di commissioni applicate, poiché la banca eroga, in tempi ristretti e senza una formale istruttoria un servizio di finanziamento.

Per quanto riguarda le commissioni applicate con riferimento agli scoperti transitori di conto corrente l’Autorità ha segnalato che «considerando importi e durate di permanenza dello scoperto rappresentativi di un comportamento medio dei correntisti non affidati le nuove condizioni economiche si presentano quasi sempre peggiorative in termini d’esborso economico per i clienti rispetto alla commissione di massimo scoperto e altre voci di costo in precedenza previste».

Tenendo conto delle citate osservazioni la Commissione esprime le seguenti valutazioni:

a) La definizione dei costi dei servizi bancari rispetto alla totalità dei clienti costituisce un punto di estrema delicatezza ed è valutato dalla Commissione unanimemente in termini critici sotto differenti profili: da un lato, l'industria bancaria, alle prese con gli effetti della crisi sia sul fronte delle accresciute sofferenze che della riduzione dei margini di utile e quindi sul fronte complessivo della patrimonializzazione, ha effettuato e continua ad effettuare «contromisure» di sostanziale trasferimento dei minori utili sui costi dei servizi; dall'altro, il settore bancario non sembra incline a quelle modifiche della attività di trading e operazioni su titoli derivati che sono state all'origine, nel contesto di scarsa regolazione più volte denunciato dalla Commissione, dei rischi di stabilità che hanno pesantemente coinvolto le finanze pubbliche (anche italiane) chiamate a fronteggiare la crisi degli intermediari. Il temuto trasferimento all'economia reale delle crisi bancaria si è quindi determinato in forme e circostanze diverse dal semplice *credit crunch*. In termini generali, appare giunto il momento di aprire riflessione per individuare le modalità di superamento del modello di banca universale, all'interno del quale l'attività di raccolta della provvista e il successivo utilizzo per gli impieghi a favore degli investimenti (l'attività di tipo «tradizionale») appare ormai marginale e subordinata al ricorso a fonti di finanziamento e reinvestimento – seppure più remunerativo – di carattere eminentemente finanziario, con una debole valutazione dei rischi complessivi. (In tale contesto non vi è dubbio che la natura dei grandi gruppi bancari italiani – «troppo grande per fallire» – incentiva quell'«azzardo morale» che nutre le scelte dei banchieri). Il filo va spezzato: la previsione di una netta separazione – gestionale, di bilancio, di regole contabili, di vigilanza – tra attività tradizionale e quella di trading non è più rinviabile, anche alla luce del contemporaneo dibattito negli Usa e in Europa. Le ritrosie dei gruppi finanziari e bancari alla nuove regole (fra tutte Basilea 3, accentramento nei mercati della trattazione dei titoli derivati, nuovi organismi di valutazione del rischio sistemico) sono indicative della strategicità del nuovo assetto. Occorre abbandonare definitivamente il «sistema bancario ombra».

b) Per quanto concerne i costi degli affidamenti e degli extra fidi, pur con la sottolineatura dell'Autorità garante, la Commissione esprime la convinzione che anche le recenti modifiche normative (legge n. 2 e n. 102 del 2009) sono fondate su un presupposto errato: quello di prevedere in aggiunta al tasso di interesse, una commissione espressa in percentuale fissa o commisurata alle spese di istruttoria veloce. L'errore consiste nella determinazione di costi che non sono mai onnicomprensivi e mai determinabili una volta per tutte.

c) La Commissione quindi esprime la netta preferenza per un meccanismo di determinazione del costo dell'utilizzo di somme non a disposizione sul conto corrente ovvero eccedenti il fido che sia correlato univocamente al tasso effettivo di rendimento delle somme. In altri termini, al-

l'atto della sottoscrizione del contratto di apertura del conto corrente o della messa a disposizione del fido, la banca deve calcolare e esporre il costo delle somme utilizzate dal cliente secondo tale parametro. Avendo valutato le diverse opzioni che si offrono per ottenere tale risultato, e con la consapevolezza che un intervento normativo di rango primario in materia di determinazione dei costi dei servizi bancari non si concilia con la dinamica propria di mercato (sia pure a carattere sostanzialmente oligopolistico come il settore bancario) la Commissione sollecita gli istituti di credito e le associazioni di rappresentanza di tali soggetti ad adottare quanto prima misure e modifiche in grado di raggiungere l'obiettivo prefissato, nella convinzione che l'azione di controllo e vigilanza della Banca d'Italia e quella del Comitato ministeriale per il credito e il risparmio possa costituire uno strumento di garanzia dell'effettivo adeguamento a tale indirizzo. Tale suggerimento nasce anche dalla consapevolezza che solo la collaborazione interistituzionale (ricomprendendo le banche in un più vasto comparto istituzionale dell'economia e associandolo per questo agli indirizzi formulati da Parlamento e Governo) possa determinare la tutela degli interessi di tutti gli attori in campo.

d) Per quanto riguarda quindi il calcolo del costo aggiuntivo per la clientela di utilizzo extra fido o di scoperti di conto corrente, la Commissione suggerisce di introdurre un meccanismo di sostanziale superamento della disciplina vigente prevedendo la non applicazione di costi aggiuntivi per sforamenti di piccolo importo (dai 100 ai 500 euro) per periodi brevi (1, 2, 5 giorni..) per un massimo di «n» volte in un anno.

Trasparenza dei conti correnti

La Commissione fa proprie le osservazioni in tema di trasparenza della Banca d'Italia, laddove si rileva che «la differenziazione dell'offerta ha reso la struttura contrattuale dei conti sempre più complessa e articolata, accrescendo le difficoltà della clientela nel confrontare i prezzi dei diversi prodotti presenti sul mercato». Infatti è di tutta evidenza che la trasparenza e la semplicità delle clausole contrattuali e dei costi dei servizi bancari non è solo un interesse a tutela del singolo cliente, ma è anche un elemento di valorizzazione della confrontabilità dei servizi e dei costi offerti, in un mercato che dovrebbe essere quanto mai aperto e concorrenziale. Per tali motivi, è condivisibile l'enfasi dell'Autorità garante sulla necessità che ogni aspetto del rapporto banca/cliente sia visto alla luce di mercato aperto e concorrenziale. La costituzione di assetti oligopolistici, invece, oltre a determinare scarsa concorrenza sotto il profilo della posizione di mercato, determina anche comportamenti dannosi per clienti.

La Commissione rinvia su tale punto all'esame dello schema di decreto legislativo attuativo della direttiva sul credito al consumo, di prossima valutazione da parte della stessa, in modo da focalizzare le numerose disposizioni in termini di trasparenza all'esigenza emerse in sede di commissione di massimo scoperto. Fin da ora peraltro la Commissione suggerisce al Governo di:

a) raccomandare all'autorità di vigilanza che, ai fini della piena trasparenza, semplicità e comprensibilità delle informazioni per la clientela e della immediata confrontabilità tra i diversi prodotti delle diverse banche siano introdotti, entro il 30 settembre 2010 tre nuovi strumenti di trasparenza e comparabilità e cioè:

I. la pubblicazione anche per gli scoperti transitori, all'interno del Foglio Informativo del conto corrente (o di altro analogo documento definito ai sensi della normativa di attuazione della direttiva 2008/48/CE) reso disponibile ai consumatori, del costo complessivo annuale per il cliente – come sopra dettagliato – eventualmente anche attraverso un semplice Indicatore Sintetico di Costo (ISC) calcolato rispetto ad alcuni casi tipo significativi definiti in via omogenea per tutto il settore dalla Banca d'Italia;

II. la pubblicazione di una semplice tabella comparativa dei costi complessivi per il consumatore calcolati rispetto ai casi tipo nelle ipotesi della scelta del conto affidato rispetto al caso di scoperto transitorio sul conto affidato e di scoperto transitorio sul conto non affidato;

III. una apposita sezione standard obbligatoria all'interno del Foglio Informativo (o di altro analogo documento definito ai sensi della normativa di attuazione della direttiva 2008/48/CE) reso disponibile ai consumatori che chiarisce i benefici ed i costi dell'affidamento sul conto corrente, illustrando chiaramente il diverso meccanismo di formazione del prezzo rispetto agli scoperti transitori.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 23 giugno 2010

198^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Reina.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 2231 recante «Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio».

In considerazione dell'impegno pubblicamente assunto dal Presidente del Senato per l'approvazione definitiva del disegno di legge in tempi estremamente rapidi, e comunque prima del 29 giugno, data in cui ricorre il primo anniversario del tragico evento, convoca un'apposita seduta per domani, alle ore 8,45, con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna.

Con riferimento all'atto del Governo n. 215, il cui termine scade nella giornata di oggi, invita il Governo ad attendere, prima di adottare il provvedimento in questione, così che la Commissione possa esprimere il prescritto parere, auspicabilmente nella giornata di domani.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) auspica che la Commissione bilancio fornisca tempestivamente il parere sul disegno di legge n. 2231.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 23 giugno 2010

160^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 11,30.

SULLA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 23

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA informa la Commissione che è pervenuta una lettera di risposta a firma del Vice Presidente della Commissione europea, in merito alla risoluzione approvata il 20 aprile scorso sull'atto comunitario n. 23, relativo al Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca.

La Commissione europea, nella predetta lettera, rileva preliminarmente che il Senato italiano condivide in massima parte l'analisi della situazione presentata nel Libro verde e che concorda inoltre in linea di principio sulla necessità di una riforma generale e su alcuni degli elementi fondamentali da includere in tale riforma. Viene inoltre sottolineato che la risoluzione contiene preziosi contributi per l'ulteriore sviluppo di queste linee di intervento, ai fini di una futura politica comune della pesca (PCP) che contribuisca a rendere sostenibile e redditizio il settore ittico europeo. La Commissione europea accoglie con particolare favore le opinioni espresse circa la necessità di migliorare la capacità decisionale grazie alla regionalizzazione e a un maggior ricorso alla sussidiarietà, per tener conto in modo più adeguato di situazioni regionali specifiche come ad esempio quelle del Mediterraneo. Nella lettera di risposta in questione viene inoltre espressa condivisione su quanto previsto nella risoluzione in merito alla necessità di garantire una sostenibilità a lungo termine, di migliorare i risultati economici e lo stato di salute del settore della pesca nonché di riservare una particolare attenzione alla pesca costiera artigianale al fine di evitare, ad esempio, i possibili effetti negativi di un approp-

cio alla gestione basato sulla detenzione di diritti di pesca. La Commissione europea sottolinea, a tal proposito, che nel Libro verde sulla pesca sono state proposte soluzioni analoghe a quelle prefigurate nell'ambito della risoluzione.

La seduta termina alle ore 11,45.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 23 giugno 2010

151^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI***La seduta inizia alle ore 11,40.**IN SEDE CONSULTIVA***(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) osserva come l'intervento correttivo deciso dal Governo sui conti pubblici è stato varato dopo che lo stesso Esecutivo aveva più volte rassicurato gli italiani sulla situazione del debito pubblico. Ritiene, pertanto, che il Paese rischia di essere esposto, già nei prossimi mesi, ad una serie di ulteriori interventi di aggiustamento dei conti pubblici. Per quanto attiene al merito del provvedimento esprime un giudizio critico sull'articolo 23, con cui si introducono una serie di controlli fiscali sulle imprese la cui chiusura avvenga entro un anno dall'inizio dell'attività. Evidenzia, infatti, che tali tipi di controllo sono già effettuati da parte dell'Agenzia delle entrate e rientrano nell'attività ordinaria dell'Agenzia stessa. Esprime inoltre forti perplessità sui meccanismi di fiscalità di vantaggio individuati dal provvedimento d'urgenza per alcune regioni del Mezzogiorno e critica la scelta di abolire il sistema dei certificati verdi che penalizzerà fortemente gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, allontanando l'Italia dagli obiettivi fissati dall'Unione europea.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) rileva come la manovra all'esame del Parlamento elude i problemi reali del Paese, limitandosi ad un mero aggiustamento dei conti pubblici, quando invece avrebbe dovuto essere l'occasione per il rilancio e lo sviluppo dell'economia. Ricorda, quindi, i re-

centi dati che dimostrano una sostanziale recessione dell'economia nazionale negli ultimi due anni, caratterizzati dalla chiusura di circa 560.000 imprese e dalla perdita di circa 800.000 posti di lavoro. Per quanto attiene agli interventi di natura fiscale, rileva come si dovrebbe spostare la fiscalità, attualmente strutturata principalmente nei confronti dei cittadini e delle imprese, verso una tassazione delle rendite, aumentando al contempo la lotta all'evasione fiscale. Con riguardo ad una possibile riforma della Costituzione per favorire la libertà di impresa, ritiene che si dovrebbe puntare maggiormente su iniziative legislative che favoriscono l'autocertificazione e che consentono alle realtà produttive piccole e medie di consorzarsi e rafforzarsi. Manifesta, invece, condivisione per alcune proposte emendative presentate da alcuni autorevoli membri della maggioranza in merito alla possibilità di prorogare le agevolazioni previste con la cosiddetta «Tremonti-ter». Da ultimo, critica la scelta del Governo di eliminare il sistema dei certificati verdi e di ridurre sensibilmente le dotazioni finanziarie dei fondi per le aree sottoutilizzate (FAS), spesso utilizzati per obiettivi non in linea con l'esigenza di realizzare programmi di crescita e sviluppo per le Regioni meridionali.

Il senatore ASTORE (*Misto*) ricorda l'elevato tasso di disoccupazione giovanile, emblematico dell'attuale situazione di crisi che sta attraversando l'economia italiana, criticando l'incapacità del Governo di predisporre adeguate misure. Rileva, inoltre, che il consistente taglio delle risorse finanziarie a favore delle regioni, delle province e dei comuni rischia di comprimere sensibilmente l'autonomia degli enti locali. A tale riguardo, sottolinea la gravità di operare tagli lineari della spesa pubblica che rischiano di colpire indiscriminatamente la pubblica amministrazione. Lamenta, infine, la consistente riduzione dei fondi FAS, l'eliminazione del sistema dei certificati verdi e la mancanza di risposte a situazioni di emergenza vecchie e nuove, come quelle sofferte dalle popolazioni colpite dal terremoto dell'Abruzzo e del Molise.

Il senatore MESSINA (*PdL*), relatore, replica brevemente ai senatori intervenuti e illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore BUBBICO (*PD*), preannunciando il voto contrario del suo Gruppo parlamentare, esprime un giudizio fortemente negativo sul complesso della manovra. Dopo aver ribadito le numerose questioni esposte dai senatori del suo Gruppo parlamentare, intervenuti nel corso del dibattito, illustra una proposta di parere contrario, allegata al resoconto.

La senatrice BUGNANO (*IdV*), preannunciando a sua volta, a nome del suo Gruppo parlamentare, il voto contrario sul parere del relatore, illustra una proposta di parere contrario, allegata al resoconto.

Il senatore ASTORE (*Misto*) si associa alle predette dichiarazioni di voto contrario.

Il presidente CURSI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole, con osservazioni, illustrata dal relatore, che risulta approvata.

Risultano pertanto precluse le restanti proposte di parere alternative presentate.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 220)
(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.

Il senatore BUBBICO (*PD*) evidenzia l'opportunità che, nella proposta contenente le osservazioni da rendere alla Commissione di merito, si richiami l'attenzione sulla necessità di rispettare le competenze regionali e locali e sulla conformità con l'ordinamento comunitario, anche al fine di superare i potenziali conflitti insiti nelle procedure di messa in mora avviate dalla stessa Commissione europea.

Il senatore PISCITELLI (*PdL*), relatore, illustra, quindi, una proposta di osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi, allegata al resoconto, in cui dichiara di aver tenuto conto anche dell'osservazione del senatore Bubbico.

Posta ai voti, la proposta risulta approvata.

La seduta termina alle ore 12,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE n. 2228

La 10^a Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo,

manifestato apprezzamento per una manovra che risulta indispensabile, anche nei tempi, per rispondere sia alla necessità del Paese di riportare sotto controllo la finanza pubblica sia al nuovo e più difficile contesto europeo e agli interventi decisi dalle altre nazioni;

condivisa quindi la linea del rigore che, nel lungo periodo, stabilizza le aspettative e rende più solida e duratura la crescita economica, ma valutata la necessità di rilanciare lo sviluppo anche attraverso misure di più immediato impatto sull'economia, la cui ripresa è condizione imprescindibile per la stessa sostenibilità dei disavanzi della finanza pubblica,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) si ritiene necessario incoraggiare gli investimenti privati, incentivandoli anche con meccanismi rivelatisi assai validi nel tempo come la legge Tremonti-ter, della quale sarebbe pertanto auspicabile una proroga almeno fino al 31 dicembre 2010;

2) si ritiene altresì che le imprese medio-piccole debbano poter disporre di risorse finanziarie a sostegno degli investimenti, del capitale circolante e, quindi, della loro stessa sopravvivenza. Poiché il sistema bancario risulta invece eccessivamente prudente nel valutare le domande di credito, è auspicabile che vengano individuati strumenti incentivanti o di copertura per il sistema bancario stesso atti a favorire la concessione dei crediti necessari alle imprese in questione;

3) suscita perplessità la soppressione prevista all'articolo 7, comma 20, delle stazioni sperimentali per l'industria (SSI) e dell'IPI. Si tratta di enti pubblici economici che svolgono attività di ricerca, analisi e servizio tecnico per i settori di competenza, considerate di grande importanza e utilità. Gli oneri a carico del bilancio pubblico peraltro sono modesti e riguardano una piccola parte (solo 15 unità su 350 costituenti l'organico totale) del personale amministrativo distaccato presso alcune SSI: la relazione tecnica allegata al decreto non prevede alcun risparmio di spesa dalla norma in esame. Le SSI sono infatti pressoché interamente finanziate da contributi delle imprese, da prelievi sulle importazioni di materie prime pagati dalle stesse imprese e da proventi derivanti da progetti di ricerca finanziati e servizi resi alle imprese. La loro soppressione sarebbe oltre

che inutile per la finanza pubblica, dannosa per l'efficace proseguimento delle funzioni ora svolte;

4) analoghe perplessità suscita la soppressione prevista all'articolo 7, comma 21, dell'Istituto Nazionale per gli Studi e le Esperienze di Architettura Navale (INSEAN). Si tratta di un ente che ha raggiunto nel tempo livelli di eccellenza nel campo della ricerca navale, svolgendo attività di consulenza tecnico-scientifica in numerosi settori produttivi (cantieri navali, settore meccanico, aeronautico ed aerospaziale). A tale riguardo, al fine di non disperdere professionalità ed investimenti, sembrerebbe opportuno che personale, impianti e attrezzature confluiscono unitariamente all'interno del CNR;

5) per quanto attiene ai Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS), i commi 26 e 29 dello stesso art. 7 trasferiscono dal Ministro dello sviluppo economico al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di programmazione economica e finanziaria e il coordinamento degli interventi di sviluppo economico territoriale con particolare riferimento alle aree depresse. A tale riguardo, nel presupposto che la misura sia volta a una migliore razionalizzazione nell'uso delle risorse disponibili, si esprime l'auspicio che in questo ambito prevalga l'attività di indirizzo, di sviluppo e di crescita degli investimenti piuttosto che quella di mero contenimento dei costi;

6) con riferimento all'articolo 20, si rileva poi la circostanza che il decreto-legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, fissandone l'entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Tuttavia, la Gazzetta Ufficiale è stata distribuita solo a decorrere dal 1° giugno 2010, rendendo impossibile per gli operatori interessati (soprattutto imprenditori) di adempiere alla norma nel giorno 31 maggio 2010. Conseguentemente, tutti gli assegni circolari emessi, i libretti al portatore accessi nonché tutti gli assegni bancari e circolari negoziati oltre il nuovo limite e i libretti e titoli al portatore trasferiti in data 31 maggio 2010 (pari o superiori a ' 5.000, secondo la nuova soglia) sarebbero considerati irregolari e, di conseguenza, oggetto di comunicazione di infrazione al MEF ex art. 49 del decreto legislativo n. 231/2007 da parte degli intermediari. Pertanto, la clientela bancaria, in ragione della segnalazione di infrazione effettuata dagli intermediari al MEF, si troverebbe esposta all'irrogazione di sanzioni peraltro inasprite dal provvedimento in esame. A tal fine, sarebbe opportuno prevedere l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni nei confronti della clientela, che materialmente non era in grado di conoscere tempestivamente i nuovi limiti di importo fissati dal decreto legge;

7) con riferimento all'articolo 42, volto a dare impulso allo sviluppo delle reti d'impresa, si prevede, al comma 1, che un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate fissi le condizioni per il riscontro della sussistenza dei requisiti idonei al riconoscimento delle imprese come appartenenti a una rete di imprese, alle quali, secondo il comma 2 dello stesso articolo, competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari. Al riguardo, andrebbero meglio chiariti i vantaggi di natura finanziaria previsti con un'esplicita previsione degli strumenti che si intendono atti-

vare. Inoltre, il comma 2 prevede la possibilità per le imprese facenti parte della rete di stipulare convenzioni con l'ABI nei termini che saranno definiti da un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Tuttavia, non appare ragionevole che ABI sottoscriva convenzioni direttamente con le singole imprese facenti parte di una rete;

8) da riconsiderare complessivamente appare, infine, anche l'obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi relativi alla produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili e assimilabili (articolo 45). Tale misura potrebbe comportare una drastica riduzione degli investimenti in nuovi impianti di produzione di elettricità con fonti rinnovabili (idroelettrico, eolico, biomasse, solare) ed avere effetti gravissimi per il settore delle rinnovabili, effetti esaltati dalla repentinità del provvedimento. Al contempo tale norma non avrà effetto alcuno sulle finanze pubbliche, poiché il costo del ritiro dei certificati verdi viene imputato in tariffa elettrica. Risulterebbe inoltre incomprensibile che dopo avere recepito la direttiva 2009/28/CE, che impegna i Paesi membri allo sviluppo delle fonti rinnovabili, ora se ne blocchi lo sviluppo. È auspicabile invece che il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili venga aggiornato, ma in una sede normativa appropriata e con un provvedimento organico, attuando gli impegni ambientali europei e facendo in modo che un settore in crescita non venga inutilmente bloccato.

**SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO
DAI SENATORI BUBBICO, ARMATO, CRISAFULLI,
FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI,
TOMASELLI SUL DISEGNO DI LEGGE n. 2228**

La 10^a Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2228, relativo alla conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Premesso che,

dopo oltre due anni di governo, con il provvedimento al nostro esame, si conferma il profilo programmatico dell'esecutivo, caratterizzato da incertezze, confusione ed interventi inadeguati alle esigenze del Paese;

la manovra correttiva di ammontare pari a 24,9 miliardi di euro a regime, pur necessaria per porre in sicurezza i conti pubblici, non è stata accompagnata da alcuna significativa misura per il sostegno della domanda e dell'offerta, non definisce alcun obiettivo strategico sul terreno della ripresa economica, né per l'anno in corso né per quelli successivi, e non prevede alcuna indicazione circa la strategia da seguire per favorire il recupero di capacità competitive del Paese sullo scenario internazionale;

con le misure introdotte nel decreto legge in esame, nessuna delle priorità del sistema Paese viene affrontata: la caduta della ricchezza nazionale, la crescita della disoccupazione, le difficoltà del tessuto imprenditoriale e la perdita di potere d'acquisto dei redditi da lavoro e pensione;

la manovra non consente al nostro sistema produttivo di affrontare le difficoltà indotte dalla crisi economica e finanziaria in corso, che coinvolge non solo il nostro Paese ma l'intera economia globale. Le difficoltà più gravi, quali la bassa crescita degli ordinativi e di liquidità finanziaria, hanno spinto numerose nostre imprese verso l'uscita dal mercato, oltre al ricorso massiccio alla cassa integrazione per i lavoratori, al licenziamento di lavoratori, in primo luogo dei precari e ad un forte ridimensionamento degli investimenti. Nessun settore produttivo è stato risparmiato dalle difficoltà descritte e, pur in presenza di tale situazione, il provvedimento si limita ad intraprendere talune iniziative con effetti neutrali in termini di saldo di bilancio;

Considerato che,

colpisce l'atteggiamento del Governo nei confronti delle aree del mezzogiorno del Paese, che dopo il saccheggio delle risorse del FAS, su-

bisce una nuova ondata di tagli e misure demagogiche prive di contenuti reali. Il Mezzogiorno, al di là degli annunci, è uscito dall'agenda delle politiche del Governo da ormai due anni e nulla fa presagire un cambio di rotta per il futuro prossimo;

i tagli alle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa dei Ministeri sono superiori a 7 miliardi di euro nel triennio 2011-2013 (in termini di saldo netto da finanziare), di cui più di un terzo concentrati sul Ministero per lo sviluppo economico. In tale ambito colpisce il taglio operato alla missione 28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale, che nel triennio 2011-2013, subisce un taglio complessivo di 2,4 miliardi di euro. Le politiche di programmazione, di indirizzo, coordinamento e monitoraggio del QSN per l'attuazione degli interventi tesi al sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate subiscono, pertanto, una consistente decurtazione proprio nel momento in cui la programmazione degli interventi è in piena fase di attuazione. Il Mezzogiorno, dopo il saccheggio delle risorse del FAS, subisce un nuovo pesante taglio di risorse, con ciò evidenziando l'intento del Governo e della maggioranza di allargare la frattura sociale e territoriale fra le aree del centro nord e quelle meridionali del Paese;

l'efficacia delle disposizioni sulla fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, che prevedono la possibilità per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di modificare l'aliquota o esentare dall'imposta Irap le nuove iniziative produttive, mediante investimenti in beni strumentali, nel proprio territorio, viene subordinata all'individuazione da parte di tali Regioni di corrispondenti compensazioni nell'ambito dei propri bilanci. Considerato lo stato di difficoltà delle finanze delle Regioni del mezzogiorno, in particolare per le vicende legate al settore sanitario, e la nuova stretta al Patto di stabilità introdotta proprio dal provvedimento in esame, non si comprende dove queste possano trovare, pur volendo, le risorse per finanziare l'esenzione Irap. Alla luce di tali brevi considerazioni, si può tranquillamente affermare che la misura non avrà alcun effetto sul rilancio e lo sviluppo imprenditoriale delle aree del Mezzogiorno;

forti perplessità destano le disposizioni sulle «Zone a burocrazia zero» che paiono una riscrittura o peggio ancora l'annuncio della fine delle disposizioni relative alle «Zone franche Urbane». Le zone franche urbane, introdotte nel 2007 al fine di garantire lo sviluppo di talune aree economicamente svantaggiate attraverso la riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese partecipanti, sono state individuate e finanziate con apposita delibera del CIPE del 2009, ma il loro avvio è stato sistematicamente prorogato nel tempo e messo a rischio dapprima con i tagli previsti dalla finanziaria 2010 e successivamente dalle misure di depotenziamento degli incentivi fiscali introdotte dal decreto legge «mille proroghe». La misura introdotta dal provvedimento in esame, rispetto alle ZFU, si limita e semplificare l'attività procedimentale necessaria per l'avvio delle iniziative produttive in alcune zone del meridione senza affiancare a queste alcun beneficio fiscale. Tra l'altro, in aree dove l'atti-

vità imprenditoriale di matrice criminale è particolarmente diffusa, l'azzeramento dei controlli burocratici previsti per l'avvio di attività produttive rappresenta un ulteriore fattore di aggravamento della situazione di legalità delle aree del Mezzogiorno che rischia di depotenziare ulteriormente la già difficile azione di contrasto alla criminalità in tali territori;

le disposizioni sul «Regime fiscale di attrazione europea», che consentirebbero ad imprese residenti in uno Stato membro dell'UE di svolgere in Italia una nuova attività economica con l'applicazione delle regole fiscali dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, se da un lato possono favorire l'abbattimento di barriere all'ingresso nel nostro mercato economico produttivo e la crescita del livello concorrenziale nel mercato interno, dall'altro presentano il rischio di sfavorire il nostro tessuto imprenditoriale che, come noto, ha una pressione fiscale tra le più alte nell'ambito dell'Unione Europea. In sintesi non pare una buona idea e soprattutto una misura a vantaggio delle nostre imprese, e la stessa RT indica una previsione di soli 300 possibili beneficiari ed una stima di perdita di gettito di soli 30 milioni di euro nel 2013;

gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero sono la riscrittura di una norma già prevista dall'articolo 17 del decreto legge n. 185 del 2008 e non producono effetti finanziari a carico della finanza pubblica. Analoghe considerazioni possono essere formulate in relazione al Contratto di produttività che la stessa RT definisce «non quantificabile in considerazione dell'indeterminatezza della norma» e sulla disposizione relativa alla decontribuzione dei salari di secondo livello, il cui finanziamento è posto «a valere su risorse già disponibili e programmate a tali fini dall'articolo 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007 nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione. Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

Rilevato che,

sono del tutto assenti previsioni in materia di tutela del cittadino-consumatore, di liberalizzazioni e di tutela della concorrenza, attraverso l'adozione di misure concrete sollecitate a più riprese da diversi livelli istituzionali, a partire dal Governatore della Banca d'Italia e dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che possono rappresentare proprio in un momento di crisi, uno dei fattori fondamentali per la ripresa economica;

non sono previste misure per il sostegno del settore del turismo, ignorando completamente lo stato di crisi del settore;

tenuto conto che occorre,

- garantire, in linea con quanto già affermato dal Governatore della Banca d'Italia, l'effettivo accesso al credito alle piccole e medie imprese;
- favorire lo sviluppo dei settori produttivi a più alta intensità tecnologica, con particolare riguardo al settore della *green economy* e della componentistica per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili;

- prevedere, nell’ambito delle misure per l’uscita dalla crisi economica, la predisposizione di appositi strumenti per la promozione e lo sviluppo di progetti industriali per il futuro del Paese;
- rifinanziare per gli anni 2011-2013 le originarie modalità di accesso agli incentivi per le ristrutturazioni edilizie, allo scopo di sostenere il comparto delle imprese operanti nel settore edilizio e ridurre il livello di disoccupazione che investe tale settore;
- prevedere, in vista della ripresa economica, il riavvio degli interventi di liberalizzazione dei mercati, allo scopo di ridurre le rendite di posizione e favorire la libera concorrenza fra imprese e diminuire i costi posti a carico del cittadino-consumatore;
- evitare ulteriori tagli alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate mantenendo fermo per le risorse residue il principio della ripartizione territoriale del Fondo per le aree sottoutilizzate, che prevede che almeno l’85 per cento delle risorse sia destinato alle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, elemento imprescindibile per la realizzazione di una politica di coesione;
- confermare l’obiettivo programmatico di destinare almeno il 45 per cento della spesa complessiva nazionale in conto capitale al Mezzogiorno, quota necessaria per avviare un processo di riequilibrio delle dotazioni di infrastrutture dell’area;
- ripristinare la piena operatività agli strumenti automatici di incentivazione, quale il credito d’imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, la cui efficacia risulta vanificata dal ripristino dei tetti finanziari e dagli appesantimenti amministrativi connessi al meccanismo della prenotazione;
- individuare specifici indirizzi e risorse finanziarie adeguate per il sostegno del settore turistico, anche prevedendo una fase di sperimentazione, da concordare in sede comunitaria, di riduzione dell’aliquota Iva applicabile alle prestazioni e ai servizi offerti dalle imprese del settore turistico e della ristorazione, allineando le stesse a quelle attualmente vigenti nei principali Paesi concorrenti di Francia e Spagna.

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DALLA SENATRICE BUGNANO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2228

La 10^a Commissione del Senato,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2228, relativo alla conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;

premesso che:

il provvedimento contiene misure di riduzione della spesa e di aumento delle entrate per il periodo 2010-2013 dirette a riportare i saldi di finanza pubblica ai livelli concordati con le istituzioni europee nell'ambito del Patto di Stabilità e Crescita;

l'ECOFIN, nella raccomandazione dello scorso novembre, aveva sollecitato l'Italia a mettere in atto entro il 2 giugno 2010 dei provvedimenti atti a correggere i saldi di finanza pubblica, imponendo così al Governo un nuovo intervento correttivo sui conti del 2011-2012, nonostante il Governo continuasse a ribadire l'assenza di necessità di ulteriori interventi per la tenuta dei conti pubblici, per il sostegno dei consumi e della produttività;

le misure contenute nel decreto-legge comportano un impatto limitato nel 2010, esplicitando i propri effetti solo a partire dal 2011, sulla base di una stima governativa che colloca per quest'anno il *deficit* pubblico dell'Italia al di sotto delle valutazioni correnti degli organismi internazionali;

la manovra correttiva, di ammontare pari a 24,9 miliardi di euro, è stata presentata come quasi interamente di riduzioni alle spese, mentre in realtà è composta per il quaranta per cento di maggiori entrate. L'incremento delle entrate è dovuto in gran parte ai nuovi provvedimenti anti-evasione, da cui il Governo si aspetta di ottenere fino ad otto miliardi di euro, su una stima totale che ammonta a circa centoventi miliardi. Per più del settanta per cento, i tagli sono rappresentati da riduzioni lineari nelle spese dei ministeri o da semplici riduzioni dei trasferimenti alle Regioni e agli enti locali, senza che siano state varate misure strutturali di contenimento delle spese;

l'assenza di riforme e misure di carattere strutturale riduce l'efficacia della manovra stessa ed espone il Paese a sicuri interventi correttivi aggiuntivi. A riguardo, il governatore della Banca d'Italia Draghi, nella sua Relazione annuale, ha evidenziato che la correzione dei conti pubblici

va accompagnata con il rilancio della crescita e su questo punto cruciale il decreto-legge al nostro esame è privo di contenuto;

considerato che:

per quanto concerne le disposizioni di competenza della Commissione Industria, commercio e turismo, occorre segnalare innanzitutto l'articolo 23, in cui si dispone che le società che cessino l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da controllare da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva;

la norma in esame affida una parte del recupero di gettito alla capacità di indurre i contribuenti ad un maggiore adempimento spontaneo, attraverso l'aumento dei controlli; sotto questo profilo, la quantificazione del gettito associato appare caratterizzata da un certo margine di aleatorietà, in quanto la disposizione non introduce elementi di novità rispetto a quanto già posto in essere, da molti anni, dall'amministrazione finanziaria, nell'ambito della sua autonoma organizzazione dell'attività di controllo, sui fenomeni evasivi realizzati mediante società «apri e chiudi»;

lo stesso margine di aleatorietà in termini di recupero di gettito caratterizza anche l'articolo 24 del provvedimento *de quo*, nella misura in cui si prevede che la programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza assicuri una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta. A riguardo, la disposizione non si caratterizza per una giustificazione giuridica che possa spiegare la connessa previsione di entrate, previsione in gran parte determinata solo da un supposto aumento dei controlli; essa è piuttosto un atto di indirizzo impartito all'amministrazione finanziaria a cui non si sarebbero dovute collegare previsioni di maggiore gettito;

le disposizioni sulla fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, contenute all'articolo 40 del decreto, prevedono la possibilità per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di modificare l'aliquota o esentare dall'imposta Irap le nuove iniziative produttive, senza però recare una clausola di neutralità finanziaria che vincoli l'introduzione della normativa agevolativa in ordine al reperimento di idonee risorse di copertura a livello regionale; su quest'ultimo punto, tenuto presente il tenore testuale della norma, in considerazione del fatto che l'esercizio della facoltà riconosciuta alle regioni citate determina per definizione una perdita di gettito IRAP, che viene in gran parte destinato dalle Regioni stesse a coprire gli oneri della sanità pubblica, non si comprende come le Regioni del Mezzogiorno, tanto più dopo i tagli previsti dalla manovra in discussione, possano trovare le risorse per avviare una concorrenza fiscale nei confronti delle altre aree del Paese e attirare nuove iniziative produttive;

sollevano forti perplessità le disposizioni sul «Regime fiscale di attrazione europea» previste all'articolo 41, che consentono ad imprese residenti in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, che intraprendono però in Italia nuove attività economiche, di sottoporsi al regime fiscale di un qualsiasi Stato membro dell'UE, a livello di *corporate tax* (corrispondente alla IRES italiana), ma anche di tassazione dei dipendenti e dei collaboratori. La norma è di difficile applicazione, anche in considerazione del fatto che per valutare la corretta applicazione delle imposte da parte di ciascuna delle imprese, l'Agenzia delle entrate dovrebbe conoscere ventisei diverse normative tributarie, con la relativa regolamentazione secondaria, per quanto riguarda non solo la tassazione dell'impresa, ma anche la tassazione dei dipendenti e collaboratori: il tutto senza incorrere in alcun tipo di onere amministrativo, anche relativamente alle procedure d'accertamento. Al di là degli ostacoli applicativi, la nuova disciplina avrebbe importanti implicazioni in termini di violazione della concorrenza, in quanto le imprese italiane, o quelle non europee che operano sul territorio nazionale, verrebbero esposte alla concorrenza di altre aziende che potrebbero godere di un regime fiscale sensibilmente più vantaggioso, per quanto riguarda sia la tassazione dei loro utili sia il costo del lavoro;

la confusione e la poca ponderatezza che guidano la manovra al nostro esame si evidenziano anche sul fronte delle misure volte ad aumentare la competitività del Paese, nel momento in cui la crescita del tessuto imprenditoriale si delega alla possibilità di istituire nel Meridione d'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le c.d. «zone a burocrazia zero». In tali territori, nei confronti delle nuove iniziative produttive avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti amministrativi, esclusi quelli di natura tributaria, sono adottati esclusivamente da un Commissario di Governo che, ove occorra, convoca apposite conferenze di servizi. Tali disposizioni, rivisitando le Zone Franche urbane in non meglio definite zone a «burocrazia zero», non affiancano alla semplificazione amministrativa alcun beneficio fiscale, ma, azzerando i controlli burocratici previsti per l'avvio di nuove attività produttive, non fanno che aggravare la situazione di legalità delle aree del Mezzogiorno;

l'articolo 45 elimina l'obbligo per il gestore del servizio elettrico (GSE) di ritirare dal mercato i certificati verdi in esubero rispetto a quelli necessari per rispettare la quota minima prevista, non preoccupandosi minimamente degli effetti che tale misura genererà sull'esposizione finanziaria delle imprese che gestiscono impianti relativi alle energie rinnovabili;

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 220

La 10^a Commissione permanente, esaminato, per le parti di propria competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo;

considerato che:

– le disposizioni relative al concetto di Valutazione ambientale strategica, delineato dall'articolo 2, comma 2, lettera *b*), capoverso, lettera *a*) dello schema di decreto legislativo, si discostano in modo significativo dalla normativa comunitaria, con particolare riguardo a quanto previsto dalla direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE. La normativa proposta arriva a ricomprendere nella VAS la definizione del piano o programma, con ciò discostandosi da quanto previsto, dalla normativa comunitaria, che invita invece a valutare il rapporto ambientale e non a definire il piano;

– la predetta formulazione rischia di rallentare o, nel peggiore dei casi, paralizzare l'*iter* autorizzativo per la realizzazione di importanti infrastrutture strategiche di distribuzione dell'energia con particolare riguardo all'energia elettrica;

– le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 15, riconoscendo ai soggetti che hanno proposto proprie osservazioni la legittimazione ad impugnare l'atto di adozione o approvazione del piano o programma che non recepisca integralmente il parere VAS, rischiano di essere utilizzate strumentalmente per bloccare l'attuazione dei piani e dei programmi delle suddette opere strategiche;

esprime osservazioni favorevoli,

con le seguenti condizioni:

– all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), capoverso *a*), sostituire la parola «la definizione» con le parole «l'esame degli effetti sull'ambiente»;

– all'articolo 2, al comma 13, lettera *b*), sostituire le parole da «*provvede*» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «*in fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione, esamina le risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e i risultati delle consultazioni transfrontaliere al fine della revisione del piano o programma e ne motiva eventuali scostamenti nel documento di sintesi di cui al successivo art. 17*»;

e con i seguenti rilievi:

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 2, comma 15;

– valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coordinamento tra le disposizioni sui certificati verdi contenute nello schema di decreto e quanto previsto nell'art. 45 del disegno di legge n. 2228, attualmente all'esame del Parlamento;

– valuti, infine, la Commissione di merito la necessità di richiamare l'attenzione sulle competenze regionali e locali e sulla conformità con l'ordinamento comunitario, anche al fine di superare i potenziali conflitti insiti nelle procedure di messa in mora avviate dalla stessa Commissione europea.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 23 giugno 2010

179^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, il professor Mauro Moroni e la dottoressa Barbara Ensoli, vice presidenti; il professor Antonio G. Siccardi ed il dottor Giuseppe Ippolito, membri del comitato di presidenza; il professor Gianvincenzo Zuccotti e la dottoressa Cristina Mussini, membri della Commissione e, in rappresentanza del Ministero della salute, il dottor Giuseppe Filippetti, dirigente medico di II livello, la dottoressa Anna Caraglia, dirigente medico di I livello ed il dottor Massimo Casciello, direttore generale della direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica del Dipartimento dell'innovazione.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 17 giugno scorso.

Il professor MORONI riepiloga l'attività svolta dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, presieduta dal Ministro della salute ed in via di scadenza. In particolare, anche in collaborazione con la Consulta del volontariato, sono stati trattati una serie di tematiche di grande rilevanza: in primo luogo, si è svolto un approfondimento in ordine alla assegnazione dei fondi per la ricerca finalizzata all'AIDS a disposizione del Ministero della salute in virtù della legge n. 135 del 1990. Sotto tale profilo, una innovazione positiva è rappresentata dall'assoggettamento alla procedure internazionali per l'assegnazione degli stessi fondi sulla base di numerosi progetti.

In secondo luogo, la Commissione nazionale è intervenuta nella stesura delle linee guida e raccomandazioni per l'uso dei farmaci antiretrovirali, sia per dare agli infettivologi un indirizzo sul corretto impiego di tali medicinali, sia per tentare di risolvere alcune problematiche specifiche, come, ad esempio, l'elevato costo di questi farmaci.

Un ulteriore tema approfondito è stato quello della possibile revisione delle tabelle di invalidità determinata dalla patologia HIV, dato che le attuali tabelle sono datate. Se è vero che la malattia è ora curabile e presenta tassi di mortalità in diminuzione, tuttavia, sono rilevanti gli effetti indesiderati dei farmaci che, causando danni renali, ossei ed incidenti cardiovascolari, concorrono a causare forme di invalidità. Inoltre, la revisione delle tabelle si rende necessaria anche per i bambini sieropositivi che hanno raggiunto l'età di lavoro.

Richiama quindi l'attenzione sull'accesso al trapianto di organo solido, che costituisce una opportunità rilevante per i pazienti affetti da HIV, sebbene in molte regioni si sconti una carenza dei centri per trapianti. A suo avviso non occorrerebbe l'apertura di numerose strutture, ma in realtà di pochi centri, unificando le griglie di accesso ai trapianti in favore dei pazienti.

Si sofferma in conclusione poi sulla difficile presenza di persone sieropositive all'interno del sistema carcerario, sulla esigenza di una miglior definizione del cosiddetto periodo finestra, cioè dell'intervallo di tempo che intercorre tra il sospetto del contagio e la sieropositività, nonché sulla necessità di modificare la strategia di accesso al test, evitando strumentalizzazioni e nel rispetto del diritto alla riservatezza.

Il presidente TOMASSINI ricorda che, sia come medico, sia come parlamentare, è da diverso tempo che sta seguendo l'evoluzione di una patologia, qual è quella dell'HIV, di sicuro impatto sociale, ma sulla quale si sono registrati indubbi progressi. Pertanto, condivide l'impostazione seguita dal professor Moroni in merito all'utilità di affrontare questa malattia non solo sotto il profilo medico-clinico, ma anche sotto quello socio-economico.

A suo avviso, l'elaborazione di linee guida può costituire un fattore utile, sebbene vada risolta l'attuale confusione di competenze tra le università e le società scientifiche, ma anche le difficoltà connesse all'entrata in vigore del titolo V della Costituzione con ampi poteri riservati alla le-

gislazione concorrente. Si è di fronte quindi ad una sfida difficile in quanto se è certamente vero che alcuni modelli regionali sono efficaci, come ad esempio quello lombardo, è tuttavia evidente che essi non sempre possono essere riproposti in altre realtà.

Auspica in conclusione che, anche con l'apporto della Commissione nazionale, l'indagine conoscitiva in titolo possa prospettare al Governo, al Ministero della salute ed alla Conferenza permanente Stato-Regioni proposte operative.

Il senatore COSENTINO (PD) ritiene utile comprendere anche dagli altri componenti della Commissione nazionale quali sono le esperienze maturate nei vari territori.

La senatrice BIONDELLI (PD) chiede di approfondire il rapporto tra sieropositività e gravidanza.

La senatrice BASSOLI (PD), dopo aver osservato che il piano di prevenzione nazionale, in corso di definizione, dovrebbe riferirsi alle malattie sessualmente trasmissibili, con particolare riguardo all'AIDS, pur riconoscendo l'ottimo lavoro assolto dalla Commissione nazionale, rileva che in molte realtà territoriali vi è carenza di servizi e una disattenzione nei confronti delle patologie in argomento. Sollecita quindi i soggetti auditi a fornire maggiori chiarimenti sulle modalità con cui sensibilizzare gli immigrati e le donne in maternità, attraverso idonei messaggi di prevenzione, nonché sulla revisione delle tabelle di invalidità per i bambini.

Il professor MORONI mette in evidenza che, a differenza dei maschi che risultano infetti a causa di rapporti sessuali occasionali, le donne sono per lo più colpite da tale patologia dal proprio *partner* che, spesso, è ignaro di essere sieropositivo.

Il professor ZUCCOTTI sottolinea come, da recenti indagini, risulta che una consistente percentuale di donne in gravidanza scopre di essere sieropositiva solo in questo particolare periodo e, spesso, non si sottopone nemmeno al test. Questi dati denotano una situazione sommersa assai preoccupante che dovrebbe spingere a promuovere la prevenzione nel periodo prenatale e natale.

Per quanto concerne i bambini colpiti da sieropositività, ricorda che è presente in Italia un registro che raccoglie anonimamente i casi di bambini nati da madri sieropositive; tuttavia, vi è ancora una scarsa attenzione nei confronti di questi pazienti, con pochi investimenti e una inadeguata disponibilità farmacologica.

Il dottor FILIPPETTI precisa che nel piano nazionale di prevenzione è contenuta una parte dedicata alle malattie sessualmente trasmissibili. Tale documento dovrà poi essere accompagnato dai singoli piani regionali,

nonché da un piano di supporto alle azioni sanitarie definito dal Ministero della salute.

Il dottor IPPOLITO sottolinea come, soprattutto le persone straniere, non solo irregolari, incontrano delle difficoltà nell'accesso al test sulla sieropositività.

Il presidente TOMASSINI rileva che su molti dei temi emersi nell'odierna audizione si è svolta una intensa azione parlamentare, attraverso la discussione di atti di indirizzo o la presenza in convegni specifici. A tale riguardo si riserva di fornire tutta la necessaria documentazione in modo che possa essere presa nella debita considerazione dalla Commissione nazionale per la lotta all'AIDS.

Il professor MORONI, nell'esprimere il proprio ringraziamento nei confronti della disponibilità dimostrata dal Presidente, ritiene che il Parlamento debba essere necessariamente coinvolto non fosse altro perché uno dei temi più rilevanti è dato dalla revisione della legge n. 135 del 1990. Analogamente, l'istituzione parlamentare dovrebbe essere partecipe anche delle linee d'azione necessarie per favorire l'accesso ai *test* ed incrementare i fondi per la ricerca, tenendo conto che i dati scientifici provenienti da realtà straniere sono certamente preziosi, ma vanno adattati al particolare contesto italiano.

Il senatore COSENTINO (PD) ritiene utile comprendere se esistano dei dati che analizzano le differenti capacità di risposta nelle varie realtà regionali sul piano della diagnosi e cura della patologia in discussione.

La senatrice BASSOLI (PD) chiede se la mancata attivazione dei centri per i trapianti è legata ai costi o, invece, difficoltà di programmazione.

Il dottor IPPOLITO osserva come poche regioni, come ad esempio il Lazio, dispongono di programmi ultradecennali; in ogni caso il sistema di sorveglianza nazionale, a suo avviso, sta incontrando difficoltà anche a causa dei vincoli dettati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto concerne poi la differente capacità di risposta nei vari contesti territoriali, sarebbe preferibile che i pazienti vengano concentrati in pochi centri di eccellenza, ossia in quelle strutture che offrono migliori garanzie dal punto di vista diagnostico e terapeutico.

Il PRESIDENTE sottolinea come, già a partire dalla XIV legislatura, aveva posto, purtroppo inascoltato, i problemi segnalati dal dottor Ippolito, in merito ai vincoli troppo stringenti dettati dal Garante per la protezione dei dati personali. Anche per tale motivo, ritiene utile che tale organismo venga inserito nelle prossime audizioni, insieme al presidente del Centro nazionale per i trapianti.

Il professor MORONI ricorda che il trapianto di organo solido, nato in forma sperimentale, si avvale ora di un protocollo definito, concordato con lo stesso Centro nazionale per i trapianti. Ribadisce inoltre la necessità di creare nuovi centri per i trapianti e di promuovere programmi di sensibilizzazione per inviare i pazienti a tali strutture.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver concordato sull'esigenza di più efficaci campagne informative, ringrazia i soggetti intervenuti per il contributo offerto ai lavori della Commissione, dichiarando chiusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 1° luglio p.v. alle ore 14,30 per l'avvio dell'esame, in sede consultiva, dell'atto del Governo n. 224, sulla qualità dell'aria ambiente e del disegno di legge n. 2243 sulla semplificazione dei rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini e l'emanazione della Carta dei doveri.

La seduta termina alle ore 9,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 23 giugno 2010

186^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 10,40.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore RANUCCI (*PD*) fa riferimento ai disegni di legge sullo sviluppo delle isole minori per sollecitarne la ripresa dell'esame in considerazione dell'attesa che tali proposte legislative hanno ingenerato nei destinatari delle norme in esse contenute.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), con riferimento all'atto del Governo n. 220, chiede se sia giunto il parere del Consiglio di Stato. Fa poi presente che, a seguito delle intese raggiunte tra il Governo e la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, sono state apportate numerose modifiche al testo del citato atto del Governo e pertanto il lavoro che la Commissione si appresterebbe a svolgere a tale proposito potrebbe risultare in parte già superato.

Il presidente D'ALÌ fa presente che, completato l'esame dell'atto del Governo n. 220, i disegni di legge sullo sviluppo delle isole minori saranno immediatamente messi all'ordine del giorno della Commissione. Per quanto riguarda il parere del Consiglio di Stato sul predetto atto del Governo, lo stesso dovrebbe giungere al Senato nella giornata di oggi. Tuttavia, al fine di consentire alla Commissione di esprimere il parere nei tempi disponibili, ormai ristretti, il Presidente del Senato ha già sciolto la riserva persistente e pertanto nella seduta odierna si potrà concludere l'esame dello schema di decreto legislativo, tenuto conto che eventuali intese raggiunte in sede di Conferenza unificata non pregiudicano, ma si af-

fiancano alle indicazioni che saranno contenute nel parere della Commissione.

Il sottosegretario MENIA ritiene che il lavoro svolto dalla Commissione sul testo dello schema di decreto legislativo presentato alle Camere costituisce un importante contributo alla sua stesura finale, che si affianca alle indicazioni elaborate in sede di Conferenza unificata e condivise dal Governo.

La seduta sospesa alle ore 10,50 riprende alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 220)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Riprende l'esame dell'atto di Governo in titolo, sospeso nella seduta dell'8 giugno scorso.

Non essendovi iscritti in discussione generale il Presidente la dichiara conclusa.

Il senatore ZANETTA(PdL), relatore, esprime preliminarmente una valutazione positiva sui contenuti complessivi e l'impianto dello schema di decreto anche se, al fine di semplificare le procedure, si rendono necessarie opportune correzioni. Illustra quindi alcune condizioni a cui subordinare l'espressione del parere favorevole da parte della Commissione. In particolare, il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 all'articolo 2, indica come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia e tutela ambientale. Il testo proposto dallo schema di decreto in esame pone, invece come priorità le risorse naturali, relegando ad accessoria la promozione della qualità della vita umana. Si ritiene che l'originaria formulazione sia da mantenere inalterata, sopprimendo la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1. All'articolo 1, comma 2, la lettera *b*) dovrebbe essere sostituita dalla seguente: «*b*) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». All'articolo 2, comma 2, alla lettera *b*), la lettera *a*) andrebbe soppressa. All'articolo 2, comma 3, alla lettera *h*),

dopo il comma 15, andrebbe aggiunto il seguente: «16. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro tre miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di 12 miglia dalle aree marine interessate e delle zone costiere protette di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239». Al fine di mantenere una chiara distinzione tra le finalità dell'AIA e quelle della VIA, andrebbero soppresse – all'articolo 2, comma 1, lettera c), che inserisce una nuova lettera c) all'articolo 4, comma 4, del Codice – le parole «le medesime finalità di cui al punto b) del presente comma, attraverso», provvedendo contestualmente ad adeguare la definizione di «autorizzazione integrata ambientale» di cui alla lettera o-bis) dell'articolo 5, comma 1 del Codice, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera h). All'articolo 2, comma 2, lettera f), andrebbe apportata la seguente modifica: «dopo la lettera m) è introdotta la seguente lettera: "m-ter: parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali condizioni e osservazioni che conclude la fase di valutazione di VAS espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni». All'articolo 2, comma 3, la lettera c) andrebbe sostituita dalla seguente: c) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente comma: 3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. All'articolo 2, comma 4, lettera b), che modifica

l'articolo 7, comma 5, del Codice, andrebbe mantenuta in capo al Ministro la competenza in materia di VIA e VAS, al fine di evitare un declassamento delle autorizzazioni VIA da decreto concertato tra due Ministri, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dei beni culturali, ad un atto dirigenziale di portata minore, tenuto conto delle prescrizioni disposte con i decreti VIA, che hanno ricadute notevoli non solo sull'ambiente ma anche sull'attività e sull'economia imprenditoriale. All'articolo 2, comma 10, andrebbe aggiunta la seguente lettera: «d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: "6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati". All'articolo 2, il comma 12, andrebbe sostituito dal seguente: «All'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3, dopo le parole «proprie osservazioni», sono aggiunte le parole «in forma scritta». Il comma 13, lettera b), modificativo dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rende vincolante il parere VAS, che quindi dovrebbe essere sempre recepito, assieme ai risultati delle consultazioni transfrontaliere, in maniera integrale all'interno dei piani, diventando condizione necessaria e vincolante affinché gli stessi possano essere approvati. Per garantire una maggior conformità del decreto alla normativa comunitaria e consentire all'autorità procedente di tener conto delle considerazioni ambientali contenute nel parere VAS operando un giusto bilanciamento delle esigenze e degli interessi in gioco, all'articolo 2, comma 13, la lettera b) andrebbe sostituita dalla seguente: «il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma». Andrebbe poi soppresso, all'articolo 2, il comma 15. La disposizione di cui al comma in esame, prevedendo la possibilità, in ogni caso, per i soggetti che hanno presentato osservazioni, di impugnare il provvedimento di approvazione del piano o del programma, per il mancato rispetto del parere di cui all'articolo 15, finirebbe per interrompere l'attuazione di piani e programmi adottati dalle autorità pubbliche. Al fine di evitare uno *screening* obbligatorio per tutti gli interventi, compresi quelli di lieve entità, all'articolo 2, comma 18, la lettera b) andrebbe sostituita con le seguenti: «b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo». All'articolo 2, comma 18, la lettera c), andrebbe sostituita dalla seguente: «c) L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto

conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. Qualora entro i termini indicati nel presente comma non venga reso il previsto parere, può essere proposto ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034». All'articolo 2, comma 20, le lettere *b*) e *c*) siano sostituite dalle seguenti: «*b*) al comma 3 dopo le parole: «La documentazione è depositata» sono inserite le parole «su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,» e le parole «in un congruo numero di copie» sono soppresse; *c*) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede allo stesso la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare». All'articolo 2, comma 24, lettera *b*), che introduce il comma 1-*bis* all'articolo 28 del Codice in materia di monitoraggio, andrebbe chiarito, allo scopo di garantire i diritti degli operatori e la certezza degli investimenti effettuati, che qualora dalle attività di monitoraggio risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, previa acquisizione delle informazioni e dei pareri eventualmente necessari, può apportare modifiche al provvedimento medesimo ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare. All'articolo 2, comma 25, art. 29-*bis*, il comma 1 dovrebbe essere sostituito dal seguente: «1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato

XI, delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (*BAT Reference Documents*) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4». All'articolo 2, comma 25, l'articolo 29-ter, il comma 4 andrebbe sostituito dal seguente: «4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'art. 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare». All'articolo 2, comma 25, l'articolo 29-sexies, comma 1, le parole «allegato I» andrebbero sostituite dalle parole «allegato B»; All'articolo 2, comma 25, all'articolo 29-octies, al comma 5 andrebbe aggiunto il seguente periodo: «Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni dieci anni». All'articolo 2, comma 31, alla lettera c), capoverso 2-quater, dopo le parole «altre normative vigenti» andrebbero introdotte le parole «o le prescrizioni precedenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione».

Illustra di seguito alcune osservazioni nel merito del provvedimento in titolo facendo presente che per assicurare tempi certi al procedimento di VIA, all'articolo 2, comma 23, lettera b), che modifica l'attuale articolo 26, comma 2, del Codice, non si elimini il riferimento al termine di 330 giorni dalla data di presentazione dell'istanza quale limite temporale ultimo a disposizione dell'Amministrazione competente per l'emanazione del provvedimento di VIA. La direttiva 2008/1/CE non fornisce alcuna indicazione riguardo alla tempistica di rinnovo dell'autorizzazione. Per cui ogni Stato membro ha previsto una diversa periodicità creando forti disparità tra gli Stati; situazione che penalizza fortemente gli allevamenti zootecnici italiani visto che in Italia è prevista la scadenza dell'autorizzazione dopo cinque anni. Appare pertanto opportuno prevedere per gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte II dello schema di decreto legislativo (allegato I del decreto legislativo n. 5 del 2005) una

minore frequenza dei rinnovi e riesami dell'autorizzazione integrata ambientale. All'articolo 2, comma 25, articolo 29-*octies*, dopo il comma 1, appare opportuno aggiungere il seguente: «comma 1-*bis*. Appare opportuno all'articolo 2, comma 25, articolo 29-*nonies*, aggiungere il seguente comma 2 *bis*: "Per gli impianti di allevamento di cui all'allegato VIII, punto 6.6, si considerano come sostanziali solo quelle che diano luogo ad una modifica del valore soglia come indicato nella seconda parte della lettera 1-*ter*) dell'art. 5 del presente decreto". Il decreto interministeriale che fissa le tariffe per le attività istruttorie e di controllo in materia di autorizzazione integrata ambientale ha individuato per gli allevamenti di pollame e suini tariffe estremamente onerose, considerando la limitata grandezza delle attività di cui trattasi e, quindi, la limitata complessità delle fasi istruttorie. I suddetti allevamenti, dopo esser stati assoggettati alla disciplina di autorizzazione integrata ambientale con soglie dimensionali molto basse, ora vengono equiparati dal punto di vista delle tariffe agli impianti industriali. Appare pertanto opportuno, all'articolo 2, comma 29, lettera *a*), capoverso 3-*bis*, inserire alla fine il seguente periodo: "Per gli impianti di allevamento di cui all'allegato I, punto 6.6, l'entità delle tariffe di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento". All'articolo 2, comma 2, lettera *b*), dopo le parole: "progetto," andrebbe valutata l'opportunità di inserire le seguenti: "eseguita sui progetti preliminari che contengano l'esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche prestazionali delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della VIA". All'articolo 2, comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di integrare il testo vigente dell'articolo 6 del Codice, prevedendo che, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di Via, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. All'articolo 2, comma 29, che reca modifiche all'articolo 33 del codice, andrebbe valutata l'opportunità di modificare il comma 1 dello stesso articolo 33 nel senso di prevedere, in sede di definizione delle tariffe, il criterio generale della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento al di sopra di determinate soglie. Il Governo dovrebbe altresì valutare l'opportunità di procedere alla sollecita adozione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del Codice, come introdotto dall'articolo 2, comma 29, con il quale sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di controllo previste dal presente decreto. Il Governo dovrebbe poi valutare l'opportunità di inserire all'articolo 2 un'ulteriore comma che preveda la modifica degli allegati II, III e IV alla Parte Seconda del Codice, affinché sia

ricondotta alla competenza statale la VIA degli elettrodotti della rete elettrica di trasmissione nazionale.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), relatore, illustra talune condizioni alle quali subordinare, l'espressione del parere favorevole da parte della Commissione. In particolare, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della disciplina sulla VAS, opportuni indirizzi alle regioni affinché la normativa di settore si integri con le politiche di pianificazione del territorio, l'opportunità di definire con maggiore precisione la nozione di «modifica sostanziale», nonché l'opportunità di sopprimere all'articolo 3, comma 4, alla lettera *c*) le seguenti parole: «disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione». All'articolo 3, comma 21, andrebbe soppressa la lettera *b*), che modifica l'articolo 293 del Codice, in quanto ultronea rispetto a disposizioni già presenti nel Codice e visto inoltre che la disposizione ivi prevista circa l'attribuzione alle regioni e ad altre autorità, non meglio precisate, del potere di introdurre limiti o divieti in materia di combustibili, potrebbe limitare la libera scelta del Governo in relazione al *mix* energetico per la strategia energetica nazionale. All'articolo 3, comma 24, lettera *a*), che modifica l'articolo 298 del Codice, le parole «all'articolo 281, comma 4» andrebbero sostituite dalla parole «all'articolo 290, comma 3». All'articolo 3, comma 3, lettera *i*), le parole «a seguito di apposita istruttoria» andrebbero sostituite dalle parole « a seguito di eventuale apposita istruttoria». All'articolo 3, comma 4, lettera *e*), andrebbe previsto che le quote dei punti di emissione debbano essere individuate tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche. All'articolo 3, comma 5, lettera *d*), le parole «l'autorizzazione deve stabilire» andrebbero sostituite dalle seguenti «l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire». All'articolo 3, comma 6, lettera *c*), capoverso comma 3, andrebbero sostituite le parole «quindici anni» con le parole «dieci anni» e andrebbe sostituite le parole «ogni cinque anni» con le parole «almeno ogni dieci anni». All'articolo 3, comma 5, lettera *f*), capoverso 18, andrebbe sostituito il secondo periodo come di seguito: «In caso di modifica delle prescrizioni relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione, l'autorità competente provvede a modificare anche, ove opportuno, i valori limite di emissione autorizzati». All'articolo 3, comma 5, lettera *f*), capoverso 19, andrebbero sostituite le parole «nelle parti relative a tali prescrizioni» con le seguenti «nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove, ove ne consegua la necessità, ai valori limite di emissione». All'articolo 3, comma 6, lettera *a*), capoverso 1, andrebbe aggiunto, in fine, il seguente ultimo periodo: «Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive». All'articolo 3, comma 13, lettera *c*), andrebbero aggiunte in fine le parole: «e l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "L'allegato I e l'allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono ag-

giornati per la prima volta rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010". All'articolo 3, comma 24, andrebbe aggiunta la seguente lettera *c*): *c*) al comma 3, le parole «con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti «con il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali». All'articolo 3, comma 27, dopo la lettera *a*) andrebbe inserita la seguente lettera che riformula la tabella 1 della sezione 2 nell'allegato X, parte II: *a-bis*) Nell'Allegato X, Parte II, la Tabella 1 della Sezione 2 andrebbe sostituita con una tabella diversa che illustra sinteticamente.

Illustra poi alcune osservazioni nel merito delle modifiche apportate alla parte quinta del Codice, in materia di emissioni in atmosfera, sollecitando il Governo a valutare attentamente, anche per tenerne conto in sede di recepimento della nuova normativa comunitaria, le modifiche proposte alla luce della necessità di non introdurre nuovi obblighi formali e tecnici che rendono sempre più complesso e burocratico il controllo sulle imprese; appare opportuno al contrario valorizzare l'esperienza della redazione delle linee guida nazionali IPPC, che ha consentito di mettere a frutto il patrimonio di conoscenze tecniche delle imprese stesse a beneficio del sistema di regolamentazione. All'articolo 3, comma 5, che modifica l'articolo 271 del Codice, andrebbe attentamente valutata, anche ai fini del recepimento della nuova normativa comunitaria, l'attribuzione alle regioni del potere di introdurre, attraverso i piani di risanamento della qualità dell'aria, appositi valori di emissione e prescrizioni in aggiunta quelli definiti dagli allegati della Parte Quinta, in quanto esso, oltre a creare discriminazioni tra gli operatori economici, potrebbe limitare l'iniziativa statale nelle proprie valutazioni ambientali degli impianti energetici. In relazione all'articolo 3, comma 7, lettera *b*), che modifica l'articolo 273 del Codice, si deve considerare che il ciclo industriale ed economico degli investimenti potrebbe anche rendere disagevole applicare i limiti dell'impianto più recente anche agli altri impianti per i quali siano previste differenti tempistiche di investimento e adeguamento tecnologico e ambientale, nonché imporre il convogliamento per i vecchi impianti. Il Governo dovrebbe poi valutare l'opportunità di verificare se, in sede di prima applicazione, l'introduzione della definizione di stabilimento all'articolo 268 del Codice non renda più complessa la richiesta di autorizzazione per i nuovi stabilimenti ovvero non comporti un appesantimento delle procedure anche in caso di modifica degli impianti o delle attività di quelli già esistenti. Con riferimento agli articoli 268 (articolo 3, comma 2, dello schema), 269 (articolo 3, comma 3, dello schema), 283 (articolo 3, comma 15, dello schema) del Codice, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e del necessario aggiornamento normativo, il Governo dovrebbe valutare se adeguare la normativa con particolare riferimento alle definizioni di generatore di calore, impianto termico civile, potenza termica, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, responsabilità degli installatori e manutentori, anche tenendo conto delle elaborazioni già svolte in ambito ministeriale con il supporto di organismi UNI. Con riferimento agli articoli

284 e 286 del Codice (articolo 3, comma 17, dello schema), il Governo dovrebbe valutare se semplificare le procedure di dichiarazione e di documentazione, anche con riferimento al libretto di centrale. Con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 287, comma 1, del Codice (articolo 3, comma 18, lettera *a*), dello schema), il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria al fine di evitare vuoti normativi in caso di inottemperanza o ritardi da parte delle regioni nell'attuazione della norma. Con riferimento all'articolo 290 del Codice (articolo 3, comma 20, dello schema), anche al fine evitare una possibile procedura di infrazione UE a seguito dell'accoglimento di ricorsi giurisdizionali in materia, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il comma 2. Il Governo dovrebbe inoltre valutare se adeguare la normativa dell'allegato IX (impianti termici civili) del Codice all'aggiornamento della tecnica ed ad altra legislazione relativa agli impianti termici, modificando in particolare la Parte II relativa ai requisiti tecnici e costruttivi, ovvero se provvedervi in sede di decretazione attuativa. Il Governo dovrebbe valutare, in ragione del rispettivo contenuto dei provvedimenti, l'opportunità di modificare l'articolo 29-*bis*, comma 2, del Codice, recato dall'articolo 2, comma 25, prevedendovi, in luogo di un decreto del Presidente della Repubblica, l'adozione di un decreto interministeriale, e l'articolo 29-*quinquies*, comma 1, del Codice, recato dall'articolo 2, comma 25, prevedendovi, in luogo di un decreto interministeriale, l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica. Il Governo dovrebbe valutare se chiarire che l'articolo 25, comma 3-*bis*, del Codice trova applicazione, oltre che all'ipotesi di inerzia, anche a quella di dissenso e se ritiene opportuno sostituire all'Allegato IV alla Parte Quinta la tabella *z*) con una nuova tabella che illustra sinteticamente seguente. All'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3, comma 26, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di sostituire la tabella di cui alla lettera *nn*) con ulteriore tabella sinteticamente illustrata. Il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di sostituire al comma 18 dell'articolo 271 del Codice il periodo: «I controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera *p*), possono essere effettuati solo sulla base dei metodi elencati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del presente decreto, anche se diversi da quelli di competenza del gestore indicati dall'autorizzazione.» con il seguente: «I controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera *p*), possono essere effettuati solo sulla base dei metodi indicati dall'autorizzazione.» e, infine, l'opportunità di inserire dopo il quinto periodo del comma 14 dell'articolo 271 le seguenti parole: «Non possono essere sottoposte a limiti le emissioni derivanti da dispositivi necessari per la sicurezza ed il controllo ambientale quali le torce destinate a distruggere, tramite ossidazione termica (combustione), scarichi di gas idrocarburi indesiderati o in eccesso, in situazioni di emergenza e/o in caso di disservizi e transitori di avviamento/fermata dell'impianto o di sezioni d'impianto. L'autorizzazione alle emissioni può prevedere specifiche prescrizioni finalizzate alla verifica del funzionamento delle torce ed al

continuo miglioramento della gestione delle torce stesse mediante l'adozione delle Migliori tecniche disponibile (MTD) individuate nei documenti di Riferimento (BREF) per i vari settori industriali pubblicati a cura della Commissione UE».

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ritiene che il Governo, sotto il profilo del metodo, non abbia ottemperato alla previsione contenuta nella legge di delega, che disponeva la consultazione delle parti sociali coinvolte e delle associazioni ambientali ai fini della redazione dello schema di decreto legislativo. Questo modo di procedere, che nega qualsiasi ruolo consultivo ai portatori di interessi rispetto alle questioni trattate dalle modifiche al Codice ambientale, rappresenta un grave *vulnus* dell'atto di Governo n. 220, poiché il Ministero dell'ambiente ha totalmente disatteso una norma di legge che è, al contempo, uno dei criteri della delega, confermando l'atteggiamento di sistematico disinteresse del suo Ministro anche rispetto al ruolo e alle richieste della Commissione ambiente. Ciò è ancor più grave se si considera che le consultazioni previste dalla legge non sono un rito vuoto e l'inosservanza delle procedure previste fa sì che solo alcune rappresentanze sociali riescano a far giungere le proprie richieste, a scapito di quelle che hanno invece una minore capacità di rapporti informali con chi scrive le norme. Per quanto riguarda gli aspetti di merito della proposta di parere, si sofferma sulle parti relative alla VIA ed alla VAS concordando sulle condizioni riferite alle modifiche apportate dallo schema in esame all'articolo 6, comma 15, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Non condivisibile è invece la condizione espressa sul comma 3-*ter* introdotto all'articolo 6 del decreto legislativo n. 152, in materia di piani regolatori portuali. Esprime inoltre perplessità sulla condizione relativa alle consultazioni transfrontaliere per la VAS riferita all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 152. Inoltre la proposta di parere non tiene conto delle criticità relative alle procedure per assoggettabilità alla VIA-VAS, le quali vengono escluse per interventi minori, il cui esito è inoltre subordinato alla sussistenza di un impatto degli interventi da realizzare che, oltre ad essere significativo, deve anche essere negativo, potendosi però tale negatività valutare solo a valle della procedura. Un altro aspetto critico è quello relativo al mancato assoggettamento alle procedure di approvazione da parte dei soggetti competenti di eventuali modifiche che possono incidere anche sostanzialmente sulle caratteristiche e sull'impatto degli interventi. Questo aspetto, che nell'intenzione del Ministero vorrebbe essere una semplificazione, rischia invece di pregiudicare le esigenze di celerità e di trasparenza dei procedimenti determinando l'insorgere di contenzioso giurisdizionale. Sulla base delle considerazioni esposte preannuncia infine il voto contrario a nome del suo Gruppo.

Il senatore FERRANTE (*PD*) ritiene necessario espungere le parole «e negativi» dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere 1-*bis*), 1-*ter*) e *m*), all'articolo 6, commi 3 e 3-*bis*, all'articolo 12, comma

3, all'articolo 20, commi 4 e 5 e all'articolo 30, comma 2, condividendo, a tale proposito, le osservazioni illustrate dal senatore Della Seta.

Il senatore ORSI (*PdL*) dichiara di condividere il contenuto delle condizioni e delle osservazioni illustrate dai Relatori e ritiene opportuno che, in materia di consultazione transfrontaliera per la VAS, venga prevista una maggiore coerenza del principio della reciprocità nel riconoscimento del ruolo delle amministrazioni locali dei Paesi confinanti. Giudica poi l'introduzione della qualificazione della negatività degli interventi per la sottoposizione di VIA-VAS un'importante fonte di semplificazione per lo svolgimento procedurale degli adempimenti connessi alle verifiche degli interventi che non abbiano impatti negativi. Preannuncia infine il voto favorevole sulla proposta di parere a nome del proprio Gruppo.

Il senatore ZANETTA (*PdL*), in qualità di relatore, fa presente che alcune delle indicazioni del senatore Della Seta risultano già recepite nella proposta di parere e che il lavoro della Commissione, pur nella ristrettezza del tempo a disposizione, è stato pregevole soprattutto con riferimento alle audizioni dei portatori di interesse svolte nella scorsa settimana. Nel merito della proposta di parere fa presente, in ordine alle condizioni poste sul tema delle ricerche e prospezioni sottomarine, che esse sono state formulate considerando anche che la materia si colloca in parte ai confini della delega. Dichiara infine di condividere la necessità di riconoscere più incisivamente il principio di reciprocità in materia di consultazione transfrontaliera sottolineato dal senatore Orsi.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*), relatore, valuta opportuno sottolineare nelle premesse della proposta di parere la ristrettezza dei tempi dedicati per l'audizione delle esigenze dei portatori di interesse.

Il sottosegretario MENIA dichiara di comprendere la necessità espressa nel corso del dibattito di pervenire ad una maggiore condivisione dei testi normativi elaborati dal Ministero, anche quando hanno un notevole contenuto tecnico, rendendo più fattivo il rapporto tra la Commissione ed il Ministero dell'ambiente. Osserva, a tale riguardo, che nell'ultimo mese vi è stata una interlocuzione sicuramente positiva con taluni soggetti istituzionali e con le Commissioni parlamentari. D'altro canto, deve essere tenuto nel dovuto conto il fatto che il Codice ambientale ha sofferto sin dalla sua origine un percorso particolarmente travagliato. Proprio per tale motivazione le disposizioni del decreto legislativo n. 152 potranno costituire un *corpus* normativo tanto più coerente ed unitario, quanto più partecipato è il percorso procedurale finalizzato al suo miglioramento. Assicura infine che il Governo terrà nella dovuta considerazione le indicazioni pervenute da tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nella stesura del testo del decreto legislativo.

Il presidente D'ALÌ esprime apprezzamento per il lavoro proficuo svolto dai Relatori e dall'intera Commissione. Auspica pertanto che il Governo si attenga effettivamente alle condizioni e alle osservazioni contenute nella proposta di parere.

La seduta sospesa alle ore 12 riprende alle ore 12,30.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente D'ALÌ pone ai voti la proposta di conferire mandato ai Relatori a redigere un parere favorevole con le condizioni e le osservazioni emerse nell'ambito della discussione, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 12,35.

PARERE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 220

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (di seguito «Codice»);

considerata la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che delega il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge;

premessi che:

– pur nei tempi contenuti nei quali la Commissione ha avuto modo di operare, le audizioni delle associazioni di categoria e dei soggetti interessati hanno evidenziato numerosi rilievi tecnici al testo proposto dal Governo nel contesto di una generale limitatezza dei tempi loro concessi per il confronto con il Governo medesimo; tale aspetto mette in luce un limitato rispetto della consolidata prassi di interlocuzione e confronto con le parti sociali, gli operatori economici e le associazioni interessati;

– si valutano positivamente i contenuti complessivi e l'impianto dello schema di decreto anche se, al fine di semplificare le procedure, si rendono necessarie opportune correzioni;

– non appare opportuna, all'articolo 4, comma 4, lettera *c*), del Codice, come introdotta all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), l'attribuzione all'AIA delle finalità proprie della VIA, stante che l'AIA è finalizzata all'eliminazione della riduzione integrata dell'inquinamento, anche attraverso le verifiche ed i rinnovi periodici dell'autorizzazione da effettuare durante tutto il corso di vita dell'attività industriale, mentre la VIA opera in fase di verifica degli effetti ambientali della realizzazione degli impianti;

– la nuova definizione della VAS recata all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del Codice, come modificata all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), capoverso *a*) , fa riferimento, anziché alla «valutazione del piano e del programma» alla «definizione del piano o del programma», in difformità con la normativa comunitaria (articolo 2 direttiva 2001/42/CE) che fa invece riferimento alla «valutazione del rapporto ambientale»;

– all'articolo 15, comma 2, del Codice, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, lettera *b*), l'attribuzione all'autorità procedente all'adozione del piano del potere di rivedere il piano o il programma sulla base delle risultanze del parere motivato per adeguarlo allo stesso parere finisce per riconoscere carattere vincolante alla valutazione ambientale strategica, vanificando così il bilanciamento tra le diverse esigenze in gioco ai fini dell'adozione del piano medesimo, in contrasto pertanto con la normativa comunitaria.

ria (articolo 8 direttiva 2001/42/CE) ai sensi della quale in fase di preparazione del piano il rapporto ambientale viene solo preso in considerazione;

– all'articolo 17 del Codice, al comma 2, come inserito dall'articolo 2, comma 15, ai sensi del quale chiunque abbia presentato osservazioni durante la consultazione pubblica può impugnare il piano che non recepisce integralmente il parere VAS, risulta in contrasto con la normativa comunitaria, che non prevede alcuna disposizione analoga, limitandosi a contemplare la pubblicazione di una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nel programma;

considerato che:

– le modifiche introdotte alla Parte Seconda del Codice, disciplinano l'intera normativa IPPC (direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e abrogano il decreto legislativo n. 59 del 2005 (relativo alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento). Peraltro, l'attuale direttiva IPPC è in revisione presso le istituzioni comunitarie e, presumibilmente, la nuova direttiva verrà approvata entro l'anno in corso. La nuova direttiva andrà a modificare la direttiva IPPC del 1996 e accorperà anche altre direttive relative alle emissioni industriali, tra le quali la direttiva sui grandi impianti di combustione; ciò significa che entro poco più di anno le varie disposizioni del nuovo decreto legislativo (in particolare le modifiche alla Parte Seconda e alla Parte Quinta) dovranno essere nuovamente riviste, per renderle coerenti con le nuove disposizioni comunitarie;

– è sempre più avvertita l'esigenza di una semplificazione per le imprese, soprattutto per quelle micro e piccole, per le quali si auspica l'ampliamento dell'istituto dell'autorizzazione in via generale oltre che alle emissioni in atmosfera anche ad altre fattispecie come quelle in materia di acque, rumore, rifiuti;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 all'articolo 2, indica come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia e tutela ambientale. Il testo proposto dallo schema di decreto in esame pone, invece, come priorità le risorse naturali, relegando ad accessoria la promozione della qualità della vita umana. Si ritiene che l'originaria formulazione sia da mantenere inalterata. Si sopprima pertanto la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1;

2) all'articolo 1, comma 2, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente:

«*b*) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze

qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

3) all'articolo 2, comma 2, alla lettera *b*), la lettera *a*) sia soppressa;

4) all'articolo 2, comma 3, alla lettera *h*), dopo il comma 15, sia aggiunto il seguente: «16. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le l'attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro tre miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di 12 miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239»;

5) al fine di mantenere una chiara distinzione tra le finalità dell'AIA e quelle della VIA, si sopprimano, all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), che inserisce una nuova lettera *c*) all'articolo 4, comma 4, del Codice, le parole «le medesime finalità di cui al punto *b*) del presente comma, attraverso», provvedendo contestualmente ad adeguare la definizione di «autorizzazione integrata ambientale» di cui alla lettera *o-bis*) dell'articolo 5, comma 1, del Codice, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera *h*);

6) all'articolo 2, comma 2, lettera *f*), sia aggiunta la seguente modifica: «dopo la lettera *m*) è introdotta la seguente lettera: "*m-ter*: parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali condizioni e osservazioni che conclude la fase di valutazione di VAS espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni»;

7) all'articolo 2, comma 3, la lettera *c*) sia sostituita dalla seguente:

«*c*) dopo il comma *3-bis*, è inserito il seguente comma: *3-ter*. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti

gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento»;

8) all'articolo 2, comma 4, lettera *b*), che modifica l'articolo 7, comma 5, del Codice, si mantenga in capo al Ministro la competenza in materia di VIA e VAS, al fine di evitare un declassamento delle autorizzazioni VIA da decreto concertato tra due Ministri, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dei beni culturali, ad un atto dirigenziale di portata minore, tenuto conto delle prescrizioni disposte con i decreti VIA, che hanno ricadute notevoli non solo sull'ambiente ma anche sull'attività e sull'economia imprenditoriale;

9) all'articolo 2, comma 10, sia aggiunta la seguente lettera:

«*d*) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: «6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati»;

10) all'articolo 2, il comma 12, sia sostituito dal seguente:

«All'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3, dopo le parole «proprie osservazioni», sono aggiunte le parole «in forma scritta»;

11) il comma 13, lettera *b*), modificativo dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rende vincolante il parere VAS, che quindi dovrebbe essere sempre recepito, assieme ai risultati delle consultazioni transfrontaliere, in maniera integrale all'interno dei piani, diventando condizione necessaria e vincolante affinché gli stessi possano essere approvati. Per garantire una maggior conformità del decreto alla normativa comunitaria e consentire all'autorità procedente di tener conto delle considerazioni ambientali contenute nel parere VAS operando un giusto bilanciamento delle esigenze e degli interessi in gioco, all'articolo 2, comma 13, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente:

«il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma".»;

12) si sopprima all'articolo 2 il comma 15. La disposizione di cui al comma 15, prevedendo la possibilità, in ogni caso, per i soggetti che hanno presentato osservazioni, di impugnare il provvedimento di approvazione del piano o del programma per il mancato rispetto del parere di cui all'articolo 15, finirebbe per interrompere l'attuazione di piani e programmi adottati dalle autorità pubbliche;

13) al fine di evitare uno *screening* obbligatorio per tutti gli interventi, compresi quelli di lieve entità, all'articolo 2, comma 18, si sostituisca la lettera *b*) con la seguente:

«*b*) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.»;

14) all'articolo 2, comma 18, la lettera *c*) sia sostituita dalla seguente:

«*c*) "4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. Qualora entro i termini indicati nel presente comma non venga reso il previsto parere, può essere proposto ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034"»;

15) all'articolo 2, comma 20, le lettere *b*) e *c*) siano sostituite dalle seguenti:

«*b*) al comma 3 dopo le parole: "La documentazione è depositata" sono inserite le parole "su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo," e le parole "in un congruo numero di copie" sono soppresse;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede allo stesso la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il ter-

mine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.»;

16) all'articolo 2, comma 24, lettera b), che introduce il comma 1-*bis* all'articolo 28 del Codice in materia di monitoraggio, si chiarisca, allo scopo di garantire i diritti degli operatori e la certezza degli investimenti effettuati, che qualora dalle attività di monitoraggio risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, previa acquisizione delle informazioni e dei pareri eventualmente necessari, può apportare modifiche al provvedimento medesimo ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare;

17) all'articolo 2, comma 25, articolo 29-*bis*, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI, delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-*terdecies*, comma 4 e dei documenti BREF (*BAT Reference Documents*) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-*terdecies*, commi 3 e 4.»;

18) all'articolo 2, comma 25, all'articolo 29-*ter* il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'art. 8-*bis* potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presen-

tata. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.»;

19) all'articolo 2, comma 25, all'articolo 29-*sexies*, comma 1, le parole «allegato I» siano sostituite dalle parole «allegato B»;

20) all'articolo 2, comma 25, all'articolo 29-*octies*, dopo il comma 5 sia aggiunto il seguente comma: «Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni dieci anni.»;

21) all'articolo 2, comma 31, alla lettera *c*), capoverso 2-*quater*, dopo le parole «altre normative vigenti» siano introdotte le parole «o le prescrizioni precedenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione.»;

22) all'articolo 3, comma 21, sia soppressa la lettera *b*), che modifica l'articolo 293 del Codice, in quanto ultronea rispetto a disposizioni già presenti nel Codice e visto inoltre che la disposizione ivi prevista circa l'attribuzione alle regioni e ad altre autorità, non meglio precisate, del potere di introdurre limiti o divieti in materia di combustibili potrebbe limitare la libera scelta del Governo in relazione al *mix* energetico per la strategia energetica nazionale;

23) all'articolo 3, comma 24, lettera *a*), che modifica l'articolo 298 del Codice, le parole «all'articolo 281, comma 4» siano sostituite dalle parole «all'articolo 290, comma 3»;

24) all'articolo 3, comma 3, lettera *i*), le parole «a seguito di apposita istruttoria» siano sostituite dalle parole «a seguito di eventuale apposita istruttoria»;

25) all'articolo 3, comma 4, lettera *e*), si preveda che le quote dei punti di emissione devono essere individuate tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche;

26) all'articolo 3, comma 5, lettera *d*), le parole «l'autorizzazione deve stabilire» siano sostituite dalle seguenti «l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire»;

27) all'articolo 3, comma 6, lettera *c*), capoverso comma 3, siano sostituite le parole «quindici anni» con le parole «dieci anni» e siano sostituite le parole «ogni cinque anni» con le parole «almeno ogni dieci anni»;

28) all'articolo 3, comma 5, lettera *f*), capoverso 18, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: «In caso di modifica delle prescrizioni relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione, l'autorità competente provvede a modificare anche, ove opportuno, i valori limite di emissione autorizzati.»;

29) all'articolo 3, comma 5, lettera *f*), capoverso 19, siano sostituite le parole «nelle parti relative a tali prescrizioni» con le seguenti «nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove, ove ne consegua la necessità, ai valori limite di emissione»;

30) all'articolo 3, comma 6, lettera *a*), capoverso 1, sia aggiunto, in fine, il seguente ultimo periodo: «Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla Parte Quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive»;

31) all'articolo 3, comma 13, lettera *c*), siano aggiunte in fine le parole: «e l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « L'allegato I e l'allegato VI alla Parte Quinta del presente decreto sono aggiornati per la prima volta rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010»;

32) all'articolo 3, comma 24, sia aggiunta la seguente lettera *c*): «*c*) al comma 3, le parole «con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti «con il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali»;

33) all'articolo 3, comma 27, dopo la lettera *a*) sia inserita la seguente lettera che riformula la tabella 1 della sezione 2 nell'allegato X, parte II: «*a*-bis) Nell'Allegato X, Parte II, la Tabella 1 della Sezione 2 è sostituita dalla seguente:

Tipo		Materie volatili ^(b)	Ceneri ^(b)	Zolfo ^(b)	Umidità ^(b)	Potere calorifico inferiore ^(c)	
		%	%	%	%	MJ/kg	
Coke metallurgico e da gas	1	≤ 2	≤ 12	≤ 1	≤ 12	≥ 27,63	Coke metallurgico e da gas
	2		≤ 10		≤ 8		
Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele	3	≤ 13	≤ 10	≤ 1	≤ 5	≥ 29,31	Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele
Carbone da vapore	4	≤ 40	≤ 16	≤ 1			Carbone da vapore
Agglomerati di lignite	5	≤ 40	≤ 16	≤ 0,5	≤ 15	≥ 14,65	Agglomerati di lignite
Coke da petrolio	7 ^(a)	≤ 12		≤ 3		≥ 29,31	Coke da petrolio
	8 ^(d)	≤ 14		≤ 6			
Norma per l'analisi		ISO 562	UNI 7342	UNI 7584	UNI 7340	ISO 1928	

e con le seguenti osservazioni:

1) per assicurare tempi certi al procedimento di VIA, all'articolo 2, comma 23, lettera b), che modifica l'attuale articolo 26, comma 2, del Codice, non si elimini il riferimento al termine di 330 giorni dalla data di presentazione dell'istanza quale limite temporale ultimo a disposizione dell'Amministrazione competente per l'emanazione del provvedimento di VIA;

2) la direttiva 2008/1/CE non fornisce alcuna indicazione riguardo alla tempistica di rinnovo dell'autorizzazione. Per cui ogni Stato membro ha previsto una diversa periodicità creando forti disparità tra gli Stati; situazione che penalizza fortemente gli allevamenti zootecnici italiani visto che il nostro Paese ha previsto la scadenza dell'autorizzazione dopo 5 anni. Appare pertanto opportuno prevedere per gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla Parte Seconda dello schema di decreto legislativo (allegato I del decreto legislativo n. 5 del 2005) una minore frequenza dei rinnovi e riesami dell'autorizzazione integrata ambientale. All'articolo 2, comma 25, articolo 29-*octies*, dopo il comma 1, appare opportuno aggiungere il seguente: «1-*bis*. Nel caso di impianti di allevamento di cui all'allegato I, punto 6.6, il rinnovo periodico di cui al comma 1 è previsto ogni 10 anni.» ;

3) nonostante che gli allevamenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale siano caratterizzati da una limitata grandezza delle attività, la maggior parte delle modifiche vengono considerate sostanziali. Ciò in relazione al fatto che il combinato disposto dell'articolo 10 e dell'articolo 2, lettera n), del decreto legislativo n. 5 del 2005 attribuisce alle autorità competenti la possibilità di classificare le modifiche come sostanziali. Per tale motivo, visto il limitato impatto ambientale delle attività di cui trattasi, si ritiene sufficiente mantenere come criterio solo quello relativo al «valore soglia» di cui all'articolo 2, lettera n). Appare pertanto opportuno all'articolo 2, comma 25, articolo 29-*nonies*, aggiungere il seguente comma 2-*bis*: «Per gli impianti di allevamento di cui all'allegato VIII, punto 6.6, si considerano come sostanziali solo quelle che diano luogo ad una modifica del valore soglia come indicato nella seconda parte della lettera 1-*ter*) dell'art. 5 del presente decreto.» ;

4) il decreto interministeriale che fissa le tariffe per le attività istruttorie e di controllo in materia di autorizzazione integrata ambientale ha individuato per gli allevamenti di pollame e suini tariffe estremamente onerose, considerando la limitata grandezza delle attività di cui trattasi e, quindi, la limitata complessità delle fasi istruttorie. I suddetti allevamenti, dopo esser stati assoggettati alla disciplina di autorizzazione integrata ambientale con soglie dimensionali molto basse, ora vengono equiparati dal punto di vista delle tariffe agli impianti industriali. Appare pertanto opportuno, all'articolo 2, comma 29, lettera a), capoverso 3-*bis*, inserire alla fine il seguente periodo: «Per gli impianti di allevamento di cui all'allegato I, punto 6.6, l'entità delle tariffe di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento.»;

5) all'articolo 2, comma 2, lettera b), dopo le parole: «progetto,» si valuti l'opportunità di inserire le seguenti: «eseguita sui progetti prelimi-

nari che contengano l'esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche prestazionali delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della VIA»;

6) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di integrare il testo vigente dell'articolo 6 del Codice, prevedendo che, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di Via, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;

7) all'articolo 2, comma 29, che reca modifiche all'articolo 33 del Codice, si valuti l'opportunità di modificare il comma 1 dello stesso articolo 33 nel senso di prevedere, in sede di definizione delle tariffe, il criterio generale della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento al di sopra di determinate soglie. Valuti altresì il Governo l'opportunità di procedere alla sollecita adozione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto al comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice, come introdotto dall'articolo 2, comma 29, con il quale sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di controllo previste dal presente decreto;

8) si valuti l'opportunità di inserire all'articolo 2 un ulteriore comma che preveda la modifica degli allegati II, III e IV alla Parte Seconda del Codice, affinché sia ricondotta alla competenza statale la VIA degli elettrodotti della rete elettrica di trasmissione nazionale;

9) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della disciplina sulla VAS, opportuni indirizzi alle regioni affinché la normativa di settore si integri con le politiche di pianificazione del territorio;

10) valuti il Governo l'opportunità di definire con maggiore precisione la nozione di «modifica sostanziale»;

11) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere all'articolo 3, comma 4, alla lettera c) le seguenti parole: «disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione»;

12) quanto alle modifiche alla Parte Quinta del Codice, in materia di emissioni in atmosfera, si valutino attentamente, anche per tenerne conto in sede di recepimento della nuova normativa comunitaria, le modifiche proposte alla luce della necessità di non introdurre nuovi obblighi formali e tecnici che rendono sempre più complesso e burocratico il controllo sulle imprese; appare opportuno al contrario valorizzare l'esperienza della redazione delle linee guida nazionali IPPC, che ha consentito di mettere a frutto il patrimonio di conoscenze tecniche delle imprese stesse a beneficio del sistema di regolamentazione;

13) all'articolo 3, comma 5, che modifica l'articolo 271 del Codice, si valuti attentamente, anche ai fini del recepimento della nuova nor-

mativa comunitaria, l'attribuzione alle regioni del potere di introdurre, attraverso i piani di risanamento della qualità dell'aria, appositi valori di emissione e prescrizioni in aggiunta quelli definiti dagli allegati della Parte Quinta, in quanto esso, oltre a creare discriminazioni tra gli operatori economici, potrebbe limitare l'iniziativa statale nelle proprie valutazioni ambientali degli impianti energetici;

14) in relazione all'articolo 3, comma 7, lettera b), che modifica l'articolo 273 del Codice, si consideri che il ciclo industriale ed economico degli investimenti potrebbe anche rendere disagevole applicare i limiti dell'impianto più recente anche agli altri impianti per i quali siano previste differenti tempistiche di investimento e adeguamento tecnologico e ambientale, nonché imporre il convogliamento per i vecchi impianti;

15) valuti il Governo l'opportunità di verificare se, in sede di prima applicazione, l'introduzione della definizione di stabilimento all'articolo 268 del Codice non renda più complessa la richiesta di autorizzazione per i nuovi stabilimenti ovvero non comporti un appesantimento delle procedure anche in caso di modifica degli impianti o delle attività di quelli già esistenti;

16) con riferimento agli articoli 268 (articolo 3, comma 2, dello schema), 269 (articolo 3, comma 3, dello schema), 283 (articolo 3, comma 15, dello schema) del Codice, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e del necessario aggiornamento normativo, valuti il Governo se adeguare la normativa con particolare riferimento alle definizioni di generatore di calore, impianto termico civile, potenza termica, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, responsabilità degli installatori e manutentori, anche tenendo conto delle elaborazioni già svolte in ambito ministeriale con il supporto di organismi UNI;

17) con riferimento agli articoli 284 e 286 del Codice (articolo 3, comma 17, dello schema), valuti il Governo se semplificare le procedure di dichiarazione e di documentazione, anche con riferimento al libretto di centrale;

18) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 287, comma 1, del Codice (articolo 3, comma 18, lettera a), dello schema), valuti il Governo l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria al fine di evitare vuoti normativi in caso di inottemperanza o ritardi da parte delle regioni nell'attuazione della norma;

19) con riferimento all'articolo 290 del Codice (articolo 3, comma 20, dello schema), anche al fine evitare una possibile procedura di infrazione UE a seguito dell'accoglimento di ricorsi giurisdizionali in materia, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2;

20) valuti il Governo se adeguare la normativa dell'allegato IX (impianti termici civili) del Codice all'aggiornamento della tecnica ed ad altra legislazione relativa agli impianti termici, modificando in particolare la Parte II relativa ai requisiti tecnici e costruttivi, ovvero se provvedervi in sede di decretazione attuativa;

21) valuti il Governo, in ragione del rispettivo contenuto dei provvedimenti, l'opportunità di modificare l'articolo 29-bis, comma 2, del Co-

dice, recato dall'articolo 2, comma 25, prevedendovi, in luogo di un decreto del Presidente della Repubblica, l'adozione di un decreto interministeriale, e l'articolo 29-*quinquies*, comma 1, del Codice, recato dall'articolo 2, comma 25, prevedendovi, in luogo di un decreto interministeriale, l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica;

22) valuti il Governo se chiarire che l'articolo 25, comma 3-*bis*, del Codice trova applicazione, oltre che all'ipotesi di inerzia, anche a quella di dissenso;

23) valuti il Governo l'opportunità di sostituire all'Allegato IV alla Parte Quinta la tabella z) con la seguente:

Categoria animale e tipologia di allevamento	n° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte	Meno di 200
Rimonta vacche da latte	Meno di 300
Altre vacche (nutrici e a duplice attitudine)	Meno di 300
Bovini all'ingrasso	Meno di 300
Vitelli a carne bianca	Meno di 1000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 400
Suini: aceres cimento/ingrasso	Meno di 1.000
Ovicaprini	Meno di 2.000
Ovaiole e capi riproduttori	Meno di 25.000
Pollastre	Meno di 30.000
Polli da carne	Meno di 0.000
Altro pollame	Meno di 30.000
Tacchini: maschi	Meno di 7.000
Tacchini: femmine	Meno di 14.000
Faraone	Meno di 30.000
Cunicoli: fattrici	Meno di 40.000
Cunicoli: capi all'ingrasso	Meno di 24.000
Equini	Meno di 250
Struzzi	Meno di 700

24) All'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3, comma 26, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la tabella di cui alla lettera *nn*) con la seguente:

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e a duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca	Da 1000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000
Ovicapri	Da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori	Da 25.000 a 40.000
Pollastre	Da 30.000 a 40.000
Polli da carne	Da 30.000 a 40.000
Altro pollame	Da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi	Da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine	Da 14.000 a 40.000
Faraone	Da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici	Da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso	Da 24.000 a 80.000
Equini	Da 250 a 500
Struzzi	Da 750 a 1.500

25) valuti il Governo l'opportunità di sostituire al comma 18 dell'articolo 271 del Codice il periodo: « I controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), possono essere effettuati solo sulla base dei metodi elencati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del presente decreto, anche se diversi da quelli di competenza del gestore indicati dall'autorizzazione.» con il seguente: «I controlli, da

parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), possono essere effettuati solo sulla base dei metodi indicati dall'autorizzazione.»;

26) valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo il quinto periodo del comma 14 dell'articolo 271 le seguenti parole: «Non possono essere sottoposte a limiti le emissioni derivanti da dispositivi necessari per la sicurezza ed il controllo ambientale quali le torce destinate a distruggere, tramite ossidazione termica (combustione), scarichi di gas idrocarburi indesiderati o in eccesso, in situazioni di emergenza e/o in caso di disservizi e transitori di avviamento/fermata dell'impianto o di sezioni d'impianto. L'autorizzazione alle emissioni può prevedere specifiche prescrizioni finalizzate alla verifica del funzionamento delle torce ed al continuo miglioramento della gestione delle torce stesse mediante l'adozione delle Migliori tecniche disponibile (MTD) individuate nei documenti di Riferimento (BREF) per i vari settori industriali pubblicati a cura della Commissione UE».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 23 giugno 2010

103^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Lorenzo Mannelli, Capo unità del Servizio finanze, e il dottor Gianluca Brunetti, Capo unità del Servizio del personale del Parlamento europeo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che l'odierna audizione si svolgerà attraverso una connessione in videoconferenza con gli uffici del Parlamento europeo ubicati a Bruxelles.

Comunica, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poichè non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione di rappresentanti dei Servizi finanze e personale del Parlamento europeo

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell'8 giugno scorso.

La PRESIDENTE ringrazia il dottor Lorenzo Mannelli e il dottor Gianluca Brunetti per la loro disponibilità a partecipare all'odierna audizione.

Il dottor BRUNETTI, Capo unità della programmazione interna del personale del Servizio del personale del Parlamento europeo, dopo aver svolto alcune considerazioni sulla differente attività esercitata dagli esperti END e dai funzionari permanenti, si sofferma sulla tendenza a valutare come cronica l'assenza degli italiani nella struttura del Parlamento europeo.

Al riguardo, si sente in dovere di precisare che tale presenza, se è da considerare debole per i livelli apicali, assume caratteristiche decisamente insufficienti per i quadri intermedi che, come è noto, rappresentano l'osatura indispensabile per il funzionamento di qualsivoglia organizzazione.

Egli invita, infine, a distinguere il profilo quantitativo da quello qualitativo della distribuzione di unità di personale di origine italiana presso le strutture dell'Unione europea: sotto quest'ultimo aspetto, sottolinea come la carenza qualitativa dei funzionari italiani sia da rinvenire, non tanto nelle specifiche competenze degli stessi – che, al contrario, risultano essere di elevato livello – quanto nella circostanza che tali funzionari, purtroppo, non sono collocati nei posti strategici che consentano loro di svolgere un lavoro suscettibile di arrecare ricadute positive anche per i relativi interessi nazionali.

Il dottor MANNELLI, Capo unità remunerazione e diritti sociali dei deputati europei del Servizio finanze del Parlamento europeo, fa notare, preliminarmente, l'importanza, per l'Italia, di saper incidere nella fase appropriata del procedimento legislativo comunitario, procedimento che, notoriamente, comporta, grazie all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, un coinvolgimento maggiore del Parlamento europeo e, conseguentemente, presuppone una capacità di far prevalere gli interessi nazionali mediante l'eventuale segnalazione di *inputs* nei confronti dei relatori dei vari progetti legislativi.

Nel sottolineare l'esigenza che sempre più deputati europei di origine italiana assumano incarichi significativi, oltre che di relatore, di coordinatore dei Gruppi politici presso le singole Commissioni permanenti, l'oratore passa ad elencare quelli che, a suo avviso, sono i tre principali limiti dell'azione negoziale dell'Italia a Bruxelles, ovvero: l'atteggiamento, tipico del Governo italiano, teso a sottovalutare il ruolo del Parlamento europeo, che, come già evidenziato, è, invece, diventato un vero e proprio co-legislatore dell'Unione; la mancanza di una chiara individuazione dell'interesse nazionale nella trattazione dei diversi *dossiers* comunitari; l'assenza complessiva di una «cabina di regia» – che faccia capo alla Presidenza del Consiglio, oppure al Ministero degli affari esteri, oppure alla Rappresentanza permanente a Bruxelles – in grado di incanalare e promuovere assertivamente gli interessi precipi del Paese.

Conclude mettendo in rilievo la necessità, prioritaria per l'Italia, di abbandonare definitivamente il *modus operandi* finora invalso, improntato alla estemporaneità dell'azione diplomatica, e di abbracciare, al contrario, il metodo, cui, peraltro, fanno ricorso i *partners* europei più influenti, basato sulla continuità e sul coordinamento di tale azione.

Seguono alcune domande dei senatori.

Il senatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) chiede, a fronte delle problematiche sollevate dai due interlocutori, quale concreta linea programmatica possa essere esperita dallo Stato centrale per conseguire una maggiore concertazione tra le varie amministrazioni nazionali.

Il senatore MUSSO (*PdL*) domanda se esiste, anche presso gli altri Paesi dell'Unione, una qualche forma di codificazione delle buone pratiche riguardanti la collaborazione delle strutture burocratiche nazionali al fine di assicurare una maggiore incisività del «sistema Paese» nelle trattative comunitarie.

La PRESIDENTE, dopo aver chiesto chiarimenti sui rapporti tra gli END ed i funzionari italiani permanenti, osserva che, effettivamente, ha avuto modo di constatare un atteggiamento, da parte del Governo nazionale, di sottovalutazione del ruolo delle Camere nella formazione del diritto comunitario.

A suo modo di vedere, in Italia non è tuttora funzionante una «cabina di regia» per la trattazione delle numerose questioni riguardanti l'Unione europea anche perché l'Esecutivo non ha ancora compiutamente compreso che da solo non può essere in grado di salvaguardare adeguatamente l'interesse nazionale nelle varie sedi negoziali presenti a Bruxelles.

Chiede, infine, quali siano i motivi della scarsa consistenza di personale italiano nei gradi intermedi degli organigrammi delle Istituzioni europee.

Rispondendo a tali quesiti, il dottor BRUNETTI mette in risalto come la generale carenza dell'Italia nello svolgere un ruolo propulsivo nei punti nevralgici del *decision making* comunitario, risiede nel fatto che, purtroppo, non esiste ancora una completa percezione dell'assoluta importanza che tale processo decisionale assume nella vita quotidiana del Paese.

Egli fa, inoltre, notare come – diversamente da quanto avviene presso altri Stati – i candidati italiani ai vari concorsi indetti dalle Istituzioni comunitarie, pur essendo singolarmente preparati e competenti, non sono sufficientemente assistiti, nella loro candidatura, dalle strutture ministeriali all'uopo preposte per supportare la presenza nazionale nelle organizzazioni europee.

Il dottor MANNELLI non può non segnalare, al riguardo, l'esistenza di una contraddittorietà nella condotta dell'Italia a Bruxelles, che si mani-

fešta, essenzialmente, attraverso una mancanza di coordinamento e di incisività nella fase di definizione dell'interesse nazionale nelle più importanti trattative comunitarie. A suo avviso, non è aliena da tale pernicioso approccio la valutazione, che sembra tuttora persistere in ambito nazionale, per cui le diverse materie dell'Unione europea debbano essere considerate quali affari attinenti la politica estera, e non, come è ormai da tempo universalmente accettato, quali questioni che riguardano *in toto* il diritto interno del Paese.

Segnala, infine, l'esigenza di tenere conto – nella proiezione comunitaria dell'interesse nazionale – dell'opportunità rappresentata dalla circostanza per cui gli europarlamentari italiani si muovono, nello scenario comunitario, molto spesso come un *unicum*, ossia come se costituissero una sorta di delegazione nazionale che prescinde dalla simultanea appartenenza a differenti Gruppi politici.

La PRESIDENTE dichiara, infine, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 23 giugno 2010

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili

C. 2505 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII della Camera)

(Esame e conclusione – Parere contrario)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore onorevole Remigio Ceroni, illustra il provvedimento in esame, recante norme dirette ad agevolare la nascita di nuove comunità e a rafforzare quelle già esistenti, mediante la previsione di incentivi, anche economici. Evidenzia che l'articolo 1 qualifica le finalità e l'oggetto del provvedimento, teso a definire una disciplina per il riconoscimento, la promozione, il sostegno delle comunità giovanili, mentre l'articolo 2 reca la definizione di comunità giovanile, quale associazione senza fini di lucro, caratterizzata dal perseguimento di alcune specifiche finalità di spiccata vocazione sociale. Osserva che l'articolo 3 destina a finalità proprie delle comunità giovanili parte delle risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e che l'articolo 4 disciplina la composizione e i compiti dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Rileva che l'articolo 5 disciplina il registro delle comunità giovanili, configurando l'iscrizione in tale registro, condizione necessaria per accedere ad una serie di benefici. Si sofferma quindi sull'articolo 6 che reca le disposizioni finali, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o ad un decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri di ripartizione e delle modalità di funzionamento del Fondo nazionale per le comunità giovanili.

Osserva che il provvedimento reca norme in una materia, le «politiche giovanili», riconducibile alla competenza legislativa delle regioni.

Formula quindi una proposta di parere contrario (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) si associa ed esprime il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Testo unificato C. 2011 e abb.

(Parere alla II Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (*PdL*), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante disposizioni tese alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Riferisce che l'articolo 1 interviene in materia di custodia cautelare; in particolare, attraverso la riformulazione dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, il ricorso alla custodia cautelare per le madri di prole di età non superiore a tre anni con esse conviventi, attualmente previsto in presenza di esigenze cautelari eccezionalmente rilevanti, viene ulteriormente limitato al caso in cui tali esigenze siano riferite a delitti di associazione mafiosa e di favoreggiamento delle relative organizzazioni. La disposizione incide altresì sull'articolo 285 del codice di procedura penale, prevedendo la custodia cautelare della madre anche presso case-famiglia protette. Fa notare che i successivi articoli 3, 4 e 5 del testo in esame novellano la legge n. 354 del 1975 (legge sull'ordinamento penitenziario). Osserva che l'articolo 2, modificando l'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario, in materia di permessi ai detenuti, stabilisce l'obbligo per il giudice, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio di età non superiore a 10 anni, di concedere il permesso, con provvedimento urgente, alla detenuta o all'imputata per visitare il bambino malato per il tempo stabilito dalla stessa autorità giudiziaria. Rileva che l'articolo 3 interviene in materia di detenzione domiciliare speciale delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, attraverso la novella all'articolo 47-*quinquies* della menzionata legge n. 354 del 1975. Sottolinea che in base al nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 47-*quinquies*, in mancanza di adeguata abitazione o altra privata dimora, le madri possono scontare la pena in detenzione domiciliare presso case di accoglienza, allo scopo predisposte dagli enti locali. Os-

serva che l'articolo 4 introduce l'articolo 11-*bis* nell'ordinamento penitenziario, che prevede che la madre di prole di età non superiore a 3 anni con lei convivente debba scontare la pena detentiva esclusivamente presso le case-famiglia protette quando la condanna sia stata pronunciata per una specifica serie di reati la cui particolare gravità impedisce l'applicazione della detenzione domiciliare e se non sussiste il pericolo di recidiva. Si sofferma quindi sull'articolo 5, che introduce nell'ordinamento penitenziario un nuovo articolo 61-*bis*, sulle case-famiglia protette; tali strutture devono essere predisposte fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori. Osserva che è rimesso ad un atto del Ministro della giustizia la facoltà di individuare le strutture, tra quelle rette da enti locali, idonee da adibire a case-famiglia protette e stipulare con tali strutture apposite convenzioni.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) ravvisa l'esigenza che il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 5, comma 3, sia adottato d'intesa con la Regione interessata.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (*PdL*), *relatore*, nel convenire con la considerazione del deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato

(Parere alla II Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

Il senatore Salvatore PISCITELLI (*PdL*), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Rileva che l'articolo 1 novella la legge n. 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura, al fine di consentire l'erogazione dei mutui da essa previsti a favore delle vittime dell'usura anche ad imprenditori individuali dichiarati falliti, nonchè di anticipare i tempi di erogazione del mutuo e di introdurre ulteriori cause ostative alla concessione del mutuo. Fa notare che l'articolo 2 modifica la legge n. 44 del 1999, concernente il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, con la finalità di precisare il concetto di evento lesivo e di consentire la cumulabilità dell'elargizione con provvidenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche. Segnala che il comma 1, lettera *b-bis*), della predetta disposizione, introduce il nuovo articolo 18-*ter* della legge 23 febbraio 1999, n. 44, secondo cui,

al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero dal pagamento o il rimborso del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti cui è concessa l'elargizione. Riferisce che l'articolo 3 interviene sull'articolo 1, comma 881, della legge finanziaria 2007, in materia di confidi; l'articolo 4 novella l'articolo 629 del codice penale aumentando l'entità della multa per il delitto di estorsione e gli articoli da 5 a 10 sono stati soppressi nel corso dell'esame del testo in sede referente. Osserva che l'articolo 11 modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di prevenzione del riciclaggio, imponendo agli intermediari finanziari l'obbligo di segnalazione all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia di operazioni finanziarie sospette. Segnala che l'articolo 12 novella l'articolo 135 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) stabilendo che anche la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto. Riferisce che le successive disposizioni del testo introducono una nuova tipologia di concordato volto a comporre le crisi da sovraindebitamento, ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore. Rileva che per porre rimedio a tale situazione di crisi, l'articolo 13 contempla lo strumento dell'accordo con i creditori, su proposta del debitore, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei. Segnala che l'articolo 14 individua i presupposti per l'accesso alla procedura; l'articolo 15 definisce il contenuto dell'accordo; gli articoli da 16 a 20 disciplinano il procedimento e l'articolo 21 disciplina i casi di annullamento e di risoluzione dell'accordo. Evidenzia quindi che gli articoli da 22 a 24 disciplinano gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento; l'articolo 25 consente al tribunale e agli organismi di conciliazione l'accesso alle banche dati pubbliche per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge; l'articolo 26 prevede la rilevanza penale di specifiche condotte del debitore e l'articolo 27 reca le disposizioni transitorie e finali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*), nel rilevare che il comma 1, lettera *b-bis*), dell'articolo 2, che introduce il nuovo articolo 18-*ter* della legge 23 febbraio 1999, n. 44, contempla, per gli enti locali, la facoltà e non l'obbligo di disporre l'esonero dal pagamento o il rimborso del pagamento effettuato di tributi locali in favore dei soggetti cui è concessa l'elargizione di cui all'articolo 3, comma 1, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**S. 2228 Governo**(Parere alla 5^a Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Remigio Ceroni illustra il provvedimento in esame, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. In ordine ai profili d'interesse della Commissione, segnala che all'articolo 5, i commi da 6 a 11 prevedono misure di riduzione dei costi della politica locale; in particolare il comma 6 sostituisce il gettone di presenza con un'indennità di funzione omnicomprensiva non superiore ad un quinto dell'indennità massima prevista per il sindaco o presidente di provincia ed esclude altresì dal diritto alla corresponsione i consiglieri circoscrizionali e delle comunità montane, mentre il comma 7 vieta di attribuire emolumenti agli amministratori di enti territoriali diversi da quelli previsti in Costituzione. Riferisce che l'articolo 6 prevede una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi: i commi da 7 ad 11 stabiliscono riduzioni alle spese delle pubbliche amministrazioni per studi e consulenze, pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni; il comma 19, con l'obiettivo del massimo efficientamento delle società pubbliche, prevede che le pubbliche amministrazioni non possano effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato perdite di esercizio; il comma 20 qualifica come disposizioni di principio quelle recate dall'articolo in oggetto, escludendone l'applicazione diretta a regioni e province autonome. Osserva che si prevede altresì una redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, del dieci per cento dei trasferimenti per il c.d. «federalismo amministrativo», a vantaggio delle regioni che abbiano contenuto i compensi dei consiglieri regionali e che abbiano applicato lo stesso articolo 6. Riferisce che l'articolo 7, ai commi da 26 a 29, attribuisce al presidente del Consiglio le funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Rileva che l'articolo 9, commi da 1 a 4, reca disposizioni volte a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni, mentre, ai sensi dei commi da 5 a 12, introduce nuove limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni. Sottolinea che l'articolo 11, ai commi 1 e 2, reca alcune norme transitorie per le regioni sottoposte ai piani di rientro del disavanzo sanitario; i successivi commi da 6 a 11 re-

cano norme in materia di spesa farmaceutica; il comma 8 demanda ad un accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la definizione di linee guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente. Osserva che l'articolo 14, ai commi da 1 a 13, definisce il concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica; evidenzia che il comma 6 prevede la possibilità di sospensione, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei trasferimenti erariali alle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio, in funzione della riforma del Patto europeo di stabilità; il comma 11 esclude, a talune condizioni e per i soli enti locali virtuosi, le spese in conto capitale effettuate nel 2010 dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità; il comma 12 esclude per il 2010 l'applicazione delle previgenti disposizioni di premialità disposte in favore degli enti locali virtuosi. Osserva che l'articolo 14, al comma 14, costituisce un fondo pari a trecento milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, in favore del Comune di Roma per il concorso agli oneri del piano di rientro finanziario; la restante quota, fino a duecento milioni, viene reperita mediante un'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti della città e un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF. Rileva che i commi da 19 a 24 prevedono una serie di disposizioni che si applicano alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente al 2009; il comma 22 prevede che il presidente della Regione, nella qualità di commissario *ad acta*, predisponga un piano di rientro, sottoposto all'approvazione del ministero dell'economia e delle finanze; il comma 25 qualifica i successivi commi da 26 a 31 come disposizioni dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni; il comma 27 qualifica, in via transitoria, quali funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, mentre il comma 28 obbliga i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali. Evidenzia che il comma 32 preclude ai comuni con meno di trentamila abitanti di costituire società ed ai comuni con popolazione tra trentamila e cinquantamila abitanti di partecipare a più di una società, prevedendo la liquidazione di quelle esistenti. Fa notare che il comma 33 reca una norma interpretativa che afferma la natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Segnala che l'articolo 18 reca una serie di disposizioni in tema di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo e l'articolo 19, ai commi da 7 a 13, attiene all'aggiornamento del catasto ed al recupero di unità immobiliari attualmente non censite. Si sofferma sull'articolo 40, che dispone che, in considerazione della particolare situazione dei territori del Meridione, alcune regioni possano, con propria legge, modificare fino ad azzerarle le aliquote Irap, nonché disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni riguardo a nuove iniziative produttive. Rileva che l'articolo 42 dispone il riconoscimento, a favore delle imprese appartenenti ad una rete,

di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, mentre l'articolo 43 stabilisce che nel Meridione possono essere istituite «zone a burocrazia zero», nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione; in tali zone le nuove iniziative produttive godono di taluni vantaggi: i procedimenti amministrativi sono adottati in via esclusiva da un commissario di governo e si intendono adottati positivamente entro trenta giorni; le risorse previste per le zone franche urbane sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente. Evidenzia che l'articolo 49 apporta modifiche alla disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di semplificare la relativa disciplina ed accelerare i tempi per l'adozione del provvedimento finale e che l'articolo 51, ai commi da 1 a 5, introduce misure di semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti di rifornimento del gas naturale al fine di promuovere l'utilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile. Segnala che il comma 7 proroga il termine per l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, nonché volte a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO 1

**Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili
(C. 2505 Governo e abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2505 Governo, in corso di esame presso le commissioni riunite I e XII della Camera, recante norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili;

considerato che il provvedimento, che detta disposizioni sulle comunità giovanili e destina ad esse apposite risorse, reca norme in una materia, le «politiche giovanili», riconducibile alla competenza legislativa delle regioni;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 2

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
(testo unificato C. 2011 e abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 2011 e abb., in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori;

considerato che il provvedimento reca norme in materia di ordinamento penale, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

rilevato che l'articolo 3 introduce il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, che dispone che in mancanza di adeguata abitazione o altra privata dimora, le madri possono scontare la pena in detenzione domiciliare presso case di accoglienza, allo scopo predisposte dagli enti locali; preso atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, di concerto con i ministri competenti, può individuare strutture, tra quelle rette da enti locali, idonee ad espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e stipulare con tali strutture apposite convenzioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 5, comma 3, sia adottato d'intesa con la Regione interessata e i competenti enti locali.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 2364, approvato dal Senato, in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

considerato che il provvedimento reca norme in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione; preso atto che il comma 1, lettera *b-bis*), dell'articolo 2, introduce il nuovo articolo 18-*ter* della legge 23 febbraio 1999, n. 44, secondo cui, al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero dal pagamento o il rimborso del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, cui è concessa l'elargizione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 23 giugno 2010

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente D'ALEMA (*PD*) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori del Comitato e la documentazione pervenuta, in relazione alle quali intervengono, formulando osservazioni e proposte, i senatori PASSONI (*PD*) e RUTELLI (*ApI*) e i deputati BRIGUGLIO (*PdL*) e ROSATO (*PD*).

Esame della proposta di Relazione sulle possibili implicazioni per la sicurezza nazionale derivanti dall'utilizzo dello spazio cibernetico

Il senatore RUTELLI (*ApI*) illustra lo schema di relazione al Parlamento predisposto a seguito dell'attività svolta dal Comitato in merito alle possibili implicazioni per la sicurezza nazionale derivanti dall'utilizzo dello spazio cibernetico. Intervengono i deputati BRIGUGLIO (*PdL*) e ROSATO (*PD*).

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 23 giugno 2010

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,35.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali:

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), dottor Mario Schiavon e dottor Luigi Marchione

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il deputato Antonino LO PRESTI (*PdL*) intervenendo sui lavori della Commissione, chiede che la Commissione approfondisca la tematica del progetto di *social housing* al quale hanno aderito gli enti di previdenza privati.

La senatrice Cecilia DONAGGIO (*PD*) si associa alla richiesta del deputato Lo Presti e chiede inoltre che la Commissione convochi di urgenza il commissario straordinario dell'INPS, dottor Antonio Mastrapasqua, sui conti dell'Istituto.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda ai componenti la Commissione che, al termine dell'audizione, è convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sede in cui saranno valutate le richieste avanzate, che personalmente condivide.

Da quindi la parola al Presidente dell'ENPAPI.

Il dottor Mario SCHIAVON, *presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Antonino LO PRESTI (*PdL*), a più riprese, Nedo Lorenzo POLI (*UdC*) e Giuseppe BERRETTA (*PD*), il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), a più riprese, la senatrice Cecilia DONAGGIO (*PD*), e il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, a più riprese.

Replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il dottor Mario SCHIAVON, *presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)*, e il dottor Luigi MARCHIONE, *direttore generale dell'ENPAPI*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,35 alle ore 9,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 23 giugno 2010

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14,10.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti della regione Lazio, Pietro Di Paolantonio

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, a seguito della indisponibilità del presidente della giunta della regione Lazio, Renata Polverini, avrà luogo l'audizione dell'assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti della regione Lazio, Pietro Di Paolantonio, delegato dalla stessa presidente Polverini.

Intervengono sull'ordine dei lavori il deputato Alessandro BRATTI (*PD*), il senatore Gianpiero DE TONI (*IdV*), il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, Pietro DI PAOLANTONIO, *assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti della regione Lazio*, nonché il senatore Candido DE ANGELIS (*PdL*).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti della regione Lazio, Pietro Di Paolantonio, che ringrazia per la sua presenza.

Pietro DI PAOLANTONIO, *assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti della regione Lazio*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (*PD*), Antonio RUGGHIA (*PD*) e Daniela MELCHIORRE (*MISTO*), nonché il senatore Candido DE ANGELIS (*PdL*).

Pietro DI PAOLANTONIO, *assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti della regione Lazio*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia l'assessore Di Paolantonio per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 23 giugno 2010

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Assistenti e Controllori Navigazione Aerea (ANACNA) il dottor Barra, Presidente, e il dottor Scholtze, esperto nella sicurezza del volo, nonché il Commissario straordinario dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), professor Franchi.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che sarà redatto il resoconto stenografico della procedura che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale degli Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea (ANACNA)

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 13 maggio.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, incentrata sull'attuazione del procedimento cosiddetto «taglia-enti», di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come successivamente modificato e integrato, con particolare riferimento allo schema di regolamento di riordino

dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), di cui all'atto del Governo n. 216, all'ordine del giorno della Commissione.

Ha quindi la parola il dottor Bruno BARRA, il quale manifesta alcune perplessità in merito allo schema di regolamento di riordino dell'ANSV, lamentando la carenza di misure idonee a migliorarne l'attività, soprattutto alla luce dei numerosi e delicati mutamenti della normativa, anche europea. Si riferisce, in particolare alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di inchieste e prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, sottolineando l'opportunità di attenderne la definitiva approvazione, al fine di adeguare conseguentemente le norme dell'atto del Governo n. 216. Rileva come lo schema di regolamento di riordino dell'ANSV si limiti a interventi sugli organi di vertice, realizzando peraltro un ridimensionamento, a suo giudizio non condivisibile, della figura del Segretario generale, ora Direttore generale. Ricorda poi alcuni recenti ritardi e lacune nelle attività dell'ANSV e la necessità di distinguere le responsabilità dell'autorità giudiziaria e quelle delle autorità di investigazione tecnica. Nell'augurarsi che non siano poste in essere misure che possano pregiudicare – anche solo potenzialmente – l'efficace funzionamento e la tempestività di azione dell'ANSV, conclude auspicando che al direttore generale siano attribuite competenze dirette – di coordinamento, indirizzo e controllo – di alto contenuto tecnico e operativo sulle attività degli investigatori accreditati e che siano richiesti specifici requisiti di esperienza e competenza per gli incarichi di Presidente, di componente degli organi collegiali, di direttore generale e per gli investigatori. Deposita infine un documento che illustra le considerazioni svolte, a integrazione della documentazione già trasmessa.

Ha quindi la parola il dottor Maurizio SCHOLTZE, il quale ricostruisce in primo luogo il quadro normativo che ha condotto alla costituzione delle Agenzie di investigazione tecnica sugli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile nei vari Paesi europei, ricordandone le principali caratteristiche. Riferisce quindi su alcune esperienze straniere, soffermandosi in particolare sul modello inglese – che presenta un'elevata capacità di svolgere attività investigativa a vasto raggio e che valorizza figure di elevata professionalità e competenze multidisciplinari – sul modello statunitense, nonché su quello danese, caratterizzato da una legislazione particolarmente efficace. Sottolinea l'importanza di una prassi investigativa che non si basi esclusivamente sull'analisi degli incidenti, bensì anche su indagini che evidenzino eventuali precursori di criticità, quali elementi fondamentali per un'efficace prevenzione; a tale riguardo, rammenta alcune recenti iniziative a livello europeo, finalizzate a implementare un sistema di segnalazioni volontarie. Si sofferma quindi sulla problematica dei cosiddetti «errori non intenzionali» e sul principio di non perseguibilità, volto a non disincentivare segnalazioni spontanee. Conclude depositando un documento che illustra le considerazioni svolte.

Il presidente PASTORE assicura che la documentazione presentata sarà resa disponibile alla pubblica consultazione, ringrazia i rappresentanti della ANACNA e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,45.

Audizione del Commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV)

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione e dà la parola al commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Il professor Bruno FRANCHI formula una valutazione complessivamente positiva sull'atto del Governo n. 216, il quale non solo tiene conto di un'esperienza ormai più che decennale, ma è anche conforme ai contenuti della proposta di regolamento in materia di inchieste e prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, attualmente all'esame del Parlamento europeo, nonché a quanto disposto dal decreto-legge n. 78 del 2010, in corso di conversione in legge. In particolare, sottolinea la conformità dell'articolo 2 comma 6, dello schema di regolamento all'esame della Commissione con i requisiti di professionalità richiesti dalla proposta di regolamento europeo. Il riordino dell'ANSV inoltre ne avvicina il modello organizzativo a quello delle Agenzie di investigazione di altri Paesi europei e lo adegua a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 419 del 1999 con particolare riferimento alla previsione della figura del direttore generale, non più qualificabile come organo dell'Agenzia. Passa quindi a segnalare alcune possibili integrazioni all'atto del Governo n. 216: suggerisce, in primo luogo, la previsione di un coordinamento di quanto disposto dal suo articolo 6, comma 3, circa la rimodulazione della dotazione organica, con quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; riterrebbe inoltre opportuno estendere agli investigatori il divieto di ricoprire incarichi di perito o consulente in procedimenti giudiziari che abbiano attinenza con le attività dell'ANSV durante la permanenza in servizio, come previsto per il presidente e i membri del collegio; richiamando la proposta di parere formulata dal relatore in merito al riordino dell'Enac (atto del Governo n. 203), segnala l'esigenza di invitare il Governo a semplificare le procedure di assunzione in deroga anche per gli investigatori dell'ANSV; analogamente, riterrebbe opportuno ridurre la durata delle incompatibilità previste al termine dell'incarico di presidente e componente degli organi dell'ANSV da tre anni a diciotto mesi. Conclude depositando un documento che illustra le considerazioni svolte.

Il presidente PASTORE assicura che la documentazione presentata sarà resa disponibile alla pubblica consultazione, ringrazia il professor Franchi e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

SOTTOCOMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 23 giugno 2010

29^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese (n. 218): rinvio dell'espressione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Giovedì 24 giugno 2010, ore 9, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (2228).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 24 giugno 2010, ore 8,45

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio (2231) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bergamini; Velo ed altri; Poli ed altri*).

- GRANAIOLA ed altri. – Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio (1793).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Deputato META ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (2224) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (2156).
- BAIO ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione (2044).
- D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione (2168).
- FINOCCHIARO ed altri. – Norme contro la pubblica amministrazione e collegati (2174).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'istituzione e la gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (n. 215).
 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia (n. 219).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 24 giugno 2010, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale: audizione
di rappresentanti di ANCI e di ANCITEL S.p.A.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 24 giugno 2010, ore 14

AUDIZIONI

Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, in ordine ai nuovi assetti
dei flussi finanziari tra Stato ed enti locali derivanti dalla legge n. 42
del 2009.
